

IL CASO SAMPDORIA

Dalla composizione negoziata della crisi all'accordo di
ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa
con transazione fiscale

Atti

Comunicazione esperto composizione negoziata della crisi

Accordo di ristrutturazione dei debiti con efficacia estesa

Transazione fiscale

Domanda di omologazione degli accordi

Decreto di concessione delle misure protettive

Sentenza di omologazione degli accordi



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale così composto:

Roberto Braccialini	Presidente
Cristina Tabacchi	Giudice
Andrea Balba	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 61
CCI presentato da

“UNIONE CALCIO SAMPDORIA - SOCIETA' PER AZIONI”,
CF80036450106

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata, in
particolare:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi/ anni precedenti
la presentazione della domanda;
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai
medesimi periodi;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb777f9e34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

La Unione Calcio Sampdoria spa ha depositato ricorso per omologa dei seguenti accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI;

A L'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari

B Gli Accordi di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari

C Transazione Debiti Tributari

Ha, quindi, richiesto l'estensione degli effetti anche ai creditori non aderenti individuando le seguenti categorie di riferimento:

(a) **nella prima categoria sono stati inseriti i Creditori Finanziari Chirografari** ("Categoria Creditori Finanziari Chirografari"):

(i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto tali creditori intrattengono con la Società rapporti di natura finanziaria e hanno posizione chirografarie, senza garanzie accessorie (almeno per la parte di credito inserita nella categoria di cui si tratta). In particolare:

(1) i crediti di BPER, sorgono da contratti di affidamento in conto corrente;

(2) i crediti dei Creditori Garantiti SACE/MCC (i.e. Banca Sistema e Macquarie) sorgono da contratti di finanziamento, in parte garantiti da SACE o MCC. Nella categoria è stata inserita la porzione dei crediti dei Creditori Garantiti SACE/MCC non garantita da SACE oppure da MCC;

(ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo.

(iii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari il 96% dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Creditori Finanziari Chirografari.

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb77779e34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

(d) nella quarta categoria sono stati inseriti i Creditori e Procuratori Sportivi (“Categoria Creditori e Procuratori Sportivi”):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti soggetti che svolgono professionalmente il medesimo servizio, essenziale per lo svolgimento dell’attività di UCS, in particolare, nei rapporti con i giocatori;

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all’Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari l’82% dell’indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Creditori e Procuratori Sportivi;

(e) nella quinta categoria sono stati inseriti i Fornitori Chirografari (“Categoria Fornitori Chirografari”):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori di UCS, che vantano crediti chirografari, non assistiti da garanzie di terzi. In particolare, tale categoria di creditori include (i) fornitori “fragili” che operano nel territorio ligure, strettamente legati al proprio rapporto commerciale con UCS,

(2) fornitori che svolgono prestazioni d’opera e appalti di servizi funzionali al club sportivo (e.g. servizi di trasporto, ristorazione, servizio catering, giardinaggio, pulizia etc.) in forma societaria,

(3) fornitori “strategici” per lo svolgimento dell’attività principale di UCS (e.g. servizi funzionali al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, ovvero forniscono materiale sportivo);

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 79% dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Chirografari;

(f) nella sesta categoria sono stati inseriti i Fornitori Privilegiati ("Categoria Fornitori Privilegiati"):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori privilegiati, che svolgono per lo più prestazioni d'opera intellettuale in favore di UCS;

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 95% dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Privilegiati;

(g) nella settima categoria sono stati inseriti i Fornitori Strategici Bogliasco ("Categoria Fornitori Strategici Bogliasco"):

(1) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto si tratta di fornitori di modeste dimensioni, che tuttavia svolgono servizi essenziali per il completamento dei lavori nel cantiere del Centro Sportivo sito in Bogliasco;

(i) il trattamento economico loro riservato è omogeneo;

(ii) ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il 93% dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Strategici Bogliasco.

Questo il trattamento riservato alle varie categorie:

prima categoria





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

46. Con riferimento ai **Creditori Finanziari Chirografari**, è previsto, in sintesi quanto segue:
- (a) quanto ai **Creditori Garantiti SACE/MCC**, in relazione alla porzione di credito non garantita, si prevede
 - (i) quanto alla quota capitale, il riscadenziamento dell'intero ammontare nominale (1) al 31 dicembre 2043, ovvero (2) in caso di mancato cambio di controllo di UCS entro il 31 dicembre 2033 (1^o "Exit"), il rimborso a scadenza ovvero, in caso di Exit, il rimborso anticipato obbligatorio, in relazione a quanto dovuto per lo scoperto di conto corrente, e come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora del residuo dopo la distribuzione, ai termini e alle condizioni ivi previsti;
 - (ii) quanto agli interessi, è previsto che (1) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2,5% *p.a.* (fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG*), (2) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) UCS ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, e (3) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento UCS sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e avrà la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.*;
 - (b) quanto a **BPER**:
 - (i) consolidamento delle linee di credito per cassa a breve termine concesse nella forma di scoperto di conto corrente;
 - (ii) riscadenziamento al 31 dicembre 2033 e, in caso di mancato Exit, rimborso a scadenza ovvero, in caso di Exit, rimborso anticipato obbligatorio *pari passu* con i Creditori Garantiti





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

seconda categoria

47. Con riferimento ai **Creditori Privilegiati SACE/MCC**, è previsto, in sintesi, il riscadenziamento dell'intero ammontare nominale al 31 dicembre 2043 e, in caso di mancata Exit, il rimborso integrale a scadenza ovvero, in caso di Exit, il rimborso anticipato, in primo luogo, del 50% dell'debito residuo e, solo in secondo luogo e in caso di proventi sufficienti, eventuale rimborso dell'ulteriore residuo 50%, come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora dell'eventuale ulteriore residuo 50% da corrispondersi in secondo luogo, dopo la distribuzione. Per quanto riguarda gli interessi, è previsto che (i) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2,5% PIK *p.a.* - fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG* -, (ii) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) UCS ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, (iii) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento UCS sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e avrà la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.*.

terza categoria

48. Con riferimento ai **Creditori Finanziari Ipotecari**, viene proposto, in sintesi, il pagamento del 100% del credito, ai termini e alle condizioni previsti nel Piano. In particolare:
- (a) per quanto riguarda Istituto per il Credito Sportivo S.p.A.:
- (i) conferma della scadenza dei mutui ipotecari concessi (*i.e.* rispettivamente 30 giugno 2039 e 30 giugno 2042), con espressa esclusione della erogazione di qualunque importo dei mutui ancora disponibile e non utilizzato;
 - (ii) maturazione degli interessi dal 1° luglio 2027 al tasso EURIBOR (6 mesi) più 4,75% *p.a.*;
 - (iii) rimborso del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023 (i) il 50% in rate costanti alla scadenza di ciascun semestre solare a far tempo dal 31 dicembre 2027 (incluso), (ii) il 25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2033, (iii) il





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2034, secondo i piani di ammortamento previsti *sub* Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

- (iv) estensione al 30 giugno 2024 del termine per ottenere la certificazione di collaudo dei lavori effettuati in relazione al centro sportivo Mugnaini;
- (b) per quanto riguarda BPER (esposizione ipotecaria a medio/lungo termine):
 - (i) conferma della scadenza al 31 dicembre 2034 dei mutui ipotecari;
 - (ii) maturazione degli interessi dal 1° gennaio 2028 al tasso fisso del 2,5% *p.a.*;
 - (iii) rimborso integrale del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023 che sarà corrisposto in rate semestrali a far tempo dal 30 giugno 2028, secondo i piani di ammortamento previsti *sub* Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

Dalla quarta alla settima categoria

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7177f9e34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

agli incontri tenutisi con la partecipazione dell'Esperto nel corso della composizione negoziata della crisi con tutte le parti interessate (confronta doc. 10, 17 allegati al ricorso e con particolare riferimento a Banca Progetto e MCC, dalla *comfort letter* dei legali degli istituti finanziatori (confronta doc. 62), nonché dalla PEC trasmessa da UCS a MCC e Banca Progetto confronta doc. 63);

- gli Accordi di Ristrutturazione hanno carattere non liquidatorio, prevedendo infatti la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta;
- i creditori aderenti agli Accordi di Ristrutturazione superano, in tutte le categorie, la soglia del 75% (soglia che, nel caso di specie, è peraltro ridotta al 60% ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b) CCII);
- i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, possono risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (confronta doc. 33 e doc. 52: al netto del rimborso integrale dei mutui ipotecari e degli oneri procedurali, lo scenario liquidatorio evidenzia proventi netti per un totale di Euro 17,6 milioni che non permetterebbero nemmeno di soddisfare integralmente i creditori privilegiati di primo grado ex art. 2751-bis c.c. (i quali riceverebbero una percentuale pari a circa il 98% del proprio credito), mentre tutti gli altri creditori, tra cui i fornitori con credito privilegiato, SACE e MCC, l'Erario e gli istituti previdenziali rimarrebbero integralmente insoddisfatti);

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70e53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7777e34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Chirografari, Categoria Creditori Privilegiati SACE/MCC, Categoria Creditori e Procuratori Sportivi, Categoria Fornitori Chirografari, Categoria Fornitori Privilegiati e Categoria Fornitori Strategici Bogliasco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 CCI.

DISPONE che la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ex art. 45 CCI

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.10.23

il Giudice relatore

Andrea Balba

Il Presidente

Roberto Braccialini

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb717779e34
Firmato Da: BALBA ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2cb45895d54887d91a2a9a0a866e9e19





TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII PROCEDURE CONCURSUALI

Procedura N. 171-1-1/ /2023

Il Giudice Delegato

Visto il ricorso in data 10 agosto 2023 con i quale la società UNIONE CALCIO SAMPDORIA S.p.a. ha domandato l'omologa degli accordi di ristrutturazione e della proposta di transazione raggiunti con i propri creditori ai sensi degli articoli 57, 61 ,63 e ss. CCII;

vista la contestuale richiesta di concessione di misure protettive ai sensi degli art. 40 III comma e 54 II comma CCII in termini generali nella misura temporale massima di legge e nei confronti della generalità dei creditori;

vista la assegnazione alla scrivente del presente fascicolo per la trattazione di tale ultima domanda cautelare ;

ritenuta l'insussistenza di elementi di abusività nella domanda come proposta;

ritenuto non necessario fissare l'udienza di conferma/modifica/revoca delle misure generali dovendosi interpretare la norma quale richiedente l'udienza per il caso di misure protettive specifiche e rivolte a creditori particolari onde permettere il contraddittorio dei medesimi sulla domanda protettiva;



rilevato che la società -nell'ambito della Composizione Negoziata che ha preceduto il presente ricorso – ha già usufruito di misure protettive, confermate con provvedimento di questo Tribunale in data 6 febbraio 2023 e prorogate in data 3 giugno 2023;

che la Composizione Negoziata si è conclusa con esito positivo come attestato dalla Relazione finale depositata dall'esperto nominato dal Tribunale Avv.to Bissoccoli in data 10 agosto 2023, relazione regolarmente depositata in Camera di Commercio ed allegata al presente ricorso a disposizione del Tribunale;

ritenuto che dall'esito positivo della composizione negoziata come attestato non possa che conseguire la conferma delle misure protettive in essere, anche ai sensi dell'art. 54 CCII, stante la necessità di non vanificare la complessa attività fino ad ora condotta dalla società al fine di garantire la continuità aziendale anche nell'interesse dei creditori ;

che sul punto possono quindi richiamarsi tutte le motivazioni già espresse dal Tribunale nei provvedimenti di concessione e di proroga delle misure in sede di composizione negoziata osservando che il raggiungimento degli accordi con una percentuale assai elevata di creditori e, soprattutto, la conclusione di transazione fiscale che neppure richiederà modalità forzose di adesione dei creditori istituzionali, sono elementi che depongono per la serietà delle trattative condotte e della operazione di risanamento, da cui discende, da una parte, la necessità di convalidare le misure e dall'altra la relativa garanzia che tale convalida non sarà lesiva degli interessi dei creditori – anche alla luce delle conclusioni raggiunte



dal consulente nominato dal Tribunale in occasione della autorizzazione di finanziamento prededucibile -;

che si reputa equa la concessione per il periodo di giorni 90 tenuto conto dei tempi presumibilmente necessari alla omologa degli accordi

P.Q.M.

DISPONE le seguenti misure protettive del patrimonio del debitore:

1) dalla data della pubblicazione della domanda ex art. 44 CCDI nel registro imprese i creditori non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

2) dalla stessa data le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno;

3) fino all'esito della decisione della domanda proposta non potrà essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

Misure concesse per il termine di mesi tre.

Si comunichi.

Genova, 14 agosto 2023

Il Giudice Delegato
Cristina Tabacchi



TRIBUNALE DI GENOVA

RICORSO EX ARTT. 40, 48, 57, 61 E 63 D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

PER L'OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI E CON ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 54, COMMA 2, CCII

nell'interesse di UNIONE CALCIO SAMPDORIA – SOCIETÀ PER AZIONI (“UCS” o la “Società”), con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila – Torre B, 39, V, capitale sociale € 14.274.940,00 i.v. ⁽¹⁾, iscrizione Registro delle Imprese n. 191465, c.f. 80036450106, partita IVA 00973780109 (**All. A**), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Marco Lanna (c.f. LNNMRC68L13D969P), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Chiodini (c.f. CHDFPP82E26D969K; indirizzo PEC: *filippo.chiodini@pec.legance.it*) del Foro di Genova, Marialuisa Garavelli (c.f. GRVMLS78C59D150L; indirizzo PEC: *marialuisa.garavelli@pavia.pecavvocati.it*) del Foro di Pavia e Alessandro Bonati (c.f. BNTLSN83T19D969Q; indirizzo PEC: *alessandro.bonati@ordineavvgenova.it*) del Foro di Genova, in forza della procura speciale alle liti allegata telematicamente al presente atto (**All. B**) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso i seguenti indirizzi PEC: *filippo.chiodini@pec.legance.it*, *marialuisa.garavelli@pavia.pecavvocati.it* e *alessandro.bonati@ordineavvgenova.it*.

Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati.

* * *

⁽¹⁾ Il capitale sociale che si evince dalla visura (**All. A**, p. 6) è pari a Euro 14.149.940, tuttavia, come specificato *infra* § 30, Blucerchiati S.r.l. (i) in data 1 agosto 2023, ha versato a UCS un importo di Euro 5.000.000,00 in esecuzione degli obblighi di sottoscrizione del POC (cfr. *infra* § 26 ss.) e (ii) in data 3 agosto 2023, a convertito la suddetta tranche del POC in azioni di UCS, con relativo aumento del capitale sociale di Euro 5.000.000, in corso di iscrizione al Registro Imprese.

INDICE

I. Premesse.....	2
II. Brevi cenni su UCS, nonché sul contesto in cui si colloca la presente istanza e descrizione dell’Operazione.....	9
II.A Brevi cenni su UCS	9
II.B Le cause della crisi.....	11
II.C Le iniziative adottate da UCS e l’avvio della composizione negoziata della crisi.....	13
II.D L’Operazione con l’Investitore e Blucerchiati.....	17
III. Il Piano ex art. 57, comma 2, CCII	25
IV. Gli Accordi di Ristrutturazione	29
IV.A L’Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari	30
IV.B Gli Accordi di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari	35
IV.C La Proposta di Transazione Debiti Tributari	36
V. L’estensione degli effetti degli Accordi di Ristrutturazione ai creditori non aderenti.....	37
V.A Le categorie di creditori individuate dalla Società e il loro trattamento economico previsto dal Piano	37
V.B Le condizioni per l’estensione degli effetti degli Accordi di Ristrutturazione	41
VI. Istanza di applicazione di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII	42

I. PREMESSE

1. L’Unione Calcio Sampdoria – Società per Azioni (“UCS” o la “Società”; **All. A**), meglio nota come Sampdoria, è nata il 12 agosto 1946 dalla fusione tra la squadra Ginnastica Comunale Sampierdarenese e la Ginnastica Andrea Doria. Si tratta di una rinomata società calcistica italiana, collocata tra i migliori *club* della tradizione sportiva italiana, retrocessa in Serie B per la stagione 2023/2024.
2. Come noto, la Società si occupa, in via esclusiva, dell’esercizio di attività sportive e di attività ad esse connesse o strumentali, ivi incluse quelle

promozionali, commerciali, di *merchandising*, di gestione di immobili ed altre infrastrutture per uso sportivo. Si occupa, altresì, della formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio, nonché dell'organizzazione di gare, tornei e altre attività calcistiche in genere.

3. Sino alla data del 15 giugno 2023, Sport Spettacolo Holding S.r.l. (“SSH”) (**doc. 1**) ha esercitato attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c. ⁽²⁾.
4. In data 17 gennaio 2023, previa informativa a SSH, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio della composizione negoziata della crisi (**doc. 5**) e, in data 31 gennaio 2023, ha depositato istanza di nomina di un esperto (l’“Istanza”; **doc. 6**), chiedendo altresì l'applicazione di misure protettive di cui all'art. 18 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (“CCII”) – con istanza pubblicata nel Registro delle Imprese in data 3 febbraio 2023 – nei confronti di tutti i creditori sociali (cfr. **All. A**, p. 7), a tutela della *par condicio creditorum* e la continuità aziendale (le “**Misure Protettive**”).
5. In tale contesto:
 - (i) la Camera di Commercio di Genova ha nominato l'Avv. Eugenio Bissocoli quale “esperto” con la funzione di agevolare le trattative fra la Società, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (l’“Esperto”), il quale ha accettato l'incarico in data 2 febbraio 2023, in scadenza il 1 agosto 2023 e poi prorogato di ulteriori 180 giorni su istanza dell'Esperto depositata in pari data presso la Camera di Commercio di Genova (**docc. 7, 8**);
 - (ii) con ricorso *ex artt. 18 e 19 CCII* ⁽³⁾, la Società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Genova la conferma delle Misure Protettive nei

⁽²⁾ Si precisa che le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di SSH sono state trasferite da Holding Max S.r.l. (**doc. 2**), al Trust Rosan S.r.l. (il “Trust”), che agisce mediante il *trustee* Trust Service S.r.l., in persona del Dott. Gianluca Vidal (il “Trustee”). Il Trust ha lo scopo di alienare detta partecipazione societaria con vincolo di destinazione del relativo ricavato (**docc. 3, 4**).

⁽³⁾ Il procedimento è stato iscritto *sub* R.g. n. 1074/2023 e assegnato al Giudice Dott. Balba.

confronti di tutti i creditori sociali per la durata di 120 giorni, *i.e.* fino al 5 giugno 2023, poi prorogata di ulteriori 120 giorni (e quindi sino al 3 ottobre 2023) con decreto del 3 giugno 2023, su istanza della Società e previo parere favorevole dell'Esperto (**docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14**)⁽⁴⁾;

- (iii) la Società, con il supporto dei propri *advisor* e dell'Esperto, ha effettuato un procedimento competitivo sul mercato per individuare e selezionare un investitore che potesse intervenire per il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società;
- (iv) UCS ha partecipato a incontri, con la presenza dell'Esperto, con i possibili investitori (previa sottoscrizione di un *Non Disclosure Agreement* e condivisione di un *Information Memorandum*) e gli istituti finanziari, tutti risultanti dai verbali redatti dall'Esperto stesso;
- (v) in data 27 maggio 2023, all'esito di una valutazione comparativa, la Società ha accettato l'**offerta** presentata da Gestio Capital L.t.d. ("**Gestio**") e Aser Group Holding Pte. Ltd ("**Aser**", congiuntamente a Gestio, l'**Investitore**"), che ha poi individuato Blucerchiati quale società designata ai fini della realizzazione dell'investimento, in quanto risultata la **più conveniente per i creditori e gli stakeholder della Società e in grado di assicurare la continuità aziendale di UCS**;

⁽⁴⁾ Per l'effetto, durante la vigenza delle Misure Protettive:

- (a) i creditori della Società non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (b) fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'Istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potranno essere pronunciate;
- (c) i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'Istanza di negoziazione assistita.

- (vi) la Società, in data 27 maggio 2023, ha sottoscritto il documento vincolante recante gli *head of terms*, aventi ad oggetto i termini e condizioni dell'operazione finalizzata al risanamento della Società, che prevedevano, *inter alia*, l'erogazione di finanziamento prededucibile *ex art. 22 CCII* mediante sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile (il "POC") di pari importo emesso dalla Società (l'"Operazione") e funzionale a consentire all'Investitore l'acquisizione di una partecipazione pari 99,96% del capitale sociale di UCS ("HoT" o "Head of Terms"; **doc. 15**, con traduzione di cortesia)⁽⁵⁾;
- (vii) in data 29 maggio 2023, con delibera a rogito Notaio Dott. Paolo Lizza, il Consiglio di Amministrazione di UCS ha deliberato, ai sensi dell'art. 120-bis CCII, *inter alia*:
- (i) di accedere allo strumento della regolazione della crisi di cui agli artt. 57 e ss. CCII, quale strumento previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b), CCII;
- (ii) di approvare la bozza di piano economico-finanziario di cui all'art. 57, comma 2, CCII (il "Piano");
- (la "**Delibera 120-bis**"; **doc. 16**);
- (viii) in data 10 agosto 2023, l'Esperto ha depositato la propria relazione finale *ex art. 17, comma 8, CCII* nella piattaforma telematica presso la Camera di Commercio di Genova, nonché nel fascicolo del procedimento relativo alle Misure Protettive (**doc. 17**), in cui, tra le altre cose, ha dato conto dell'**esito positivo della composizione**

⁽⁵⁾ In sintesi, l'Head of Terms prevede un apporto finanziario da parte dell'Investitore sino a Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), di cui:

- (a) Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), nella forma di finanziamento prededucibile *ex art. 22 CCII*, mediante sottoscrizione da parte dell'Investitore del POC di pari importo emesso dalla Società;
- (b) Euro 10.000.000 (dieci milioni/00), da erogarsi, in forma di aumento di capitale ovvero di sottoscrizione di uno strumento di quasi *equity* ovvero di finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 101 CCII.

negoziata e del raggiungimento di un accordo tra la Società e i propri creditori per la conclusione degli Accordi di Ristrutturazione (come definiti *infra*) ⁽⁶⁾.

6. Con il presente atto, la Società ricorre ai sensi degli artt. 40, 48, 57 e 61 e 63 CCII per l'omologazione di accordi di ristrutturazione, nonché della proposta di transazione fiscale, **raggiunti con una percentuale di adesione pari a circa il 75% dell'indebitamento complessivo di UCS al 31 maggio 2023** (gli "Accordi di Ristrutturazione"; cfr. **docc. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60**), come emerge dalla tabella acclusa *sub* Allegato C all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (come definito *infra* al § 42(a)).
7. L'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con i relativi allegati, sono in corso di pubblicazione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Genova (cfr. **doc. 68**). UCS provvederà a depositare, non appena disponibile, la ricevuta di avvenuto deposito a Registro Imprese degli Accordi di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari e dell'atto negoziale di adesione alla Proposta di Transazione Debiti Tributari (come definita al successivo § 42(c)) in corso di sottoscrizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Genova e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
8. Infine, si precisa che sussistono tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione.

La Società, infatti,

- (a) esercita stabilmente e abitualmente un'attività commerciale in Italia,

⁽⁶⁾ L'Esperto ha precisato fra l'altro che:

- (i) *“Ad esito della composizione negoziata di UCS, sussistono concrete prospettive di risanamento in quanto la manovra finanziaria è stata approvata dalla maggioranza dei creditori sulla base di percentuali superiori a quanto previsto dagli artt. 57 e 61 CCII”* (cfr. doc. 17, p. 30);
e
- (ii) *“La composizione negoziata di UCS si conclude con l'esito di cui all'art. 23, comma 2, lt. b) CCII, ossia con l'individuazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII unitamente alla proposta di trattamento dei debiti tributari ex art. 63 CCII (cui l'Agenzia ha già prestato adesione)”* (cfr. doc. 17, p. 33).

- a Genova, ove ha il centro dei propri interessi, come si evince dalla visura camerale depositata *sub* All. A. In conformità con gli artt. 1 e 2, comma 1, lett. d), CCII, non vi è dunque alcun dubbio che la competenza sia di Codesto Tribunale (peraltro già adito da UCS nel contesto della composizione negoziata della crisi);
- (b) riveste la qualità di imprenditore commerciale. Come si evince dall'oggetto sociale risultante dalla visura depositata *sub* All. A, UCS è infatti una società per azioni, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali, dirette o indirette e iscritta, per la stagione calcistica 2023/2024, al campionato di calcio della Lega Professionisti di Serie B (cfr. All. A, p. 3 e **doc. 18**);
 - (c) supera i requisiti dimensionali dell'impresa minore "*sottosoglia*" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), come confermato dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 qui allegati (cfr. **docc. 19, 20, 21**). Si veda, a titolo esemplificativo, anche la sola esposizione debitoria risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 209.437.630,00, che eccede di gran lunga la soglia di Euro 500.000,00 stabilita dalla predetta norma;
 - (d) versa in uno stato di crisi, reversibile, che ha infatti portato all'accesso alla composizione negoziata della crisi (cfr. *retro* § 4 e *infra* § 22) e all'individuazione degli Accordi di Ristrutturazione, quale strumento per la conclusione delle trattative, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. b) CCII.
9. In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 39, 40, 57, 363, 364 CCII, unitamente al presente ricorso si depositano:
- (a) scritture contabili e fiscali obbligatorie (**doc. 22**);
 - (b) dichiarazione dei redditi della Società relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 (**doc. 23**);

- (c) dichiarazioni IVA e IRAP relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022 (**doc. 24**);
- (d) bilancio della Società relativo all'esercizio 2020 (**doc. 19**);
- (e) bilancio della Società relativo all'esercizio 2021 (**doc. 20**);
- (f) bilancio della Società relativo all'esercizio 2022 (**doc. 21**);
- (g) relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2023 (**doc. 25**);
- (h) stato particolareggiato ed estimativo delle attività (**doc. 26**);
- (i) certificazioni relative ai debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi emessi da INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate (**doc. 27, 28**);
- (j) elenco nominativo dei creditori al [31 maggio 2023] con indicazione dei rispettivi crediti e del domicilio digitale, della relativa natura e delle cause legittime di prelazione (**doc. 29**);
- (k) elenco nominativo dei soggetti che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della Società, con indicazione dei relativi beni e del titolo da cui sorge il diritto, nonché del domicilio digitale (**doc. 30**);
- (l) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII, compiuti nel quinquennio anteriore (**doc. 31**);
- (m) Piano economico-finanziario *ex art. 57, comma 2, CCII* (**doc. 32**);
- (n) attestazione *ex art. 57, comma 4, CCII* redatta dal Dott. Cristiano Cerchiai, professionista indipendente *ex art. 57, comma 4, CCII* in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, comma 1, lett. o) e 2399 c.c., in data 16 giugno 2023, che attesta, *inter alia*, l'idoneità degli Accordi di Ristrutturazione e del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei agli Accordi di Ristrutturazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, CCII, nonché la convenienza del trattamento proposto all'Agenzia delle Entrate

rispetto alla liquidazione giudiziale *ex art. 63 CCII* (**doc. 33**; la “**Relazione**”); e

- (o) evidenza dell’avvenuto deposito dell’Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII (**doc. 68**);
- (p) la Proposta di Transazione Debiti Tributari (come definita al successivo § 42(c)) e la relativa email di accettazione (**docc. 57, 58, 59 e 60**), con la precisazione che l’atto negoziale di adesione è in corso di sottoscrizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, CCII e sarà depositato non appena disponibile.

10. Per completezza, si rileva che, in data 27 luglio 2023, la Procura di Genova ha avviato indagini per verificare l’eventuale compimento da parte di precedenti esponenti di UCS dei reati di false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori nel 2019 e 2018 tra la Società e la squadra Juventus, provvedendo anche al sequestro di parte delle attrezzature informatiche e dei documenti amministrativi, contabili e fiscali di UCS.

* * *

II. BREVI CENNI SU UCS, NONCHÉ SUL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA LA PRESENTE ISTANZA E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

II.A BREVI CENNI SU UCS

- 11. Come si è visto, UCS è una rinomata società calcistica italiana, collocata tra i migliori *club* della tradizione sportiva italiana.
- 12. UCS è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, alla data del presente ricorso ⁽⁷⁾, da:

⁽⁷⁾ L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall’assemblea dei soci di UCS in data 3 agosto 2023, a seguito del cambio di controllo a favore di Blucerchiati nel contesto dell’Operazione (come di seguito definita), in sostituzione

- (a) Sig. Marco Lanna, presidente;
- (b) Dott. Matteo Manfredi, amministratore; e
- (c) Dott. Raffaele Fiorella, amministratore delegato.

13. Il collegio sindacale di UCS è composto, alla data del presente ricorso ⁽⁸⁾, da:

- (a) Dott. Francesco Spinoso, presidente;
- (b) Dott. Alessio Iachini, sindaco effettivo;
- (c) Dott. Fabio Rodari, sindaco effettivo;
- (d) Dott.ssa Francesca Cirricione, sindaco supplente;
- (e) Dott.ssa Annalisa De Palma, sindaco supplente.

14. La compagine sociale di UCS è composta, alla data del presente ricorso ⁽⁹⁾,

del precedente consiglio di amministrazione, così composto:

- (a) Sig. Marco Lanna, presidente;
- (b) Avv. Antonio Romei, vice presidente (dimissionario in data 26 giugno 2023)
- (c) Dott. Gianni Panconi, amministratore delegato (dimissionario in data 6 luglio 2023);
- (d) Dott. Alberto Bosco, amministratore delegato.

⁽⁸⁾ L'attuale collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci di UCS in data 16 giugno 2023 (assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022) (**doc. 34**), a seguito del cambio di controllo a favore di Blucerchiati nel contesto dell'Operazione (come di seguito definita), in sostituzione del precedente collegio sindacale (che scadeva in tale data), che era così composto:

- (a) Dott. Marcello Pollio, presidente;
- (b) Dott. Antonio Cattaneo, sindaco effettivo
- (c) Dott. Massimiliano Quercio, sindaco effettivo.

⁽⁹⁾ Sino al 15 giugno 2023, e cioè sino al cambio di controllo a favore di Blucerchiati nel contesto dell'Operazione (come di seguito definita), il capitale sociale di UCS era posseduto per circa il 99,96% da SSH.

Successivamente al 15 giugno 2023, con la conversione della prima sub-tranche di POC da parte di Blucerchiati, quest'ultima è divenuta titolare di una partecipazione pari a circa il 51,71%, mentre la partecipazione di SSH era pari al 48,25%.

Le attuali partecipazioni di Blucerchiati e SSH derivano dalla conversione di ulteriori 5.000.000,00 (cinquemilioni) a valere sul POC, effettuata da Blucerchiati in data 3 agosto 2023, con relativo aumento di capitale a servizio della conversione, attualmente in corso di iscrizione al Registro Imprese.

come segue:

- (a) Blucerchiati possiede circa il 66,26% del capitale sociale di UCS;
- (b) SSH possiede circa il 33,7% del capitale sociale di UCS;
- (c) Diversi piccoli azionisti detengono la parte residua (inferiore complessivamente allo 0,1%) del capitale sociale di UCS.

II.B LE CAUSE DELLA CRISI

15. Nell'ultimo biennio molteplici fattori (in buona parte, estranei alla sfera di controllo di UCS) hanno causato la situazione di tensione finanziaria della Società, fra i quali:

- (a) la pandemia da Covid-19: a partire dal 2021, la pandemia ha rappresentato per il settore sportivo, e per il calcio, un evento rilevante con impatti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società con conseguenze principalmente sui ricavi da sponsorizzazione, ricavo da biglietteria ed una generale diminuzione del volume e del valore della attività di c.d. *player trading*. Il settore del calcio ha continuato, **anche nell'esercizio 2022**, a essere influenzato dal perdurare delle negative conseguenze dovute agli effetti, diretti e indiretti, della pandemia - in termini di riduzione delle attività di *player trading*, dei ricavi commerciali e di biglietteria -, che hanno naturalmente ulteriormente impattato la situazione finanziaria della Società, la quale ha calcolato una riduzione dei ricavi pari a circa Euro 40 milioni rispetto al quinquennio precedente. Ciò ha, inoltre, imposto una gestione conservativa della Società, le cui le linee strategiche e operative - pur nella necessità di mantenere la competitività sportiva e l'iscrizione del *club* al campionato di Serie A (cui la Società ha partecipato sino alla stagione 2022/2023), in funzione di tutelare la continuità aziendale - sono state volte principalmente alla minimizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori e al contenimento

del monte ingaggi ⁽¹⁰⁾;

- (b) i molteplici tentativi di vendita della Società gestiti dal Trustee: come ricordato, il Trust è stato costituito nel 2020 con lo scopo di alienare il *club*. Per quanto a conoscenza della Società, dall'inizio del 2022 il Trust ha dato impulso al processo di vendita, anche a seguito della nomina di un primario *advisor* come Banca Lazard e la pendenza delle trattative ha condizionato sensibilmente le vicende della Società e ha altresì comportato l'adozione di un regime operativo prettamente conservativo e ispirato alla preservazione del valore aziendale (*i.e.* il mantenimento della categoria e l'iscrizione al campionato);
- (c) le esigenze finanziarie della Società cicliche e/o legate alla riduzione dei ricavi, che hanno imposto il ricorso ad anticipazioni finanziarie - costituite dalla cessione di crediti per diritti audiovisivi e dei crediti derivanti dalle operazioni di calciomercato - al fine di coprire il proprio fabbisogno finanziario corrente e che - anche a fronte della (imprevista e imprevedibile, *ex ante*) riduzione dei ricavi di cui alla precedente lettera (a) - sono risultate *ex post* insufficienti per far fronte alle esigenze finanziarie della Società nel medio-lungo termine;
- (d) l'impatto negativo di alcuni eventi estranei alla Società sulla sua organizzazione, che hanno determinato un repentino cambio di *governance* ⁽¹¹⁾ e hanno avuto negativi effetti a livello reputazionale

⁽¹⁰⁾ A titolo esemplificativo, si precisa che la sessione estiva del calciomercato 2022 - pur caratterizzata dal suddetto difficile contesto di mercato - ha comunque consentito alla Società di definire alcune operazioni di cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, che hanno determinato l'iscrizione di crediti per Euro 22 milioni e plusvalenze per Euro 13,6 milioni, senza tuttavia poter dare corso ad investimenti nella rosa, tanto che i giocatori sono stati acquisiti in prestito o a scadenza di contratto.

⁽¹¹⁾ A seguito delle dimissioni dell'ex presidente Ferrero, intervenute in data 8 dicembre 2021, l'intero organo amministrativo è decaduto e ha continuato ad operare in regime di *prorogatio* potendo compiere esclusivamente operazioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, avvenuta in data 27 dicembre 2021 (sino alla sua sostituzione in data 3 agosto 2023).

(sul mercato e anche nei rapporti con i potenziali investitori) in una fase già resa delicata a causa dell'impatto della pandemia e dei fattori menzionati alle precedenti lettere (a), (b), e (c).

*

II.C LE INIZIATIVE ADOTTATE DA UCS E L'AVVIO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

16. Nelle more, il Trustee e la Società – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – hanno avviato e/o proseguito diverse trattative con potenziali investitori e finanziatori, finalizzate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società. E lo stesso Consiglio di Amministrazione ha più volte sollecitato il Trustee e il relativo *advisor* per avere notizie sul processo di vendita, avviato dalla fine del 2020.
17. Anche a seguito di tali sollecitazioni si è appreso che il Trustee, con il supporto del proprio *advisor* aveva ricevuto, nel corso del mese di dicembre 2022, offerte non vincolanti da parte di diversi potenziali investitori ⁽¹²⁾.
18. Nelle more delle suindicate trattative, ritenendo che l'entità dell'esposizione debitoria di UCS e i flussi di cassa prospettici fossero tali da determinare una situazione di squilibrio finanziario della Società, in assenza di un supporto diretto da parte dei soci della Società e/o di un intervento di soggetti terzi idoneo a far fronte a tale squilibrio, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea degli azionisti per le date del 14 e 19 dicembre 2022 al fine di deliberare in merito alla ricapitalizzazione della Società.
19. A fronte di tale convocazione SSH, con comunicazioni del 12 e del 19 dicembre 2022 (**docc. 35, 36**):
 - (a) ha rappresentato alla Società la propria intenzione di non voler

Quest'ultimo ha riferito di essersi trovato ad operare in una situazione di particolare difficoltà, caratterizzata, *inter alia*, dall'accelerazione del processo di vendita della Società e del conseguente possibile cambio di proprietà, in un contesto di tensione finanziaria e di impossibilità di ricevere sostegno finanziario da parte della proprietà.

⁽¹²⁾ Cfr. sul punto ricorso *ex artt.* 18 e 19 CCII, pgf. IIIB (cfr. doc. 9).

partecipare a tale assemblea (che è quindi andata deserta per assenza del *quorum* costitutivo);

(b) ha reso noto di aver avviato una negoziazione con due istituti di credito, *i.e.* Banca Sistema S.p.A. (“**Banca Sistema**”) e Macquarie Bank Europe DAC (“**Macquarie**”) avente ad oggetto un finanziamento in favore di SSH da destinare all’aumento di capitale di UCS (fino all’importo di Euro 50 milioni), previa emissione da parte del socio di controllo, destinatario del finanziamento, di un’obbligazione convertibile o altro strumento finanziario partecipativo (il “**Finanziamento SSH**”). Il Finanziamento SSH sarebbe stato erogato senza pregiudizio per il mandato alla vendita della partecipazione detenuta da SSH nel capitale sociale della Società affidato al Trustee, che sarebbe rimasto obiettivo principale dell’operazione stessa;

(c) ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di convocare un’assemblea straordinaria nel periodo tra la prima settimana di gennaio e il 7-10 febbraio 2023 (date di prima, seconda, terza e quarta convocazione dell’assemblea), al fine di deliberare l’aumento di capitale della società con l’intervento di SSH, previo perfezionamento del Finanziamento SSH.

20. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto rappresentato da SSH (in allora socio di controllo):

(a) ha convocato tempestivamente la nuova assemblea straordinaria degli azionisti della Società per il 5, 10 e 20 gennaio 2023 e 2 febbraio 2023, come richiesto da SSH, ponendo come punto all’ordine del giorno “*Aumento di Capitale Sociale della Società fino a 50 milioni – delibere inerenti e conseguenti*”, per consentire gli azionisti di adottare le delibere funzionali alla prospettata operazione di ricapitalizzazione (**docc. 64, 65, 66, 67**);

(b) in data 30 dicembre 2022, a supporto dell’aumento di capitale del *club* e della trattativa avviata da SSH con i Finanziatori ai fini

dell'erogazione del Finanziamento SSH, ha predisposto e approvato una dettagliata relazione informativa, trasmessa ai soci (doc. 37).

21. A seguito di incontri intervenuti in data 11-12 gennaio 2023 tra la Società e Banca Lazard (*advisor* del Trustee) e la Società e i potenziali finanziatori, è emerso che se *da un lato* vi sarebbe stata, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni, una tendenziale disponibilità da parte di uno o entrambi tali potenziali finanziatori a partecipare al Finanziamento SSH, *dall'altro lato* l'operazione di ricapitalizzazione della Società, a differenza di quanto inizialmente rappresentato da SSH, non sembrava potersi concretizzare (come in effetti non si è concretizzata) entro la quarta convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di USC fissata per il 2 febbraio 2023.
22. Alla luce di quanto sopra, in coerenza con i doveri posti in capo agli amministratori e tenuto conto delle esigenze finanziarie connesse, tra l'altro, alla scadenza federale del 16 febbraio 2023 ⁽¹³⁾, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e poi ottenuto l'accesso alla composizione negoziata della crisi e nomina dell'*advisor* finanziario PWC, al fine di assistere la Società nella predisposizione del piano e, più in generale, nel corso della composizione negoziata (cfr. i precedenti §§ 4 e ss.) ⁽¹⁴⁾.
23. Nell'ambito della composizione negoziata, la Società - unitamente all'Esperto e ai propri *advisor* - ha avviato trattative con i creditori (istituti di credito, creditori non finanziari e Agenzia delle Entrate) e con possibili

⁽¹³⁾ Si precisa che, secondo l'ordinamento sportivo, entro il termine del 16 febbraio p.v. tutte le società di Serie A (cui UCS è stata iscritta sino al campionato 2022/2023) sono tenute a fornire alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") evidenza dell'avvenuto versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità del periodo ottobre-dicembre 2022, e per quelle precedenti, ove non assolte prima.

⁽¹⁴⁾ Inoltre, sebbene la situazione al 31 marzo 2023 approvata dall'Assemblea Straordinaria in data 30 maggio 2023 evidenziasse un patrimonio netto positivo, sul presupposto della continuità aziendale tutelata attraverso il percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa, la Società – ai fini cautelativi e nel migliore interesse dei creditori e di tutti gli stakeholder, nelle more del perfezionamento dell'Operazione – ha ritenuto opportuno avvalersi, per quanto occorrer possa, della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento, depositando la dichiarazione *ex art. 20 CCII*.

investitori e finanziatori, mediante la negoziazione *sia* di un'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario (che è stata oggetto di discussione con i potenziali investitori e finanziatori, anche nel rispetto del principio di competitività), *sia* di eventuali accordi di ristrutturazione o rimodulazione della esposizione debitoria della Società. Tali trattative si sono rese necessarie ai fini dell'individuazione e implementazione della soluzione più idonea al superamento dell'attuale situazione di squilibrio finanziario di UCS e dunque della salvaguardia della continuità aziendale.

24. Nelle more e nel contesto di tali trattative:

- (a) UCS ha promosso un incontro svoltosi presso la FIGC, all'esito del quale è stato confermato che, ai sensi dell'ordinamento sportivo, non è possibile dar corso a operazioni straordinarie in continuità indiretta (se non al ricorrere di alcuni presupposti), mentre risulterebbero compatibili con una continuità diretta (qual è quella prevista nel Piano di cui si dirà *infra* § III);
- (b) UCS ha partecipato a incontri, con la presenza dell'Esperto, con i possibili investitori (previa sottoscrizione di un *Non Disclosure Agreement* e condivisione di un *Information Memorandum*) e gli istituti finanziari, tutti risultanti dai verbali redatti dall'Esperto stesso;
- (c) in data 27 maggio 2023, all'esito di una valutazione comparativa, la Società ha accettato l'offerta presentata dall'Investitore e ha sottoscritto gli HoT⁽¹⁵⁾;
- (d) con la Delibera 120-bis, ha deliberato, *inter alia*, di accedere allo strumento della regolazione della crisi di cui agli artt. 57 e ss. CCII, quale strumento previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b), CCII.

⁽¹⁵⁾ Si precisa per completezza che in data 26 maggio 2023 è altresì pervenuta un'offerta "vincolante" (ancorché condizionata) da parte di Merlyn Advisor LDT (**doc. 38**) che, tuttavia, presentava diversi elementi che ne condizionavano l'efficacia e la fattibilità. Tale offerta si presentava, fra l'altro, molto meno conveniente per i creditori che – quale assunzione di tale offerta – avrebbero dovuto subire stralci ben maggiori.

25. In data 30 maggio 2023, all’esito delle relative interlocuzioni e trattative, la Società, l’Investitore e SSH hanno raggiunto un accordo (gli “**Accordi 30 Maggio**”; **doc. 39**), in esecuzione del quale, grazie al voto favorevole di SSH, l’assemblea straordinaria di UCS tenutasi in pari data (l’“**Assemblea Straordinaria**”, **doc. 40**) ha delegato al Consiglio di Amministrazione l’emissione di un POC da offrire in opzione ai soci di UCS fino all’importo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), ai sensi dell’articolo 2420-bis c.c. ⁽¹⁶⁾ e, conseguentemente, l’approvazione di un aumento di capitale a servizio dell’eventuale conversione del POC per un importo massimo pari a Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) in massimo n. 400.000.000 (quattrocento milioni) di azioni di UCS aventi godimento regolare a servizio della conversione, totale o parziale, anche in più *tranche* e *sub-tranche*, del POC, il tutto in esecuzione delle previsioni del Piano.

*

II.D L’OPERAZIONE CON L’INVESTITORE E BLUCERCHIATI

26. A seguito della sottoscrizione dell’HoT, in esecuzione dell’Accordo 30 Maggio, nonché della delibera dell’Assemblea Straordinaria e al fine di rendere possibile l’esecuzione del Piano:

⁽¹⁶⁾ In particolare, la suddetta Assemblea Straordinaria ha deliberato, fra l’altro, all’unanimità dei presenti:

- (a) *“di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per procedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2420-ter, comma 1 e 2, del Codice Civile e degli articoli 8 e 32 dello statuto – quest’ultimi come modificati in occasione dell’odierna assemblea – all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile sino a un importo massimo di Euro 40.000.000,00 (quarantamiliioni), i cui termini e condizioni saranno dettagliatamente declinati nell’apposito regolamento da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione contestualmente all’emissione del prestito obbligazionario convertibile”*; e
- (b) *“di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di aumentare, in via scindibile e in una o più *tranche*, il capitale sociale con un aumento per un importo massimo complessivo non superiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamiliioni) comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo da esercitarsi entro 5 anni dalla data odierna a servizio della conversione, totale o parziale, anche in più *tranche*, dell’ammontare del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società in conformità alle previsioni di cui al regolamento del prestito obbligazionario convertibile, ivi inclusa la determinazione del rapporto di cambio”*.

(a) in data 12 giugno 2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che, **in esercizio delle deleghe conferitegli dall'Assemblea Straordinaria** (cfr. *retro* § 25; **doc. 41**) ha deliberato, *inter alia*:

- (i) di emettere il POC per un importo massimo pari a Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) con emissione di n. 40.000.000 (quaranta milioni) di obbligazioni convertibili da offrire in opzione agli aventi diritto ⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁷⁾ In particolare, le caratteristiche delle obbligazioni convertibili offerte in opzioni agli aventi diritto sono le seguenti:

- (a) struttura dell'offerta: offerta in opzione agli attuali azionisti, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2441 c.c. da esercitarsi, detto diritto di opzione, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito *internet* della Società con le modalità di cui all'articolo 2441 c.c. o in mancanza dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese;
- (b) ammontare massimo: Euro 40.000.000,00, con emissione di massime n. 40.000.000,00 obbligazioni nominative e convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00);
- (c) aumento del capitale sociale a servizio del POC: massimi Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), da attuarsi mediante emissione di massime n. 400.000.000 (quaranta milioni) azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione;
- (d) durata: fino al 29 maggio 2028;
- (e) tranche: suddiviso in due tranche come segue:
- (i) una *tranche 1*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), costituita da numero 20.000.000 (venti milioni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00) (la "**Prima Tranche POC**"); e
- (ii) previa sottoscrizione integrale della Prima Tranche POC, una seconda *tranche*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), costituita da numero 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00) (la "**Seconda Tranche POC**"), incrementabile di ulteriori massimo numero 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00) al verificarsi dell'omologa definitiva, *i.e.* l'emissione da parte del Tribunale di Genova della sentenza di omologa degli Accordi di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 5, CCII, che sia divenuta definitiva e non più soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 51

- (ii) di approvare il regolamento del POC (il “**Regolamento del POC**”);
 - (iii) di aumentare il capitale sociale di UCS, in via scindibile, in una o più *tranche*, entro il termine ultimo del 29 maggio 2028 a servizio della conversione, parziale o totale, anche in più *tranche* e *sub-tranche* del POC, per un importo pari a massimi nominali Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sovrapprezzo 39.000.000,00 (trenta nove milioni/00), da attuarsi mediante emissione di massime n. 400.000.000 (quattrocento milioni) di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate a servizio della conversione del POC, secondo il rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC;
- (b) in data 12 giugno 2023 sono state sottoscritte:
- (i) la scrittura privata stipulata da UCS e SSH, scambiata via posta elettronica certificata in data 12 giugno 2023 (la “**Scrittura Privata UCS/SSH**”; doc. 42); e
 - (ii) la scrittura privata stipulata dall’Investitore e SSH, scambiata via posta elettronica certificata in data 13 giugno 2023 (la “**Scrittura Privata Investitore/SSH**”; doc. 43)⁽¹⁸⁾;

CCII (l’“**Omologa Definitiva**”);

- (f) prezzo di emissione: Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari al loro corrispondente valore nominale;
- (g) tasso di interesse: tasso di interesse annuo pari all’1% da corrispondersi con cadenza semestrale e con la possibilità di esercitare l’opzione di capitalizzazione degli interessi; tasso di mora pari al 2%, da calcolarsi sull’importo in linea capitale di ciascuna obbligazione;
- (h) rapporto, periodo e modalità della conversione: come determinati da Regolamento del POC (come *infra* definito).

⁽¹⁸⁾ In particolare, in virtù della Scrittura Privata Investitore/SSH, SSH

- (a) ha ceduto a Blucerchiati il diritto di opzione *ex art.* 2441 c.c. per la

- (c) in data 14 giugno 2023, UCS ha pubblicato sul proprio sito *web* l'avviso di offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c. relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 40.000.000,00 obbligazioni di UCS (**doc. 44**) ⁽¹⁹⁾;
- (d) in data 15 giugno 2023, Investitore, Blucerchiati e UCS hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”); **doc. 45**) ⁽²⁰⁾ e un accordo di sottoscrizione (l'“**Accordo di Sottoscrizione**”); **doc. 46**), in esecuzione dei quali:

sottoscrizione del POC e dell'annesso aumento di capitale, nonché il diritto di prelazione sull'eventuale inoptato (cfr. doc. 43, art. 4);

- (b) si è impegnata a cedere le eventuali azioni che residuassero in capo a SSH all'esito dell'Aumento di Capitale, nonché “a compiere tutti gli atti che si rendessero eventualmente necessari ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte” (cfr. doc. 43, artt. 4 e art. 5.1(iii)).

⁽¹⁹⁾ L'avviso di offerta è disponibile al seguente sito *web*: <https://www.sampdoria.it/documenti/>.

⁽²⁰⁾ Inoltre, nell'Accordo di Investimento:

- (a) la Società si è impegnata a emettere
- (i) a valere sulla Prima Tranche POC, una prima *sub-tranche* del POC, di importo pari a complessivi Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), costituita da n. 6.000.000 (sei milioni) di obbligazioni convertibili aventi valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno/00) ciascuna (la “**Prima Sub-Tranche POC**”), compiendo le formalità previste dalla legge e dal Regolamento POC per la sua offerta in opzione ai soci;
 - (ii) una seconda *sub-tranche* del POC a valere sulla Prima Tranche POC di importo pari a complessivi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00), costituita da n. 4.000.000 (quattro milioni) di obbligazioni convertibili aventi valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno/00) (la “**Seconda Sub-Tranche POC**”);
 - (iii) una terza *sub-tranche* del POC a valere sulla Prima Tranche POC di importo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), costituita da n. 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni convertibili aventi valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno/00) (la “**Terza Sub-Tranche POC**”);
 - (iv) previa sottoscrizione integrale della Prima Tranche POC, una seconda *tranche* del POC, di importo pari a complessivi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), costituita da n. 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni convertibili aventi valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno/00) (la “**Seconda Tranche POC**”), incrementabile di ulteriori Euro 10.000.000,00 (dieci

milioni/00) ove necessario ai fini dell'implementazione del Piano (la “**Seconda Tranche POC Incrementale**”).

- (b) l'Investitore e Blucerchiati si sono impegnati a:
- (i) sottoscrivere e liberare, con effetto immediato, la Prima Sub-Tranche POC, esercitando contestualmente i relativi diritti di conversione in azioni di compendio di UCS;
 - (ii) sottoscrivere - con efficacia sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al successivo § 26 entro il 20 giugno 2023 - la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC; e
 - (iii) liberare la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC alla data in cui UCS procederà a richiamarne il versamento, secondo tempistiche coerenti con il proprio fabbisogno di cassa previsto nel Piano, o quando le esigenze finanziarie della Società lo richiedano, e, in ogni caso, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi,
- il tutto per un importo complessivo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), quale nuova finanza d'urgenza prededucibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) CCII (la “**Nuova Finanza d'Urgenza**”);
- (c) l'Investitore, Blucerchiati e UCS hanno convenuto di regolare, entro la data dell'Omologa Definitiva (in una o più soluzioni), l'indebitamento finanziario derivante dalla Nuova Finanza d'Urgenza, come segue:
- (i) quanto ad **Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), mediante conversione** delle obbligazioni emesse in seguito alla sottoscrizione della Prima Sub-Tranche POC, della Seconda Sub-Tranche POC e della Terza Sub-Tranche POC in una partecipazione nel capitale sociale di UCS; e
 - (ii) quanto ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), mediante trasformazione di un corrispondente importo della Nuova Finanza d'Urgenza in nuova finanza in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione creditori finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 CCII (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (la “**Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale**”);
 - (iii) ove necessario al fine di supportare finanziariamente UCS nell'implementazione del Piano, l'Investitore e Blucerchiati si sono impegnati a investire in UCS un ulteriore importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) mediante la sottoscrizione e liberazione della Seconda Tranche POC Incrementale, a titolo di nuova finanza in esecuzione di un accordo di ristrutturazione con i creditori finanziari, a termini e condizioni in linea con quelli previsti per la Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 CCII (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (congiuntamente alla Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale, la “**Nuova Finanza in Esecuzione**”);
- (d) l'Investitore e Blucerchiati hanno previsto la concessione a favore di UCS, a propria esclusiva discrezione, di ulteriore finanza al fine di sostenere le

- (i) UCS, in esecuzione dell'Accordo di Investimento, ha emesso la Prima Sub-Tranche POC, la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC;
- (ii) l'Investitore ha, *inter alia*:
- **sottoscritto e liberato**, con effetto immediato e in favore della Società, per la quota di propria spettanza ai sensi del diritto di opzione e sottoscrizione cedute da SSH, la Prima Sub-Tranche del POC, e così per un totale di **5.997.600 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00)**, esercitando contestualmente il diritto di **conversione** della Prima Sub-Tranche del POC in azioni UCS di nuova emissione;
 - **sottoscritto**, con efficacia sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale ex art. 22, comma 2, lett. a) CCII entro il 20 giugno 2023 (la "**Condizione Sospensiva**"), la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC, con contestuale esercizio del diritto di prelazione sulle obbligazioni emesse a valere sulle Seconda Sub-Tranche POC che rimarranno eventualmente inoplate;
 - **sottoscritto**, con efficacia sospensivamente condizionata all'avveramento della Condizione Sospensiva, per la quota di propria spettanza ai sensi del diritto di opzione e sottoscrizione cedute da SSH, la Terza Sub-Tranche POC, con contestuale esercizio del diritto di prelazione

ordinarie esigenze di cassa della Società, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), a termini e condizioni in linea con quelli previsti per la Nuova Finanza in Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 CCII (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (la "**Nuova Finanza Addizionale**").

- sulle obbligazioni emesse a valere sulle Terza Sub-Tranche POC che rimarranno eventualmente inoplate;
- **esercitato il diritto di conversione** delle obbligazioni Prima Sub-Tranche POC in azioni di compendio UCS;
- (iii) UCS ha emesso n. 59.976.000 azioni di compendio, prive di valore nominale;
- (iv) **Blucerchiati ha sottoscritto e liberato l'aumento di capitale corrispondente pari ad Euro 5.997.600,00**, inclusivo di sovrapprezzo; e
- (v) UCS ha attribuito le azioni di compendio di nuova emissione a Blucerchiati, divenuta titolare di n. 59.976.000 (cinquantanove milioni novecento settantasei mila) azioni di UCS, rappresentative del 51,71% (cinquantuno virgola settantuno per cento) del capitale sociale della stessa UCS;
- (e) nelle more si è altresì verificata la Condizione Sospensiva: con decreto in data 16 giugno 2023, il Tribunale di Genova - previo parere favorevole dell'Esperto e consultazione di un esperto nominato ai sensi degli artt. 22, comma 2, CCII e 68 c.p.c. (**docc. 47, 48, 49, 50**) - ha autorizzato UCS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. a), CCII, a contrarre nuova finanza d'urgenza prededucibile, attraverso l'emissione del POC da parte della Società e la relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore, fino all'importo complessivo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), al fine di fronteggiare le necessità finanziarie improrogabili della medesima, funzionali all'iscrizione al campionato di serie B 2023/2024 ⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ In tale contesto, al fine di reperire le risorse funzionali a consentire alla Società di far fronte ai pagamenti essenziali e urgenti e, in particolare, quelli indispensabili per l'iscrizione al Campionato di Serie B, il Consiglio di Amministrazione – previa informativa all'Esperto - ha perfezionato un'operazione di cessione di alcuni crediti con Banca Sistema, avente ad oggetto anticipazioni di crediti da effettuarsi ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (*Legge Factoring*), per un *plafond* erogabile pari a Euro 17.000.000,00 (diciassette milioni/00), con la garanzia dell'Investitore.

27. Per effetto dell'Operazione, UCS ha provveduto ad eseguire i pagamenti funzionali all'iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024, cui è ufficialmente iscritta a far data dal 30 giugno 2023.
28. Con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., notificato a UCS in data 14 luglio 2023 unitamente al decreto di fissazione udienza, SSH ha promosso il procedimento cautelare iscritto sub R.G. 6179/2023, chiedendo al Tribunale di Genova sostanzialmente di inibire la ulteriore conversione del POC in capitale sociale di UCS. Tale ricorso è stato **integralmente respinto da codesto Ill.mo Tribunale**, con ordinanza del 2-3 agosto 2023 (**doc. 51**).
29. In data 1 agosto 2023, **Blucerchiati ha versato a UCS l'ulteriore importo di Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni) in esecuzione degli obblighi di sottoscrizione del POC al fine di consentire alla Società di far fronte alle scadenze di pagamento di debiti sportivi dovute entro il 1 agosto 2023.
30. In data 3 agosto 2023, a fronte dell'esercizio del diritto di Blucerchiati di conversione della predetta ulteriore tranche di **Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni) a valere sul POC, UCS ha emesso n. 50.000.000 azioni di compendio, prive di valore nominale, attribuendole a Blucerchiati, divenuta così titolare, complessivamente, di n. 109.976.000 (centonove milioni novecentosettantasei mila) azioni di UCS, **rappresentative del 66,26%** (sessantasei virgola ventisei per cento) **del capitale sociale di UCS**, rafforzando ancor più l'assetto finanziario e patrimoniale della Società. Il relativo aumento di capitale a servizio della conversione è attualmente in corso di iscrizione al Registro delle Imprese.
31. Si noti che subordinatamente all'(aupicata) omologa (con provvedimento non più soggetto a reclamo) del presente accordo di ristrutturazione l'Investitore si è impegnato a liberare e convertire integralmente le restanti *subtranche* del POC sino alla concorrenza dell'importo complessivo di **Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00)**, **mediante conversione** dello stesso in azioni UCS, con ulteriore rafforzamento finanziario e patrimoniale della Società.
32. Contestualmente, la Società ha:

- (a) finalizzato con i propri creditori finanziari e non finanziari gli Accordi di Ristrutturazione;
 - (b) finalizzato la proposta di transazione fiscale *ex art. 63 CCII* in data 8 maggio 2023, successivamente aggiornata in data 5 giugno 2023,
- il tutto, a termini e condizioni meglio descritti dal Piano e dalla Relazione di attestazione (docc. 32, 33).

* * *

III. IL PIANO EX ART. 57, COMMA 2, CCII

- 33. Nel contesto e alla luce di quanto precede, la Società, con il supporto dell'*advisor* finanziario PWC e dei propri *advisor* legali, ha predisposto e successivamente implementato il Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera 120-bis (come successivamente aggiornato con riguardo ad aspetti non sostanziali).
- 34. Il Piano prevede:
 - (a) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza di UCS alla data del 31 dicembre 2022, il cui aggiornamento al 31 marzo 2023 è stato approvato con la Delibera 120-bis e dall'Assemblea Straordinaria;
 - (b) il *business plan* contenente i principali obiettivi economici nell'arco di Piano, riepilogato nel prosieguo del presente atto (cfr. *infra* § III);
 - (c) la manovra finanziaria, da attuarsi per il tramite degli Accordi di Ristrutturazione, che prevede, *inter alia*:
 - (i) la proposta di transazione dei debiti tributari *ex art. 63 CCII* con l'Agenzia delle Entrate (cfr. Piano, p. 44);
 - (ii) il perfezionamento dell'Operazione;
 - (iii) la rimodulazione dell'indebitamento nei confronti dei creditori della Società (ivi inclusi gli istituti finanziari), secondo i termini previsti dal Piano.
- 35. Per completezza, si segnala che:

- (a) il Piano assume un *base case*, che si fonda sulla retrocessione di UCS in Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 – cui la Società è effettivamente iscritta a far data dal 30 giugno 2023 (cfr. doc. 18) ⁽²²⁾ – e la promozione in Serie A per la stagione sportiva 2024/2025 (e la successiva permanenza in essa), nonché, *inter alia*, l’attrazione di nuovi giovani talenti per l’accademia giovanile e la prima squadra, attraverso lo sviluppo dell’area di *scouting* della Società e il completamento dell’opera di ammodernamento del Centro Sportivo sito in Bogliasco. Il Piano prevede altresì un EBITDA positivo prima del c.d. *player trading* entro la stagione sportiva 2023/2024 sia a seguito delle riduzioni degli stipendi derivanti della retrocessione in Serie B, sia a seguito di alcune azioni funzionali all’abbattimento dei costi a carico della Società (cfr. Piano, pp. 34 ss.);
- (b) il Piano considera, per completezza, anche un *sensitivity scenario* (cfr. Piano, pp. 57 ss.), che si fonda sulla permanenza in Serie B per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025 e la successiva promozione in Serie A per la stagione sportiva 2025-2026. Il *sensitivity scenario*, inoltre, tiene in considerazione una possibile riduzione dei ricavi (ivi inclusi quelli derivanti dai diritti televisivi), per un importo pari ad Euro 44 milioni, nonché di quelli derivanti dal c.d. *player trading*, per un importo pari a circa Euro 5 milioni.

36. Il Piano è già stato approfonditamente esaminato dal Dott. Cerchiai, quale professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lett. o), CCII, che, come anticipato (cfr. *retro* § 9(n)) ha redatto la Relazione di cui all’art. 57, comma 4, CCII, attestando *(i)* la veridicità dei dati aziendali su cui si fondano il Piano e gli Accordi di Ristrutturazione, *(ii)* la fattibilità del Piano, *(iii)* la attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione e del Piano e la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al suddetto articolo 57 CCII, nonché *(iv)* l’idoneità del Piano a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e assicurare

⁽²²⁾ Si precisa che ai sensi della normativa federale la stagione sportiva ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.

il riequilibrio della situazione finanziaria della Società (**doc. 33**).

37. In particolare, come si evince altresì dalla Relazione, il Piano è funzionale a consentire il **soddisfacimento sia dei creditori aderenti** agli Accordi di Ristrutturazione, **includere le agenzie fiscali**, nella misura agli stessi proposta, **sia di quelli estranei**, nei termini e alle condizioni di legge. Esso garantisce la prosecuzione (anzi, il rilancio) dell'attività aziendale, senza soluzione di continuità e, al contempo, il mantenimento dei livelli occupazionali e del rilevante indotto, il tutto a beneficio del territorio (e segnatamente anche delle sue imprese e dell'occupazione, nonché dello stesso Erario, che continuerà a ricevere il relativo gettito).
38. Inoltre, il Dott. Raffaele Marcello ha predisposto la perizia sul valore di liquidazione della Società (**doc. 52**) – i cui valori sono stati fattorizzati nel Piano. In base a tale scenario liquidatorio (*rectius*, di liquidazione giudiziale) i creditori di UCS riceverebbero un soddisfacimento quasi nullo (e comunque molto inferiore a quello consentito in caso di auspicata omologa degli accordi). Più precisamente, al netto del rimborso integrale dei mutui ipotecari e degli oneri procedurali, lo scenario liquidatorio evidenzia proventi netti per un totale di Euro 17,6 milioni che non permetterebbero nemmeno di soddisfare integralmente i creditori privilegiati di primo grado ex art. 2751-bis c.c. (i quali riceverebbero una percentuale pari a circa il 98% del proprio credito), mentre **tutti gli altri creditori, tra cui i fornitori con credito privilegiato, SACE e MCC, l'Erario e gli istituti previdenziali rimarrebbero integralmente insoddisfatti** (cfr. Piano, p. 48).
39. Infine, si rileva come il Piano sia stato oggetto di approfondita analisi anche dall'ausiliario ex art. 68 c.p.c. dott. Stefano Gorgoni, nominato da codesto Ill.mo Tribunale con provvedimento in data 9 giugno 2023 a fronte dell'istanza di cui all'art. 22, comma 2 CCII in ordine all'autorizzazione della Società a contrarre il finanziamento prededucibile mediante l'emissione del POC, con il seguente quesito “*vista la documentazione agli atti del fascicolo, richiesta, ove ritenuta necessaria, ogni informazione e/o documentazione alla ricorrente ed all'esperto nominato in sede di composizione negoziata, dica se il piano di risanamento prospettato*”

dall'impresa abbia probabilità di successo in vista del superamento della crisi di impresa con particolare riferimento alla sostenibilità dell'ulteriore finanziamento richiesto".

40. A fronte di tale incarico, e assunte tutte le informazioni, l'ausiliario ex art 68 c.p.c., dott. Gorgoni, ha concluso in maniera assolutamente positiva circa la fattibilità del Piano e la sua probabilità di successo. Sul punto si veda il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui sopra, reso da **codesto Ill.mo Tribunale in data 16 giugno 2023 (doc. 48)**, che:

(a) *per un verso*, riporta le conclusioni positive dell'ausiliario, il quale **"conclude positivamente sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Piano, sulla coerenza interna e sulle probabilità di successo dello stesso, nonché sulla sostenibilità dell'ulteriore nuova finanza prevista dal POC"** aggiungendo che – a fronte della esecuzione dell'Operazione – **"le positive conclusioni alle quali è sopra pervenuto il sottoscritto Ausiliario in ordine alle probabilità di successo del piano, nonché alla sostenibilità del nuovo indebitamento devono – a maggior ragione – ritenersi confortate e avvalorate:**

- *da un lato*, dalla odierna definitiva **maggior patrimonializzazione della società**, che può già oggi contare su di un capitale sociale (e dunque su risorse proprie) **incrementato di € 6 milioni circa;**

- *dall'altro lato*, poiché la prededucibilità del finanziamento POC sarà dunque limitata a € 24 milioni circa, e non più alla maggior somma di € 30 milioni";

(b) *per altro verso*, ha **"considerato che gli accertamenti tecnici effettuati, anche alla luce della copiosa documentazione acquisita dall'ausiliario dalla società non depositata originariamente nel fascicolo telematico, hanno riscontrato l'effettiva probabilità di successo del risanamento della società tramite lo strumento prescelto (art. 57 CCI) e la sostenibilità del complessivo fabbisogno**

finanziario ivi compreso il finanziamento prededucibile di cui si è chiesta l'autorizzazione alla stipula” e ha “ritenuto, da ultimo, che la maggior patrimonializzazione della società contribuisce a rafforzare la valutazione in termini di probabilità del risanamento”.

41. Si noti che tutte le considerazioni di cui sopra relative alle maggiori probabilità di successo del risanamento della Società e circa la fattibilità del Piano, valgono a maggior ragione a fronte dell'ulteriore aumento di capitale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) derivante dalla liberazione e conversione dell'ulteriore tranche del POC di pari importo effettuata in data 1-3 agosto 2023 da parte di Blucerchiati, addirittura in anticipo rispetto a quanto previsto nel Piano (che prevede la conversione del POC all'omologa degli Accordi di Ristrutturazione).

* * *

IV. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

42. Come anticipato (cfr. *retro* § 6), in esecuzione del Piano UCS ha sottoscritto gli Accordi di Ristrutturazione per la rimodulazione dell'indebitamento della Società nei confronti di:
- (a) creditori finanziari (l'“**Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari**”) (**doc. 53**);
 - (b) creditori non finanziari (gli “**Accordi di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari**”) (**doc. 54, 55**);
 - (c) Agenzia delle Entrate (la “**Proposta di Transazione Debiti Tributari**”) (**docc. 56, 57, 58, 59, 60**).
43. In particolare, alla data del 31 maggio 2023 (la “**Data di Riferimento**”), i debiti della Società:
- (a) verso l'Agenzia delle Entrate ammontano ad Euro 49.100.298,00 (quarantanove milioni centomila e duecentonovant'otto/00) (l'“**Indebitamento Tributario Esistente**”; cfr. **doc. 58**);

- (b) verso i propri creditori finanziari, di seguito meglio identificati (cfr. *infra* § 45), ammontano ad Euro 71.012.173,93 (settecento milioni centodue mila e centosettanta tre/93) (l’**“Indebitamento Finanziario Esistente”**; cfr. **doc. 53**)
 - (c) verso gli altri creditori e fornitori, di seguito meglio identificati (cfr. *infra* § 54), ammontano ad Euro 30.791.649,00 (trenta milioni settecento novantuno mila e seicento quarantanove) (l’**“Indebitamento Residuo Esistente”**; cfr. **doc. 53**, all. C).
44. In questa sede, con espresso rinvio al testo degli Accordi di Ristrutturazione di cui si chiede l’omologazione, al Piano e alla Relazione, si riportano in estrema sintesi, termini e condizioni essenziali degli accordi raggiunti con il ceto creditorio.

*

IV.A L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CREDITORI FINANZIARI

45. Con riferimento all’Indebitamento Finanziario Esistente, la Società ha suddiviso i propri creditori finanziari nelle seguenti tre distinte categorie, individuate tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici:
- (a) **creditori finanziari chirografari**: (i) istituti di credito che hanno concluso con la Società contratti di finanziamento garantiti da SACE S.p.A. (“**SACE**”) o da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (“**MCC**”), *i.e.* Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto S.p.A. (“**Banca Progetto**”) in relazione alla porzione di credito non garantita (i “**Creditori Garantiti SACE/MCC**”), nonché (ii) BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) derivante dallo scoperto dei conti correnti n. 1401-38500781 e n. 3608-47044464 (i Creditori Garantiti SACE/MCC e BPER, congiuntamente, i “**Creditori Finanziari Chirografari**”);
 - (b) **SACE e MCC**: in qualità di garanti per credito di regresso sorto a seguito dell’escussione delle relative garanzie, credito che è

privilegiato ai sensi dell'art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 (i “**Creditori Privilegiati SACE/MCC**”);

- (c) **creditori ipotecari**: istituti di credito con credito derivante da contratti di mutuo ipotecario, *i.e.* Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. e BPER (i “**Creditori Finanziari Ipotecari**”).

46. Con riferimento ai **Creditori Finanziari Chirografari**, è previsto, in sintesi quanto segue:

- (a) quanto ai Creditori Garantiti SACE/MCC, in relazione alla porzione di credito non garantita, si prevede
 - (i) quanto alla quota capitale, il riscadenziamento dell'intero ammontare nominale (1) al 31 dicembre 2043, ovvero (2) in caso di mancato cambio di controllo di UCS entro il 31 dicembre 2033 (l'“**Exit**”), il rimborso a scadenza ovvero, in caso di Exit, il rimborso anticipato obbligatorio, in relazione a quanto dovuto per lo scoperto di conto corrente, e come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora del residuo dopo la distribuzione, ai termini e alle condizioni ivi previsti;
 - (ii) quanto agli interessi, è previsto che (1) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2,5% *p.a.* (fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG*), (2) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) UCS ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, e (3) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento UCS sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e avrà la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.*;
- (b) quanto a BPER:

- (i) consolidamento delle linee di credito per cassa a breve termine concesse nella forma di scoperto di conto corrente;
 - (ii) riscadenziamento al 31 dicembre 2033 e, in caso di mancato Exit, rimborso a scadenza ovvero, in caso di Exit, rimborso anticipato obbligatorio *pari passu* con i Creditori Garantiti SACE/MCC e come da *waterfall* indicata nel Piano.
- 47. Con riferimento ai **Creditori Privilegiati SACE/MCC**, è previsto, in sintesi, il riscadenziamento dell'intero ammontare nominale al 31 dicembre 2043 e, in caso di mancata Exit, il rimborso integrale a scadenza ovvero, in caso di Exit, il rimborso anticipato, in primo luogo, del 50% dell'debito residuo e, solo in secondo luogo e in caso di proventi sufficienti, eventuale rimborso dell'ulteriore residuo 50%, come da *waterfall* indicata nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con stralcio ora per allora dell'eventuale ulteriore residuo 50% da corrispondersi in secondo luogo, dopo la distribuzione. Per quanto riguarda gli interessi, è previsto che
 - (i) gli stessi decorrano a far data dal 1 gennaio 2026, ad un tasso fisso pari al 2,5% PIK *p.a.* - fatte salve eventuali variazioni in funzione del *rating ESG* -,
 - (ii) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) UCS ha la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti, (iii) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento UCS sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e avrà la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.*.
- 48. Con riferimento ai **Creditori Finanziari Ipotecari**, viene proposto, in sintesi, il pagamento del 100% del credito, ai termini e alle condizioni previsti nel Piano. In particolare:
 - (a) per quanto riguarda Istituto per il Credito Sportivo S.p.A.:
 - (i) conferma della scadenza dei mutui ipotecari concessi (*i.e.* rispettivamente 30 giugno 2039 e 30 giugno 2042), con espressa esclusione della erogazione di qualunque importo dei mutui ancora disponibile e non utilizzato;

- (ii) maturazione degli interessi dal 1° luglio 2027 al tasso EURIBOR (6 mesi) più 4,75% *p.a.*;
 - (iii) rimborso del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023
 - (i) il 50% in rate costanti alla scadenza di ciascun semestre solare a far tempo dal 31 dicembre 2027 (incluso), (ii) il 25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2033, (iii) il 25% da rimborsare in un'unica soluzione il 31 dicembre 2034, secondo i piani di ammortamento previsti *sub* Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
 - (iv) estensione al 30 giugno 2024 del termine per ottenere la certificazione di collaudo dei lavori effettuati in relazione al centro sportivo Mugnaini;
- (b) per quanto riguarda BPER (esposizione ipotecaria a medio/lungo termine):
- (i) conferma della scadenza al 31 dicembre 2034 dei mutui ipotecari;
 - (ii) maturazione degli interessi dal 1° gennaio 2028 al tasso fisso del 2,5% *p.a.*;
 - (iii) rimborso integrale del capitale dovuto alla data del 31 maggio 2023 che sarà corrisposto in rate semestrali a far tempo dal 30 giugno 2028, secondo i piani di ammortamento previsti *sub* Allegato F all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

49. Si precisa, inoltre, che Banca Sistema vanta nei confronti della Società anche un credito derivante da operazioni di *factoring (pro soluto e pro solvendo)* concluse da UCS e/o in relazione a debiti (ceduti) dalla Società verso terzi, i cui termini e condizioni previsti dai relativi contratti di finanziamento originari sono stati confermati e restano dunque pienamente in vigore tra le parti (senza alcuna riduzione, rimodulazione o riscadenziamento o altre

modifiche), con esclusione di qualsivoglia effetto novativo conseguente all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

50. In data 1 agosto 2023, UCS *da un lato* e i creditori finanziari (con la sola esclusione di Banca Progetto e MCC) *dall'altro lato* hanno sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (**doc. 53**).
51. Conseguentemente, si segnala che:
- (a) quanto alla categoria dei Creditori Finanziari Chirografari (di cui al precedente § 45(a)), in data 1 agosto 2023 Banca Sistema, Macquarie e BPER hanno aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, mentre non ha ancora aderito solo Banca Progetto; la percentuale di adesione è quindi pari al 96% dell'indebitamento complessivo di UCS per tale categoria alla Data di Riferimento;
 - (b) quanto alla categoria dei Creditori Privilegiati SACE/MCC (di cui al precedente § 45(b)), in data 1 agosto 2023 SACE ha aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, mentre non ha ancora aderito solo MCC; la percentuale di adesione è quindi pari al 95% dell'indebitamento complessivo di UCS per tale categoria alla Data di Riferimento;
 - (c) quanto alla categoria dei Creditori Finanziari Ipotecari (di cui al precedente § 45(c)), in data 1 agosto 2023 sia BPER, sia ICS hanno aderito all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari; la percentuale di adesione è quindi pari al 100% dell'indebitamento complessivo di UCS per tale categoria alla Data di Riferimento.
52. In ragione delle suddette percentuali di adesione, e come si vedrà meglio nel prosieguo (cfr. *infra* § V), è intenzione di UCS chiedere l'estensione degli effetti dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari di cui all'art. 61 CCII anche nei confronti di Banca Progetto e MCC che vantano crediti che rappresentano, rispettivamente, il 4% e il 5% delle relative categorie.

*

IV.B GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CREDITORI NON FINANZIARI

53. Nel corso della composizione negoziata, la Società ha previsto quattro distinte categorie di creditori non finanziari, individuate tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, proponendo a ciascuna di esse – anche con l'ausilio dell'Esperto – accordi di ristrutturazione dei rispettivi crediti (**docc. 54, 55**).
54. Più in particolare, la UCS ha previsto le seguenti categorie di creditori non finanziari:
- (a) **agenti e procuratori sportivi** (più in generale, individuati come “agenti”), a quali è stato proposto il pagamento del 40% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni (“**Creditori e Procuratori Sportivi**”); alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Creditori e Procuratori Sportivi da rappresentare una percentuale dell'82% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (**docc. 54, 55**);
 - (b) **fornitori con credito chirografario**, ai quali è stato proposto il pagamento del 70% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni (“**Fornitori Chirografari**”); alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Fornitori Chirografari da rappresentare una percentuale del 79% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (**docc. 54, 55**);
 - (c) **fornitori con credito privilegiato**, ai quali è stato proposto il pagamento del 70% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni (“**Fornitori Privilegiati**”); alla data odierna hanno aderito a tale proposta di accordo di ristrutturazione tanti Fornitori Privilegiati da rappresentare una percentuale del 95% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (**docc. 54, 55**);
 - (d) **fornitori strategici operativi nel cantiere Bogliasco**, ai quali è stato proposto il pagamento del 90% del credito, con un rimborso in quote costanti su un periodo di tre anni (“**Fornitori Strategici Bogliasco**”); alla data odierna hanno aderito a tale proposta di

accordo di ristrutturazione tanti Fornitori Strategici Bogliasco da rappresentare una percentuale del 93% dell'indebitamento complessivo di tale categoria (docc. 54, 55).

55. In ragione delle suddette percentuali di adesione, e come si esporrà nel prosieguo (cfr. *infra* § V), è intenzione di UCS chiedere l'estensione dell'effetto dell'accordo di ristrutturazione nei confronti dei creditori non aderenti ricompresi nelle categorie di cui al precedente § 54 (a), (b), (c) e (d).

*

IV.C LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE DEBITI TRIBUTARI

56. Con riferimento all'Indebitamento Tributario Esistente, in data 8 maggio 2023 la Società ha sottoposto all'Agenzia delle Entrate di Genova ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione (l'"**Agenzia delle Entrate**") la Proposta di Transazione Debiti Tributari ai sensi dell'art. 63 CCII per la definizione dei debiti tributari nell'ambito degli Accordi di Ristrutturazione. In data 5 giugno 2023, la suddetta proposta è stata oggetto di aggiornamento, a seguito dell'adeguamento del Piano agli accordi *medio tempore* intervenuti con l'Investitore, all'elaborazione degli accordi proposti agli altri creditori e al rilascio di una pre-attestazione da parte del Dott. Cerchiai (**doc. 61**).
57. In particolare, la Proposta di Transazione Debiti Tributari prevede, mediante la sottoscrizione di una transazione fiscale *ex art. 63 CCII*, lo stralcio del 65% del debito tributario al mese di maggio 2023 (inclusivo di sanzioni ed interessi) e il riscadenziamento dell'importo residuo, ai termini e alle condizioni previsti nel Piano.
58. Nella Relazione il Dott. Cerchiai ha precisato che, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la Proposta di Transazione Debiti Tributari risulta "*sicuramente più conveniente rispetto allo scenario liquidatorio*" (cfr. doc. 33, pp. 66-67) e ciò in quanto:
- (i) *“la prosecuzione dell'attività consentirà di evitare, in particolare, lo svincolo contrattuale di tutti i giocatori, come previsto dalla normativa federale vigente, con conseguente azzeramento del valore*

patrimoniale inerente ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” (cfr. doc. 33, pp. 66-67);

(ii) *“la generazione positiva dei flussi di cassa previsti nell’ambito del Piano consentirà il puntuale adempimento dei pagamenti relativi al residuo debito fiscale, nel rispetto dei termini descritti all’interno della proposta transattiva”* (cfr. doc. 33, p. 67).

59. In *sintesi*, secondo la Relazione del Dott. Cerchiai, la Proposta di Transazione Debiti Tributari appare *“conveniente per l’Amministrazione finanziaria, prevedendo il soddisfacimento dei crediti tributari in ragione del 35% del loro ammontare, in luogo di un soddisfacimento nullo di liquidazione giudiziale”* (cfr. doc. 33, p. 68).

60. In data 7 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione all’adesione alla Proposta di Transazione Debiti Tributari (**doc. 60**) e, come previsto ai sensi dell’art. 63, comma 2, CCII, è in corso di sottoscrizione l’atto negoziale di adesione, che UCS provvederà a depositare, debitamente sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate di Genova e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, non appena disponibile.

*

V. L’ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AI CREDITORI NON ADERENTI

V.A LE CATEGORIE DI CREDITORI INDIVIDUATE DALLA SOCIETÀ E IL LORO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL PIANO

61. Come sopra anticipato, la Società previsto le seguenti categorie di creditori, omogenee per interessi economici e posizioni giuridiche:

(a) nella prima categoria sono stati inseriti i Creditori Finanziari Chirografari (“**Categoria Creditori Finanziari Chirografari**”):

(i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto tali creditori intrattengono con la Società rapporti di natura finanziaria e hanno posizione chirografarie,

senza garanzie accessorie (almeno per la parte di credito inserita nella categoria di cui si tratta). In particolare:

- (1) i crediti di BPER, sorgono da contratti di affidamento in conto corrente;
 - (2) i crediti dei Creditori Garantiti SACE/MCC (i.e. Banca Sistema e Macquarie) sorgono da contratti di finanziamento, in parte garantiti da SACE o MCC. Nella categoria è stata inserita la porzione dei crediti dei Creditori Garantiti SACE/MCC non garantita da SACE oppure da MCC;
 - (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato sopra § 46.
 - (iii) Come si è visto, ha **aderito** all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari il **96%** dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Creditori Finanziari Chirografari.
 - (iv) l'unico creditore che non ha aderito è infatti Banca Progetto, la quale rappresenta il 4% dell'indebitamento di tale categoria;
- (b) nella seconda categoria sono stati inseriti i Creditori Privilegiati SACE/MCC ("Categoria Creditori Privilegiati SACE/MCC"):
- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto i loro crediti - assistiti da privilegio *ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998* - sorgono dal diritto di regresso loro attribuito a fronte dell'escussione delle garanzie da questi concesse in favore dei Creditori Garantiti SACE/MCC,
 - (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato sopra § 47;
 - (iii) ha **aderito** all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari il **95%** dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Creditori Privilegiati SACE/MCC;

- (iv) l'unico creditore che non ha aderito è infatti MCC, il quale rappresenta il 5% dell'indebitamento di tale categoria;
- (c) nella terza categoria sono stati inseriti i Creditori Finanziari Ipotecari:
- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto i loro crediti sorgono da contratti di mutuo ipotecario e sono assistiti da ipoteca;
 - (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato *retro* § 48;
 - (iii) **tutti** i Creditori Finanziari Ipotecari hanno **aderito** all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
- (d) nella quarta categoria sono stati inseriti i Creditori e Procuratori Sportivi (“Categoria Creditori e Procuratori Sportivi”):
- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti soggetti che svolgono professionalmente il medesimo servizio, essenziale per lo svolgimento dell'attività di UCS, in particolare, nei rapporti con i giocatori;
 - (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato sopra § 54(a);
 - (iii) ha **aderito** all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari l'**82%** dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Creditori e Procuratori Sportivi;
- (e) nella quinta categoria sono stati inseriti i Fornitori Chirografari (“Categoria Fornitori Chirografari”):
- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori di UCS, che vantano crediti chirografari, non assistiti da garanzie di terzi. In particolare, tale categoria di creditori include (i) fornitori

“fragili” che operano nel territorio ligure, strettamente legati al proprio rapporto commerciale con UCS, (2) fornitori che svolgono prestazioni d’opera e appalti di servizi funzionali al club sportivo (e.g. servizi di trasporto, ristorazione, servizio catering, giardinaggio, pulizia etc.) in forma societaria, (3) fornitori “strategici” per lo svolgimento dell’attività principale di UCS (e.g. servizi funzionali al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, ovvero forniscono materiale sportivo);

- (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato *retro* § 54(b);
- (iii) ha **aderito** all’Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il **79%** dell’indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Chirografari;

(f) nella sesta categoria sono stati inseriti i Fornitori Privilegiati (“Categoria Fornitori Privilegiati”):

- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto sono tutti fornitori privilegiati, che svolgono per lo più prestazioni d’opera intellettuale in favore di UCS;
- (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato *retro* § 54(c);
- (iii) ha **aderito** all’Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il **95%** dell’indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Privilegiati;

(g) nella settima categoria sono stati inseriti i Fornitori Strategici Bogliasco (“Categoria Fornitori Strategici Bogliasco”):

- (i) la loro posizione giuridica e i loro interessi economici sono omogenei in quanto si tratta di fornitori di modeste dimensioni, che tuttavia svolgono servizi essenziali per il

completamento dei lavori nel cantiere del Centro Sportivo sito in Bogliasco;

- (ii) il trattamento economico loro riservato è omogeneo ed è meglio delineato *retro* § 54(d);
- (iii) ha **aderito** all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari il **93%** dell'indebitamento complessivo di UCS allocato nella Categoria Fornitori Strategici Bogliasco.

62. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le categorie siano state individuate in conformità alle previsioni di cui all'art. 61 CCII.

*

V.B LE CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

63. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede l'estensione degli effetti degli accordi anche ai creditori non aderenti che appartengono alle medesime categorie (individuate, come detto, tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici), essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 61 CCII in tutte le categorie sopra indicate.

64. In particolare:

- (a) tutti i creditori appartenenti a tali categorie e non aderenti sono stati informati dell'avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull'accordo e sui suoi effetti, anche grazie agli inviti e agli incontri tenutisi con la partecipazione dell'Esperto nel corso della composizione negoziata della crisi con tutte le parti interessate (**docc. 10, 17**). Con particolare riferimento a Banca Progetto e MCC, quanto appena dedotto si evince altresì dalla *comfort letter* dei legali degli istituti finanziatori (**doc. 62**), nonché dalla PEC trasmessa da UCS a MCC e Banca Progetto (**doc. 63**);
- (b) gli Accordi di Ristrutturazione hanno carattere non liquidatorio.

prevedendo infatti la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta, come si evince altresì dal Piano (doc. 32);

- (c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 2, lett. c), CCII, i creditori aderenti agli Accordi di Ristrutturazione superano, in tutte le categorie, la soglia del 75% (soglia che, nel caso di specie, è peraltro ridotta al 60% ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b) CCII);
- (d) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, possono risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Sul punto, si rileva come, dall'analisi dello scenario di liquidazione giudiziale condotta nel Piano, emerge che “*lo scenario di liquidazione evidenzia proventi netti post oneri procedurali e rimborso dei mutui ipotecari per €17,6m, debiti privilegiati per €103m e debiti chirografari per €68m*” e che tali proventi netti consentirebbero un soddisfacimento parziale dei soli creditori privilegiati di primo grado *ex art. 2751-bis c.c.*, mentre **non sarebbe previsto alcun soddisfacimento per tutti gli altri creditori privilegiati e per i creditori chirografari (ivi inclusi i creditori inseriti nelle categorie a cui si chiede l'estensione degli effetti degli accordi ex art. 61 CCII)** (cfr. *infra* § 38 e Piano, p. 48);

- (e) UCS sta provvedendo a notificare l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati anche ai creditori non aderenti nei confronti dei quali intende estendere gli effetti dell'accordo e provvederà a depositare prova dell'avvenuta notifica non appena disponibile.

* * *

VI. ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE EX ART. 54, COMMA 2, CCII

- 65. Come anticipato (cfr. sopra § 4 ss.), nel contesto della composizione

negoziata e fino al 10 agosto 2023 (data di conclusione di tale procedimento), UCS ha beneficiato delle Misure Protettive, che si sono rivelate fondamentali per consentire alla Società di condurre, anche con l'ausilio e la partecipazione dell'Esperto, il percorso di risanamento e le trattative con i propri creditori, nonché l'esecuzione delle attività propedeutiche all'Operazione.

66. Tenuto conto dello stato avanzato dell'Operazione con l'Investitore e, in generale, delle trattative funzionali alla ristrutturazione dell'indebitamento di UCS, si rende necessario poter usufruire di misure protettive anche nel contesto del presente procedimento e nelle more dell'(auspicata) omologa degli Accordi di Ristrutturazione.
67. Con il presente atto, pertanto, la Società chiede altresì a Codesto Tribunale di voler concedere, ai sensi degli artt. 40, 54 e 55 CCII, l'applicazione di misure protettive fino alla data di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione. Tale istanza è funzionale al perfezionamento dell'Operazione e alla rimodulazione dell'esposizione debitoria della Società in un contesto protetto, che rispetti la *par condicio creditorum*, e dunque nel migliore interesse dei creditori e di tutti gli stakeholder.

* * *

Tutto ciò premesso, Unione Calcio Sampdoria – Società per Azioni, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Illustrissimo Tribunale adito, voglia

- (a) concedere le misure protettive fino alla data dell'omologa degli Accordi di Ristrutturazione, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia, affinché, ai sensi degli artt. 40, 54 e 55 CCII, dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese:
- (i) i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

- (ii) non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- (b) assunto ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, omologare gli Accordi di Ristrutturazione, unitamente alla Proposta di Transazione Debiti Tributari, come meglio descritti in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 57 e 63 CCII;
- (c) estendere gli effetti degli Accordi di Ristrutturazione nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti, rispettivamente alle categorie: (i) Categoria Creditori Finanziari Chirografari, (ii) Categoria Creditori Privilegiati SACE/MCC, (iii) Categoria Creditori e Procuratori Sportivi, (iv) Categoria Fornitori Chirografari, (v) Categoria Fornitori Privilegiati, e (vi) Categoria Fornitori Strategici Bogliasco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 CCII.

* * *

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00 e si indicano per le comunicazioni di cancelleria gli indirizzi di posta elettronica indicati in epigrafe e il numero di fax 02.896307810.

* * *

Si producono i seguenti documenti in copia:

All. A Visura;

All. B Procura alle liti;

Doc. 1 Visura camerale storica SSH

Doc. 2 Visura camerale storica Holding Max

Doc. 3 Visura, atto costitutivo e statuto Trust Services S.r.l

Doc. 4 Atto istitutivo Trust Rosan

Doc. 5 Delibera CdA UCS 17.1.2023

Doc. 6 Istanza del 31.1.2023

Doc. 7 Accettazione Avv. Eugenio Bissocoli.pdf

Doc. 8 Proroga composizione negoziata relazione Esperto

- Doc. 9 Ricorso ex artt. 18 e 19 CCII
- Doc. 10 Parere esperto misure protettive con convocazioni creditori e Banca Progetto
- Doc. 11 Decreto conferma misure protettive 14.2.2023
- Doc. 12 Istanza proroga misure protettive ex art 19 comma 5 CCII
- Doc. 13 Parere esperto proroga misure protettive 3.6.2023
- Doc. 14 Decreto proroga misure protettive 3.6.2023
- Doc. 15 Head of Terms con allegati e traduzione di cortesia
- Doc. 16 Delibera 120-bis CCII
- Doc. 17 Relazione finale dell'Esperto *ex art. 17, comma 8, CCII*
- Doc. 18 Evidenza iscrizione UCS Serie B 2023.2024
- Doc. 19 Bilancio al 31.12.2020
- Doc. 20 Bilancio al 31.12.2021
- Doc. 21 Bilancio al 31.12.2022
- Doc. 22 Scritture contabili e fiscali obbligatorie
- Doc. 23 Dichiarazione dei redditi della Società relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022
- Doc. 24 Dichiarazioni IVA e IRAP relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022
- Doc. 25 Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2023
- Doc. 26 Stato particolareggiato ed estimativo delle attività
- Doc. 27 Certificato unico debiti contributivi e premi assicurativi
- Doc. 28 Certificato Unico debiti tributari
- Doc. 29 Elenco nominativo dei creditori al 31 maggio 2023 **[NOTA: mancante]**
- Doc. 30 Elenco nominativo dei soggetti che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della Società
- Doc. 31 Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione
- Doc. 32 Piano economico-finanziario *ex art. 57, comma 2, CCII*
- Doc. 33 Relazione Dott. Cerchiai
- Doc. 34 Delibera assemblea soci 16.6.2023
- Doc. 35 Comunicazione SSH del 12.12.2022
- Doc. 36 Comunicazione SSH del 19.12.2022
- Doc. 37 Relazione CdA del 30.12.22

- Doc. 38 Offerta Merlyn Advisor LDT 26.5.2023
- Doc. 39 Accordi 30 Maggio
- Doc. 40 Delibera Assemblea Straordinaria 29.5.2023
- Doc. 41 Delibera CdA 12.6.2023
- Doc. 42 Scrittura Privata UCS-SSH
- Doc. 43 Scrittura Privata Investitore-SSH
- Doc. 44 Avviso di offerta in opzione pubblicato
- Doc. 45 Accordo di Investimento
- Doc. 46 Accordo di Sottoscrizione
- Doc. 47 Istanza ex art 22 CCII
- Doc. 48 Decreto di autorizzazione ex art. 22 CCII
- Doc. 49 Parere favorevole Esperto istanza ex art. 22 CCII
- Doc. 50 Parere favorevole ausiliario nominato istanza ex art. 22 CCII
- Doc. 51 Decreto rigetto 700 c.p.c. SSH
- Doc. 52 Perizia valore liquidazione UCS del Prof. Marcello
- Doc. 53 Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari
- Doc. 54 Accordo di Ristrutturazione Creditori Non Finanziari
- Doc. 55 PEC di consegna notifica proposta di ristrutturazione a creditori non
aderenti (o equivalente nel caso in cui non notificata via PEC)
- Doc. 56 Proposta transazione fiscale 8 maggio 2023
- Doc. 57 Evidenza deposito Proposta transazione fiscale 8 maggio 2023
- Doc. 58 Nota aggiornamento Proposta di Transazione Debiti Tributari
- Doc. 59 Evidenza deposito Nota aggiornamento Proposta di Transazione Debiti
Tributari
- Doc. 60 Comunicazione di adesione alla Proposta di Transazione Debiti Tributari
- Doc. 61 Pre-attestazione rilasciata dal Dott. Cerchiai
- Doc. 62 Comfort letter legali banche
- Doc. 63 PEC trasmessa da UCS a MCC e Banca Progetto
- Doc. 64 Verbale assemblea straordinaria UCS 5.1.2023
- Doc. 65 Verbale assemblea straordinaria UCS 10.1.2023
- Doc. 66 Verbale assemblea straordinaria UCS 20.1.2023
- Doc. 67 Verbale assemblea straordinaria UCS 2.2.2023

Doc. 68 Pubblicazione Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari a Registro
delle Imprese

Doc. 69 Accordo UCS-Luigi Ferraris S.r.l.

* * *

La Società dichiara che le scritture contabili e i libri sociali sono a disposizione degli organi della procedura presso la sede sociale e che la Società e i suoi rappresentanti sono a disposizione per ogni opportuno chiarimento, precisazione o integrazione ai fini dell'accoglimento della domanda.

Il presente ricorso viene presentato in via telematica, con disponibilità a presentare copia cartacea dello stesso e della relativa documentazione.

Milano - Genova, 10 agosto 2023

Unione Calcio Sampdoria – Società per Azioni

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

Dott. Marco Lanna

Avv. Filippo Chiodini

Avv. Marialuisa Garavelli

Avv. Alessandro Bonati



Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Legale – Area Riscossione

**ATTO DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI
ERARIALI NELL'AMBITO DI
UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**
(ex artt. 57, 61 e 63 CCII)

Tra

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Genova (di seguito “Agenzia”) via Fiume, 2, Genova, nella persona del Direttore Provinciale *pro tempore*, Michele Mollero;

e

U.C. SAMPDORIA SPA, codice fiscale 80036450106, (di seguito indicata anche “Sampdoria”, oppure “la Società”), con sede in Genova, Piazza Borgo Pila n. 39, iscritta al Registro delle Imprese di Genova, P. IVA 00973780109 e C.F. 80036450106, n. REA GE-191465, in persona del suo legale rappresentante, munito degli occorrenti poteri, Marco Lanna, assistita e rappresentata dal Prof. Dott. Giulio Andreani e dalla Dott.ssa Erika Andreani, presso i quali, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Milano (MI), in Piazza Tre Torri 2, Studio PwC TLS (indirizzo di posta elettronica giulio.andreani@pwc.com; indirizzo di posta elettronica certificata: giulio.andreani@pec.commercialisti.it);

- ai fini del presente atto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e di prassi attualmente in vigore, tra le quali:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Legale – Area Riscossione
Via Fiume 2 – 16121 Genova – Tel. 010.5548-254 (319) - Fax 010.5548.531
e-mail: dp.genova.risc@agenziaentrate.it
PEC: dp.genova@pce.agenziaentrate.it

- il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con il D. Lgs del 12.01.2019, n.) 14 (di seguito: anche "CCII");
- la Circolare 40/E del 18/04/2008, recante chiarimenti in merito al D.Lgs. 12/09/2007, n. 169, disposizioni integrative e correttive al R.D. n. 267/1942, nonché al D.Lgs. 09/01/2006, n. 5, Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, Legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la Circolare n. 14/E del 10/04/2009;
- la Circolare n. 19/E del 06.05.2015;
- la Circolare n. 16/E del 23.07.2018;
- la Circolare n.34/E del 29 Dicembre 2020;

Visto il parere della Direzione Regionale della Liguria reso in data 4/8/2023 con nota prot. n. 25525;

Premesso che:

- A) In data 8 maggio 2023, la Società ha presentato istanza di definizione del trattamento del credito erariale ai sensi dell'art. 63 CCII, nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'artt. 57 e 61 CCII.
- B) La medesima istanza è stata presentata al competente Agente della Riscossione.
- C) In data 06 giugno 2023 l'Advisor ha trasmesso un aggiornamento della proposta e un documento definito "Relazione di pre-attestazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14" a cura del Dott. Cristiano Cerchiai, Dottore Commercialista e Revisore Legale con studio in Padova (PD).

D) In data 19 giugno 2023 è stata trasmessa la relazione di

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Legale – Area Riscossione
 Via Fiume 2 – 16121 Genova – Tel. 010.5548-254 (319) - Fax 010.5548.531
 e-mail: dp.genova.risc@agenziaentrate.it
 PEC: dp.genova@pce.agenziaentrate.it

attestazione ai sensi dell'art. 57, comma 4, del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

E) L'Agenzia ha preso atto che la Società presenta i requisiti richiesti dall'art. 2 CCII, che la stessa versa in uno stato di crisi e che ha fornito un piano di ristrutturazione che ricomprende la presentazione di istanza di trattamento dei crediti tributari.

F) In sede di valutazione dell'accordo, l'Agenzia, alla luce della Circolare n. 34/2020, ha tenuto conto degli interessi globali coinvolti nella gestione della crisi, quali quelli erariali; ha altresì raffrontato la proposta di definizione del trattamento dei crediti erariali alle concrete possibilità di soddisfazione nell'ipotesi di esecuzione coattiva o di alternativa liquidatoria.

G) La società UCS aveva al momento della domanda una situazione debitoria, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad Euro 49.548.937,62, così costituita:

1. Euro 48.945.257,92 relativamente ai “debiti certi”;
2. Euro 475.226,63 relativamente ai “debiti in contenzioso”;
3. Euro 80.906,83 relativamente a “debiti da definizioni ex d.l. n. 119/2018”;
4. Euro 47.546,24 relativamente a “debiti imposta di registro” di cui alle cartelle di pagamento nn.rr. 04820230016599414 e 04820230016599515.

H) Di seguito si espongono i termini economici della proposta:

1. il soddisfacimento dei “debiti certi” sopra rappresentati, costituiti da tributi, sanzioni e interessi, pari complessivamente a Euro 48.945.257,92, nella misura del 35% del loro ammontare, e quindi per l'importo di Euro 17.130.840,27 o, nel caso in cui l'importo dovuto risultasse diverso, di una

somma pari al 35% di tale diverso ammontare;

2. il soddisfacimento dei “debiti in contenzioso” sopra esposti, costituiti da tributi, sanzioni e interessi, complessivamente pari, al netto dei versamenti eseguiti dalla Società nel corso dei giudizi, a Euro 475.226,63, mediante la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., del D.L. n.197/2022;

3. il soddisfacimento dei debiti oggetto delle definizioni agevolate già eseguite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, pari a Euro 80.906,83, mediante il versamento delle somme dovute in dipendenza di tali definizioni entro gli ordinari termini di pagamento previsti dalle relative disposizioni legislative;

4. il soddisfacimento dei debiti di cui al precedente punto d) per Euro 47.546,24 relativamente a “debiti imposta di registro” di cui alle cartelle di pagamento nn.rr. 04820230016599414 e 04820230016599515, secondo le ordinarie regole di assolvimento dei debiti erariali;

5. il pagamento delle somme dovute avrà luogo così come segue:

a. relativamente all’importo di Euro 7.775.000,00 entro il 30 giugno 2023;

b. relativamente all’ulteriore importo di Euro 3.220.000,00 entro il 30 settembre 2023;

c. relativamente al residuo ammontare di Euro 6.135.840,27 mediante n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2023 e comunque non prima della definitività della sentenza di omologa dell’accordo di ristrutturazione di cui trattasi, e le altre in ciascuno dei trimestri successivi. Nel caso in cui la Società disponesse di crediti tributari non disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, il pagamento di tali rate potrà essere eseguito anche mediante l’utilizzo in compensazione di detti crediti, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.78/2010. Salvo diversa specificazione, i pagamenti di volta in volta

eseguiti saranno da intendersi prioritariamente imputati a integrale estinzione dei debiti oggetto di transazione formatisi nei periodi più recenti rispetto alla data di approvazione della proposta di transazione.

L’Agenzia, sulla base della documentazione prodotta dalla Società, valutati gli ulteriori elementi in possesso, riscontrata l’effettiva sussistenza dei requisiti formali e procedurali previsti dall’art. 63 CCII, verificato l’effettivo stato di crisi della Società, valutata l’effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto alle attività di esecuzione coattiva anche nell’ipotesi di avvio di procedura concorsuale per liquidazione giudiziale nei confronti della Società, tenuto conto dei principi di economicità ed efficienza della azione amministrativa, nonché della tutela degli interessi erariali, ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla definizione del trattamento dei tributi oggetto del presente atto, secondo le condizioni e i termini di seguito previsti.

Pertanto, considerato che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto,

si conviene:

1. La Società assume, esplicitamente e fin da oggi, l’impegno vincolante – il cui inadempimento causerà la risoluzione del presente accordo, con contestuale e immediata reviviscenza dell’intero credito – di garantire il regolare assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto di definizione del trattamento dei debiti erariali e il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi futuri.
2. L’Agenzia, in applicazione del disposto dell’art. 63 CCII, consente che la Società provveda all’estinzione dei debiti amministrati dalla stessa Agenzia e relativi ai debiti tributari definiti “certi” di cui alla precedente

lettera G) - punto 1) quantificati in € 48.945.257,92, per effetto del pagamento di un importo corrispondente al 35% del loro ammontare, pari quindi ad € 17.130.840,27, o, nel caso in cui l'importo dovuto risultasse diverso, di una somma pari al 35% di tale diverso ammontare.

Si precisa che la quantificazione sopra esposta, afferente le imposte IRAP fino al 31.12.2022 e IVA e Ritenute IRPEF e Addizionali fino al 31.05.2023, potrà essere soggetta a variazioni all'esito della liquidazione definitiva delle dichiarazioni presentate e/o che verranno presentate.

Quindi, la Società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento pari ad Euro 17.130.840,27, corrispondente ad una percentuale di soddisfacimento del 35 % del debito in transazione quantificato dalla società. Tale somma, passibile di variazioni come sopra specificato, dovrà, comunque, essere considerata la soglia minima di capitale da destinare all'Erario.

3. Il medesimo trattamento di cui al precedente punto 2 è previsto relativamente ai compensi, interessi di mora e diritti che si dovessero rendere dovuti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ai debiti definiti "debiti certi".

4. La società si impegna a provvedere al pagamento delle somme dovute nei termini che seguono:

- relativamente all'importo di Euro 7.775.000,00 il pagamento è già stato eseguito dalla società entro il 30 giugno 2023;
- relativamente all'ulteriore importo di Euro 3.220.000,00 entro il 30 settembre 2023;
- relativamente al residuo ammontare di Euro 6.135.840,27 mediante n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data di definitività della sentenza omologativa dell'accordo di ristrutturazione di cui il presente accordo fa

parte, e le altre in ciascuno dei trimestri successivi; la data di scadenza di esecuzione dei versamenti relativi alle rate successive alla prima è fissata nell'analogo giorno del trimestre successivo.

Nel caso in cui la Società disponesse di crediti tributari non disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento di tali rate potrà essere eseguito anche mediante l'utilizzo in compensazione di detti crediti, nel rispetto della normativa vigente in materia di compensazione dei crediti tributari. Salvo diversa specificazione al momento di ciascun pagamento, i versamenti di volta in volta eseguiti saranno da intendersi prioritariamente imputati a integrale estinzione dei debiti oggetto di transazione relativi a IVA e Ritenute IRPEF formati nei periodi più recenti rispetto alla data odierna.

Si precisa che i pagamenti come sopra individuati saranno effettuati, fino al momento dell'omologa del presente Accordo, mediante delega di pagamento F24 con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa per ogni singola imposta. A partire dalla data dell'omologa, tramite bonifico bancario sul seguente Codice IBAN

GENOVA
UNICREDIT S.P.A.
IT10D0200805364000102453067
UNCRITMMORR

intestato a Agenzia delle Entrate – Riscossione acceso presso banca Unicredit avendo cura di indicare i seguenti dati: codice fiscale della Società, la dicitura “Transazione fiscale”, numero cronologico identificativo della rata oggetto del versamento. Con le stesse modalità verrà altresì versata la quota dovuta a titolo di interessi di rateazione di cui al successivo punto 5). La Società si impegna a trasmettere tempestivamente all'Agente della riscossione e all'Agenzia copia delle quietanze dei versamenti.

5. Sulle somme da versare sopra indicate al precedente punto 4 saranno dovuti interessi di dilazione in ragione del tasso legale pro-tempore vigente, che verranno versati rata per rata. Nel caso in cui la misura del tasso legale

dovesse essere ridotta nel corso del tempo, l'importo dovuto a titolo di interessi verrà quindi corrispondentemente ridotto, mentre sarà corrispondentemente incrementato nel caso opposto.

6. Inoltre, la Società provvederà all'estinzione dei crediti amministrati dall'Agenzia relativamente ai quali sono attualmente pendenti giudizi tributari dinanzi ai competenti Organi giurisdizionali e quelli definiti "debiti imposta di registro" di cui al punto G) nr. 4 delle premesse, così come segue:

- a) il soddisfacimento dei "debiti in contenzioso", costituiti da tributi, sanzioni e interessi, mediante la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 1, commi 186 e segg., del D.L. n.197/2022;

- b) il soddisfacimento dei debiti oggetto delle definizioni agevolate già eseguite ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, pari a Euro 80.906,83, mediante il versamento delle somme dovute in dipendenza di tali definizioni entro gli ordinari termini di pagamento previsti dalle relative disposizioni legislative;

- c) il soddisfacimento dei debiti per Euro 47.546,24 relativamente a "debiti imposta di registro" di cui alle cartelle di pagamento nn.rr. 04820230016599414 e 04820230016599515, secondo le ordinarie regole di assolvimento dei debiti erariali.

7. La Società si impegna, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a presentare ricorso presso il competente Tribunale per ottenerne la relativa omologazione ed entro lo stesso termine a presentare la richiesta di pubblicazione dell'accordo medesimo nel Registro delle imprese, dandone tempestiva notizia all'Agenzia.

Il mancato adempimento di uno dei richiamati obblighi, perdurante fino allo scadere del ventesimo (20) giorno successivo al termine indicato al primo periodo del presente articolo – fatta salva l'applicazione della penale stabilita nel seguente 8, comporterà l'applicazione della disposizione di cui al

successivo articolo 15, lett. a) e b) del presente accordo.

8. In caso di ritardo nell'esecuzione anche di uno solo degli adempimenti di cui al precedente punto 6, la Società corrisponderà una penale di euro 1.000,00 (mille/00) in ragione di ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti al medesimo punto 6 e fatte comunque salve eventuali decadenze stabilite dalla legge, con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00). L'eventuale importo derivante dal ritardo come sopra determinato sarà corrisposto mediante delega di pagamento Mod. F24 entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata del piano di ammortamento del debito.

9. A seguito della sottoscrizione del presente atto e della definitiva omologazione del relativo accordo, la Società sarà obbligata a conservare, per un biennio decorrente dal momento di efficacia dell'accordo oggetto della presente proposta, i suoi livelli occupazionali nella misura minima del 90% di quelli attualmente in essere, fatte salve le cessazioni volontarie dei rapporti di lavoro da parte dei dipendenti.

10. La Società si obbliga irrevocabilmente a provvedere al pagamento di quanto dovuto per la residua frazione dell'anno d'imposta 2023 decorrente dal 20 giugno 2023 e per le annualità successive al 2023 entro i relativi termini di scadenza, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso ovvero a norma delle disposizioni previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 o di altre disposizioni applicabili in materia di definizione agevolata dei pagamenti dovuti. Qualora alla data di sottoscrizione del presente accordo il termine di cui all'art.3-bis del D.Lgs n.462/1997 risultasse già decorso, gli obblighi tributari di cui al presente articolo dovranno essere adempiuti in unica soluzione entro il termine di 60 giorni. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali che si protragga oltre il termine previsto per il pagamento della rata successiva, si applicano le disposizioni previste all'articolo 15.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Legale – Area Riscossione
Via Fiume 2 – 16121 Genova – Tel. 010.5548-254 (319) - Fax 010.5548.531
e-mail: dp.genova.risc@agenziaentrate.it
PEC: dp.genova@pce.agenziaentrate.it

11. I versamenti di cui al precedente punto 4, effettuati oltre i termini indicati nello stesso articolo, purché eseguiti nei sessanta (60) giorni successivi alle scadenze prescritte, dovranno essere maggiorati di una penale consistente nella applicazione – in ragione del numero di giorni di effettivo ritardo – di un interesse calcolato in misura pari al doppio del saggio legale corrente. La penale dovrà essere versata mediante delega di pagamento Mod. F24, contestualmente al versamento della rata/importo scaduto a cui la penale è riferita. In caso di omesso o parziale versamento della penale, si applica la disposizione del successivo articolo 15, lett. f), del presente accordo.

12. La conclusione dell'accordo non preclude in nessun caso alcuna attività di controllo, accertamento e riscossione nei confronti della debitrice da parte dell'Amministrazione finanziaria, relativamente tanto ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione della proposta di transazione quanto ai periodi anteriori a tale periodo e al periodo stesso in cui detta approvazione interverrà, fatto salvo il diritto della Società di impugnare nelle competenti sedi gli atti emessi a seguito di detta attività. I debiti verso l'Erario, correlati a tali successivi recuperi, così come i debiti in contenzioso e debiti da iscrizioni a ruolo già effettuate dalla Direzione Provinciale I di Milano e II di Milano, resteranno esclusi dall'accordo transattivo e quindi dovuti dalla società integralmente, nella misura in cui si renderanno definitivi.

13. Le parti convengono espressamente che la presente transazione non ha natura né effetti novativi degli esistenti citati crediti.

14. A garanzia dell'esecuzione dei pagamenti previsti al precedente punto 4, nonché del pagamento delle somme che, fatto salvo il diritto della Società di impugnare i relativi atti nelle competenti sedi, dovessero rendersi successivamente dovute a titolo definitivo dalla Società in dipendenza sia dell'emersione di ulteriori debiti fiscali maturati alla odierna sia a seguito dell'attività di controllo, rettifica, accertamento e recupero di cui al

precedente punto 12, su richiesta dell’Agenzia, la Società si impegna a costituire - a favore dell’Agenzia stessa – un pegno sul marchio storico denominato “lo scudo di San Giorgio” posto al centro della fascia colorata che rappresenta il marchio storico della società e che è tuttora presente sulla maglia ufficiale della squadra di cui a seguire viene rappresentato anche in forma grafica:



La Società si impegna a costituire l’atto di pegno sopra descritto entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sarà sospensivamente condizionato alla definitiva omologazione dell’Accordo stesso e produrrà effetto fino all’integrale soddisfacimento delle obbligazioni di cui al precedente capoverso ovvero, in caso di risoluzione della transazione fiscale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 63 CCII, per inadempimento.

L’Agenzia e la Società riconoscono espressamente che la garanzia sopra descritta rappresenta *conditio sine qua non* della conclusione della transazione, con la conseguenza che la mancata costituzione del pegno nei termini e nei tempi sopra indicati rappresenta causa autonoma di risoluzione *ex tunc* della transazione fiscale.

15. Il presente atto si intenderà automaticamente risolto di diritto, su richiesta dell’Agenzia, nei seguenti casi:

- a) omesso deposito in Tribunale – entro trenta (30) giorni dalla data della sottoscrizione del presente atto – dell’istanza di omologazione dell’accordo e della relativa documentazione protratto fino allo scadere del ventesimo (20) giorno successivo al termine dei trenta (30) giorni previsti;
- b) omessa presentazione – entro trenta (30) giorni dalla data della sottoscrizione del presente atto, della richiesta di pubblicazione dello stesso

nel Registro delle Imprese – protratto fino allo scadere del ventesimo (20) giorno successivo al termine dei trenta (30) giorni previsti;

- c) mancato assolvimento degli obblighi tributari cui all'articolo 4 del presente atto;
- d) mancato assolvimento degli obblighi tributari correnti entro i termini di cui all'articolo 10 del presente atto;
- e) assoggettamento della Società a procedura concorsuale, diversa dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel periodo di esecuzione del presente accordo e/o mancata omologazione da parte del Tribunale del presente accordo di ristrutturazione;
- f) inosservanza delle disposizioni previste nell'articolo 11 del presente atto concernenti l'omesso o parziale versamento della penale per versamenti eseguiti dalla Società oltre i termini.
- g) inosservanza della disposizione prevista nell'articolo 12 del presente atto relativamente all'omesso o parziale versamento delle maggiori somme eventualmente accertate in via definitiva da questo ufficio.
- h) mancato assolvimento degli obblighi di costituzione di garanzia in favore dell'Agenzia di cui all'art. 14 del presente atto.

L'intervenuta risoluzione comporta il ripristino dell'intera originaria posizione creditoria vantata dall'Agenzia nei confronti della Società, comprensiva dei maggiori interessi maturati e maturandi ad essa dovuti, nonché dei compensi e delle spese spettanti all'Agente della Riscossione, al netto delle somme eventualmente già versate.

16. La presente transazione, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 63 ultimo comma del CCII, è in ogni caso revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 (sessanta) giorni– come meglio dettagliati nell'articolo 6 – i pagamenti dovuti all'Agenzia.

17. In caso di risoluzione della presente transazione fiscale omologata, a tutela degli interessi erariali e fatta salva ogni altra azione esperibile per il

recupero totale degli importi dovuti dalla, l’Agenzia procederà ad escutere il pegno di cui al precedente articolo 14 che precede.

18. Si precisa che l’importo da corrispondere, individuato all’articolo 2 della presente transazione, è stato determinato prestando affidamento alla documentazione presentata dalla Società ai sensi dell’art. 57 comma 4 CCII e alla dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 182ter, comma quinto, L.F (ora articolo 63 comma 2, CCII).

Qualora dovessero essere individuati ulteriori elementi o beni patrimoniali – già esistenti al momento della presentazione della documentazione e del rilascio della predetta dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – suscettibili di incrementare le somme presumibilmente riscuotibili oltre l’importo sopra determinato, proseguendo con le ordinarie procedure di riscossione, la Società, ferma restando la propria responsabilità civile e penale per dichiarazioni mendaci o per aver formato o utilizzato atti falsi, presta fin d’ora il proprio consenso a versare all’Agenzia, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, le imposte comprensive di sanzioni ed interessi, corrispondenti al maggior valore emerso, al netto di passività insistenti su tali attivi. I maggiori valori eventualmente accertati incrementeranno il complessivo debito tributario della Società indicato nel predetto punto 2).

19. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto l’Agenzia disporrà la sospensione della riscossione dei debiti fiscali della Società indicati nel punto 2. La sospensione delle relative cartelle di pagamento, disposta dalla Agenzia, non darà luogo all’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 602/73.

20. La società si impegna a rendicontare le perdite riportabili e, successivamente alla chiusura della transazione, gli effetti delle sopravvenienze attive sull’importo delle perdite ex art. 88, comma 4-ter del TUIR, al fine di garantire la corretta quantificazione delle sopravvenienze a

scomputo delle perdite.

21. Il riscontro effettuato dall’Agenzia in ordine al definitivo assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo costituirà condizione per procedere allo sgravio delle residue partite di ruolo relative ad imposte, interessi e sanzioni oggetto della presente transazione. La disposizione dei provvedimenti di sgravio avrà luogo allo scadere del ventiquattresimo mese successivo, rispetto alla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nell’accordo

22. L’avvenuta esecuzione integrale del presente accordo sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell’Agenzia, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa e limitatamente al debito fiscale consolidato e agli inadempimenti tributari che lo hanno generato.

Il documento allegato al presente atto, contraddistinto dalle lettere A) forma parte integrante e sostanziale del presente accordo di ristrutturazione dei debiti

ALLEGATI:

A) Bozza dell’atto notarile di costituzione di pegno sul marchio.

Genova, 11 agosto 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione provinciale di Genova

Il Direttore provinciale
Michele Mollero

Firmato digitalmente

U. C. SAMPDORIA S.p.A.

Il rappresentante legale
Marco Lanna

Firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Legale – Area Riscossione
Via Fiume 2 – 16121 Genova – Tel. 010.5548-254 (319) - Fax 010.5548.531
e-mail: dp.genova.risc@agenziaentrate.it
PEC: dp.genova@pce.agenziaentrate.it

Spett.li

ASER GROUP HOLDING PTE. LTD.

21 Media Circle,
#09-05/10 Infinite Studios,
Singapore (138562);

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

GESTIO CAPITAL LTD.

9 Seagrave Road,
SW61RP – Londra
Regno Unito

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

BLUCERCHIATI S.R.L.

Corso di Porta Nuova, 15
20121 – Milano
Italia

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

BANCA SISTEMA S.P.A.

Largo Augusto 1/A
ang. via Verziere 13,
20122 – Milano
Italia

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Via Giambattista Vico n. 5,
00196 – Roma,
Italia

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

First Floor, Connaught House
1 Burlington Road, Dublino
Irlanda

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

SACE S.p.A.

Piazza Poli n. 37/42

00187 – Roma

Italia

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

BPER BANCA S.p.A.

Via San Carlo n. 8/20

41121 – Modena

Italia

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

Milano, 1 agosto 2023

Oggetto: Accordo di ristrutturazione dei debiti ex Articoli 57 e 61 del Codice della crisi d'impresa di UC Sampdoria S.p.A. - Proposta

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui intercorsi ed alle intese raggiunte, per riportarVi di seguito i termini della nostra proposta in relazione a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex Articoli 57 e 61 del Codice della crisi d'impresa di UC Sampdoria S.p.A. (la "**Proposta**").

*** **

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ARTICOLI 57 E 61 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
DI
UC SAMPDORIA S.P.A.

INDICE

1. PREMESSE, ALLEGATI E INTERPRETAZIONE	13
2. OGGETTO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CREDITORI FINANZIARI ED ASSENZA DI NOVAZIONE.....	30
3. CONDIZIONI DI EFFICACIA.....	32
4. RINUNCE E MORATORIA.....	35
5. RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO VERSO I CREDITORI FINANZIARI	36
6. INTERESSI E COMMISSIONI	42
7. RIMBORSI ANTICIPATI	43
8. DICHIARAZIONI E GARANZIE.....	47
9. IMPEGNI	52
10. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE.....	57
11. AGENTE DEI CREDITORI FINANZIARI E RAPPORTI TRA CREDITORI FINANZIARI. CEDIBILITÀ DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE	64
12. COSTI, SPESE, IMPOSTE, TASSE E COMMISSIONI.....	66
13. RISERVATEZZA.....	67
14. COMUNICAZIONI.....	67
15. MODIFICHE E INVALIDITÀ PARZIALE	69
16. ULTERIORI RIMEDI - DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI.....	69
17. COSTRUZIONE ALTERNATIVA	70
18. PROVA DEL CREDITO	70
19. MODALITÀ E IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI	70
20. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE.....	71
21. ADESIONE ED EFFETTI	72
22. TRASPARENZA	72

ACCORDO

tra

1. **UC SAMPDORIA S.P.A.**, con sede legale in Genova, Piazza Borgo Pila 39, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 00973780109;

da una parte

e

2. **ASER GROUP HOLDING PTE. LTD.**, società di diritto singaporiano, con sede legale in 21 Media Circle, #09-05/10 Infinite Studios, Singapore (138562);
3. **GESTIO CAPITAL LTD.**, società di diritto inglese, con sede legale in 9 Seagrave Road, Londra, SW61RP, numero di iscrizione 09619393;
4. **BLUCERCHIATI S.R.L.**, con sede legale in Corso di Porta Nuova, 15 - 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12517410960;

e

5. **BANCA SISTEMA S.P.A.**, con sede legale in Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 - 20122 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 03158.3, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 3158;
6. **ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, capitale sociale euro 835.528.692,00;
7. **MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**, con sede legale in Dublino, First Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, iscrizione al registro delle imprese irlandese n. 634817;
8. **SACE S.P.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Poli n. 37/42, codice fiscale e Partita IVA n. 05804521002 e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma RM-923591;
9. **BPER BANCA S.P.A.**, con sede legale in Via San Carlo n. 8/20, Modena, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

dall'altra parte

PREMESSO CHE:

- (A) UCS è una società professionistica calcistica italiana con sede nella città di Genova.
- (B) La Società ha affrontato una situazione di temporanea tensione finanziaria causata da una pluralità di fattori esogeni alla gestione della Società, fra i quali: (i) la pandemia da COVID-19, unitamente alle relative misure straordinarie adottate dalle competenti autorità territoriali per contenerne il contagio; (ii) i molteplici infruttuosi tentativi di vendita della Società gestiti da Trust Rosan S.r.l., società costituita nel 2020 con lo scopo di alienare la Società medesima e che ha agito mediante il *trustee* Trust Service S.r.l.; (iii) le esigenze finanziarie della Società cicliche e/o legate alla riduzione dei ricavi, che hanno imposto il ricorso, anche nel corso dell'ultimo esercizio sociale, ad anticipazioni finanziarie al fine di coprire il proprio fabbisogno corrente; nonché (iv) l'impatto negativo derivante dal verificarsi di eventi estranei alla Società che hanno determinato la necessità di procedere a un repentino mutamento della *governance* della Società stessa.
- (C) In data 17 gennaio 2023 il consiglio di amministrazione della Società, al fine di fronteggiare la situazione di temporaneo squilibrio finanziario in cui si è venuta a trovare, ha deliberato l'avvio dello strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (la "**Composizione Negoziata**") di cui agli articoli 12 e ss. del Codice della Crisi (come *infra* definito).
- (D) In data 31 gennaio 2023, la Società ha depositato istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 17 del Codice della Crisi, tramite la piattaforma telematica presso il sito della Camera di Commercio di Genova, individuato nella persona dell'Avv. Eugenio Bissoccoli, che in data 2 febbraio 2023 ha accettato l'incarico (l'"**Esperto**").
- (E) Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle trattative, la Società ha chiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 18 del Codice della Crisi – con istanza pubblicata nel Registro delle Imprese in data 3 febbraio 2023 – nei confronti di tutti i creditori, e con ricorso ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice della Crisi, depositato il 3 febbraio 2023, ha richiesto la conferma delle misure protettive. Con decreto comunicato in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Genova ha confermato le anzidette misure nei confronti di tutti i creditori sociali per la durata di 120 giorni, *i.e.* fino al 5 giugno 2023, data in cui, mediante ulteriore decreto del Tribunale di Genova pubblicato in data 3 giugno 2023, le misure protettive sono state prorogate per la durata massima di legge allo scopo di mantenere le tutele per il periodo di tempo necessario a consentire il perfezionamento dell'Operazione di Ristrutturazione (come *infra* definita) (le "**Misure Protettive**").
- (F) Nel corso della Composizione Negoziata la Società ha pertanto avviato trattative con taluni investitori, rappresentati, nello specifico, da Gestio e Aser (come *infra* definite, e congiuntamente, gli "**Investitori**") ed i Creditori Finanziari (come *infra* definiti), al fine di addivenire alla definizione di accordi di ristrutturazione dei debiti con tutti i creditori interessati (tra cui agenti e fornitori) – ivi incluso il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (come *infra* definito) (congiuntamente agli ulteriori accordi di ristrutturazione, gli "**Accordi di Ristrutturazione**"), nonché del correlato piano economico finanziario denominato "*U.C. Sampdoria – Piano Industriale e manovra finanziaria*" (il "**Piano**"), il tutto ai sensi degli articoli 57, comma 2, e 61 del Codice della Crisi.
- (G) Gli Investitori e la Società hanno sottoscritto in data 26 maggio 2023 un accordo preliminare (l'"**Accordo Preliminare UCS**") disciplinante i principali termini e condizioni ai quali gli Investitori si sono resi disponibili ad investire nella Società nel contesto di un'operazione di rafforzamento patrimoniale e di

ristrutturazione dell'indebitamento della Società medesima e di acquisizione del controllo della Società.

- (H) In data 30 maggio 2023, all'esito delle relative interlocuzioni e trattative, la Società, gli Investitori e SSH (come *infra* definita) hanno raggiunto un accordo (l'"**Accordo Preliminare SSH**") in esecuzione del quale, tra l'altro, grazie al voto favorevole del socio SSH, l'assemblea straordinaria di UCS tenutasi in pari data ha delegato al Consiglio di Amministrazione l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile da offrire in opzione ai soci di UCS fino all'importo di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni /00), ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del codice civile (il "**POC**") e, conseguentemente, l'approvazione di un aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione del POC per un importo massimo pari a euro 40.000.000,00 (quaranta milioni / 00) in massimo n. 400.000.000 (quattrocento milioni) azioni di UCS aventi godimento regolare a servizio della conversione, totale o parziale, anche in più tranche e sub-tranche, del POC, il tutto in esecuzione delle previsioni del Piano.
- (I) In data 8 giugno 2023, la Società ha presentato ricorso al Tribunale di Genova richiedendo, al fine di fronteggiare le necessità finanziarie improrogabili della medesima sino alla data dell'Omologa (come *infra* definita), l'autorizzazione a contrarre la Nuova Finanza d'Urgenza (come *infra* definita) attraverso l'emissione del POC, ove necessario anticipata da risorse finanziarie messe a disposizione di UCS da Banca Sistema in virtù del Factoring Banca Sistema Giugno 2023 (come *infra* definito) (il "**Ricorso**").
- (J) In data 12 giugno 2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che, in esercizio delle deleghe conferitegli dall'assemblea straordinaria di cui alla Premessa (H) che precede, ha deliberato, *inter alia*:
- (a) di emettere il POC per un importo massimo pari a euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) con emissione di n. 40.000.000 (quaranta milioni) obbligazioni convertibili in azioni della Società da offrire in opzione agli aventi diritto e aventi le seguenti caratteristiche:
- (i) struttura dell'offerta: offerta in opzione agli azionisti, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2441 del codice civile, da esercitarsi, detto diritto di opzione, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della Società con le modalità di cui all'articolo 2441 del codice civile o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese;
- (ii) ammontare massimo: euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), con emissione di massime n. 40.000.000 (quaranta milioni) obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00);
- (iii) aumento del capitale sociale a servizio del POC: massimi euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), da attuarsi mediante emissione di massime n. 400.000.000 (quattrocento milioni) azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione;
- (iv) durata: fino al 29 maggio 2028;
- (v) tranche: suddiviso in due tranche come segue:
- a. una *tranche 1*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo pari ad euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), costituita da n.

- 20.000.000 (venti milioni) obbligazioni convertibili in azioni della Società del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00) (la “**Prima Tranche POC**”); e
- b. previa sottoscrizione integrale della Prima Tranche POC, una seconda *tranche*, che a sua volta potrà essere emessa in una o più *sub-tranche*, per un valore nominale complessivo di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), costituita da n. 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni convertibili in azioni della Società del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00) (la “**Seconda Tranche POC**”), subordinatamente all’Omologa incrementabile di ulteriori massimo n. 10.000.000 (dieci milioni) obbligazioni convertibili in azioni della Società del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00);
- (vi) prezzo di emissione: euro 1,00 ciascuna, pari al loro valore nominale;
- (vii) rapporto, periodo e modalità della conversione: come determinati dal regolamento del POC (il “**Regolamento del POC**”);
- (b) di approvare il Regolamento del POC;
- (c) di aumentare il capitale sociale di UCS, in via scindibile, in una o più *tranche*, entro il termine ultimo del 29 maggio 2028 a servizio della conversione, parziale o totale, anche in più *tranche* e *sub-tranche* del POC in azioni della Società, per un importo pari a massimi nominali euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sovrapprezzo 39.000.000,00 (trenta nove milioni/00), da attuarsi mediante emissione di massime 400.000.000 (quattrocento milioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate a servizio della conversione del POC, secondo il rapporto di conversione previsto dal Regolamento del POC (l’“**Aumento di Capitale**”).
- (K) In data 12 giugno 2023, in esecuzione de, e coerentemente con, l’Accordo Preliminare SSH, SSH e gli Investitori hanno sottoscritto un contratto volto a disciplinare in modo compiuto gli obblighi e diritti rispettivamente assunti e concessi dalle relative parti in relazione all’esecuzione dell’Investimento (come *infra* definito) (l’“**Accordo SSH Investitori**”). Ai sensi dell’Accordo SSH Investitori, e nel più ampio contesto delle intese ivi formalizzate, SSH (in quanto socio di UCS) ha ceduto a Blucerchiati il proprio diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile per la sottoscrizione del POC e del connesso Aumento di Capitale, nonché il diritto di prelazione sull’eventuale inoptato di titolarità di SSH in quanto socio di UCS (il “**Diritto di Opzione e Sottoscrizione**”).
- (L) In data 15 giugno 2023, gli Investitori, Blucerchiati e UCS hanno sottoscritto un accordo di investimento finalizzato a implementare puntualmente le linee guida e i termini essenziali concordati e riflessi nell’Accordo Preliminare UCS, nonché nell’Accordo Preliminare SSH, relativi alla realizzazione dell’Investimento e, per quanto di competenza, all’esecuzione dell’Operazione di Ristrutturazione, nonché i rispettivi impegni ed obblighi ai fini dell’implementazione della medesima Operazione di Ristrutturazione, in ogni sua fase (l’“**Accordo di Investimento**”). In particolare, con l’Accordo di Investimento, *inter alia*:
- (a) la Società si è impegnata a emettere:
- (i) a valere sulla Prima Tranche POC:
- a. una prima *sub-tranche* di importo pari a complessivi euro 6.000.000,00 (sei milioni /00), costituita da n. 6.000.000 (sei milioni) obbligazioni convertibili aventi valore nominale

- unitario pari ad euro 1,00 (uno /00) (la “**Prima Sub-Tranche POC**”), compiendo le formalità previste dalla legge e dal Regolamento POC per la sua offerta in opzione ai soci;
- b. una seconda *sub-tranche* di importo pari a complessivi euro 4.000.000,00 (quattro milioni /00), costituita da n. 4.000.000 (quattro milioni) obbligazioni convertibili aventi valore nominale unitario pari ad euro 1,00 (uno /00) (la “**Seconda Sub-Tranche POC**”); e
 - c. una terza *sub-tranche* di importo pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni /00), costituita da n. 10.000.000 (dieci milioni) obbligazioni convertibili aventi valore nominale unitario pari ad euro 1,00 (uno /00) (la “**Terza Sub-Tranche POC**”); e
- (ii) previa sottoscrizione integrale della Prima Tranche POC, la Seconda Tranche POC, di importo pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni /00), costituita da n. 10.000.000 (dieci milioni) obbligazioni convertibili aventi valore nominale unitario pari ad euro 1,00 (uno /00), subordinatamente all’Omologa incrementabile di ulteriori euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) ove necessario ai fini dell’implementazione del Piano (la “**Seconda Tranche POC Incrementale**”).
- (b) gli Investitori e Blucerchiati si sono impegnati a:
- (i) sottoscrivere e liberare, con effetto immediato, la Prima Sub-Tranche POC, esercitando contestualmente i relativi diritti di conversione in azioni di compendio di UCS;
 - (ii) sottoscrivere - con efficacia sospensivamente condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione di cui alla successiva Premessa (P) entro il 20 giugno 2023 - la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC; e
 - (iii) liberare la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC alla data in cui UCS procederà a richiamarne il versamento, secondo tempistiche coerenti con il proprio fabbisogno di cassa previsto nel Piano, e in ogni caso con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi,
- il tutto per un importo complessivo di euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00), quale nuova finanza d’urgenza prededucibile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a) del Codice della Crisi (la “**Nuova Finanza d’Urgenza**”);
- (c) ai sensi del Regolamento del POC, alla data dell’Omologa l’indebitamento finanziario derivante dalla Nuova Finanza d’Urgenza sarà regolato come segue:
- (i) quanto ad euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), mediante conversione delle obbligazioni emesse in seguito alla sottoscrizione della Prima Sub-Tranche POC, della Seconda Sub-Tranche POC e della Terza Sub-Tranche POC in una partecipazione nel capitale sociale di UCS; e
 - (ii) quanto ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), mediante trasformazione di un corrispondente importo della Nuova Finanza d’Urgenza in nuova finanza in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice della Crisi (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (la “**Nuova Finanza**”).

in Esecuzione Iniziale”) ai seguenti termini e condizioni:

- a. scadenza: 31 dicembre 2043;
 - b. rimborso: in un'unica soluzione (*bullet*) a scadenza, salvo rimborso anticipato secondo l'Ordine di Priorità dei Pagamenti in caso di Cambio di Controllo entro il 31 dicembre 2033;
 - c. interessi: annuali, ad un tasso annuo dell'Euribor 6M maggiorato di uno *spread* di 600 *bps*, con facoltà di UCS di richiedere la capitalizzazione degli interessi maturati;
- (d) ove necessario al fine di supportare finanziariamente UCS nell'implementazione del Piano e subordinatamente all'Omologa, gli Investitori e Blucerchiati si sono impegnati a investire in UCS un ulteriore importo di euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) mediante la sottoscrizione e liberazione della Seconda Tranche POC Incrementale, a titolo di nuova finanza in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, a termini e condizioni in linea con quelli previsti per la Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 del Codice della Crisi (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (congiuntamente alla Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale, la “Nuova Finanza in Esecuzione”);
- (e) gli Investitori e Blucerchiati hanno altresì previsto la concessione a favore di UCS, a propria esclusiva discrezione, di ulteriore finanza al fine di sostenere le ordinarie esigenze di cassa della Società, per un importo massimo di euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), a termini e condizioni in linea con quelli previsti per la Nuova Finanza in Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101 del Codice della Crisi (e, quindi, con i benefici della prededuzione) (la “Nuova Finanza Addizionale”).
- (M) In data 15 giugno 2023, in esecuzione dell'Accordo di Investimento:
- (a) UCS ha emesso la Prima Sub-Tranche POC, la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC; e
 - (b) Blucerchiati e UCS hanno sottoscritto un accordo di sottoscrizione del POC (l'“Accordo di Sottoscrizione”), ai sensi del quale Blucerchiati, *inter alia*:
 - (i) ha sottoscritto e liberato, per la quota di propria spettanza ai sensi del Diritto di Opzione e Sottoscrizione cedute da SSH, la Prima Sub-Tranche del POC, e così per un totale di 5.997.600 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno /00), esercitando contestualmente il diritto di conversione della Prima Sub-Tranche del POC in azioni UCS di nuova emissione;
 - (ii) ha sottoscritto, con efficacia sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui alla successiva Premessa (P) entro il 20 giugno 2023, la Seconda Sub-Tranche POC, la Terza Sub-Tranche POC e la Seconda Tranche POC.
- (N) In conseguenza della conversione di cui alla Precedente Premessa (M)(b)(i), Blucerchiati è divenuta titolare di n. 59.976.000 (cinquantanove milioni novecento settantasei mila) azioni di UCS, rappresentative del 51,71% (cinquantuno virgola settantuno per cento) del capitale sociale della stessa UCS.
- (O) In data 15 giugno 2023, il Professionista Indipendente (come *infra* definito), con relazione resa in pari data,

qui allegata *sub* **Allegato A** (*Relazione del Professionista Indipendente*) (la “**Relazione**”), ha attestato (i) la veridicità dei dati aziendali su cui si fondano il Piano e gli Accordi di Ristrutturazione, (ii) la fattibilità del Piano, (iii) la attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione e del Piano e la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all’articolo 57 del Codice della Crisi, nonché (iv) l’idoneità del Piano a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società.

- (P) Il Tribunale di Genova, con proprio decreto del 16 giugno 2023 in relazione al Ricorso, ha autorizzato UCS – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice della Crisi – a contrarre la Nuova Finanza d’Urgenza attraverso la sottoscrizione del POC (preceduto dal Factoring Banca Sistema Giugno 2023, in anticipazione della Nuova Finanza d’Urgenza), disponendo al contempo la relativa prededucibilità.
- (Q) In data 15 giugno 2023, la Società e Banca Sistema hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto anticipazioni di crediti da effettuarsi ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (*Legge Factoring*), per un *plafond* erogabile pari a euro 17.000.000,00 (diciassette milioni/00), assistito da garanzia autonoma a prima richiesta concessa a favore di Banca Sistema *inter alios* da parte Aser (il “**Factoring Banca Sistema Giugno 2023**”).
- (R) [volontariamente omessa].
- (S) Alla data del 31 maggio 2023 (la “**Data di Riferimento**”), i debiti tributari della Società verso l’Agenzia delle Entrate ammontavano a circa euro 37.487.417,01 e, in data 8 maggio 2023, è stata sottoposta da parte di UCS all’Agenzia delle Entrate di Genova ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione una proposta di transazione, ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del Codice della Crisi per la definizione dei debiti tributari, nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione, successivamente aggiornata in data 5 giugno 2023 (la “**Proposta di Transazione Debiti Tributari**”).
- (T) Alla Data di Riferimento, UCS presentava verso i Creditori Finanziari (i) l’indebitamento finanziario indicato con riferimento a ciascun Creditore Finanziario *sub* **Allegato B** (*Indebitamento Finanziario Esistente*) e identificato come segue e (ii) l’indebitamento finanziario di euro 19.155.521,70 derivante dal Factoring Banca Sistema Progresso (congiuntamente, l’“**Indebitamento Finanziario Esistente**”):
- (a) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine (n° 417-24008523) tra la Società e BPER (già Carige S.p.A., prima Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.) e garantito da ipoteca derivante da un atto di mutuo del 22 febbraio 2011, notaio Carlo D’Arco (Rep. 20260 / Racc. 10415 e nota di iscrizione ipotecaria Reg. 6557/1137 iscritta il 25 febbraio 2011) e successive variazioni e accollo con atto del 23 gennaio 2019, Notaio Fabio Novara (Rep. 97697 / Racc. 28976) (il “**Finanziamento Ipotecario BPER 1**”);
- (b) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine (n° 217-24008522) tra la Società e BPER (già Carige S.p.A., prima Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.) e garantito da ipoteca derivante da un atto di mutuo del 22 febbraio 2011, notaio Carlo D’Arco (Rep. 20260 / Racc. 10415 e nota di iscrizione ipotecaria Reg. 6557/1137 iscritta il 25 febbraio 2011) e successive variazioni e accollo con atto del 5 giugno 2018, Notaio Fabio Novara (Rep. 97030 / Racc. 28434) (il “**Finanziamento Ipotecario BPER 2**”, e, congiuntamente al Finanziamento Ipotecario BPER 1, i “**Finanziamenti Ipotecari BPER**”);

- (c) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da ICS e garantito da ipoteca con atto del 6 aprile 2016 (Rep. n. 94.785/26.601, registrato a Genova 2 il 7 aprile 2016 n. 3918-1T) e successivi atti di erogazione, nonché - sino alla concorrenza di euro 2.800.000,00 e per i primi dieci anni di ammortamento del finanziamento - da fidejussioni rilasciate dalla Sig.ra Vanessa Ferrero e da SSH (il “**Finanziamento Ipotecario ICS 1**”);
- (d) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da ICS - con atto del 23 febbraio 2018 (Rep. n. 18617/5602, registrato a Roma 2 il 9 marzo 2018 al n. 6514, serie 1T) e successivi atti di erogazione ed atto ricognitivo del 28 giugno 2022 (Rep. n. 21907/11663 registrato a Roma 1 il 07.07.2022 al n. 21216, serie 1T, con il quale si è convenuto, di comune accordo, di suddividere il richiamato finanziamento in una linea di credito entrata in ammortamento per euro 2.560.032,00 dal 01.07.2022 (la “**Linea 1 Finanziamento Ipotecario ICS 2**”) e una linea di credito di euro 1.351.348,50 (allo stato in preammortamento) (la “**Linea 2 Finanziamento Ipotecaria ICS 2**”) - garantito dall’Ipoteca SSH (come *infra* definita) e dalla Garanzia Fondo Garanzia ICS (come *infra* definita), nonché - sino alla concorrenza di euro 2.100.000,00 e per i primi dieci anni di ammortamento del finanziamento - da fidejussioni rilasciate dalla Sig.ra Vanessa Ferrero, da SSH e Holding Max S.r.l. (il “**Finanziamento Ipotecario ICS 2**” e, congiuntamente al Finanziamento Ipotecario ICS 1, i “**Finanziamenti Ipotecari ICS**”);
- (e) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Sistema in data 15 luglio 2020 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Banca Sistema 1**”);
- (f) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Sistema in data 10 settembre 2020 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Banca Sistema 2**”);
- (g) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Sistema in data 3 febbraio 2021 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Banca Sistema 3**”);
- (h) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Sistema in data 30 marzo 2021 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Banca Sistema 4**”);
- (i) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Sistema in data 30 marzo 2022 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Banca Sistema 5**”, e, congiuntamente al Finanziamento Banca Sistema 1, al Finanziamento Banca Sistema 2, al Finanziamento Banca Sistema 3 ed al Finanziamento Banca Sistema 4, i “**Finanziamenti Banca Sistema**”);
- (j) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Macquarie in data 23 novembre 2020 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Macquarie 1**”);
- (k) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Macquarie in data 30 giugno 2021 e garantito da Garanzia SACE (il “**Finanziamento Macquarie 2**”, e, congiuntamente al Finanziamento Macquarie 1, i “**Finanziamenti Macquarie**”);

- (l) derivante da un finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da parte di Banca Progetto e garantito dalla Garanzia MCC (come *infra* definita) (il “**Finanziamento Banca Progetto**”);
 - (m) derivante da linee di credito per cassa a breve termine concesse alla Società da BPER nella forma di scoperto di conto corrente ed oggetto di consolidamento ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (le “**Linee BT Consolidate BPER**”), in particolare (i) derivante dal contratto di scoperto di conto corrente n° 1401-38500781 (lo “**Scoperto C/C Bper 1**”) e (ii) derivante dal contratto di scoperto di conto corrente n° 3608-47044464 (lo “**Scoperto C/C Bper 2**”).
- (U) Anche ai fini e per gli effetti del Codice della Crisi e del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, l’Indebitamento Finanziario Esistente è suddiviso nelle seguenti 3 (tre) distinte categorie di creditori:
- (a) Creditori Ipotecari, ossia
 - (i) BPER con riferimento ai Finanziamenti Ipotecari BPER; e
 - (ii) ICS con riferimento ai Finanziamenti Ipotecari ICS;
 - (b) SACE/MCC, ossia
 - (i) SACE con riferimento ai Crediti Privilegiati SACE; e
 - (ii) MCC con riferimento ai Crediti MCC; e
 - (c) Creditori Chirografari, ossia
 - (i) Banca Sistema con riferimento ai Crediti Banca Sistema;
 - (ii) Macquarie con riferimento ai Crediti Macquarie;
 - (iii) Banca Progetto con riferimento ai Crediti Banca Progetto;
 - (iv) BPER con riferimento alle Linee BT Consolidate BPER; e
 - (v) Banca Sistema con riferimento al Factoring Banca Sistema Progresso.
- (V) In data odierna:
- (a) il Credito Privilegiato SACE Macquarie/Banca Sistema (come *infra* definito) di SACE è pari ad euro 5.949.372,57 (per capitale e interessi), derivante dall’intervenuta escussione da parte di Macquarie e di Banca Sistema delle Garanzie SACE emesse in relazione ai Finanziamenti Macquarie e ai Finanziamenti Banca Sistema, e dalla liquidazione (alla Data di Sottoscrizione intervenuta solo a favore di Macquarie) dei relativi importi a titolo di indennizzo; e
 - (b) MCC è titolare del credito di regresso nei confronti della Società derivante dall’intervenuta escussione da parte di Banca Progetto della Garanzia MCC emessa in relazione al Finanziamento Banca Progetto (il “**Credito MCC Banca Progetto**”).

- (W) La manovra finanziaria di cui al Piano prevede, *inter alia*:
- (a) con riferimento ai Creditori Ipotecari, quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.1;
 - (b) con riferimento al Credito Privilegiato SACE e al Credito MCC, quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.2;
 - (c) con riferimento ai Creditori Chirografari, quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.3;
 - (d) la Conversione ai fini della patrimonializzazione della Società;
 - (e) la concessione della Nuova Finanza d'Urgenza;
 - (f) la concessione della Nuova Finanza in Esecuzione; e
 - (g) la eventuale concessione della Nuova Finanza Addizionale
- (l'insieme di tutte le operazioni è definito come l'“Operazione di Ristrutturazione”).
- (X) In conformità a quanto previsto all'articolo 57, comma 2, del Codice della Crisi, la Società indica che gli elementi del Piano che consentono l'esecuzione dell'Operazione di Ristrutturazione sono indicati analiticamente alle pagine da 37 a 45 del Piano, nella sezione “Manovra Finanziaria”. In particolare, il prospetto dei flussi di cassa a pagina 36 del Piano mostra la destinazione specifica al rimborso dei creditori aderenti e non aderenti agli Accordi di Ristrutturazione.
- (Y) In ragione di quanto precede e secondo quanto previsto dal Piano, il consiglio di amministrazione della Società **(i)** ha deliberato in data 29 maggio 2023, con delibera a rogito notaio Dott. Paolo Lizza (Rep. 109529 e Racc. 42048, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova in data 9 giugno 2023), secondo quanto previsto all'articolo 120-*bis* del Codice della Crisi, di accedere allo strumento della regolazione della crisi di cui agli articoli 57 e ss. del Codice della Crisi e di approvare la bozza di Piano e, conseguentemente **(ii)** ha proposto ai Creditori Finanziari il presente accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, da perfezionarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 57 e 61 del Codice della Crisi, per sostenere le esigenze finanziarie della Società previste dal Piano, consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società (l'“**Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari**”).
- (Z) Nell'**Allegato C** (*Indebitamento Complessivo Esistente*) è riportato l'indebitamento complessivo (anche di natura commerciale e anche verso soggetti diversi dai Creditori Finanziari) della Società alle date di riferimento ivi specificate (l'“**Indebitamento Complessivo Esistente**”), con dettaglio alla colonna “Creditori Estranei” dei debiti della Società nei confronti dei propri creditori non partecipanti agli Accordi di Ristrutturazione, con indicazione delle relative date di scadenza di pagamento del debito e della percentuale di creditori commerciali con i quali UCS ha raggiunto un accordo bilaterale di riscadenziamento e di saldo e stralcio (l'“**Indebitamento Creditori Estranei**”).
- (AA) I Creditori Finanziari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in considerazione di quanto precede e facendo affidamento **(i)** sulla veridicità, esattezza, completezza e congruenza delle informazioni e dei dati forniti da UCS, **(ii)** sulla Relazione del Professionista Indipendente, attestante senza riserve la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del Piano, la attuabilità degli Accordi di Ristrutturazione e del Piano e la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al

suddetto articolo 57 del Codice della Crisi, nonché l' idoneità del Piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società (iii) sull'osservanza da parte della Società, degli Investitori e di Blucerchiati degli impegni previsti dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e di quelli assunti nel contesto dell'Operazione di Ristrutturazione e (iv) sull'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla Proposta di Transazione dei Debiti Tributari ovvero sull'Omologa anche in mancanza di adesione dell'Agenzia delle Entrate alla Proposta di Transazione dei Debiti Tributari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2-*bis*, del Codice della Crisi, si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (nei termini e alle condizioni di seguito previsti), in vista della sottoposizione del medesimo al giudizio di omologazione da parte del Tribunale di Genova ai sensi degli articoli 57 e 44 del Codice della Crisi.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE, ALLEGATI E INTERPRETAZIONE

1.1. Le premesse e gli allegati (rispettivamente, le “**Premesse**” e gli “**Allegati**”) del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

1.2. Nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, le seguenti espressioni avranno il significato a ciascuna di esse attribuito nel corpo del testo del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ovvero quello nel seguito indicato:

“**Accordo di Investimento**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L);

“**Accordo di Sottoscrizione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (M)(b);

“**Accordo Preliminare SSH**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (H);

“**Accordo Preliminare UCS**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (G);

“**Accordo SSH Investitori**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (K);

“**Aumento di Capitale**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (J);

“**Accordi di Ristrutturazione**” e, ciascuno, un “**Accordo di Ristrutturazione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (F);

“**Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (Y);

“**Advisor**” indica l'advisor finanziario di primario standing selezionato dagli Investitori per la gestione della Procedura di Vendita.

“**Agente dei Creditori Finanziari**” indica Banca Sistema quale agente e rappresentante dei Creditori Finanziari nei rapporti con la Società, gli Investitori e Blucerchiati in relazione al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 11;

“**Aser**” indica Aser Group Holding Pte. Ltd, come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Atti di Annotazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.1;

“**Autorizzazioni**” indica qualsiasi autorizzazione, consenso, delibera, omologazione, licenza, esenzione, deposito, registrazione e autenticazione necessaria ai sensi delle applicabili disposizioni legislative o regolamentari;

“**Banca Sistema**” indica Banca Sistema S.p.A., come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Banca Progetto**” indica Banca Progetto S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Bocchetto, 6, 20123, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 02261070136, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5332 – Cod. ABI 5015;

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio annuale consolidato del Gruppo redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, come successivamente modificato e/o integrato (o delle norme pro tempore applicabili), completo della relazione sulla gestione e della nota integrativa, debitamente approvato dal consiglio di amministrazione della Società, e accompagnato, altresì, dalla relazione della società di revisione;

“**Bilancio di Esercizio**” ovvero “**Bilancio**” indica il bilancio annuale civilistico della Società, completo della relazione sulla gestione e della nota integrativa, debitamente approvato dalla assemblea dei soci della relativa società, e accompagnato, altresì, dalla relazione della società di revisione;

“**Blucerchiati**” indica Blucerchiati S.r.l., come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**BPER**” indica BPER Banca S.p.A., come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

“**Cambio di Controllo**” indica qualsiasi evento o serie di eventi ad esito o per effetto del quale, direttamente o indirettamente, i Soci UCS cessino di essere titolari (i) della maggioranza dei voti esercitabili in ciascuna assemblea di UCS e/o (ii) del diritto di nomina dell’amministratore unico e/o della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di UCS;

“**Cassa Disponibile**” indica le disponibilità finanziarie liquide della Società (cassa) alla data dell’apporto di cui al Paragrafo (a)(ii) dell’Articolo 7.2.2 da parte del Terzo Acquirente.

“**Certificato di Conformità ESG**” indica il certificato firmato dal legale rappresentante di UCS da consegnarsi a SACE e al relativo Creditore Finanziario secondo quanto previsto nell’**Allegato D** (*Modalità di valutazione e monitoraggio iniziative ESG*).

“**Cessioni Ordinarie**” indica la vendita, la concessione in locazione, in licenza o in comodato o il trasferimento a qualsiasi titolo, in singole operazioni o in una serie di operazioni, volontarie o involontarie,

connesse o meno, rientranti nell'attività caratteristica di UCS, di beni (esclusi in ogni caso azioni, quote, partecipazioni, aziende, immobili, rami d'azienda e proprietà intellettuale e industriale) di titolarità di UCS ovvero di una società del Gruppo o parte di essi.

“**Cessioni Straordinarie**” indica la vendita, la concessione in locazione, in licenza o in comodato o il trasferimento a qualsiasi titolo, in singole operazioni o in una serie di operazioni, volontarie o involontarie, connesse o meno, al di fuori dall'attività caratteristica di UCS, di beni ad utilità pluriennale (siano essi beni strumentali materiali o immateriali e/o partecipativi, tra cui azioni, quote, partecipazioni, aziende, immobili, rami d'azienda e proprietà intellettuale e industriale) di titolarità di UCS ovvero di una società del Gruppo o parte di essi;

“**Codice della Crisi**” indica il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come tempo per tempo modificato e integrato;

“**Composizione Negoziata**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (C);

“**Comunicazione di Capitalizzazione**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.5.

“**Condizioni di Conformità ESG**” indica i cd. “Target e KPI di valutazione delle iniziative ESG” indicati nell'**Allegato D** (*Modalità di valutazione e monitoraggio iniziative ESG*).

“**Condizioni Sospensive**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3;

“**Conferimento Consentito**” indica l'operazione di riorganizzazione del ramo d'azienda afferente la squadra femminile che verrà posta in essere tramite il conferimento di quest'ultimo in una società di nuova costituzione le cui quote saranno inizialmente interamente detenute dalla Società e successivamente potrà essere controllata e/o partecipata da un soggetto terzo, secondo quanto previsto ai sensi degli artt. 20 e 20-*bis* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

“**Contratti di Factoring Banca Sistema Progresso**” indica i contratti disciplinanti le operazioni relative al Factoring Banca Sistema Progresso;

“**Contratti di Finanziamento Ipotecari BPER**” indica i contratti di finanziamento, gli atti ai medesimi collegati e i successivi atti di accollo aventi ad oggetto i Finanziamenti Ipotecari BPER;

“**Contratti Linee BT Consolidate BPER**” indica i contratti di apertura di credito nella forma di scoperto di conto corrente tra la Società e BPER (già Carige S.p.A.) relativi allo Scoperto C/C Bper 1 e allo Scoperto C/C Bper 2;

“**Contratti di Finanziamento Ipotecari ICS**” indica i contratti di finanziamento, gli atti ai medesimi collegati e i successivi atti di erogazione e atti ricognitivi tra la Società e ICS disciplinanti i Finanziamenti Ipotecari ICS;

“**Contratti di Finanziamento SACE/MCC**” indica:

- (a) i contratti di finanziamento tra la Società e Banca Sistema aventi ad oggetto rispettivamente il Finanziamento Banca Sistema 1, il Finanziamento Banca Sistema 2, il Finanziamento Banca Sistema 3 e il Finanziamento Banca Sistema 4;

- (b) i contratti di finanziamento tra la Società e Macquarie aventi ad oggetto rispettivamente il Finanziamento Macquarie 1 e il Finanziamento Macquarie 2; e
- (c) il contratto di finanziamento tra la Società e Banca Progetto avente ad oggetto il Finanziamento Banca Progetto;

“Contratti Finanziari Originari” indica:

- (a) i Contratti di Finanziamento Ipotecari BPER;
- (b) i Contratti di Finanziamento Ipotecari ICS;
- (c) i Contratti di Finanziamento SACE/MCC;
- (d) ciascuna Garanzia SACE;
- (e) la Garanzia MCC;
- (f) la Garanzia Fondo Garanzia ICS;
- (g) i Contratti Linee BT Consolidate BPER;
- (h) i Contratti di Factoring Banca Sistema Progresso;
- (i) i documenti costitutivi dei Vincoli e/o delle Garanzie in relazione all’Indebitamento Finanziario Esistente;
- (j) la documentazione contrattuale di natura finanziaria, ogni allegato o documento accessorio da cui derivano i crediti e/o i diritti vantati dai Creditori Finanziari verso la Società relativi a, e i contratti disciplinanti le garanzie, di qualsiasi genere, concesse in relazione a, l’Indebitamento Finanziario Esistente;
- (k) ogni comunicazione di fido, foglio informativo, comunicazione periodica e altra documentazione contrattuale di natura finanziaria relativa all’Indebitamento Finanziario verso le Banche che sia stata ritualmente comunicata e consegnata alla Società;
- (l) la documentazione contrattuale, ogni allegato o documento accessorio, da cui derivano i crediti e/o i diritti vantati da SACE verso la Società in relazione alla richiesta e alla emissione della Garanzia SACE.

“Contratto di Finanziamento Banca Progetto” indica il contratto di finanziamento tra la Società e Banca Progetto avente ad oggetto la concessione da parte di Banca Progetto alla Società del Finanziamento Banca Progetto;

“Contratto di Leasing Baciccia” indica il contratto di *lease back* originariamente sottoscritto da SSH e Leasint S.p.A. in data 28 luglio 2011, come successivamente integrato e modificato, avente ad oggetto la concessione in uso in favore di SSH del marchio “Baciccia” di titolarità di Leasint S.p.A..

“**Conversione**” indica ogni conversione di obbligazioni - emesse in seguito alla sottoscrizione della Prima Sub-Tranche POC, della Seconda Sub-Tranche POC, della Terza Sub-Tranche POC, della Seconda Tranche POC e/o della Seconda Tranche POC Incrementale - in azioni di UCS di nuova emissione ai sensi dell’Aumento di Capitale, che è stata effettuata e/o che sarà effettuata da Blucerchiati ai sensi del Regolamento del POC.

“**Costi della Procedura di Vendita**” indica i costi in relazione alla Procedura di Vendita ragionevolmente sostenuti da parte dei Soci UCS e documentati (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso dell’Advisor e i compensi dei legali incaricati per l’assistenza nella Procedura di Vendita) fino a un importo massimo complessivo pari al minore tra (i) l’1% dell’Enterprise Value ed (ii) euro 2.000.000,00;

“**Crediti Banca Progetto**” indica i crediti vantati da Banca Progetto nei confronti di UCS derivanti dal Finanziamento Banca Progetto per la porzione non oggetto di copertura della Garanzia MCC;

“**Crediti Banca Sistema**” indica i crediti vantati da Banca Sistema nei confronti di UCS derivanti dai Finanziamenti Banca Sistema per la porzione non oggetto di copertura della Garanzia SACE;

“**Crediti Macquarie**” indica i crediti vantati da Macquarie nei confronti di UCS derivanti dai Finanziamenti Macquarie per la porzione non oggetto di copertura della Garanzia SACE;

“**Crediti Privilegiati SACE/MCC**” indica, congiuntamente, il Credito Privilegiato SACE ed il Credito MCC;

“**Credito MCC**” indica il credito da regresso, incluso il Credito MCC Banca Progetto, vantato da parte di MCC nei confronti di UCS a seguito di escussione della Garanzia MCC;

“**Credito Privilegiato SACE**” indica il credito da surroga/regresso avente natura privilegiata ai sensi del D. Lgs. 123/1998, incluso il Credito Privilegiato SACE Macquarie/Banca Sistema, vantato da parte di SACE nei confronti di UCS a seguito di escussione di qualsiasi Garanzia SACE;

“**Credito Privilegiato SACE Macquarie/Banca Sistema**” indica il credito da surroga/regresso privilegiato ai sensi del D. Lgs. 123/1998 di SACE nei confronti della Società tempo per tempo derivante dall’escussione da parte di Macquarie delle Garanzie SACE emesse in relazione ai Finanziamenti Macquarie e da parte di Banca Sistema delle Garanzie SACE emesse in relazione ai Finanziamenti Banca Sistema, fermo restando che SACE corrisponderà a Macquarie e a Banca Sistema i relativi indennizzi in base ai piani di ammortamento originali, rispettivamente dei Finanziamenti Macquarie e dei Finanziamenti Banca Sistema, a seguito di richiesta di Macquarie e di Banca Sistema (a seconda del caso), maturando di volta in volta una porzione di Credito Privilegiato SACE;

“**Creditori Chirografari**” indica, anche ai sensi dell’articolo 2, lett. r) e per gli effetti di cui all’articolo 61 del Codice della Crisi, la categoria di creditori cui sono appartenenti, tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto e BPER rispettivamente in relazione ai Crediti Banca Sistema e al Factoring Banca Sistema Progresso, ai Crediti Macquarie, ai Crediti Banca Progetto e alle Linee BT Consolidate BPER;

“**Creditori Estranei**” indica i creditori di UCS non partecipanti agli Accordi di Ristrutturazione, come anche indicati in dettaglio nella colonna “Creditori Estranei” contenuta nell’**Allegato C** (*Indebitamento*)

Complessivo Esistente);

“**Creditori Finanziari**” indica Banca Progetto, Banca Sistema, BPER, ICS, Macquarie, MCC e SACE;

“**Creditori Ipotecari**” indica, anche ai sensi dell’articolo 2, lett. r) e per gli effetti di cui all’articolo 61 del Codice della Crisi, la categoria di creditori cui sono appartenenti, tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, ICS e BPER in relazione ai rispettivi Finanziamenti Ipotecari;

“**Data dell’Omologa**” indica la data in cui sarà intervenuta l’Omologa degli Accordi di Ristrutturazione;

“**Data di Efficacia**” indica la data in cui sarà data evidenza ai Creditori Finanziari che si sono avverate le Condizioni Sospensive di cui all’Articolo 3;

“**Data di Riferimento**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (S);

“**Data di Sottoscrizione**” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Diritto alla Capitalizzazione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.5;

“**Diritto di Opzione e Sottoscrizione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (K);

“**Dismissione di Azienda**” indica qualunque operazione che comporti il trasferimento di tutte le attività e passività facenti capo, direttamente o indirettamente, alla Società, in qualunque forma effettuato, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione dell’azienda della Società da parte della stessa, ovvero operazioni che prevedano il conferimento di tutte le attività e passività facenti capo, direttamente o indirettamente, alla Società in una diversa società veicolo, il cui capitale sociale sia integralmente di proprietà della Società, e la cessione delle azioni rappresentative del capitale sociale di tale ultima società veicolo ovvero la fusione della stessa con società terze;

“**Documentazione Finanziaria**” o “**Documenti Finanziari**” indica congiuntamente:

- (a) il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
- (b) i Contratti Finanziari Originari;
- (c) ogni atto integrativo, ricognitivo e modificativo dei Documenti Finanziari;
- (d) gli Atti di Annotazione;
- (e) ciascuna Nuova Garanzia ICS;
- (f) ogni altro contratto e/o accordo e/o documento congiuntamente indicato come “Documento Finanziario”;

D.Lgs. n. 231/2001 indica il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato e integrato.

“**Effetto Pregiudizievole Significativo**” indica qualsiasi evento, fatto e/o circostanza che pregiudichi, direttamente o indirettamente, in modo sostanziale:

- (a) la situazione finanziaria, economica e/o operativa, nonché i beni della Società e/o del Gruppo in **maniera** tale da pregiudicare la capacità della Società di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di rimborso e/o pagamento di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o le obbligazioni di cui alla Documentazione Finanziaria nel momento in cui divengono esigibili; e/o
- (b) la validità e/o l'efficacia del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o di uno qualsiasi degli altri Documenti Finanziari; e/o
- (c) l'attuabilità del Piano;

“**Enterprise Value**” indica il valore del capitale economico della Società;

“**Esborso**” indica l'importo in euro corrispondente all'Enterprise Value identificato dal Terzo Acquirente.

“**Esperto**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (D);

“**Esposizione Creditore Finanziario**” indica la somma dei crediti (per capitale e interessi, inclusi Interessi PIK) tempo per tempo vantati da ciascun Creditore Finanziario nei confronti della Società in relazione al relativo Indebitamento Finanziario derivante dai Contratti di Finanziamento Originari e dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

“**Esposizione Complessiva**” indica la somma di ciascuna Esposizione Creditore Finanziario.

“**Evento Rilevante**” indica una qualsiasi delle fattispecie di cui all'Articolo 10, nonché ogni altro evento che sia definito quale Evento Rilevante ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Factoring Banca Sistema Giugno 2023**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (Q);

“**Factoring Banca Sistema Progresso**” indica le operazioni di factoring (*pro soluto* e *pro solvendo*) concluse con Banca Sistema, in qualità di *factor*, dalla Società e/o in relazione a debiti (ceduti) della Società verso terzi, diverse dal Factoring Banca Sistema Giugno 2023;

“**Finanziamenti Banca Sistema**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I)(i);

“**Finanziamenti Ipotecari**” indica, congiuntamente, i Finanziamenti Ipotecari BPER ed i Finanziamenti Ipotecari ICS;

“**Finanziamenti Ipotecari BPER**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I)(b);

“**Finanziamenti Ipotecari ICS**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I)(d);

“**Finanziamenti Macquarie**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I)(k);

“**Finanziamenti SACE/MCC**” indica, congiuntamente, i Finanziamenti Banca Sistema, i Finanziamenti Macquarie ed il Finanziamento Banca Progetto;

“Finanziamento Banca Progetto” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(l);

“Finanziamento Banca Sistema 1” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(e);

“Finanziamento Banca Sistema 2” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(f);

“Finanziamento Banca Sistema 3” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(g);

“Finanziamento Banca Sistema 4” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(k);

“Finanziamento Banca Sistema 5” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(l);

“Finanziamento Ipotecario BPER 1” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(a);

“Finanziamento Ipotecario BPER 2” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(b);

“Finanziamento Ipotecario ICS 1” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(c);

“Finanziamento Ipotecario ICS 2” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(d);

“Finanziamento Macquarie 1” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(j);

“Finanziamento Macquarie 2” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(k);

“Finanziamento Soci” indica qualsiasi finanziamento (o qualsiasi altra operazione che abbia l'effetto commerciale di un finanziamento, indipendentemente dalla forma tecnica con cui sia stata perfezionata tra cui, a meri fini di chiarezza, i prestiti obbligazionari di qualsiasi tipo) concesso alla Società da qualsiasi dei propri soci diretti o indiretti;

“Fondo di Garanzia ICS” indica il fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva ex articolo 90, commi 12 e ss. della Legge 289/2002, gestito e amministrato da ICS;

“Fondo di Garanzia MCC” indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della Legge 662/96, amministrato da MCC;

“Garanzia” indica qualsiasi garanzia personale, indennizzo, manleva, fideiussione, garanzia autonoma anche a prima richiesta, lettere di patronage, credito documentario, avallo, lettera di credito, *advance bond*, *bid bond*, *payment bond*, *retention bond*, *performance bond*, *letter of credit* e/o impegno di firma in genere, e “Garanzie” indica l'insieme delle stesse;

“Garanzia Fondo Garanzia ICS” indica la garanzia concessa da parte del Fondo di Garanzia ICS in relazione all'Indebitamento Finanziario derivante dal Contratto di Finanziamento Ipotecario ICS 2;

“Garanzia MCC” indica la garanzia concessa da parte del Fondo di Garanzia MCC a garanzia dell'Indebitamento Finanziario derivante dal Contratto di Finanziamento Banca Progetto;

“Garanzia SACE” indica ciascuna garanzia concessa da parte di SACE a garanzia dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Contratti di Finanziamento SACE/MCC tra la Società e, rispettivamente, Banca Sistema e Macquarie ed emessa nell'interesse e a rischio della Società a seguito della relativa richiesta sottoscritta dalla Società medesima, quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività

produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato Italiano, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, comma 4, lettera c), della L.15 marzo 1997, n.59";

"Garanzie Consentite" indica:

- (a) le Garanzie Esistenti;
- (b) le Garanzie ammesse o previste dai Contratti Finanziari Originari;
- (c) ogni Garanzia costituita o permessa ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o dei Documenti Finanziari;
- (d) ogni Garanzia derivante dalla legge o da provvedimenti di qualsiasi autorità, ad esclusione delle Garanzie derivanti da qualsiasi violazione delle disposizioni di legge e/o da qualsiasi omissione da parte della Società;
- (e) ogni altra Garanzia concessa o creata con il previo consenso scritto dei Creditori Finanziari;

"Garanzie Esistenti" indica le garanzie prestate in favore dei Creditori Finanziari in relazione ad obbligazioni delle Società nascenti dalla Documentazione Finanziaria;

"Gestio" indica Gestio Capital Ltd, come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

"Giorno Lavorativo" indica i giorni, esclusi i sabati e le domeniche, in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività; e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;

"Gruppo" indica la Società e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente;

"ICS" indica Istituto per il Credito Sportivo, come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

"Importo Disponibile" indica l'importo in euro pari alla somma tra l'Esborso e la Cassa Disponibile.

"Indebitamento Complessivo Esistente" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (Z);

"Indebitamento Creditori Estranei" ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (Z);

"Indebitamento Finanziario" indica – senza duplicazione – qualsiasi indebitamento di natura finanziaria della Società relativo a:

- (a) finanziamenti e prestiti di denaro in linea capitale e per sorta interessi di qualsiasi tipo effettuati con qualsiasi forma tecnica (inclusi gli scoperti di conto);
- (b) obbligazioni, titoli di debito (comunque denominati), azioni redimibili e privilegiate che siano qualificabili come indebitamento finanziario ai sensi dei Principi Contabili, ovvero opzioni o altri

contratti in base ai quali si debba, a richiesta di terzi, redimere o acquistare strumenti propri o di terzi o strumenti finanziari similari;

- (c) obbligazioni di restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento (incluse cessioni di credito, operazioni sconto e *factoring*, operazioni di sconto anticipi s.b.f. e di ricevute bancarie, in ciascuno dei suddetti casi a condizioni che tali operazioni avvengano su base *pro solvendo* ovvero, se avvenute su base *pro soluto*, qualora ai sensi dei Principi Contabili tali operazioni non siano qualificate come effettuate su base *pro soluto*) indipendentemente dalla forma tecnica in cui le medesime obbligazioni possano essere state assunte e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto stabilita dalle parti, ivi incluso l'obbligazione al pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie e l'emissione di obbligazioni e di strumenti di debito;
- (d) contratti che siano considerati, ai sensi dei Principi Contabili, contratti di locazione finanziaria (*leasing*);
- (e) operazioni in strumenti finanziari derivati come definiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (*Testo Unico della Finanza*) (ai fini del calcolo dell'importo di uno strumento finanziario derivato si ricorrerà, salvo il caso di mancato pagamento di una somma, al valore di mercato (*mark to market*) di tale strumento finanziario derivato in quel momento);
- (f) operazioni (ivi incluse compravendite a termine) che ai sensi dei Principi Contabili vengano interpretate come aventi il medesimo effetto economico di un indebitamento o che possano comunque essere assimilate ad un prestito o ad un finanziamento (ivi incluso il finanziamento per l'acquisto di un bene);
- (g) accettazione o avalli cambiari, obblighi di indennizzo, manleva, regresso o rimborso relativi a qualsivoglia tipologia di garanzia, fideiussione, lettera di credito o altro strumento simile emesso da una banca o da un intermediario finanziario, fatta eccezione per quelli derivanti da obblighi di legge o regolamentari;
- (h) qualsiasi garanzia personale, obblighi di indennizzo, manleva o altro atto teso a garantire terzi contro perdite finanziarie;

“**Indebitamento Finanziario Consentito**” indica:

- (a) l'Indebitamento Finanziario Esistente;
- (b) l'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari come di volta in volta in essere ai sensi della Documentazione Finanziaria;
- (c) l'Indebitamento Finanziario derivante dalla Nuova Finanza d'Urgenza, dalla Nuova Finanza in Esecuzione e dalla Nuova Finanza Addizionale;
- (d) l'Indebitamento Finanziario derivante da anticipazioni di crediti effettuate ai sensi della Legge Factoring, secondo termini e condizioni coerenti con la prassi aziendale di UCS tenuta fino alla Data di Sottoscrizione (incluse le anticipazioni concesse a valere sul Factoring Banca Sistema Giugno 2023);
- (e) l'Indebitamento Finanziario derivante da Finanziamenti Soci purché costituiscano Indebitamento

Subordinato;

- (f) l'Indebitamento Finanziario derivante dall'accollo da parte di UCS dei debiti di SSH nei confronti di Leasint S.p.A. in relazione al Contratto di Leasing Baciccia, pari a circa euro 10.300.000,00, a condizione che i termini e le condizioni di rimborso e pagamento di tale Indebitamento Finanziario siano comunicati per iscritto ai Creditori Finanziari e siano tali da non pregiudicare i termini di rimborso e pagamento dell'Indebitamento Finanziario Esistente di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
- (g) Indebitamento Finanziario per un importo complessivo in termini di accordato non superiore al maggiore tra:
- (i) la somma di euro 5.000.000,00 e l'importo corrispondente alla Nuova Finanza in Esecuzione e alla Nuova Finanza Addizionale che sia stato erogato e convertito in patrimonio netto della Società; e
 - (ii) il 5% del patrimonio netto della Società,

a termini e condizioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il relativo *pricing*, rimborso e *ranking*) non pregiudizievoli, secondo l'esclusivo giudizio dei Creditori Finanziari, per i termini di rimborso dell'Indebitamento Finanziario Esistente di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Indebitamento Finanziario Esistente**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I);

“**Indebitamento Subordinato**” indica qualsiasi indebitamento in relazione al quale il relativo creditore:

- (b) non ha alcun diritto a livello contrattuale:
- (i) a ricevere alcun pagamento a titolo di capitale, interessi, commissioni, indennizzo o a qualsiasi altro titolo;
 - (ii) a richiedere il rimborso anticipato, a iniziare azioni di recupero del credito o presentare istanza di ammissione a procedure concorsuali nei confronti di società del Gruppo,
- fino a quando l'Indebitamento Finanziario Esistente non sia stato integralmente rimborsato; e
- (c) ha confermato la subordinazione del proprio credito ai Creditori Finanziari nei termini di cui al precedente paragrafo (a);

“**Interessi PIK**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.5;

“**Investimento**” indica tutti gli apporti effettuati da parte degli Investitori, direttamente o indirettamente anche per il tramite di Blucerchiati, in UCS a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e rappresentati, *inter alia*, dalle somme erogate e/o in qualunque altra forma messe a disposizione di UCS da parte dei medesimi ai sensi della Nuova Finanza d'Urgenza, della Nuova Finanza in Esecuzione e della Nuova Finanza Addizionale (ove concessa), anche se oggetto di successiva Conversione, fino ad un massimo di euro 60.000.000,00 (sessanta milioni);

“**Investitori**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (F);

“**Ipoteca SSH**” indica l’ipoteca gravante sull’immobile di proprietà di SSH sito in Genova, Piazza Borgo Pila 39, Torre B, 5° piano, a garanzia del Finanziamento Ipotecario ICS 2;

“**IRR**” indica il tasso annuo di rendimento composto ottenuto complessivamente dagli Investitori in relazione all’Investimento, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di Blucerchiati, ovvero sia il tasso che annulla il valore attuale di tutti i flussi monetari, positivi e negativi, a favore ed a carico degli Investitori in relazione al predetto Investimento, ciascuno computato con riferimento alla data di effettivo incasso o esborso da parte degli Investitori (attribuendo segno positivo agli incassi e segno negativo agli esborsi);

“**Linea 1 Finanziamento Ipotecario ICS 2**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(d);

“**Linea 2 Finanziamento Ipotecario ICS 2**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(d);

“**Linee BT Consolidate BPER**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(m);

“**Linee Guida**” indica le linee guida pubblicate dalla FIGC (*Federazione Italiana Giuoco Calcio*) sul sito www.figc.it in data 28 febbraio 2023 ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B stagione sportiva 2023/2024;

“**Macquarie**” indica Macquarie Bank Europe Designated Activity Company, come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**Maggioranza dei Creditori Finanziari**” indica i Creditori Finanziari la cui Esposizione Complessiva sia complessivamente almeno pari al 66,67% dell’Esposizione Complessiva di tutti i Creditori Finanziari.

“**Marchi Sampdoria**” indica i marchi indicati *sub Allegato E (Marchi Sampdoria)*;

“**MCC**” indica Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., con sede legale in Viale America n. 351 – 00144 Roma, codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 00594040586, Gruppo IVA n. 16868201001, quale amministratore del Fondo Centrale di Garanzia;

“**Misure Protettive**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (E);

“**Mugnaini Sport Center**” indica il centro sportivo sito in Bogliasco, G. Marconi s.n.c., di proprietà del Comune di Bogliasco e oggetto di concessione in favore di UCS;

“**Nuova Finanza Addizionale**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(e);

“**Nuova Finanza d’Urgenza**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(b);

“**Nuova Finanza in Esecuzione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(d);

“**Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(c);

“**Nuova Finanza Residua**” indica la somma tra la Nuova Finanza in Esecuzione e la Nuova Finanza Addizionale, al netto dei relativi importi oggetto di rimborso e/o di Conversione;

“**Nuova Garanzia ICS**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.1.1;

“**Omologa**” indica l’intervenuta emissione della sentenza di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del Codice della Crisi, e alternativamente (i) l’intervenuto decorso del termine di 30 (trenta) giorni di cui all’articolo 51 del Codice della Crisi senza che sia stato presentato alcun reclamo o, in caso di presentazione di reclamo, (ii) il relativo rigetto da parte della Corte d’Appello investita dello stesso;

“**Operazione di Ristrutturazione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (W);

“**Ordine di Priorità dei Pagamenti**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 7.2;

“**Parte Originaria**” indica la Società, ciascun Investitore, Blucerchiati, Banca Sistema, ICS, Macquarie, SACE e BPER;

“**Parte**” indica ciascuna Parte Originaria nonché ciascun altro Creditore Finanziario che abbia aderito al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ai sensi dell’Articolo 21 e, congiuntamente, le “**Parti**”;

“**Partecipazione UCS**” indica la complessiva partecipazione azionaria al capitale sociale della Società tempo per tempo detenuta dagli Investitori, direttamente o indirettamente (anche tramite Blucerchiati), anche ad esito della Conversione e/o in esecuzione dell’Accordo SSH Investitori.

“**Parte Qualificata**” indica un soggetto che sia il beneficiario effettivo dei pagamenti dallo stesso ricevuti e che si qualifichi come:

- (a) una banca o altra istituzione finanziaria (ivi incluso, a titolo esemplificativo, un fondo comune di investimento alternativo autorizzato ad operare in Italia) che sia residente a fini fiscali in Italia e non agisca ai fini del presente contratto attraverso una stabile organizzazione situata all’estero;
- (b) una banca che sia fiscalmente residente in uno Stato diverso dall’Italia, e che agisca ai fini del presente contratto attraverso una stabile organizzazione situata in Italia per la quale ogni pagamento di interessi effettuato dalla Società sia qualificabile come reddito di impresa ai sensi dell’articolo 152, comma 1, del TUIR, o
- (c) alle condizioni previste dall’art. 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
 - (i) una banca stabilita in uno Stato membro nell’Unione Europea;
 - (ii) un’impresa di assicurazione costituita e autorizzata ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione Europea;
 - (iii) un ente individuato all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE;
 - (iv) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, soggetto a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito;

- (d) una società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 che sia residente in Italia ai fini fiscali e che non agisca in relazione al Finanziamento attraverso una stabile organizzazione situata all'estero, o
- (e) una banca o un altro soggetto che sia residente ai fini fiscali in uno Stato o territorio che abbia concluso un trattato contro le doppie imposizioni con l'Italia ai sensi del quale ogni pagamento ricevuto in relazione all'Indebitamento Finanziario dei Creditori Finanziari è soggetto ad una ritenuta pari a zero e che abbia titolo di beneficiare di detto trattato.

“**Periodo Interinale**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 9.4;

“**Permessi**” indica tutte le licenze, i certificati, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi e le convenzioni necessari per l'esercizio dell'attività della Società e “**Permesso**” indica ciascuno di essi;

“**Piano**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (F);

“**POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (H);

“**Prima Sub-Tranche POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(a);

“**Prima Tranche POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (J)(a);

“**Principi Contabili**” indica, con riferimento alla situazione semestrale, al Bilancio Consolidato e al Bilancio di Esercizio del Beneficiario e delle altre società del Gruppo aventi sede legale in Italia, a seconda del caso, gli IFRS o i principi contabili approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, con riferimento ai bilanci di esercizio delle altre società del Gruppo non aventi sede legale in Italia, i principi contabili applicabili nel paese in cui ciascuna di esse ha la propria sede legale;

“**Procedura Concorsuale**”, fatta espressa eccezione per il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e il relativo procedimento di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, indica:

- (a) una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge italiana (ivi inclusi, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, il concordato semplificato, gli accordi di risanamento *ex* articolo 56 Codice della Crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 57 Codice della Crisi, gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa *ex* articolo 61 Codice della Crisi, la convezione di moratoria *ex* articolo 62 Codice della Crisi, il piano di ristrutturazione omologato *ex* articolo 64-*bis* Codice della Crisi, la composizione negoziata della crisi ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice della Crisi, nonché l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la liquidazione coatta amministrativa, la cessione dei beni ai creditori *ex* articolo 1977 del codice civile ed ogni procedura di liquidazione o procedura di risanamento ai sensi del D. Lgs. 170/2004),
- (b) ogni altra procedura concorsuale indicata nel Codice della Crisi o qualsiasi altra procedura che produca effetti analoghi, nonché la procedura di liquidazione di cui all'articolo 57, commi 3-*bis* e 6-*bis*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato e/o integrato e/o integrato), e
- (c) una qualsiasi procedura prevista da normative estere e avente finalità e/o effetti analoghi alle

Procedure Concorsuali previste dalla legge italiana;

“**Procedura di Vendita**” ha il significato di cui all’Articolo 7.2.1.

“**Proposta di Transazione Debiti Tributarî**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (S);

“**Professionista Indipendente**” indica Cristiano Cerchiai, Dottore Commercialista e Revisore Legale, quale professionista indipendente nominato dalla Società ai fini della attestazione del Piano ai sensi dell’articolo 57, comma 4 del Codice della Crisi;

“**Proventi Netti**” indica la somma algebrica tra:

(+) l’Esborso;

(+) la Cassa Disponibile;

(-) i Costi della Procedura di Vendita;

(-) l’Indebitamento Finanziario il cui rimborso non sia previsto mediante utilizzo dei Proventi Netti;

“**Proventi Netti Apportati**” indica un ammontare pari alla differenza tra:

(a) i Proventi Netti al netto della, e quindi dedotta la, Cassa Disponibile; e

(b) la parte dei Proventi Netti che i Soci UCS abbiano percepito tramite pagamenti effettuati direttamente dal Terzo Acquirente ai sensi del Paragrafo (a)(i) dell’Articolo 7.2.2.

“**Regolamento del POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (J)(a);

“**Relazione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (O);

“**Ricorso**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (I);

“**SACE**” indica SACE S.p.A., come meglio identificata nella comparizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;

“**SACE/MCC**” indica, anche ai sensi dell’articolo 2, lett. r) e per gli effetti di cui all’articolo 61 del Codice della Crisi, la categoria di creditori cui sono appartenenti, tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, SACE e MCC in relazione ai rispettivi Crediti Privilegiati SACE/MCC;

“**Scoperto C/C Bper 1**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(m);

“**Scoperto C/C Bper 2**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (T)(m);

“**Seconda Sub-Tranche POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(a);

“**Seconda Tranche POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (J)(a);

“**Società**” o “**UCS**” indica UC Sampdoria S.p.A., con sede legale in Genova, Piazza Borgo Pila 39, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 00973780109;

“**Soci UCS**” indica gli Investitori e ciascun altro soggetto (inclusa Blucerchiati) per il tramite del quale gli Investitori detengono la Partecipazione UCS;

“**SSH**” indica Sport Spettacolo Holding S.r.l., con sede legale in Roma, via Cicerone 15, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 01324440997;

“**Tasse**” indica qualsiasi tassa, imposta (diretta o indiretta o sostitutiva), ritenuta fiscale, diritto o onere fiscale di alcun genere (ivi compresi interessi moratori o penali ad essi relativi).

“**Terza Sub-Tranche POC**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (L)(a);

“**Terzo Acquirente**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 7.2.2;

“**Vincolo**” indica:

- (a) in relazione a beni immobili, ogni ipoteca, usufrutto, diritto di superficie, pignoramento o altri diritti di soggetti diversi dal proprietario, anche di natura non reale, che diano luogo o possano dare luogo a trascrizioni o iscrizioni a favore di terzi;
- (b) in relazione a partecipazioni sociali, ogni diritto di pegno, diritto di prelazione (salvo quelli statuari esistenti), diritto di opzione (salvo quelli riconosciuti dalla legge agli azionisti), nonché ogni restrizione e/o limitazione inerente la circolazione e/o il trasferimento delle partecipazioni;
- (c) in relazione a somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (così come descritti nell’articolo 1 comma 2, del d.lgs. 58/1998), ogni diritto di pegno (anche nella forma di pegno irregolare ai sensi dell’articolo 1851 del codice civile e nelle forme di cui al D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170), deposito vincolato e/o garanzia, anche rotativa, a garanzia di crediti;
- (d) in relazione a crediti, ogni diritto di terzi, inclusi diritti di pegno e/o privilegio, ovvero la cessione degli stessi a titolo di garanzia;
- (e) in relazione ad altri beni mobili, ogni diritto di pegno o privilegio a garanzia di crediti di natura finanziaria o di obbligazioni a contenuto patrimoniale;
- (f) in relazione ai brevetti, ai marchi e altri diritti di proprietà industriale, ogni garanzia costituita sugli stessi; e
- (g) in generale, qualsiasi atto o negozio o insieme di atti o negozi aventi la finalità o l’effetto di costituire un bene in garanzia, nell’interesse del costituente o di terzi;

“**Vincoli Consentiti**” indica:

- (a) ogni Vincolo costituito o permesso ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o dei Documenti Finanziari;
- (b) ogni Vincolo costituito o permesso in relazione alla Nuova Finanza d’Urgenza, alla Nuova Finanza in Esecuzione ed alla Nuova Finanza Addizionale;
- (c) ogni Vincolo derivante dalla legge o da provvedimenti di qualsiasi autorità, ad esclusione dei Vincoli

derivanti da qualsiasi violazione delle disposizioni di legge e/o da qualsiasi omissione da parte della Società;

(d) ogni altro Vincolo concesso o creato con il previo consenso scritto dai Creditori Finanziari.

1.3. Nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, a meno che lo stesso non contenga una espressa e diversa previsione:

- (a) i termini e le condizioni previsti nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari prevarranno, in caso di contrasto e/o incompatibilità, sui termini e le condizioni previsti nei Contratti Finanziari Originari;
- (b) il termine **Parte** include i rispettivi successori a titolo universale e/o, purché consentiti, cessionari ed aventi causa;
- (c) il termine **contenzioso** indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie diverse dall'arbitrato) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero;
- (d) l'espressione **disposizione di legge o regolamentare** indica qualsiasi disposizione di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, avente forza di legge o di regolamento a livello nazionale o locale, e qualsiasi altra fonte di diritto o direttiva di un'autorità competente;
- (e) l'espressione **importo dovuto** indica qualsiasi importo scaduto ed esigibile, ma non ancora corrisposto dal rispettivo debitore ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (f) l'espressione **notizie e dati riservati** indica notizie e dati che non siano di pubblico dominio o comunque reperibili da fonti accessibili al pubblico o a una generalità di soggetti;
- (g) il termine **modifica** e le sue derivazioni indicano e ricomprendono qualsiasi modifica, integrazione e novazione;
- (h) l'espressione **provvedimento amministrativo o provvedimento dell'autorità amministrativa** indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello nazionale o locale;
- (i) l'espressione **provvedimento giudiziario o provvedimento dell'autorità giudiziaria** indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità giudiziale ordinaria, amministrativa o speciale;
- (j) l'espressione **Evento Rilevante in essere** ovvero **Effetto Pregiudizievole Significativo in essere** indicano un Evento Rilevante o un Effetto Pregiudizievole Significativo che non sia stato espressamente rinunciato ovvero sanato;
- (k) il termine **soggetto** indica e ricomprende qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o di

diritto pubblico, e qualsiasi ente anche sprovvisto di personalità giuridica propria, ivi inclusi i relativi successori e aventi causa;

- (l) il riferimento a una valuta è da intendersi quale riferimento alla valuta avente corso di legge nello Stato di riferimento;
- (m) i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale e viceversa;
- (n) gli obblighi di informativa posti a carico di una società sono da intendersi nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali, a titolo esemplificativo, le disposizioni del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle in materia di *privacy*);
- (o) i riferimenti ad una disposizione di legge o regolamento sono da intendersi a quella disposizione come eventualmente modificata e ricomprende le disposizioni applicative e la relativa normativa secondaria;
- (p) i riferimenti a un Articolo o un Allegato sono da intendersi a un articolo o un allegato del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
- (q) i riferimenti a un Documento Finanziario o a un altro documento sono da intendersi a quel Documento Finanziario o altro documento come di volta in volta modificato; e
- (r) i riferimenti a orari di un giorno sono da intendersi all'ora vigente in Italia.

1.4. Nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, a meno che lo stesso non contenga una espressa e diversa previsione, i riferimenti a periodi di uno o più mesi sono da intendersi come riferimento al periodo che inizia in un giorno di un mese di calendario e che finisce nel giorno numericamente corrispondente nel mese di calendario successivo, fatto salvo che:

- (a) qualora il giorno numericamente corrispondente non sia un Giorno Lavorativo, il periodo terminerà il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, ovvero, se tale Giorno Lavorativo cade nel mese successivo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente;
- (b) qualora non vi sia nel mese di scadenza un giorno numericamente corrispondente, il periodo terminerà l'ultimo Giorno Lavorativo del mese di scadenza; e
- (c) nonostante quanto previsto dal Paragrafo (a) che precede, un periodo che inizia l'ultimo Giorno Lavorativo di un mese terminerà l'ultimo Giorno Lavorativo del mese successivo.

1.5. I titoli degli articoli (“**Articoli**”), dei paragrafi (“**Paragrafi**”) e degli allegati (“**Allegati**”) al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

SEZIONE I – OGGETTO DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CREDITORI FINANZIARI E CONDIZIONI DI EFFICACIA

2. OGGETTO DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CREDITORI FINANZIARI ED ASSENZA DI NOVAZIONE

2.1 Oggetto dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari

- 2.1.1** Il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ha ad oggetto le pattuizioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, individuati nella ristrutturazione del debito, nel definitivo risanamento dell'esposizione debitoria, nel definitivo riequilibrio della situazione finanziaria della Società e nel pagamento dei Creditori Estranei.
- 2.1.2** Tutte le attività, deliberazioni, negozi e adempimenti relativi all'Operazione di Ristrutturazione devono essere considerati come parte di un unico negozio finalizzato al compimento dell'Operazione di Ristrutturazione così che, salvo diverso accordo scritto, l'Operazione di Ristrutturazione non potrà ritenersi compiuta fintantoché tutti gli adempimenti costituenti la stessa non siano stati posti in essere.
- 2.1.3** Ai fini del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, in aggiunta ad ogni altro obbligo assunto in forza degli Articoli che seguono, UCS si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, a fare quanto in proprio potere per dare piena attuazione al Piano (e per far sì che i Soci UCS, per quanto di rispettiva competenza, facciano quanto in proprio potere per dare piena attuazione al Piano), ponendo in essere tutte le azioni previste al fine di conseguire gli obiettivi dal medesimo fissati.

2.2 Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari

- (a) Il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, nei limiti di quanto previsto all'Articolo 4 e all'Articolo 5 e fermo restando quanto previsto all'Articolo 2.3, modifica i termini e le condizioni dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Contratti Finanziari Originari, che si intendono confermati e restano pienamente in vigore tra le rispettive parti.
- (b) Gli accordi e le pattuizioni di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari sono funzionali all'attuazione del Piano e sono stati concordati in coerenza con esso.

2.3 Assenza di novazione e conflitto

- (a) Fermo quanto previsto all'Articolo 10, le disposizioni dei Contratti Finanziari Originari non espressamente modificate e/o integrate e/o superate dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari manterranno la loro piena e integrale efficacia e validità tra le rispettive Parti, restando comunque espressamente inteso che nessuna delle previsioni di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari costituisce, né può essere interpretata come, novazione di uno o più dei Contratti Finanziari Originari e delle obbligazioni da questi derivanti.
- (b) In caso di conflitto tra le disposizioni di uno o più dei Contratti Finanziari Originari, da un lato, e le disposizioni del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, dall'altro, queste ultime prevarranno ad ogni effetto, restando espressamente inteso che il cambio di controllo della Società in seguito alla, e nel contesto della, Operazione di Ristrutturazione non rileva ai sensi e per gli effetti dei Contratti Finanziari Originari.
- (c) Nonostante quanto previsto alle lettere (a) e (b) che precedono, con esclusivo riferimento ai rapporti tra i Creditori Finanziari beneficiari della Garanzia SACE e/o della Garanzia MCC e/o della Garanzia

Fondo Garanzia ICS: (i) ciascuna Garanzia SACE, la Garanzia MCC e la Garanzia Fondo Garanzia ICS devono intendersi integralmente mantenute, conservate e confermate; e (ii) i termini e le condizioni dei Contratti di Finanziamento SACE/MCC, del Contratto di Finanziamento Ipotecario ICS 2 e della Garanzia SACE e/o della Garanzia MCC e/o della Garanzia Fondo Garanzia ICS e disciplinanti tali rapporti si intendono impregiudicati.

2.4 Assenza di solidarietà

Non sussiste alcun vincolo di solidarietà fra i Creditori Finanziari in relazione al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari. Conseguentemente, il mancato adempimento da parte di uno o più dei Creditori Finanziari alle proprie obbligazioni non potrà comportare un aggravio della prestazione a carico degli altri Creditori Finanziari e non potrà pregiudicare la validità e l'efficacia degli obblighi assunti dalla Società nei confronti degli altri Creditori Finanziari, i quali non saranno in alcun modo responsabili nei confronti della Società per l'inadempimento di detto Creditore Finanziario.

2.5 Indebitamento verso Creditori Estranei

La Società provvederà, tramite la liquidità disponibile e la Nuova Finanza in Esecuzione, al pagamento dell'Indebitamento verso i Creditori Estranei che non sia già stato integralmente soddisfatto alla Data dell'Omologa, entro:

- (a) 120 (centoventi) giorni dall'Omologa degli Accordi di Ristrutturazione, per l'Indebitamento verso i Creditori Estranei già scaduto alla data dell'Omologa degli Accordi di Ristrutturazione;
- (b) 120 (centoventi) giorni dalla relativa scadenza, per l'Indebitamento verso i Creditori Estranei non ancora scaduto alla data di Omologa degli Accordi di Ristrutturazione.

3. CONDIZIONI DI EFFICACIA

3.1. L'efficacia di tutti gli impegni, i diritti ed obblighi previsti dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ai sensi degli articoli 1353 e ss. del codice civile, fatta eccezione per le previsioni di cui agli Articoli 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, che sono immediatamente efficaci, è sospensivamente condizionata e avrà luogo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1360 del codice civile, contestualmente all'avveramento, in forma e sostanza ragionevolmente soddisfacenti per i Creditori Finanziari, entro e non oltre il 30 giugno 2024, di tutte le seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce un'autonoma e distinta condizione sospensiva (le "Condizioni Sospensive"):

- (a) intervenuta Omologa (i) degli Accordi di Ristrutturazione e (ii) della Proposta di Transazione Debiti Tributari a seguito dell'adesione espressa da parte dell'Agenzia delle Entrate alla Proposta di Transazione Debiti Tributari, nei termini ivi previsti, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 del Codice della Crisi, ovvero - in caso di mancata espressa adesione alla Proposta di Transazione Debiti Tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2-bis del Codice della Crisi, restando dunque espressamente inteso che l'adesione (volontaria o forzosamente) dell'Agenzia delle Entrate è determinante anche ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1 del Codice della Crisi;

- (b) evidenza dell'intervenuta Conversione della Prima Tranche del POC e della erogazione integrale della Nuova Finanza in Esecuzione Iniziale;
- (c) assenza di Effetti Pregiudizievoli Significativi e/o di Eventi Rilevanti;
- (d) intervenuta consegna ai Creditori Finanziari dei seguenti documenti:
 - (i) copia del Piano;
 - (ii) copia della Relazione;
 - (iii) originale, ovvero – nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta per scrittura privata autenticata – copia autentica notarile del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
 - (iv) copia sottoscritta dell'Accordo di Investimento;
 - (v) copia sottoscritta dell'Accordo SSH Investitori;
 - (vi) copia sottoscritta dell'Accordo di Sottoscrizione e del Regolamento del POC;
 - (vii) copia della Proposta di Transazione Debiti Tributari;
 - (viii) copia dello statuto vigente della Società, del certificato di vigenza della Società;
 - (ix) copia della visura camerale, rilasciata dal competente Registro delle Imprese, recante evidenza dell'avvenuta valida ed efficace pubblicazione presso lo stesso degli Accordi di Ristrutturazione, del Piano e della Relazione, nonché della sentenza di Omologa degli Accordi di Ristrutturazione;
 - (x) copia dell'ultimo Bilancio approvato, unitamente alle relative relazioni degli organi amministrativi e di controllo;
 - (xi) estratti, certificati da un firmatario autorizzato della Società come conformi ai rispettivi originali, dei verbali, debitamente trascritti nei rispettivi libri sociali, delle delibere dei competenti organi della Società relative all'approvazione dei termini e delle condizioni del Piano, del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e delle operazioni ivi disciplinate e della relativa esecuzione, nonché all'avvenuto conferimento dei poteri per sottoscrivere il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari in nome e per conto della Società;
 - (xii) dichiarazione di un firmatario autorizzato della Società attestante il fatto che tutti i documenti consegnati ai Creditori Finanziari e menzionati al presente Articolo 3 sono corretti, completi, aggiornati, validi ed efficaci e non hanno subito alcuna modifica, aggiornamento, correzione o revisione e, con riferimento alle copie di documenti, sono conformi all'originale;
 - (xiii) dichiarazione di un firmatario autorizzato della Società attestante, sino alla Data di Efficacia:
 - (i) il mancato verificarsi di Effetti Pregiudizievoli Significativi e/o di Eventi Rilevanti; (ii) l'assenza di violazioni degli obblighi di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari; e (iii) l'assenza di eventi che costituiscano violazione delle dichiarazioni e garanzie

di cui all'Articolo 8 o che comunque rendano le stesse non accurate o complete;

- (xiv) evidenza dell'avvenuto pagamento delle spese ed onorari dei consulenti legali dei Creditori Finanziari nei termini convenuti nella lettera di incarico sottoscritta dagli Investitori in data 20 giugno 2023;
- (e) esecuzione di ogni attività e sottoscrizione di atti (anche notarili) necessari alla annotazione a margine di ciascuna iscrizione ipotecaria relativa ai Finanziamenti Ipotecari BPER e ai Finanziamenti Ipotecari ICS dei termini dei Finanziamenti Ipotecari previsti dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (gli "Atti di Annotazione");
- (f) ottenimento del benessere del Fondo di Garanzia ICS alla estensione della durata della Garanzia Fondo Garanzia ICS in relazione al Finanziamento Ipotecario ICS 2 almeno fino al 30 giugno 2024;
- (g) evidenza dell'avvenuto deposito presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale (come individuata nelle Linee Guida);
- (h) evidenza dell'avvenuto rispetto di tutte le condizioni, adempimenti, obblighi e dichiarazioni previste dalle Linee Guida ai fini dell'iscrizione da parte della Società al campionato di Lega Serie B 2023/2024;
- (i) evidenza dell'avvenuta iscrizione, in via irrevocabile, da parte della Società al campionato di Lega Serie B 2023/2024;
- (j) avvenuta consegna ai Creditori Finanziari richiedenti e positiva verifica da parte di queste ultime di qualsiasi documentazione ed informazione che possano ragionevolmente chiedere al fine di adempiere alle procedure di identificazione del cliente (c.d. "*know your customer requirements*" e/o "*questionario di adeguata verifica della clientela*"), laddove tale documentazione o evidenza non sia già disponibile a tali soggetti.

3.2. Le Condizioni Sospensive elencate al presente Articolo 3 non sono meramente potestative e sono stabilite a esclusivo beneficio dei Creditori Finanziari, allo scopo di porre in essere le operazioni previste nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari. Pertanto, i Creditori Finanziari potranno, a propria totale discrezione, rinunciare a qualsiasi di tali condizioni, integralmente ovvero parzialmente, tramite comunicazione da inviare alla Società.

3.3. Il mancato avveramento (ovvero la mancata rinuncia ai sensi dell'Articolo 3.2) anche di una qualsiasi delle Condizioni Sospensive di cui al presente Articolo 3 entro il termine massimo indicato all'Articolo 3.1 comporterà, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, la definitiva inefficacia del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari con effetto dalla Data di Sottoscrizione, ad eccezione delle previsioni di cui agli Articoli 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, che rimarranno valide ed efficaci.

SEZIONE II – RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO VERSO I

CREDITORI FINANZIARI

4. RINUNCE E MORATORIA

4.1. Conferma delle garanzie

4.1.1. La Società conferma tutte le Garanzie Esistenti prendendo atto del regime di rimborso disciplinato nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, restando inteso che - fatta eccezione per le Garanzie SACE, la Garanzia MCC e la Garanzia Fondo Garanzia ICS che potranno essere escusse dai rispettivi Creditori Finanziari garantiti nei termini previsti dalle medesime garanzie - i Creditori Finanziari si impegnano a non escutere le Garanzie Esistenti, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 10.

4.1.2. La Società si impegna a: (a) compiere quanto necessario, o far sì che terzi garanti compiano quanto necessario affinché le Garanzie Esistenti risultino valide ed efficaci sino all'integrale estinzione del debito garantito; (b) rilasciare ai Creditori Finanziari le conferme delle Garanzie Esistenti che dovessero essere ragionevolmente richieste da uno o più Creditori Finanziari, anche in base alla rispettiva modulistica in uso presso l'istituto, fermo restando che tale conferma: (i) dovrà essere effettuata in conformità al Piano e al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e (ii) non comporterà in ogni caso duplicazione dell'obbligazione di garanzia.

4.1.3. La Società, a beneficio dei Creditori Finanziari (i) riconosce espressamente la validità e l'efficacia dei relativi Contratti Finanziari Originari e (ii) dichiara che non vi è alcuna contestazione in merito all'esistenza e all'esigibilità dell'Indebitamento Finanziario Esistente.

4.2. Rinuncia in pendenza delle Condizioni Sospensive

4.2.1 A partire dalla Data di Sottoscrizione e fino all'avveramento delle Condizioni Sospensive, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 4.2.2 e all'Articolo 10, ciascun Creditore Finanziario si impegna, senza vincolo di solidarietà, con riferimento a quanto di propria competenza, a:

- (i) non recedere dai Documenti Finanziari e non chiedere, dichiarare, comunicare e/o comunque far valere la risoluzione e/o lo scioglimento a qualsiasi titolo dei Documenti Finanziari o la decadenza dal beneficio del termine in relazione a qualsiasi somma dovuta in forza dei Contratti Finanziari Originari;
- (ii) non modificare i termini e le condizioni di calcolo degli interessi, delle commissioni e degli oneri dovuti dalla Società rispetto a quelli in essere tra le parti alla Data di Riferimento ai sensi dei Contratti Finanziari Originari;
- (iii) non compensare qualsiasi somma dovuta in forza dei Contratti Finanziari Originari dalla Società al relativo Creditore Finanziario con altre posizioni debitorie in essere tra quest'ultima e la Società;
- (iv) non intraprendere qualsiasi azione al fine di ottenere il pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi dei Contratti Finanziari Originari, fatta eccezione per l'escussione di ciascuna Garanzia SACE e/o della Garanzia MCC e/o della Garanzia Fondo di

Garanzia ICS;

- (v) non intraprendere azioni volte a bloccare o limitare la normale operatività della Società sui propri conti correnti in relazione alle somme ivi accreditate; e
- (vi) non intraprendere qualsiasi azione giudiziaria nei confronti della Società, ivi incluse azioni cautelari e/o azioni esecutive e/o azioni o istanze finalizzate all'avvio di procedure concorsuali di qualsiasi natura;
- (vii) non revocare, sospendere o ridurre e mantenere e consentire l'utilizzo delle Linee BT Consolidate BPER secondo le modalità operative e nel rispetto degli accordati indicati nei relativi Contratti Finanziari Originari.

4.2.2 Fermo quanto precede, nel caso in cui durante il periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e l'avveramento delle Condizioni Sospensive si verificassero un evento o più eventi tali da comportare singolarmente e/o cumulativamente un Effetto Pregiudizievole Significativo, decorso il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui i Creditori Finanziari abbiano comunicato tale occorrenza senza che la Società via abbia posto rimedio, il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari si intenderà risolto di diritto e le previsioni del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari resteranno definitivamente improduttive di effetti (fatta eccezione per le previsioni di cui agli Articoli 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari) e, per l'effetto, i Creditori Finanziari potranno esercitare ogni e qualsiasi diritto, azione, rimedio e facoltà ad essa spettante ai sensi dei Contratti Finanziari Originari per gli importi originari in essi previsti. Resta inteso che ove si verifichi un evento che possa comportare un Effetto Pregiudizievole Significativo, la Società si impegna a fornire ai Creditori Finanziari e ai loro consulenti immediatamente tutte le informazioni e la documentazione che i Creditori Finanziari ritengono opportuno acquisire al fine di accertare se si sia o meno verificato un Effetto Pregiudizievole Significativo.

5. RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO VERSO I CREDITORI FINANZIARI

5.1. Ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Finanziamenti Ipotecari

5.1.1. Finanziamenti Ipotecari ICS

- (a) Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1, per effetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, con riguardo ai Finanziamenti Ipotecari ICS:
 - (i) gli interessi maturati e non pagati sino alla Data di Efficacia saranno corrisposti integralmente in via posticipata alla data di scadenza;
 - (ii) la data di scadenza del Finanziamento Ipotecario ICS 1 è il 30 giugno 2039 e la data scadenza del Finanziamento Ipotecario ICS 2 è il 30 giugno 2042;
 - (iii) dalla Data di Efficacia sino al 30 giugno 2027 (incluso) non maturano interessi;

- (iv) a partire dal 1° luglio 2027 maturano interessi ad un tasso pari alla somma di EURIBOR (6 mesi) più 4,75% *p.a.*. Gli interessi maturati a far tempo dal 1° luglio 2027 (incluso) sono dovuti alla scadenza di ciascun semestre solare (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), a far tempo dal 31 dicembre 2027;
- (v) l'importo dovuto alla Data di Riferimento sarà rimborsato come segue:
 - (A) il 50% in rate costanti alla scadenza di ciascun semestre solare (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), a far tempo dal 31 dicembre 2027 (incluso);
 - (B) il 25% in un'unica soluzione (*bullet*) il 31 dicembre 2033; e
 - (C) il 25% in un'unica soluzione (*bullet*) il 31 dicembre 2034,

secondo i piani di ammortamento per ciascun Finanziamento Ipotecario ICS previsti *sub Allegato F* (*Piani di ammortamento Finanziamenti Ipotecari*);

- (vi) la certificazione di collaudo dei lavori effettuati in relazione al Mugnaini Sport Center correlato alla Linea 2 Finanziamento Ipotecario ICS 2 deve essere consegnata in copia dichiarata come conforme all'originale a ICS entro il 30 giugno 2024; restando inteso che, in caso di mancata consegna della predetta certificazione entro il termine sopraindicato, ICS potrà risolvere il Finanziamento Ipotecario ICS 2 con conseguente diritto di escussione di ciascuna garanzia concessa in relazione al Finanziamento Ipotecario ICS 2 (inclusa la Garanzia Fondo Garanzia ICS), fermo restando che tale circostanza si aggiunge a quelle previste nel presente Accordo di Ristrutturazione e/o nel relativo Contratto Finanziario Originario;
 - (vii) UCS rinuncia irrevocabilmente all'erogazione di qualsiasi importo dei Finanziamenti Ipotecari ICS eventualmente ancora disponibile e non utilizzato alla Data di Riferimento.
- (b) UCS e ICS si danno reciprocamente atto della disponibilità di ICS a valutare, a proprio discrezionale e insindacabile giudizio e previa richiesta scritta di UCS, la cancellazione dell'Ipoteca SSH, in ogni caso alle seguenti condizioni:
- (i) a garanzia del Finanziamento Ipotecario ICS 2 sia concessa una nuova garanzia (la "**Nuova Garanzia ICS**") mediante costituzione di un altro Vincolo di gradimento di ICS (con esclusione espressa di pegno su beni mobili, merci, marchi e altri beni similari) e/o emissione da parte di primaria banca italiana a favore di ICS di una garanzia fideiussoria a prima richiesta di importo non inferiore a euro 1.900.000,00 (un milione novecentomila/00);
 - (ii) la sostituzione dell'Ipoteca SSH con la Nuova Garanzia ICS sia approvata dal Fondo di Garanzia ICS;
 - (iii) laddove la Nuova Garanzia sia costituita da un Vincolo:
 - (A) il valore del bene oggetto della Nuova Garanzia ICS, stabilito da un perito indicato da ICS, sia almeno pari al valore dell'immobile oggetto dell'Ipoteca SSH; e

- (B) il Vincolo non sia soggetto al rischio di revocatoria ai sensi degli articoli 165 e 166 del Codice della Crisi, fermo restando che nel caso in cui il Vincolo fosse soggetto al rischio di revocatoria ai sensi degli articoli 165 e 166 del Codice della Crisi la cancellazione dell'Ipoteca SSH potrà avvenire solo alle seguenti ulteriori condizioni:
- (1) siano decorsi 12 mesi (o l'eventuale diverso termine necessario a escludere la revocabilità del Vincolo ai sensi dell'articolo 166 del Codice della Crisi) dalla iscrizione della Nuova Garanzia ICS; o
 - (2) oltre alla Nuova Garanzia ICS, sia concessa a ICS, per un periodo non inferiore a 12 mesi (o l'eventuale diverso termine necessario a escludere la revocabilità del Vincolo ai sensi dell'articolo 166 del Codice della Crisi) dalla iscrizione della Nuova Garanzia ICS, una garanzia fideiussoria a prima richiesta emessa da primaria banca italiana di importo non inferiore a euro 1.900.000,00 (un milione novecentomila/00).

5.1.2. Finanziamenti Ipotecari BPER

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1, per effetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, con riguardo ai Finanziamenti Ipotecari BPER:

- (a) gli interessi maturati e non pagati sino alla Data di Efficacia saranno corrisposti integralmente in via posticipata alla data di scadenza;
- (b) la data di scadenza dei Finanziamenti Ipotecari BPER è il 31 dicembre 2034;
- (c) dalla Data di Efficacia sino al 31 dicembre 2027 (incluso) non maturano interessi;
- (d) a partire dal 1° gennaio 2028 maturano interessi ad un tasso fisso del 2,5% *p.a.*;
- (e) l'importo dovuto alla Data di Riferimento sarà rimborsato in rate costanti alla scadenza di ciascun semestre solare (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), a far tempo dal 30 giugno 2028 (incluso), secondo i piani di ammortamento per ciascun Finanziamento Ipotecario BPER previsto *sub Allegato F (Piani di ammortamento Finanziamenti Ipotecari)*.

5.2. Ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Crediti Privilegiati SACE/MCC

- (a) Fermo restando quanto previsto al paragrafo (b) che segue, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1, per effetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, con riguardo ai Crediti Privilegiati SACE/MCC (e, pertanto, a beneficio di chiarezza, a partire dalla data in cui SACE e/o MCC siano divenuti titolari, per effetto di surroga/regresso conseguente ad escussione di alcuna Garanzia SACE e/o della Garanzia MCC, a seconda del caso, da parte di Banca Sistema, Macquarie e/o Banca Progetto):
 - (i) gli interessi maturati e non pagati sino alla Data di Efficacia (inclusa) saranno corrisposti integralmente in via posticipata alla data di scadenza;

- (ii) la data di scadenza è posticipata alla data del 31 dicembre 2043;
 - (iii) l'Indebitamento Finanziario derivante dai Crediti Privilegiati SACE/MCC sarà rimborsato in un'unica soluzione (c.d. *bullet*) alla data di scadenza (*i.e.*, il 31 dicembre 2043);
 - (iv) dalla Data di Efficacia sino al 31 dicembre 2025 (incluso) non maturano interessi;
 - (v) a partire dal 1° gennaio 2026 (incluso) maturano interessi ad un tasso fisso pari al 2,5% *p.a.*, soggetti a variazione ai sensi dell'Articolo 5.5, restando inteso che:
 - (A) ciascun periodo di interessi avrà durata pari a 6 mesi;
 - (B) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) è fin d'ora espressamente riconosciuta alla Società la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 5.5; e
 - (C) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento (i) la Società sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e (ii) le viene fin d'ora espressamente riconosciuta la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.* nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 5.5.
- (b) A prescindere dall'effettiva maturazione dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (e quindi anche qualora non sia ancora avvenuto il pagamento e la surroga integrale ai sensi delle Garanzie SACE e della Garanzia MCC), i pagamenti disciplinati nel presente Articolo 5.2 (anche ove effettuati in via anticipata ai sensi del successivo Articolo 7) si considerano direttamente dovuti dalla Società a SACE e a MCC (anche in virtù di mandato all'incasso conferito dal relativo creditore garantito, ove applicabile) fermo restando che, in relazione a pagamenti effettuati a favore di SACE e/o MCC in conformità all'Ordine di Priorità dei Pagamenti fino alla data di integrale pagamento e conseguente surroga da parte di SACE e/o MCC ai sensi, rispettivamente, delle Garanzie SACE e della Garanzia MCC (che resteranno, per chiarezza, impregiudicate), SACE e MCC, da una parte, e i rispettivi Creditori Finanziari garantiti dall'altra parte, regoleranno con separati accordi la distribuzione tra gli stessi delle somme così incassate.
- (c) In virtù del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari è espressamente confermata la validità ed efficacia della Garanzia SACE e della Garanzia MCC in relazione all'Indebitamento Finanziario derivante dai Finanziamenti SACE/MCC ai termini e condizioni originariamente convenuti tra SACE ed MCC (e quindi, per scrupolo di chiarezza, senza che gli accordi di riscadenziamento con SACE e/o MCC ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari producano alcun effetto in relazione ai creditori garantiti e dunque alla relativa Garanzia SACE e/o Garanzia MCC) e, per quanto di competenza, Banca Sistema, Macquarie e Banca Progetto.
- (d) L'adesione di SACE al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari è finalizzata esclusivamente a concedere alla Società il pagamento dilazionato della Credito Privilegiato SACE e tale adesione non comporta per SACE alcun pregiudizio né rinuncia, neanche parziale, alla natura privilegiata del proprio credito né alle prerogative che per legge ne conseguono.

5.3. **Ristrutturazione dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie, dai Crediti Banca Progetto, dalle Linee BT Consolidate BPER e dal Factoring Banca Sistema Progresso**

5.3.1. **Crediti Banca Sistema, Crediti Macquarie e Crediti Banca Progetto**

Fermo restando quanto previsto al Paragrafo (c) dell'Articolo 2.3 e fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1, per effetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, con riguardo ai Crediti Banca Sistema, ai Crediti Macquarie e ai Crediti Banca Progetto:

- (a) gli interessi maturati e non pagati sino alla Data di Efficacia (inclusa) saranno corrisposti integralmente in via posticipata alla data di scadenza;
- (b) la data di scadenza è il 31 dicembre 2043;
- (c) l'Indebitamento Finanziario derivante dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie e dai Crediti Banca Progetto sarà rimborsato in un'unica soluzione (c.d. *bullet*) alla data di scadenza (i.e., il 31 dicembre 2043);
- (d) dalla Data di Efficacia sino al 31 dicembre 2025 (incluso) non maturano interessi;
- (e) a partire dal 1° gennaio 2026 (incluso) maturano interessi ad un tasso fisso pari al 2,5% *p.a.*, soggetti a variazione ai sensi dell'Articolo 5.5, restando inteso che:
 - (i) ciascun periodo di interessi avrà durata pari a 6 mesi;
 - (ii) sino al 31 dicembre 2027 (incluso) è fin d'ora espressamente riconosciuta alla Società la facoltà di capitalizzare a ciascuna data di pagamento tutti o parte degli interessi dovuti nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 5.5; e
 - (iii) dal 1° gennaio 2028 (incluso), a ciascuna data di pagamento (i) la Società sarà tenuta al pagamento per cassa di interessi almeno corrispondenti allo 0,25% *p.a.* e (ii) le viene fin d'ora espressamente riconosciuta la facoltà di capitalizzare una porzione di interessi dovuti non superiore al 2,25% *p.a.* nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 5.5.

5.3.2. **Linee BT Consolidate BPER**

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 7.1, per effetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, e subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive, con riguardo all'Indebitamento Finanziario alla Data di Riferimento derivante dalle Linee BT Consolidate BPER:

- (a) l'Indebitamento Finanziario sarà consolidato ed integralmente rimborsato in un'unica soluzione (c.d. *bullet*) alla data del 31 dicembre 2033;
- (b) gli interessi maturati e non pagati sino alla Data di Efficacia (inclusa), inclusi quelli maturati e non pagati sino alla Data di Riferimento, saranno corrisposti integralmente in via posticipata alla data di scadenza;

- (c) a far tempo dalla Data di Efficacia continuano a maturare interessi al tasso previsto dai rispettivi Contratti Finanziari Originari, ossia:
- i. con riferimento allo Scoperto C/C Bper 1, il tasso variabile composto da EURIBOR (3 mesi)/365 (arrotondato allo 0,10 superiore) più lo spread pari a 4,63% p.a.; e
 - ii. con riferimento allo Scoperto C/C Bper 2, il tasso fisso pari a 6,25% p.a.
- e gli interessi tempo per tempo così maturati dalla Data di Efficacia (inclusa) saranno corrisposti integralmente alla data di scadenza.

5.3.3. Factoring Banca Sistema Progresso

In conformità a quanto previsto agli Articoli 2.2 e 2.3, i termini e le condizioni dell'Indebitamento Finanziario relativo al Factoring Banca Sistema Progresso previsti dai relativi Contratti Finanziari Originari si intendono confermati e restano pienamente in vigore tra le rispettive parti, senza alcuna riduzione, rimodulazione o riscadenziamento o altre modifiche, e nessuna delle previsioni di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari costituisce, né può essere interpretata come, novazione di uno o più dei Contratti Finanziari Originari relativi al Factoring Banca Sistema Progresso e delle obbligazioni da questi derivanti.

5.4. Interessi e variazioni del tasso di interessi – ESG

- (a) Con riferimento al tasso di interessi applicabile ai Crediti Privilegiati SACE/MCC, ai Crediti Banca Sistema, ai Crediti Macquarie e ai Crediti Banca Progetto, previsti rispettivamente agli Articoli 5.2 e 5.3.1, tale tasso di interessi varierà subordinatamente alla ricezione Certificato di Conformità ESG e alla conferma da parte di SACE che le Condizioni di Conformità ESG si intendono rispettate, come specificato all'interno di ciascun Certificato di Conformità ESG (l'“**Adeguamento ESG**”).
- (b) In particolare, è previsto che:
- (i) il tasso di interesse sarà ridotto secondo la metodologia e i criteri rappresentati nell'**Allegato D** (*Modalità di valutazione e monitoraggio iniziative ESG*);
 - (ii) l'Adeguamento ESG verrà effettuato una volta all'anno a seguito della consegna del Certificato di Conformità ESG e il tasso di interesse determinato sulla base di quanto precede troverà applicazione per una durata pari a 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal periodo di interessi successivo alla consegna del Certificato di Conformità ESG, a partire dalla data che cade il 30 giugno 2026; e
 - (iii) in caso di mancato invio del Certificato di Conformità ESG, l'Adeguamento ESG non troverà applicazione.

5.5. Capitalizzazione degli interessi

- (a) Ai sensi di quanto previsto dal Paragrafo (a)(v) dell'Articolo 5.2 e dal Paragrafo (e) dell'Articolo 5.3.1, UCS ha la facoltà, a propria assoluta discrezione, a ciascuna data di pagamento interessi dell'Indebitamento Finanziario derivante dai Finanziamenti SACE/MCC, di notificare per iscritto

ai relativi Creditori Finanziari l'intenzione di capitalizzare tutti o parte degli interessi (in ogni caso nella misura massima indicata al Paragrafo (a)(v) dell'Articolo 5.2 e al Paragrafo (e) dell'Articolo 5.3.1 a tale data maturati nel periodo di interessi che termina a tale data di pagamento interessi (la porzione di tali interessi oggetto di capitalizzazione, anche definita come "Interessi PIK"), anziché procedere al relativo pagamento per cassa (il "Diritto alla Capitalizzazione"), mediante invio di una comunicazione scritta ai relativi Creditori Finanziari alla relativa data di pagamento interessi (la "Comunicazione di Capitalizzazione").

- (b) Gli Interessi maturati ai sensi del Paragrafo (a) che precede dovranno, alternativamente:
- (i) nel caso in cui UCS non abbia inviato la Comunicazione di Capitalizzazione ai sensi del Paragrafo (a) che precede, ovvero l'abbia inviata con riferimento ad una parte degli (e non a tutti gli) interessi, essere pagati per cassa a ciascuna data di pagamento interessi;
 - (ii) nel caso in cui UCS abbia inviato la Comunicazione di Capitalizzazione ai sensi del Paragrafo (a) che precede, essere capitalizzati (in tutto o in parte e in ogni caso nella misura massima indicata al Paragrafo (a)(v) dell'Articolo 5.2 e al Paragrafo (e) dell'Articolo 5.3.1 ai sensi di, ed in conformità a, quanto previsto dall'articolo 1283 del codice civile, e, pertanto, costituiranno a loro volta capitale e saranno a tutti gli effetti equiparabili ed equiparati a, e fungibili con, il capitale esistente a tale data, e saranno a loro volta fruttiferi di interessi ad un tasso pari al tasso di interessi applicabile a tale Indebitamento Finanziario, secondo quanto previsto al punto 0 che segue.
- (c) In particolare, in tutti i casi di esercizio del Diritto alla Capitalizzazione:
- (i) gli importi relativi a tali interessi verranno separatamente contabilizzati in una linea su cui non matureranno interessi corrispettivi per un periodo di 6 (sei) mesi dalla relativa data di scadenza, restando comunque inteso che i relativi importi oggetto di capitalizzazione accresceranno la quota capitale del relativo Indebitamento Finanziario, divenendo quindi scaduti ed esigibili alla data di scadenza (come modificata ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari), con l'effetto che – decorso il periodo di sei mesi sopra indicato e a partire da tale data - sull'importo oggetto di capitalizzazione matureranno interessi in conformità alle previsioni del presente accordo nel rispetto dei limiti di legge per effetto di quanto previsto nel successivo punto (ii).
 - (ii) i relativi Creditori Finanziari si impegnano ad aderire alle Comunicazioni di Capitalizzazione che UCS invierà in ossequio al Paragrafo (b) che precede, intendendosi perfezionata tra le rispettive parti apposita convezione sul trattamento di tali interessi a seguito della ricezione da parte di UCS di una apposita comunicazione di accettazione del relativo Creditore Finanziario, da trasmettersi entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data di scadenza del periodo di 6 (sei) mesi indicato al precedente punto (i).

6. INTERESSI E COMMISSIONI

- 6.1 Alla Data di Efficacia, la Società rimborserà ai Creditori Finanziari le quote commissionali anticipate dai Creditori Finanziari medesimi per il mantenimento dalla Garanzia MCC sui Finanziamenti SACE/MCC e della Garanzia Fondo Garanzia ICS sul Finanziamento Ipotecario ICS 2.

6.2 A far tempo dalla Data di Efficacia, sull'Indebitamento Finanziario Esistente verso i Creditori Finanziari matureranno interessi sulla base dei tassi di interesse di cui ai singoli Contratti Finanziari Originari, fermo restando quanto diversamente previsto nelle singole disposizioni di cui all'Articolo 5, che si devono intendere in deroga a quanto previsto nei relativi Contratti Finanziari Originari.

6.3 Interessi di mora

- (a) Sulle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società in dipendenza dei Contratti Finanziari Originari e non pagate alla relativa scadenza prevista dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari matureranno a carico della Società, a far tempo dalla data di scadenza non rispettata e sino all'integrale pagamento, interessi di mora determinati in base ai rispettivi Contratti Finanziari Originari.
- (b) Fermo restando quanto previsto al Paragrafo (a) che precede, su ogni ulteriore somma a qualsiasi titolo dovuta dalla Società in dipendenza del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e non pagata alla relativa scadenza matureranno a carico della Società, a far tempo dalla data di scadenza non rispettata e sino all'integrale pagamento, interessi di mora del 2% (due per cento) per anno.
- (c) Gli interessi di mora decorreranno in ciascun caso di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio per qualsiasi altra facoltà o rimedio previsti dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o dalla legge.

6.1. Legge 7 marzo 1996 n. 108

Nonostante qualsiasi diversa disposizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o di un qualsiasi Documento Finanziario, nel caso in cui in qualsiasi momento l'applicazione di un qualsiasi tasso di interesse e/o di un tasso di mora determinato ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari comportino la violazione delle disposizioni della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni in materia di limiti massimi degli interessi, ove applicabile, il tasso di interesse applicabile sarà automaticamente ridotto, per il periodo strettamente necessario, in modo tale che il costo risultante applicabile all'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari sia pari al costo di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito da tali disposizioni.

SEZIONE III – RIMBORSI ANTICIPATI

7. RIMBORSI ANTICIPATI

La Nuova Finanza d'Urgenza, la Nuova Finanza in Esecuzione e l'Indebitamento Finanziario Esistente verso i Creditori Finanziari sarà oggetto di rimborso anticipato nelle seguenti ipotesi ed ai termini ed alle condizioni descritte qui di seguito, in deroga ed a integrale modifica di quanto diversamente previsto nei rispettivi Contratti Finanziari Originari e senza che ciò comporti effetto novativo alcuno delle relative obbligazioni.

7.1. Rimborso anticipato obbligatorio - Illiceità

La Società sarà obbligata a rimborsare integralmente l'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari a seguito dell'introduzione, della modifica o dell'abrogazione di disposizioni di legge e/o dell'emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive, da parte di autorità che esplicino funzioni di controllo o di vigilanza nei confronti dei Creditori Finanziari, oppure da parte di autorità monetarie, fiscali, valutarie o di altra natura, in conseguenza della quale la partecipazione di un Creditore Finanziario al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o a un Documento Finanziario o l'adempimento degli obblighi dalle stesse assunti ai sensi dei Documenti Finanziari violi disposizioni di legge alla stessa applicabili e la stessa ne dia pronta comunicazione scritta alla Società e agli altri Creditori Finanziari.

In tal caso la Società dovrà rimborsare integralmente:

- (a) nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione; ovvero
- (b) se successivo, entro l'ultimo giorno consentito dalla relativa disposizione di legge,

la porzione dell'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari relativa al Creditore Finanziario interessato, ed effettuare immediatamente il pagamento dei relativi interessi maturati e di ogni altro importo dovuto ai sensi dei Documenti Finanziari.

7.2. Rimborso anticipato obbligatorio: Cambio di Controllo – Dimissione di Azienda

7.2.1. Vendita della Partecipazione UCS

- (a) Gli Investitori intendono, anche nell'interesse dei Creditori Finanziari, valorizzare la Partecipazione UCS nell'arco del Piano, riservandosi il diritto di avviare, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione con l'ausilio dell'Advisor, un processo di vendita della Partecipazione UCS (la "Procedura di Vendita") a *player* del settore e/o investitori finanziari che offrano un corrispettivo in denaro (il "Terzo Acquirente"), a condizione che i termini e le condizioni di vendita della Partecipazione UCS che dovesse verificarsi entro il 31 dicembre 2033 assicurino che i relativi Proventi Netti siano in ogni caso sufficienti a garantire il rimborso e pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del Paragrafo (b)(i) del presente Articolo 7.2.1.
- (b) Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo (a)(vi) dell'Articolo 10.3, nel caso in cui si verifichi un Cambio di Controllo e/o comunque ogni volta in cui venga ceduta, in una o più operazioni, una parte, anche di minoranza, della Partecipazione UCS (ad esito della Procedura di Vendita o altrimenti) e/o una Dimissione di Azienda entro il 31 dicembre 2033, i Proventi Netti dovranno essere utilizzati secondo il seguente ordine di priorità (l'"Ordine di Priorità dei Pagamenti"):
 - (i) **in primo luogo**, il 100% dei Proventi Netti sarà impiegato per il rimborso e la remunerazione de:
 - (A) gli importi corrispondenti al 50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK) *pari passu* con
 - (B) l'importo della Nuova Finanza Residua (inclusi interessi maturati e non ancora pagati) e - senza duplicazione - l'importo corrispondente al residuo Investimento, per un ammontare complessivo tale da garantire un IRR pari al 35% da parametrarsi all'effettiva durata dell'Investimento in caso di frazioni di anno,

il tutto fino all'integrale pagamento di tali importi;

- (ii) **in secondo luogo**, successivamente e subordinatamente al pagamento di tutti gli importi di cui al punto (i) che precede, il 100% dei Proventi Netti residui sarà impiegato per il rimborso e la remunerazione degli importi corrispondenti al restante 50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK), fino all'integrale pagamento di tali importi;
- (iii) **in terzo luogo**, successivamente e subordinatamente al pagamento di tutti gli importi di cui al punto (ii) che precede, il 100% dei Proventi Netti residui sarà impiegato per il rimborso degli importi dovuti a qualsiasi titolo (ivi incluso a titolo di capitale, interessi, commissioni, oneri e spese) a:
 - (A) Banca Sistema, Macquarie e Banca Progetto (*pari passu* tra gli stessi) derivanti dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie e dai Crediti Banca Progetto, e *pari passu*
 - (B) BPER derivanti dalle Linee BT Consolidate BPER,

il tutto fino all'integrale pagamento di tali importi,

restando inteso che, in seguito all'integrale rimborso e pagamento di quanto previsto nell'Ordine di Priorità dei Pagamenti, ogni ulteriore somma percepita dagli Investitori e da UCS e/o da altre società controllate dagli Investitori ad esito e per effetto del Cambio di Controllo e/o comunque di ogni cessione, in una o più operazioni, di una parte, anche di minoranza, della Partecipazione UCS (ad esito della Procedura di Vendita o altrimenti) e/o di una Dismissione di Azienda potrà essere distribuita ai soci di UCS.

- (c) Per effetto di quanto previsto dal Paragrafo (b) che precede, fermo quanto previsto al successivo Paragrafo (d), qualora in applicazione dell'Ordine di Priorità dei Pagamenti, e solo ed esclusivamente a seguito della cessione integrale della Partecipazione UCS o della Dismissione d'Azienda, UCS non disponga di fondi sufficienti a rimborsare e pagare integralmente:
 - (i) gli importi corrispondenti al restante 50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati) di cui al Paragrafo (b)(ii) che precede, la porzione dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati) non pagati e rimborsati ai sensi del Paragrafo (b)(ii) che precede si intenderà, ora per allora, integralmente rinunciata da parte di SACE e MCC;
 - (ii) gli importi dovuti a qualsiasi titolo (ivi incluso a titolo di capitale, interessi, commissioni, oneri e spese) a Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto e BPER derivanti, rispettivamente, dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie, dai Crediti Banca Progetto e dalle Linee BT Consolidate BPER di cui al Paragrafo (b)(iii) che precede e non pagati e rimborsati ai sensi del Paragrafo (b)(iii) che precede si intenderanno, ora per allora, integralmente rinunciati da parte di Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto e BPER.

- (d) Nessuna delle rinunce previste al precedente Paragrafo (c) opererà fino quando non sia avvenuta, in ogni caso entro il 31 dicembre 2033, (x) la dismissione integrale di tutta (e non meno di tutta) la Partecipazione UCS (e quindi fino a quanto gli Investitori continuino a possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o altre forme di strumenti finanziari nella Società) o (y) la integrale Dismissione d'Azienda.
- (e) Resta inteso che la porzione di Indebitamento Finanziario da rimborsarsi ai sensi dell'Articolo 7.2 si intenderà scaduta ed esigibile alla data in cui è stato compiuto l'atto o si è verificato l'evento che ha determinato l'obbligo di rimborso anticipato.

7.2.2. Applicazione dell'Ordine di Priorità dei Pagamenti

- (a) Al fine di consentire che la distribuzione dei Proventi Netti avvenga in conformità all'Ordine di Priorità dei Pagamenti di cui all'Articolo 7.2.1, gli Investitori faranno sì che il Terzo Acquirente e la Società, rispettivamente, sostengano l'Esborso e impieghino i Proventi Netti come segue:
 - (i) in parte, direttamente a favore dei Soci UCS, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per un importo pari alla somma tra (A) quello che sarebbe spettato loro applicando l'Ordine di Priorità dei Pagamenti all'Importo Disponibile e (B) i Costi della Procedura di Vendita; e
 - (ii) in parte, mediante apporto a titolo di capitale o di patrimonio netto in favore della Società (secondo la formula tecnica da definire, che comunque non preveda un obbligo di rimborso a carico della Società), e tale apporto sarà allocato dall'organo amministrativo della Società in apposita riserva straordinaria che verrà utilizzata (unitamente alla Cassa Disponibile) per effettuare i pagamenti e i rimborsi di cui all'Ordine di Priorità dei Pagamenti,

il tutto secondo gli importi e le modalità indicate, a mero titolo esemplificativo, nell'**Allegato G** (*Cambio di Controllo - Proventi Netti*).

- (b) I Soci UCS dovranno dare adeguata evidenza (anche documentale) alla Società e ai Creditori Finanziari in merito all'entità dell'Esborso e, conseguentemente, all'entità dei Proventi Netti e dei Proventi Netti Apportati.

7.3. Rimborsi anticipati volontari

- (a) La Società potrà in ogni momento rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte e senza che ciò comporti a carico della Società l'applicazione di eventuali *breakage cost*, costi, oneri e/o penali (o simili) aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente previsti da ciascun Contratto Finanziario Originario, l'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari, dando ai Creditori Finanziari non meno di 10 (dieci) Giorni Lavorativi di preavviso per iscritto.
- (b) Ogni rimborso anticipato dell'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari diverso dal rimborso integrale del medesimo dovrà essere destinato ai Creditori Finanziari secondo l'ordine di priorità dei pagamenti stabilito dall'Articolo 7.4.
- (c) Fatta salva la possibilità di rimborsare anticipatamente e integralmente l'intero Indebitamento Finanziario, in caso di rimborso anticipato volontario parziale, l'importo rimborsato dovrà essere non inferiore a euro 100.000,00 e un multiplo intero di euro 50.000,00.

- (d) Le richieste di rimborso inviate ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari dovranno specificare la data di rimborso e, una volta ricevute dai Creditori Finanziari, si intenderanno irrevocabili.

7.4. Imputazione dei pagamenti

Ogni rimborso anticipato effettuato dalla Società a norma del presente Articolo 7 dovrà essere destinato ai Creditori Finanziari secondo l'Ordine di Priorità dei Pagamenti (con espressa esclusione della Nuova Finanza Residua e del residuo Investimento) e imputato da queste a rimborso del debito in essere al momento del rimborso stesso, sulla base del seguente ordine di priorità:

- (a) in primo luogo, al pagamento dei costi e delle spese di cui all'Articolo 12 non pagati;
- (a) in secondo luogo, al pagamento degli interessi maturati e non pagati, nonché delle commissioni;
- (b) in terzo luogo, al pagamento delle somme dovute in linea capitale. Resta inteso che il rimborso anticipato relativo all'Indebitamento Finanziario a medio lungo termine sarà imputato al pagamento della quota capitale delle rate con scadenza più lontana nel tempo;
- (c) in quarto luogo, al pagamento di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o dei Documenti Finanziari maturata e non pagata.

SEZIONE V – DICHIARAZIONI E GARANZIE, IMPEGNI ED EVENTI RILEVANTI

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1. Disposizioni generali sulle dichiarazioni e garanzie

La Società rende a ciascuno dei Creditori Finanziari le seguenti dichiarazioni e garanzie e prende atto che i Creditori Finanziari si sono determinati a sottoscrivere il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari facendo affidamento sulla circostanza che tali dichiarazioni e garanzie siano veritiere, complete, corrette e accurate alla Data di Sottoscrizione e a ciascuna delle date indicate nell'Articolo 8.3, salvo che le stesse facciano riferimento ad una determinata data.

8.2. Dichiarazioni e garanzie

1. Conformità all'oggetto sociale

Le obbligazioni assunte dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari non confliggono con l'oggetto sociale della Società.

2. Stato e capacità

- (a) UCS è una società per azioni debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della legge della Repubblica Italiana; alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale deliberato e sottoscritto della Società ammonta a euro 14.149.940,00 di cui euro 14.000.000,00 interamente versati ed euro 149.940,00 a servizio dell'Aumento di Capitale (alla Data di Sottoscrizione sottoscritto e versato parzialmente).

- (b) La Società ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta dalla stessa.

3. Poteri e autorizzazioni

- (a) Alla Data di Sottoscrizione la Società ha piena capacità e titolo per sottoscrivere, eseguire ed adempiere l'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.
- (b) La Società ha ottenuto ogni necessaria approvazione relativa alla sottoscrizione, all'esecuzione ed all'adempimento del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ai sensi dello stesso sorgono in capo alla Società obbligazioni vincolanti.
- (c) La Società, in conformità con il proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti i poteri per la sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e ha debitamente conferito ai relativi rappresentanti o ai soggetti delegati i poteri per la sottoscrizione di ogni dichiarazione o altra comunicazione ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.
- (d) L'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e le obbligazioni assunte dalla Società ai sensi degli stessi sono legittimi, vincolanti, validi ed efficaci in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

4. Non contrarietà a norme e contratti

La sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e l'adempimento da parte della Società delle obbligazioni e delle attività ivi previste a suo carico:

- (a) non costituiscono violazione dello statuto della Società, né costituiscono inadempimenti alle obbligazioni assunte dalla, e/o imposte alla, Società per legge o per contratto;
- (b) non costituiscono violazione di diritti di terzi, di norme di legge e/o di disposizioni contenute in provvedimenti di qualsiasi autorità giurisdizionale; e
- (c) non causano né causeranno la risoluzione, il recesso, la decadenza o la cessazione anticipata per qualsivoglia motivo di alcuno dei contratti di cui la Società sia parte.

5. Adempimento di obblighi normativi e contrattuali

- (a) La Società ha correttamente adempiuto a tutte le disposizioni di legge e di regolamento ad essa applicabili, ivi incluse le disposizioni fiscali, previdenziali, contributive, valutarie e ambientali.
- (b) Non è in essere alcun evento o circostanza che costituisca un inadempimento ai sensi di alcun accordo o altro contratto o atto vincolante per la Società o per i suoi beni che costituisca un Evento Rilevante o possa avere un Effetto Pregiudizievole Significativo.

6. Accuratezza e completezza delle informazioni

- (a) Tutte le informazioni di volta in volta fornite dalla Società, anche tramite i propri consulenti, ai Creditori Finanziari e/o ai consulenti di questi in relazione al, o in occasione della stipula del, o ancora durante l'esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari sono

veritiere, corrette, accurate e non fuorvianti in ogni aspetto significativo alla data in cui sono state fornite.

- (b) La Società non ha omesso di comunicare ai Creditori Finanziari e/o ai consulenti di questi alcuna informazione che, se conosciuta, avrebbe reso e/o potuto rendere le informazioni fornite non corrette e/o fuorvianti e/o tali da incidere in modo rilevante sulla valutazione complessiva del merito di credito della Società.

7. Assenza di contenzioso

Fatto salvo per quanto elencato *sub Allegato H (Contenziosi)*, la Società non ha in essere né sono stati minacciati per iscritto contenziosi di qualsiasi natura e soggetti a qualsivoglia giurisdizione, né sono stati formalizzati nei suoi confronti condanne o altri provvedimenti provvisoriamente esecutivi emessi da un giudice o da un'autorità amministrativa, pignoramenti o provvedimenti d'urgenza di qualsiasi natura che comportino un Effetto Pregiudizievole Significativo.

8. Indebitamento

- (a) Alla Data di Riferimento non esiste in capo alla Società alcun indebitamento ulteriore rispetto all'Indebitamento Complessivo Esistente, come specificato nell'**Allegato C** (*Indebitamento Complessivo Esistente*).
- (b) Non esiste in capo alla Società altro Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Finanziario Consentito.
- (c) La Società non ha emesso o rilasciato Garanzie in favore di terzi, ovvero non sono state emesse da terzi su richiesta della Società, Garanzie diverse dalle Garanzie Consentite.

9. Vincoli

Sulle partecipazioni detenute dalla, e sui beni della, Società non vi sono Vincoli diversi dai Vincoli Consentiti.

10. *Pati passu*

Fatte salve le cause legittime di prelazione inderogabili originate esclusivamente dalla legge e quanto espressamente previsto nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ogni obbligazione di pagamento nascente dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e dai Contratti Finanziari Originari, come modificati e integrati dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, non sono subordinate ad alcun'altra obbligazione di pagamento non assistita da garanzia reale o privilegio.

11. Procedure Concorsuali

Salvo quanto oggetto degli Accordi di Ristrutturazione, la Società non è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, né è sottoposta ad alcuna Procedura Concorsuale, né è in liquidazione, né – secondo quanto a conoscenza della Società – sono state intraprese azioni per farla dichiarare insolvente e/o fallita o per assoggettarla ad una qualsiasi altra Procedura Concorsuale ovvero a liquidazione. Salvo

quanto oggetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, non è stata adottata alcuna delibera né è stata convocata alcuna riunione dei competenti organi sociali per lo scioglimento e/o la liquidazione ovvero per la liquidazione giudiziale e/o ammissione ad una Procedura Concorsuale e/o procedura assimilabile.

12. Tasse, imposte e commissioni

Fatta eccezione per quanto previsto nella, e ferma restando la, Proposta di Transazione Debiti Tributari:

- (a) la Società ha depositato nei termini e nei modi prescritti dalla legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni dei contributi previdenziali che devono essere depositate; e
- (b) tutte le tasse e le imposte (inclusi interessi e penali) pagabili o dovute dalla Società (in virtù o meno di un accertamento tributario, fatte salve quelle che siano state tempestivamente contestate nelle sedi competenti) sono state interamente e tempestivamente pagate e adeguatamente comunicate e/o i necessari accantonamenti sono stati correttamente effettuati nel rispettivo bilancio.

13. Libri sociali, scritture contabili, Bilanci e relazioni contabili periodiche

- (a) I libri sociali e le scritture contabili della Società sono completi, veritieri e corretti in ogni aspetto sostanziale e tutte le delibere e azioni ivi riportate sono state condotte ed assunte nell'osservanza delle leggi applicabili, dei rispettivi atti costitutivi e statuti, e, se del caso, dei Principi Contabili.
- (b) I Bilanci e (ove predisposti) i Bilanci Consolidati sono predisposti dalla Società in conformità alle norme di legge applicabili e rappresenta con chiarezza il quadro fedele, veritiero e corretto, anche alla luce di quanto previsto dai Principi Contabili, della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico di esercizio, della Società e del Gruppo.

14. Assicurazioni

La Società mantiene in essere efficaci polizze assicurative in relazione alla sua attività ed ai propri beni con primarie compagnie assicurative per rischi e massimali ordinari secondo la prassi di mercato per società svolgenti attività simili rispetto a quelle condotte dalla Società e non si sono verificati eventi tali che possano dar titolo alle relative compagnie assicurative di risolvere i contratti di assicurazione, ridurre la responsabilità di tali compagnie, modificare in modo rilevante i termini di tali contratti o rifiutare il pagamento di un indennizzo.

15. Proprietà

- (a) Fatta eccezione per i beni oggetto di Vincoli Consentiti, la Società ha la piena ed esclusiva proprietà ovvero la libera disponibilità di tutti i propri beni mobili e immobili, materiali e immateriali (inclusi marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale), strumentali e necessari per lo svolgimento della propria attività come attualmente svolta.

- (b) La Società, nello svolgimento della sua attività, non viola diritti di privativa propri di terzi e ha adottato tempestivamente e diligentemente idonee misure per proteggere da infrazioni di terzi i propri diritti di privativa nella misura in cui da tali infrazioni derivi un Effetto Pregiudizievole Significativo.

16. Autorizzazioni per l'attività

- (a) La Società ha il potere di, e ha ottenuto tutte le necessarie Autorizzazioni – ove richieste – per, esercitare la sua attività nel modo in cui essa viene attualmente condotta.
- (b) La Società ha la regolare, legittima e piena titolarità dei Permessi; nessun ulteriore Permesso è necessario alla Società ai fini del legittimo e regolare esercizio delle proprie attività; tali Permessi sono stati validamente ottenuti e/o stipulati, sono pienamente in vigore ed efficaci e non sussistono fatti o circostanze (ivi inclusa, la conclusione e l'esecuzione della Documentazione Finanziaria e degli accordi ed intese ad essa allegati o correlati) che diano luogo alla loro revoca, mancanza di conferma, annullamento o modifica sostanziale, ovvero ad altro provvedimento di decadenza, revoca, risoluzione o scioglimento, per qualsiasi motivo, dei medesimi Permessi.

17. Operazioni straordinarie

A decorrere dalla Data di Riferimento e sino alla Data di Sottoscrizione la Società non ha effettuato operazioni societarie straordinarie, fatta eccezione per l'emissione del POC, per l'Aumento di Capitale e per tutte le altre attività connesse e/o ancillari all'emissione del POC medesimo.

18. Normativa anticorruzione e normativa antiriciclaggio

La Società e ogni suo amministratore e/o dirigente conduce la propria attività nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di anticorruzione e antiriciclaggio.

19. Eventi Rilevanti ed Effetti Pregiudizievoli Significativi

- (a) Non sono in essere Eventi Rilevanti.
- (b) Non si è verificato un Evento Rilevante ovvero un Effetto Pregiudizievole Significativo.
- (c) Dalla sottoscrizione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o dall'esecuzione di qualsiasi operazione qui contemplata non consegue alcun evento che comporti il verificarsi di un Evento Rilevante o che dia luogo a un Effetto Pregiudizievole Significativo.

8.3. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 si intendono date dalla Società alla Data di Sottoscrizione, alla Data di Efficacia e a ciascuna data di pagamento prevista dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti a tali date.

8.4. Dichiarazioni e garanzie dei Contratti Finanziari Originari

Fermo quanto previsto all'Articolo 10, resta inteso che le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo

8, sostituiscono le dichiarazioni e garanzie dei Contratti Finanziari Originari, eventualmente ivi contenute, per tutta la durata del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

9. IMPEGNI

9.1. Disposizioni generali

Senza pregiudizio di quanto previsto all'Articolo 10, fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito dei Creditori Finanziari derivanti dai Documenti Finanziari, la Società, gli Investitori e Blucerchiati si impegnano a rispettare puntualmente e tempestivamente gli obblighi di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (con esclusivo riferimento alla Società, in sostituzione degli obblighi che la Società medesima si è impegnata a rispettare ai sensi dei Contratti Finanziari Originari), in aggiunta a, e senza pregiudizio per, gli obblighi che gli Investitori e Blucerchiati si sono impegnati a rispettare ai sensi di ogni altro contratto di cui sono parte nel contesto della Operazione di Ristrutturazione.

9.2. Obblighi di informativa

(a) La Società – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile in relazione ai Soci UCS e Blucerchiati – con decorrenza dalla Data di Efficacia (fermi restando gli specifici e diversi termini individuati di seguito), si impegna a fornire/trasmettere ai Creditori Finanziari le seguenti informazioni/i seguenti documenti nei termini di seguito rispettivamente indicati:

1. prontamente dopo la relativa approvazione copia (1) del Bilancio di Esercizio, approvato e accompagnato dalla relativa relazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del revisore ovvero della società di revisione; e (2) (ove predisposto) del Bilancio Consolidato;
2. prontamente dopo la relativa approvazione e, in ogni caso, non oltre il 90° (trentesimo) giorno dalla data di chiusura di ciascun semestre di ogni esercizio, la relazione finanziaria semestrale predisposta dalla Società anche ai sensi degli obblighi informativi previsti per le società quotate sull'andamento della gestione della Società;
3. prontamente, una volta presa conoscenza, il verificarsi di ogni Effetto Pregiudizievole Significativo e/o Evento Rilevante, nonché di ogni evento che possa determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo e/o un Evento Rilevante;
4. prontamente, una volta presa conoscenza, le informazioni relative a (1) qualsiasi contenzioso, arbitrato o procedura amministrativa attualmente in corso o minacciato contro la Società che, se decisi contro la Società, possa determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo; e (2) l'avvio di accertamenti fiscali/tributari da parte delle competenti autorità, nonché la notifica di avvisi bonari, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione che possano determinare un Effetto Pregiudizievole Significativo;
5. prontamente qualsiasi documento o informazione che i Creditori Finanziari dovessero richiedere in merito al procedimento di Omologa, al Piano e agli Accordi di Ristrutturazione;
6. prontamente qualsiasi documento che la Società dovesse fornire alla generalità dei propri

creditori, contestualmente all'invio dello stesso ai predetti soggetti;

7. prontamente le informazioni concernenti qualsiasi aggiornamento e/o modifica del Piano tale da modificarne la sostanza e sostenibilità;
 8. prontamente (a) ogni procedimento pendente per l'accertamento delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, (b) ogni condanna, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex* articolo 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e (c) la richiesta o la applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- (b) La Società si impegna a garantire che ogni serie di bilanci e rendiconti finanziari consegnati in conformità al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari sia redatta in conformità alla legge e ai Principi Contabili (ove applicabili) e offra una descrizione veritiera e corretta secondo quanto previsto dalla normativa applicabile alla data in cui detti rendiconti finanziari sono stati redatti e per il relativo periodo di riferimento.
- (c) Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo (b) che precede, la Società si impegna a comunicare per iscritto ai Creditori Finanziari qualsiasi variazione dei Principi Contabili, degli altri principi di redazione e dei periodi di riferimento dei rendiconti finanziari sottoposti a revisione.
- (d) Oltre a quanto già previsto dal Paragrafo (a) che precede, la Società si impegna – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile in relazione ai Soci UCS, con decorrenza dalla Data di Efficacia (fermi restando gli specifici e diversi termini individuati di seguito), ad inviare ai Creditori Finanziari la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante della Società:

1. *Documentazione societaria – compagine societaria:*

- (i) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima di qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria o riunione dei soci della Società regolarmente convocata, copia della comunicazione di convocazione dell'assemblea medesima o della riunione dei soci con il relativo ordine del giorno;
- (ii) copia del verbale di tutte le assemblee o di tutte le riunioni dei soci della Società con finalità deliberativa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data della relativa assemblea o riunione dei soci;
- (iii) tutti i documenti messi a disposizione dei soci della Società entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data delle relative assemblee o riunioni dei soci ove distribuiti in quella sede;
- (iv) contestualmente all'invio degli stessi agli altri creditori, tutti i documenti trasmessi alla generalità dei creditori o ad alcuna categoria di essi e relativi alle obbligazioni di pagamento della Società;
- (v) fermo restando quanto previsto all'Articolo 7.2, prontamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa formale conoscenza, documentazione relativa ad eventuali modifiche alla compagine sociale della Società;

2. *Richieste di rimborso e/o di pagamento:*

- (i) prontamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa formale conoscenza, informazioni dettagliate in relazione a qualsiasi richiesta e/o pretesa, intentata o minacciata da terzi, soggetti privati o pubblici, per iscritto e per un valore singolarmente o complessivamente pari o superiore ad euro 250.000,00 nei confronti della Società;
- (ii) tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa conoscenza, ogni richiesta da parte di banche e/o società di *leasing* e/o società di *factoring* e/o imprese di assicurazione dei crediti diverse dai Creditori Finanziari avente ad oggetto la richiesta di rimborso di somme di importo superiore ad euro 250.000,00 dovuta a qualsivoglia titolo da parte della Società;

3. *ESG*

- (i) entro il 15 luglio di ogni anno, a partire dalla Data di Efficacia, il Certificato di Conformità ESG;
- (ii) in ogni momento, su richiesta di SACE o di almeno uno dei Creditori Finanziari, la documentazione prevista nell'Allegato D (*Modalità di valutazione e monitoraggio iniziative ESG*) alla sezione "4. Reportistica".

9.3. Altri obblighi

Le Società si impegna – anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile in relazione ai Soci UCS e Blucerchiati – a rispettare puntualmente e integralmente i seguenti obblighi:

- (a) a partire dalla Data di Efficacia e fino al 31 dicembre 2025, porre in essere almeno 3 Condizioni di Conformità ESG per ogni anno solare (a prescindere da quanto previsto all'Articolo 5.4) e a darne evidenza nel Certificato di Conformità ESG;
- (b) dare esecuzione al Piano con la diligenza professionale;
- (c) a fare in modo che la Conversione sia effettuata entro 15 giorni dall'Omologa, in conformità al Regolamento del POC;
- (d) a concordare con SACE, entro 3 mesi dall'Omologa, maggiori dettagli relativi alle Condizioni di Conformità ESG;
- (e) ottenere, mantenere in essere o, a seconda del caso, rinnovare tutte le Autorizzazioni e i Permessi;
- (f) mantenere le proprie coperture assicurative presso istituti assicurativi di primario *standing* secondo la normale e prudente prassi di mercato;
- (g) conservare sia il valido *status* societario sia il buono stato sostanziale di tutti i beni necessari per l'esercizio delle attività sociali, fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo dei beni medesimi;
- (h) rispettare qualsiasi disposizione legislativa nonché qualsiasi disposizione normativa o requisito

imposto dalle autorità competenti e adempiere a tutti gli obblighi previdenziali previsti dalla legge e/o dalla normativa anche di natura regolamentare;

- (i) tenere in modo accurato i libri e le scritture contabili affinché riflettano chiaramente e correttamente la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società, le operazioni in corso e l'andamento degli affari nel rispetto delle disposizioni di legge;
- (j) corrispondere regolarmente e tempestivamente alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutte le imposte, tasse, ritenute e contributi applicabili alla Società (ivi inclusi interessi e sanzioni);
- (k) depositare nei termini e nei modi prescritti dalla legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e le dichiarazioni dei contributi previdenziali che devono essere depositate;
- (l) non assumere alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Finanziario Consentito;
- (m) non creare, senza il preventivo assenso dei Creditori Finanziari, alcun Vincolo su propri beni, per obbligazioni proprie e/o di terzi, ad eccezione dei Vincoli Consentiti;
- (n) mantenere pienamente validi ed efficaci, e rinnovare alle relative scadenze, i Permessi;
- (o) provvedere al mantenimento in buono stato ed al pagamento di tutte le imposte ed oneri necessari al mantenimento delle immobilizzazioni immateriali della Società e, in generale, compiere tutto quanto necessario o utile affinché le medesime conservino vigenza ed efficacia;
- (p) condurre la propria attività nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia anticorruzione e antiriciclaggio, e mantenere *policy*, procedure e codici di comportamento adeguati al fine di rispettare la normativa anticorruzione e la normativa antiriciclaggio tempo per tempo applicabile;
- (q) non porre in essere operazioni di natura straordinaria ovvero operazioni di riorganizzazione societaria, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, di scissione, di scorporo ovvero operazioni di conferimento in natura, di cessioni e/o acquisto di azienda e/o di rami d'azienda, fatta eccezione per quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, nonché ad eccezione del Conferimento Consentito, fermo restando che in tale ultimo caso ogni eventuale provento incassato dalla Società nel contesto del medesimo Conferimento Consentito dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attività della Società medesima;
- (r) non assumere finanziamenti destinati o creare patrimoni separati;
- (s) non distribuire e/o deliberare la distribuzione di dividendi, utili e/o riserve (sotto qualsiasi forma), fatta eccezione per quanto consentito in applicazione dell'Ordine di Priorità dei Pagamenti di cui all'Articolo 7.2.1;
- (t) far sì che i proventi che UCS abbia incassato in relazione a (i) Cessioni Ordinarie e (ii) indennizzi assicurativi di qualsiasi natura che, ai sensi dei rispettivi Contratti Finanziari Originari, non siano di per sé destinati a specifici scopi ivi previsti (ad es. con riferimento ad indennizzi correlati a polizze afferenti gli immobili oggetto delle ipoteche dei Finanziamenti Ipotecari), siano integralmente

utilizzati per gli adempimenti e le finalità del Piano e/o reinvestiti nell'attività caratteristica di UCS e/o delle società del Gruppo;

- (u) far sì che i propri obblighi derivanti dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o dagli altri Documenti Finanziari non siano subordinati o postergati ad altri obblighi assunti dalla Società nei confronti dei propri altri creditori chirografari, fatti salvi i privilegi di legge;
- (v) non svolgere attività diverse da quelle previste dal proprio statuto sociale, non modificare il proprio oggetto sociale e non effettuare modifiche della propria attività caratteristica;
- (w) non effettuare Cessioni Straordinarie;
- (x) a pagare puntualmente, e comunque entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i debiti tributari di cui alla Proposta di Transazione Debiti Tributari, fornendo prontamente debita evidenza ai Creditori Finanziari;
- (y) non effettuare operazioni di tesoreria con finalità speculative, ovvero operazioni su derivati o valuta aventi finalità speculative;
- (z) essere titolare e/o licenziatario (ovvero di disporre mediante altra forma tecnica che consenta da ultimo di poter utilizzare, anche concedendo a terzi in licenza, liberamente) in via esclusiva dei marchi e di tutti i diritti di proprietà intellettuale dei Marchi Sampdoria;
- (aa) non modificare la data di chiusura del proprio esercizio e i Principi Contabili adottati alla Data di Efficacia, salvo ove ciò non sia imposto dalla legge;
- (bb) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine di prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- (cc) fatto salvo quanto funzionale all'esecuzione del Piano e previsto nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, non effettuare in qualsiasi forma apporti di denaro ovvero altre utilità in altre società comunque partecipate, direttamente o indirettamente;
- (dd) non deliberare la liquidazione volontaria della Società; e
- (ee) in occasione dell'organizzazione di ogni evento descritto nell'**Allegato D** (*Modalità di valutazione e monitoraggio iniziative ESG*), concordare di volta in volta con SACE le modalità di comunicazione al pubblico.

9.4. Periodo Interinale

A fronte degli impegni assunti dai Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 4.2, a partire dalla Data di Sottoscrizione e fino all'avveramento delle Condizioni Sospensive (il "**Periodo Interinale**"), la Società, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, si impegna a:

- (a) fare quanto in proprio potere affinché si avverino le Condizioni Sospensive e l'Operazione di Ristrutturazione venga perfezionata e si obbliga a non assumere qualsivoglia comportamento e/o iniziativa che possa ostacolare e/o pregiudicare l'Operazione di Ristrutturazione stessa;

- (b) presentare il ricorso per l'Omologa degli Accordi di Ristrutturazione presso il Tribunale competente ai sensi dell'articolo 40 del Codice della Crisi entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi decorrenti dalla successiva tra (i) la Data di Sottoscrizione, (ii) la data di ricezione formale ed espressa dichiarazione adesione o mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla Proposta di Transazione Debiti Tributari e (iii) la data che cade il 91° (novantunesimo giorno) dal relativo deposito, nonché a far sì che, contestualmente alla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 40 del Codice della Crisi, gli Accordi di Ristrutturazione siano depositati per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente;
- (c) far sì che i Soci UCS:
 - (i) non assumano qualsivoglia comportamento e/o iniziativa che possa ostacolare e/o pregiudicare l'Operazione di Ristrutturazione stessa, sia direttamente sia contribuendo a far sì che UCS assuma comportamenti e/o iniziative che possano ostacolare e/o pregiudicare l'Operazione di Ristrutturazione e/o si rendano inadempienti alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari; e
 - (ii) esercitino il voto nelle assemblee di UCS al fine di assicurare il rispetto da parte di UCS degli impegni assunti con il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, al fine di realizzare e/o perfezionare l'Operazione di Ristrutturazione.

9.5. Impegni degli Investitori e di Blucerchiati

Gli Investitori e Blucerchiati si impegnano nei confronti della Società e dei Creditori Finanziari a sottoscrivere tutti i documenti e porre in essere tutte le attività di rispettiva competenza previste a carico degli stessi nel contesto dell'Operazione di Ristrutturazione, ivi incluso quanto meglio descritto nelle Premesse del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

10. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il verificarsi di anche uno solo degli eventi, fatti o circostanze di cui al presente Articolo 10 costituisce e sarà considerato ad ogni effetto come un Evento Rilevante.

10.1. Decadenza dal beneficio del termine

- (a) Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio spettante a ciascun Creditore Finanziario ai sensi di legge, la Società potrà decadere dal beneficio del termine concesso dai Creditori Finanziari ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari al verificarsi a suo carico delle ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile ovvero dei seguenti eventi:
 - (i) non sia più in grado di soddisfare regolarmente la generalità delle proprie obbligazioni di pagamento o sia comunque insolvente; o
 - (ii) ammetta per iscritto la propria incapacità di far fronte alla generalità dei propri debiti una volta scaduti o la propria insolvenza; o
 - (iii) cessi di pagare la generalità dei propri debiti o comunichi per iscritto la propria intenzione

in tale senso; o

- (iv) si sia verificato un Effetto Pregiudizievole Significativo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche in conseguenza di un procedimento penale) salvo che tale Effetto Pregiudizievole Significativo sia rimosso o rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'ultima tra la data in cui la Società ne abbia avuto conoscenza e la data in cui sia stato comunicato alla Società dai Creditori Finanziari; o
- (v) il verificarsi di alcuno dei seguenti eventi o circostanze (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche in conseguenza di un procedimento penale):
 - (A) fermo quanto previsto nel Piano, si dia luogo a qualsiasi atto o iniziativa ai fini dell'avvio nei confronti della Società di una Procedura Concorsuale, della cessione dei beni ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile (cessione dei beni ai creditori) o simili accordi, ove ammessi dalla legge, con alcuno dei creditori;
 - (B) sia stata deliberata o sia convocata l'assemblea dei soci per deliberare l'ammissione della Società a una Procedura Concorsuale o la messa in liquidazione della Società;
 - (C) vi sia l'adozione o l'emissione di un provvedimento di assoggettamento della Società ad una Procedura Concorsuale diverso dall'Omologa, fatto salvo che – in caso di iniziativa coltivata da uno o più creditori sociali – la stessa sia contestata in buona fede dalla Società per assenza dei relativi presupposti di legge;
- (vi) successivamente alla Data di Sottoscrizione, si verificano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche in conseguenza di un procedimento penale) iniziative di esecuzione forzata, sequestro, pignoramento, escussione o analoghi procedimenti in qualsiasi ordinamento sul patrimonio o sui beni della Società per un *petitum* eccedente, complessivamente, euro 100.000,00 e tali iniziative non siano oggetto di rinuncia o rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa istanza, o, se l'istanza deve essere decisa o discussa in un'udienza, al più tardi entro l'udienza medesima o entro lo scioglimento da parte del Giudice della riserva eventualmente assunta in tale udienza; o
- (vii) l'emissione nei confronti della Società, successivamente alla Data di Sottoscrizione, di condanne e/o altri atti provvisoriamente esecutivi, in sede civile o amministrativa e/o fiscale e/o tributaria e/o previdenziale e/o nel contesto di procedimenti penali, di uno o più provvedimenti di natura monitoria (anche non provvisoriamente esecutivi), ovvero di natura cautelare o di urgenza o di natura esecutiva, di importi eccedenti complessivamente euro 150.000,00 e/o siano elevati protesti, di cui non venga ottenuta la rinuncia dalla controparte ad avvalersene entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla relativa emissione e, in ogni caso, purché ciò comporti un Effetto Pregiudizievole Significativo; o
- (viii) a partire dalla Data di Sottoscrizione, la reale situazione finanziaria, patrimoniale o economica della Società relativa ad un certo periodo sia sostanzialmente difforme (in senso negativo) rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata ai Creditori Finanziari, anche periodicamente, relativa al medesimo periodo ai sensi del, o in relazione al, presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

- (b) In seguito al verificarsi di uno qualsiasi degli eventi di cui al presente Articolo 10.1, la Società dovrà considerarsi decaduta dal beneficio di qualsiasi termine con effetto dalla data in cui riceva comunicazione dei Creditori Finanziari con la quale intendono avvalersi della presente clausola, con le conseguenze di cui all'Articolo 10.5.

10.2. Recesso

- (a) Senza pregiudizio per la possibilità di qualificare gli eventi che seguono come ipotesi di insolvenza ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile ovvero come ipotesi di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio spettante a ciascun Creditore Finanziario ai sensi di legge, i Creditori Finanziari avranno la facoltà di recedere dall'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari mediante comunicazione scritta inviata alla Società per mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al verificarsi di alcuno dei seguenti eventi:
- (i) la sospensione o la cessazione, anche per cause non imputabili alla sua volontà, dell'attività della Società;
 - (ii) la richiesta di Omologa sia rigettata con provvedimento non più reclamabile;
 - (iii) qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso dell'Indebitamento Finanziario (diverso dall'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari oggetto del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari), per un importo pari o superiore a euro 100.000,00, non venga adempiuta dalla Società, alla scadenza o entro qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile, ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della sua scadenza pattuita, ove la Società non vi ponga rimedio nel termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla più recente tra la comunicazione dei Creditori Finanziari relativa all'inadempimento e la data in cui la Società venga a conoscenza del proprio inadempimento;
 - (iv) l'adempimento da parte della Società delle obbligazioni derivanti dalla Documentazione Finanziaria divenga contrario alla legge;
 - (v) la dichiarazione di nullità, annullamento ovvero l'intervenuta inefficacia del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ovvero di uno qualsiasi dei Documenti Finanziari e/o in ogni caso la circostanza che i Documenti Finanziari e le obbligazioni assunte dalla Società ai sensi dei Documenti Finanziari di cui è rispettivamente parte non siano legittimi, vincolanti, validi ed efficaci in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
 - (vi) l'avvio di una Procedura Concorsuale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche in conseguenza di un procedimento penale), con la sola eccezione ai fini della presente disposizione, degli Accordi di Ristrutturazione;
 - (vii) l'Accordo di Investimento e/o l'Accordo di Sottoscrizione sia risolto e/o divenga inefficace, invalido e/o per qualsivoglia motivo vengano meno i suoi effetti;
 - (viii) si verifichi il mancato pagamento, da parte della Società, dei Creditori Estranei, nei termini di pagamento con essi concordati (anche per effetto di piani di rateizzazione debitamente

formalizzati) e/o nei termini previsti dalla legge;

- (ix) nel caso in cui, in relazione a qualsiasi Indebitamento Finanziario della Società diverso dall'Indebitamento Complessivo Esistente e superiore ad euro 200.000,00: (i) si verifichi un evento qualificato come inadempimento della Società che possa comportare la decadenza dal beneficio del termine a carico della Società, ovvero la risoluzione o il recesso, ai sensi di un qualsiasi contratto di natura finanziaria tra banche o altri intermediari finanziari e/o altri soggetti che possano erogare finanziamenti o altri soggetti finanziatori professionali (ivi incluse le società di *factoring* e di *leasing*); ovvero (ii) pervenga alla Società da parte di banche o altri soggetti finanziatori professionali intermediari finanziari e/o altri soggetti che possano erogare finanziamenti o altri soggetti finanziatori professionali (ivi incluse società di *factoring* e di *leasing*), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione o del recesso per inadempimento della Società o per altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia legittimamente avanzata; ovvero (iii) venga escusso qualunque Vincolo, costituito dalla Società a garanzia di un Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Complessivo Esistente, sempre che tutti i sopra elencati eventi non siano sanati (ove possibile) dalla Società entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal relativo verificarsi, ferma restando la fattibilità del Piano;
- (x) nel caso in cui, in relazione a qualsiasi Indebitamento Finanziario della Società relativo alla Nuova Finanza d'Urgenza, alla Nuova Finanza in Esecuzione e/o alla Nuova Finanza Addizionale: (i) si verifichi un evento qualificato come inadempimento della Società che possa comportare la decadenza dal beneficio del termine a carico della Società, ovvero la risoluzione o il recesso ai sensi del relativo contratto di finanziamento; ovvero (ii) pervenga alla Società, una richiesta di rimborso anticipato a seguito della dichiarazione di decadenza dal termine, della risoluzione o del recesso per inadempimento della Società o per altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia legittimamente avanzata; ovvero (iii) venga escusso qualunque Vincolo, costituito dalla Società a garanzia di tale Indebitamento Finanziario, sempre che tutti i sopra elencati eventi non siano sanati (ove possibile) dalla Società entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal relativo verificarsi, ferma restando la fattibilità del Piano;
- (xi) sia stato instaurato a carico della Società, uno o più giudizi ordinari, arbitrali, procedure amministrative o altri provvedimenti analoghi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque procedimento attivato dalla competente amministrazione finanziaria) che abbia ad oggetto pretese nei confronti della Società per importi superiori a complessivi euro 150.000,00, salvo che il relativo debito sia stato estinto entro ovvero la domanda rinunciata ovvero transatta ovvero definitivamente sospesa o caducata 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi, e purché ciò sia tale da comportare un Effetto Pregiudizievole Significativo;
- (xii) l'inesattezza o incompletezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Società ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, salvo ove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio e vi sia posto rimedio entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione del relativo inadempimento da parte di uno o più Creditori Finanziari,

ovvero - se anteriore - al momento in cui la relativa Parte sia venuta a conoscenza di tale inesattezza o incompletezza;

- (xiii) l'organo amministrativo della Società sia destituito per intero o parzialmente per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti della Società (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emanazione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile) o in conseguenza di un procedimento penale, ovvero venga emanato dall'autorità giudiziaria o amministrativa un provvedimento che impedisca, fondatamente, alla Società il normale svolgimento della propria attività; il tutto salvo che detto evento venga meno (anche a fronte di impugnazione) entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal suo verificarsi, ferma restando in ogni caso la permanenza di fattibilità del Piano;
 - (xiv) nei confronti di un legale rappresentante o amministratore e/o del "titolare effettivo" della Società:
 - (A) sia pronunciata una sentenza di condanna penale definitiva o un decreto penale di condanna o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in ciascun caso non più soggetto a impugnazione, per un reato in materia di riciclaggio;
 - (B) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non più soggetta ad impugnazione; o
 - (C) sia pronunciata sentenza di condanna definitiva per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 o per i reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
 - (xv) a seguito dell'instaurazione di procedimenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, sia pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.) a carico della Società o relativamente ad attività svolte dalla Società ai sensi del quale siano state accertate responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; la Società venga sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- (b) Il recesso si verificherà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la Società abbia ricevuto da parte dei Creditori Finanziari la comunicazione scritta che le medesime intendono avvalersi della facoltà di recedere. Detto recesso non legittimerà alcuna richiesta di corrispettivo, per qualsivoglia ragione o titolo, da parte della Società.

10.3. Clausola risolutiva espressa

- (a) Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio spettante a ciascun Creditore Finanziario ai sensi di legge, i Creditori Finanziari avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora:
 - (i) si verifichi il mancato pagamento da parte della Società di una qualsiasi somma dovuta in relazione all'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari nonché di qualsiasi ulteriore somma dovuta in base ai Contratti Finanziari Originari (così come integrati e

modificati dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari) e/o al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, incluso a titolo di rimborso obbligatorio a norma dell'Articolo 7, entro il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza, a meno che tale inadempimento dipenda da errore o impossibilità tecnica di effettuare la trasmissione dei relativi fondi, nel qual caso l'inadempimento dovrà essere sanato entro i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;

- (ii) salvo quanto previsto al precedente punto (i), una parte del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (diversa dai Creditori Finanziari) non adempia puntualmente e integralmente a ciascuno degli obblighi e impegni assunti ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (con espressa esclusione dell'obbligo previsto al Paragrafo (a) dell'Articolo 9.3), fatti salvi i casi in cui, ove siffatto inadempimento sia suscettibile di sanatoria per espressa previsione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, vi sia posto rimedio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla più recente tra la comunicazione relativa all'inadempimento e la data in cui la Società venga a conoscenza del proprio inadempimento;
- (iii) qualsiasi dichiarazione e garanzia resa ai Creditori Finanziari nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o in altra Documentazione Finanziaria o in qualsiasi comunicazione o altro documento consegnato ai sensi dei medesimi, sia o risulti essere – a giudizio dei Creditori Finanziari – errata e/o non veritiera, salvo che la situazione di fatto possa essere modificata in modo da porre rimedio alla non veridicità e ciò avvenga entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi a partire dalla più recente tra la data della comunicazione relativa alla non veridicità di tale dichiarazione e garanzia e la data in cui la Società venga a conoscenza della non veridicità medesima;
- (iv) mancata esecuzione ed implementazione, da parte della Società, del Piano e delle obbligazioni nei termini previsti nel medesimo e nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari;
- (v) ai Creditori Finanziari richiedenti non vengano consegnati qualsiasi documentazione ed informazione che possano ragionevolmente chiedere al fine di adempiere alle procedure di identificazione del cliente (c.d. “*know your customer requirements*” e/o “*questionario di adeguata verifica della clientela*”) in relazione al soggetto a favore del quale è intervenuto in ogni momento il Cambio di Controllo e/o la Dismissione di Azienda e/o le relative verifiche non si concludano positivamente;
- (vi) i proventi derivanti dal Cambio di Controllo e/o dalla Dismissione di Azienda verificatisi entro il 31 dicembre 2033 non siano sufficienti a garantire il rimborso e pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del Paragrafo (b)(i) dell'Articolo 7.2;
- (vii) il Piano non risulti sostanzialmente più idoneo a garantire il rimborso dell'Indebitamento Complessivo Esistente e dei creditori estranei agli Accordi di Ristrutturazione secondo quanto ivi previsto e/o il Piano diventi inattuabile, salvo che la Società non adotti le misure necessarie (avallate dal Professionista Indipendente) per porvi rimedio entro e non oltre 30

(trenta) Giorni Lavorativi dalla conoscenza della menzionata inidoneità ovvero inattuabilità, ovvero nel diverso termine previsto, in caso di applicazione, dal Codice della Crisi;

(viii) i revisori esprimano nelle proprie relazioni sul bilancio d'esercizio (a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2023) un giudizio negativo relativo alla continuità aziendale ovvero rilascino una dichiarazione motivata di impossibilità di esprimere un giudizio.

(b) La risoluzione si verificherà il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la Società abbia ricevuto la comunicazione scritta da parte dei Creditori Finanziari con la quale le medesime dichiarano di avvalersi della presente clausola.

10.4. Risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari tramite diffida ad adempiere

Nel caso in cui la Società sia inadempiente ad una propria obbligazione ai sensi di alcun Documento Finanziario, diversa da quelle obbligazioni la cui violazione costituisce un Evento Rilevante ai sensi di altre disposizioni del presente Articolo 10, l'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari dovrà ritenersi risolto di diritto, ai sensi e secondo quanto stabilito nell'articolo 1454 del codice civile, nel caso in cui:

- (a) tale inadempimento sia ritenuto da parte della Maggioranza dei Creditori Finanziari di non scarsa importanza avuto riguardo agli interessi dei Creditori Finanziari medesimi; e
- (b) a tale inadempimento (ove rimediabile) non sia stato posto rimedio in maniera soddisfacente nel termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al ricevimento da parte della Società di una diffida ad adempiere in forma scritta inviata dai Creditori Finanziari.

10.5. Effetti della decadenza dal beneficio del termine, del recesso e della risoluzione

- (a) Fermo restando quanto previsto al Paragrafo (b) dell'Articolo 10.6, i Creditori Finanziari avranno la facoltà di esercitare i rimedi previsti al presente Articolo 10 esclusivamente al verificarsi anche di un solo Evento Rilevante, secondo la disciplina prevista dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.
- (b) Si conviene espressamente che il verificarsi anche di un solo Evento Rilevante attribuirà ai Creditori Finanziari la facoltà, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla Società a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, di:
 - (i) dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine; ovvero
 - (ii) dichiarare l'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile; ovvero
 - (iii) recedere senza corrispettivo.
- (c) La decadenza dal beneficio del termine, ovvero il recesso, ovvero la risoluzione, avranno effetto, anche ai sensi degli articoli 1458, comma 1, e 1373, comma 2, del codice civile, dal termine indicato (a seconda dei casi) agli Articoli 10.1(a) e (c), 10.2 e 10.3(b).
- (d) A seguito della comunicazione scritta inviata dai Creditori Finanziari con la quale le medesime comunicano che intendono avvalersi dei rimedi sopra previsti:

- (i) l'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere;
- (ii) la Società dovrà rimborsare ai Creditori Finanziari entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi, computati dal giorno di ricevimento della comunicazione (escluso):
 - (A) il residuo importo dell'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari con gli interessi maturati, anche di mora; e
 - (B) ogni altra somma dovuta ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o dei Contratti Finanziari Originari;
- (iii) i Creditori Finanziari potranno esercitare ogni possibile azione, anche di natura cautelare o d'urgenza, al fine della tutela delle proprie ragioni di credito o di altra natura aventi titolo nell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o nei Contratti Finanziari Originari, e del relativo adempimento; ed in ogni caso,
- (iv) procedere all'escussione di qualsiasi garanzia reale e personale concessa in relazione al pagamento di ogni somma dovuta dalla Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o dei Contratti Finanziari Originari che sia esigibile per scadenza del relativo termine o per decadenza dal beneficio del termine.

10.6. Assunzione di decisioni a seguito di un Evento Rilevante

- (a) Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Paragrafo (b), al verificarsi di un Evento Rilevante, le decisioni di esercitare alcuno dei rimedi previsti al presente Articolo 10 dovranno essere assunte con il voto favorevole della Maggioranza dei Creditori Finanziari a tale data.
- (b) In parziale deroga a quanto previsto al Paragrafo (a) che precede e fermo restando quanto previsto al Paragrafo (c) che segue, al verificarsi di qualunque evento e/o circostanza e/o inadempimento che, ai sensi di uno o più dei Contratti Finanziari Originari, comporti la revoca e/o la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione e/o il recesso ai sensi del relativo Contratto Finanziario Originario, ciascun Creditore Finanziario sarà legittimato, singolarmente e unilateralmente, anche senza la preventiva autorizzazione o la concomitante decisione degli altri Creditori Finanziari, ai sensi dell'Articolo 11 che segue, previa comunicazione scritta alle altre Parti (anche per il tramite dell'Agente dei Creditori Finanziari), a esercitare i rimedi contrattuali e di legge ad esso spettanti e a richiedere il rimborso dei propri crediti derivanti dai Contratti Finanziari Originari.
- (c) Tenuto conto della rilevanza dell'inadempimento e degli effetti della accelerazione del rimborso dei crediti del singolo Creditore Finanziario procedente ai sensi del Paragrafo (b) che precede, gli altri Creditori Finanziari potranno decidere di esercitare, con le modalità di cui all'Articolo 10.5 e le maggioranze di cui al Paragrafo (a) dell'Articolo 10.6, i diritti di cui al presente Articolo 10.

SEZIONE VI – MISCELLANEA

11. AGENTE DEI CREDITORI FINANZIARI E RAPPORTI TRA CREDITORI FINANZIARI. CEDIBILITÀ DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

- 11.1.** La Società, gli Investitori e Blucerchiati prendono atto che, per l'intera durata del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ciascuno dei Creditori Finanziari (diversi da Banca Sistema) nomina Banca Sistema quale proprio mandatario con rappresentanza anche ai sensi dell'art. 1723, comma 2, del codice civile, conferendo a tale soggetto i poteri necessari al compimento, in nome e per conto dei Creditori Finanziari, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ivi inclusi i rapporti di natura informativa tra i Creditori Finanziari e le altre Parti del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ma con espressa esclusione di ogni attività correlata a rimborsi e pagamenti di qualsiasi importo dovuto ai Creditori Finanziari che sarà gestita direttamente da parte di ciascun Creditore Finanziario. In forza di tale mandato, l'Agente dei Creditori Finanziari rappresenta ciascuno dei Creditori Finanziari nei rapporti con la Società, gli Investitori e Blucerchiati e non sarà ulteriormente tenuto a dimostrare i propri poteri. Qualsiasi comunicazione inviata da Banca Sistema in qualità di Agente dei Creditori Finanziari alla Società, a ciascun Investitore e/o a Blucerchiati si intenderà inviata in nome e per conto dei Creditori Finanziari (ovvero dei Creditori Finanziari individuati nella comunicazione stessa). La Società, ciascun Investitore e/o Blucerchiati potranno indirizzare le proprie comunicazioni all'Agente dei Creditori Finanziari in nome e per conto dei Creditori Finanziari (o della parte di essi ivi indicata) e tali comunicazioni si intenderanno ricevute dai Creditori Finanziari una volta ricevute dall'Agente dei Creditori Finanziari che provvederà ad inoltrarle prontamente ai Creditori Finanziari interessati. La Società, ciascun Investitore e/o Blucerchiati autorizzano irrevocabilmente l'Agente dei Creditori Finanziari a portare a conoscenza dei Creditori Finanziari qualsiasi informazione che è stata ad esso trasmessagli nella sua qualità di Agente dei Creditori Finanziari.
- 11.2.** Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo (b) dell'Articolo 10.6, tutte le decisioni da assumersi da parte dei Creditori Finanziari ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (anche nel caso in cui debba essere assunta una decisione di non avvalersi dei rimedi previsti dall'Articolo 10.5 ovvero di concedere una deroga all'applicazione di previsioni contrattuali di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (c.d. *waiver*)) saranno assunte con il voto favorevole della Maggioranza dei Creditori Finanziari.
- 11.3.** Con espressa eccezione per quanto previsto al Paragrafo (b) dell'Articolo 10.6, ove sia richiesta una qualsivoglia decisione, autorizzazione o qualsiasi altra determinazione dei Creditori Finanziari ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ovvero in relazione allo stesso, l'Agente dei Creditori Finanziari (eventualmente su richiesta di uno o più dei Creditori Finanziari) dovrà prontamente inviare ai Creditori Finanziari una proposta al riguardo, invitando gli stessi a esprimere le proprie determinazioni in merito.
- 11.4.** L'Agente dei Creditori Finanziari è libero da ogni responsabilità qualora abbia agito secondo le istruzioni dei Creditori Finanziari nell'esercizio dei diritti, delle facoltà o dei poteri allo stesso attribuiti ai sensi del presente Accordo dei Creditori Finanziari ovvero in relazione a questioni non espressamente previste da quest'ultimo.
- 11.5.** I Creditori Finanziari potranno cedere liberamente i propri crediti derivanti dai Contratti Finanziari Originari, come modificati dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, esclusivamente in favore di una Parte Qualificata, purché il cessionario subentri nei diritti e obblighi di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o alla Documentazione Finanziaria, mediante espressa adesione a tali accordi.

- 11.6.** La Società, sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile in relazione ai Soci UCS, presta il proprio consenso alle cessioni di cui all'Articolo 11.5 e si impegna ad accettare la cessione dei crediti da parte dei Creditori Finanziari anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1248 del codice civile.
- 11.7.** Le spese per le cessioni di cui all'Articolo 11.5 saranno a carico del cessionario; tali cessioni comporteranno l'automatico mantenimento e cessione delle relative garanzie accessorie, se esistenti, a seconda dei casi totalmente o parzialmente, con liberazione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 1408 del codice civile, del cedente per la parte di obbligazioni oggetto della cessione. A decorrere dalla data di efficacia della cessione, quale indicata nell'accordo di trasferimento, il cessionario si sostituirà ad ogni effetto nella medesima posizione del cedente quanto a diritti, crediti, garanzie ed obblighi ancora da esercitarsi o da eseguire nei confronti o da parte della Società e dei Creditori Finanziari ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.
- 11.8.** Salvi i casi in cui la cessione del credito avvenga nell'ambito di un processo di cartolarizzazione (*securitisation*) o nell'ambito di transazioni aventi il medesimo effetto economico di una cartolarizzazione, la cessione diverrà efficace con il perfezionamento:
- (i) del contratto di cessione del credito e/o dei relativi Contratti Finanziari Originari e del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari; e
 - (ii) dell'atto di adesione al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e ai relativi Contratti Finanziari Originari.
- 11.9.** Anche in deroga a quanto eventualmente previsto nei Contratti Finanziari Originari, la Società non potrà cedere in alcun modo a terzi i propri diritti e i propri obblighi verso i Creditori Finanziari derivanti dalla Documentazione Finanziaria.

12. COSTI, SPESE, IMPOSTE, TASSE E COMMISSIONI

- 12.1.** Sono a esclusivo carico della Società e/o degli Investitori tutte le spese legali in favore dei consulenti incaricati dai Creditori Finanziari per la preparazione, redazione, la negoziazione, la sottoscrizione e il perfezionamento dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e della Documentazione Finanziaria fino a concorrenza degli importi espressamente concordati dalla Società e/o dagli Investitori con tali legali nonché le altre spese, gli altri costi, e gli altri oneri di qualsivoglia genere o natura, comunque connessi alla preparazione, negoziazione e perfezionamento della Documentazione Finanziaria (inclusi gli eventuali costi notarili) e di ogni altro atto o documento contemplato dalla stessa (tra cui il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari) purché preventivamente autorizzati dalla Società e dagli Investitori e debitamente documentati.
- 12.2.** La Società si impegna a tenere indenni i Creditori Finanziari da qualsiasi perdita, costo, onere e spesa di qualsiasi natura nelle quali i Creditori Finanziari possano ragionevolmente incorrere in ogni momento in dipendenza del verificarsi di un Evento Rilevante.
- 12.3.** Qualora gli oneri per imposte e tasse di cui al presente Articolo 12 dovessero essere per legge, provvedimento esecutivo o circolare interpretativa o atti, in ciascun caso, aventi natura vincolante dell'autorità fiscale dedotti dall'importo dei pagamenti che la Società dovesse effettuare ai Creditori

Finanziari in dipendenza dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, la Società corrisponderà prontamente un importo addizionale affinché i Creditori Finanziari ricevano un importo netto pari all'importo che avrebbero ricevuto in difetto di imposizione degli oneri medesimi.

13. RISERVATEZZA

- 13.1.** Ciascun Creditore Finanziario si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione ed esecuzione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, e delle operazioni in esso contemplate e/o di cui sia venuta a conoscenza in occasione di o in connessione con le attività che hanno preceduto la conclusione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (le "Informazioni Riservate"), salvo che tali Informazioni Riservate siano o divengano di pubblico dominio ovvero che la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento o ordine dell'autorità giudiziaria o altra autorità pubblica che abbia competenza sul relativo Creditore Finanziario.
- 13.2.** Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna Parte di comunicare e fornire ai propri consulenti le Informazioni Riservate, nonché di portare a conoscenza delle competenti autorità di vigilanza le Informazioni Riservate relative al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari che la Parte in questione debba fornire in qualunque forma.
- 13.3.** In deroga a quanto precede e fatto salvo quanto dovesse essere diversamente previsto dalle applicabili disposizioni normative, ciascun Creditore Finanziario potrà portare a conoscenza di qualsiasi soggetto potenzialmente interessato a rendersi cessionario del credito e della posizione contrattuale, il contenuto dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e degli altri Documenti Finanziari, nonché quelle informazioni relative alla Società che esse consideri appropriate, previa sottoscrizione di idoneo accordo di riservatezza. In relazione all'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o agli altri Documenti Finanziari, ed ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Società prende atto e acconsente che i dati personali da essa forniti o direttamente acquisiti da ciascun Creditore Finanziario nell'ambito della propria attività (ove applicabile, bancaria), formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per finalità contrattuali, nonché al fine di quanto previsto nel precedente capoverso ovvero per eseguire obblighi di legge o per adempiere a quanto disposto dagli Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario.
- 13.4.** Ciascun Creditore Finanziario potrà inoltre portare a conoscenza il contenuto dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e degli altri Documenti Finanziari i soggetti incaricati da tale Creditore Finanziario dell'attività di recupero del credito di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari.

14. COMUNICAZIONI

- 14.1.** Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

Se alla Società:

Unione Calcio Sampdoria S.p.A.
Piazza Borgo Pila - Torre B N. 39

Genova (Ge) - 16129
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
E-mail: amministrazione@sampdoria.it
PEC: ucsampdoria@legalmail.it

Se agli Investitori:

Gestio Capital Limited

9 Seagrave Road
SW61RP – London
Alla cortese attenzione del dott. Matteo Manfredi
e-mail: matteo@gestiocapital.com

Aser Group Holding Pte. Limited

21 Media Circle, #09-05/10 Infinite Studios
Singapore (138562)
Alla cortese attenzione del dott. Andrea Radrizzani
e-mail: andrea@aser.com

Se a Blucerchiati:

Blucerchiati S.r.l.

Corso di Porta Nuova 15
20121 Milano
Alla cortese attenzione del dott. Matteo Manfredi
PEC: f-harvest@legalmail.com;

se ai Creditori Finanziari

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 - 20122 Milano
All'attenzione: U. De Vivo; F. Piscitelli
E-mail: ugo.devivo@bancasistema.it; fabrizio.piscitelli@bancasistema.it
PEC bancasistema@legalmail.it

SACE S.p.A.

Piazza Poli 37/42
00187 - Roma
All'attenzione: A. Trotto, M. F. Tranchina, D. Cardillo
E-mail: a.trotto@sace.it, m.tranchina@sace.it, d.cardillo@sace.it
PEC: sace@pcert.postecert.it

BPER Banca S.p.A.

Via San Carlo n. 8/20
41121-Modena
All'attenzione: N. Baldassarre, A. Pozzo
E-mail: nadia.baldassarre@bper.it, alessandro.pozzo@bper.it

PEC: corporate.solution.restructuring@pec.gruppobper.it

Macquarie Bank Europe Designated Activity Company, Paris Branch

Connaught House, 1 Burlington Road

Dublin 4, D04C5Y6

Ireland

PEC: macquarie.eca@pec.net

Istituto per il Credito Sportivo

Via Vico 5

Roma

All'attenzione: Responsabile Settore Collection e Restructuring

E-mail: restructuring@creditosportivo.it

PEC: ics-restructuring@legalmail.it

- 14.2. Qualsiasi comunicazione effettuata o documentazione consegnata in forza del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari si intenderà debitamente effettuata o consegnata se inviata agli *email* e/o PEC di cui sopra e si intenderà ricevuta alla data di ricezione, ritenendosi tale la data in cui la comunicazione o la documentazione siano consegnati a mano, ovvero la data specificata nella ricevuta di ritorno, ovvero quella indicata dalla ricevuta del corriere, dalla notifica di consegna della PEC o dell'*email* secondo i casi, fermo restando in ogni caso che, qualora la consegna venga effettuata dopo le ore 17:00 (ora del destinatario) di un Giorno Lavorativo, si considererà come avvenuta il successivo Giorno Lavorativo.
- 14.3. L'eventuale modifica degli indirizzi di cui sopra dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o *email*, inviata agli indirizzi sopra indicati, e avrà effetto dal momento in cui sarà stata ricevuta dalle Parti destinatarie, le quali avranno, a partire da tale momento, l'obbligo di inviare le comunicazioni al nuovo indirizzo.

15. MODIFICHE E INVALIDITÀ PARZIALE

- 15.1. Qualsiasi modifica o variazione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti stesse.
- 15.2. Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari risulti o divenga illegittima, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità e azionabilità delle altre disposizioni dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari. Le Parti si obbligano a negoziare secondo buona fede previsioni contrattuali che abbiano un effetto economico il più possibile analogo a quello della previsione contrattuale illecita, invalida o non azionabile che deve essere sostituita.

16. ULTERIORI RIMEDI – DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI

- (a) In caso di esercizio della facoltà di cui all'Articolo 10 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, i Creditori Finanziari potranno avvalersi comunque di qualunque altro dei rimedi previsti dai Documenti Finanziari o dalla legge in favore delle stesse per la tutela delle loro ragioni di credito nei confronti della Società, fermo restando in ogni caso il diritto dei Creditori Finanziari al ristoro

dei danni sofferti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.

- (b) Il mancato esercizio ad opera di alcuno dei Creditori Finanziari di uno o più diritti e/o rimedi previsti in loro favore dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari o dalla legge non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti e rimedi stessi.
- (c) L'obbligo della Società di pagare alle date stabilite le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo e, più in generale, l'adempimento di qualsiasi obbligo di cui al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, anche se giudiziale, sollevata dalla Società e/o da terzi o comunque fondata su qualsivoglia provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziale, e tali somme dovranno essere pertanto pagate per intero, senza alcuna deduzione a titolo di compensazione o rivalsa, indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta con i Creditori Finanziari. Ogni eccezione, ivi compresa quella di compensazione, potrà essere fatta valere solo successivamente al pagamento.

17. COSTRUZIONE ALTERNATIVA

Qualora una sentenza o provvedimento giudiziale dovesse dare una qualificazione dei fatti, atti e circostanze dedotti quali Eventi Rilevanti tale da impedire che i Creditori Finanziari possano esercitare i diritti connessi a ciascun Evento Rilevante previsti nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, i Creditori Finanziari avranno il diritto di esercitare, in relazione a ciascun Evento Rilevante, il cui fatto o atto sottostante sia stato qualificato diversamente, uno qualunque degli altri diritti previsti dalle citate previsioni o qualunque altro rimedio previsto dalla legge.

18. PROVA DEL CREDITO

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili dei Creditori Finanziari faranno piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto del credito nei confronti della Società, salvo errore manifesto o prova contraria successiva.

19. MODALITÀ E IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

- (a) Ciascun Creditore Finanziario avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi a proprio nome, quando da tali pagamenti possa derivare, a favore di chi intende effettuarli:
 - (i) surrogazione nel credito del Creditore Finanziario nelle garanzie che assistono l'Indebitamento Finanziario verso i Creditori Finanziari; e/o
 - (ii) un diritto di rivalsa nei confronti della Società; e/o
 - (iii) un diritto di credito nei confronti della Società.
- (b) Resta inteso che qualora qualunque pagamento relativo al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari debba essere effettuato in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la data di scadenza del pagamento sarà posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo; quanto precede non si applica nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato l'ultimo giorno del mese (incluso ogni pagamento dovuto il 30 giugno o il 31 dicembre) e questo non sia un Giorno

Lavorativo, nel qual caso la data di scadenza del pagamento sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

- (c) In caso di un pagamento non effettuato o effettuato in misura insufficiente ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, qualunque somma pagata dalla Società ai Creditori Finanziari, *pari passu* e pro-quota tra i Creditori Finanziari medesimi, verrà imputata da questi ultimi, indipendentemente dalla eventuale diversa imputazione indicata dal soggetto che effettua il pagamento, come segue:
- (i) in primo luogo, al pagamento dei costi e delle spese di cui all'Articolo 12 non pagati;
 - (ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi maturati e non pagati, nonché delle commissioni;
 - (iii) in terzo luogo, al pagamento delle somme dovute in linea capitale;
 - (iv) in quarto luogo, al pagamento di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e/o dei Documenti Finanziari maturata e non pagata,

il tutto in conformità e senza pregiudizio per l'Ordine di Priorità dei Pagamenti (ove applicabile).

I Creditori Finanziari potranno, dandone comunicazione alla Società entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di un pagamento parziale, variare l'ordine delle imputazioni di tale pagamento.

20. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

20.2. Legge applicabile

Il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.

20.2. Foro competente

In relazione all'obbligo sancito dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, anche in attuazione del suddetto articolo 5, comma 1 *bis* ed in quanto tale procedimento sia obbligatorio per legge ed applicabile ai rapporti disciplinati dal presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, le controversie che dovessero sorgere con riferimento all'interpretazione, esecuzione e attuazione degli obblighi contenuti nel presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ai seguenti organismi, dovranno essere sottoposte, in funzione della loro specializzazione in materia bancaria e finanziaria, a:

- (i) l'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 128-*bis* del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella 'Guida Pratica ABF', reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la sede e nei locali aperti al pubblico dei Creditori Finanziari; o
- (ii) l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario,

secondo le modalità previste nel 'Regolamento di procedura per la conciliazione', reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it o presso la sede e i locali aperti al pubblico dei Creditori Finanziari.

Fermo restando e senza pregiudizio per quanto precede, e fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari e dei Contratti Finanziari Originari (e quindi anche in deroga alle disposizioni degli stessi che fossero in contrasto con la presente disposizione) o comunque ad essi relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

21. ADESIONE ED EFFETTI

- (a) Le Parti Originarie riconoscono (i) a ciascun altro Creditore Finanziario la possibilità di aderire al presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari ai sensi dell'articolo 1332 del codice civile e (ii) quale soggetto deputato alla ricezione di tali adesioni all'Agente dei Creditori Finanziari. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3, resta espressamente inteso – per quanto occorrer possa – che l'efficacia del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari è subordinata alla sottoscrizione del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari (anche in virtù di adesioni al medesimo ai sensi del presente Paragrafo (a)) entro il 30 settembre 2023 da parte di Creditori Finanziari che rappresentino almeno le percentuali previste dall'articolo 23, comma 2 lettera (b) e dell'articolo 61, comma 2 lettera (c) del Codice della Crisi.
- (b) Ferma restando l'estensione degli effetti del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del Codice della Crisi, ai Creditori Finanziari non aderenti, essendo state rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 61, comma 2 del Codice della Crisi (ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intervenuta informazione di cui alla lettera a) ed il carattere non liquidatorio del presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari di cui alla lettera b) dell'articolo 61, comma 2 del Codice della Crisi), il presente Accordo di Ristrutturazione Creditori Finanziari avrà effetto esclusivamente tra le Parti e le stesse non intendono costituire alcun diritto in capo a terzi (diversi dai Creditori Finanziari non aderenti ai sensi dell'articolo 61 del Codice della Crisi).

22. TRASPARENZA

Ai sensi ed in conformità alle *“Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* emanate da Banca d'Italia il 9 febbraio 2011 e pubblicate il 16 febbraio 2011 in Gazzetta Ufficiale, come successivamente modificate, le Parti reciprocamente riconoscono e dichiarano che il presente Accordo e ogni suo termine e condizione sono stati oggetto di negoziazione individuale tra le stesse con l'ausilio dei rispettivi consulenti legali e, per l'effetto, il presente Accordo rientra nella categoria dei contratti *“che costituiscono oggetto di trattativa individuale”* per i quali è prevista l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle predette *“Disposizioni di Trasparenza”*.

Allegato A

(Relazione del Professionista Indipendente)

Si fa riferimento al documento allegato.

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione fallimentare

Relazione di attestazione
ai sensi dell'art. 57 e seguenti D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
nell'interesse di

Unione Calcio Sampdoria S.p.A.

con sede in Genova (GE) - 16128, Piazza Borgo Pila n. 39
Capitale Sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Venezia 80036450106
R.E.A. GE - 191465



2

Ill.mo Signor Presidente,
Signori Creditori,

Unione Calcio Sampdoria S.p.A. (d'ora innanzi *brevis* anche "U.C. Sampdoria" o "UCS" o la "Società"), ha incaricato il sottoscritto Cristiano Cerchi, Dottore Commercialista e Revisore Legale con studio in Padova (PD), Galleria dei Borromeo n. 3, di esaminare il piano di risanamento (il "Piano") e la documentazione inerente all'accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa (di seguito "Accordo") che la Società ha sottoscritto con i propri creditori (in particolare i creditori finanziari), al fine di redigere - subordinatamente al positivo completamento dei propri controlli - la relazione sulla "veridicità dei dati contabili e sull'attendibilità del piano stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14". Pertanto, lo scrivente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (d'ora in poi, "CCIP"), rassegnava la presente relazione, che si articola come segue:

Sommario

1. Dichiarazioni preliminari (indipendenza e requisiti professionali).....	5
2. Principi ispiratori dell'operato dello scrivente.....	5
2.1 Natura e finalità dell'istruttoria di "veridicità".....	5
2.2 Natura e finalità del giudizio di attendibilità dell'Accordo.....	8
2.3 Modalità di svolgimento dei lavori di istruttoria - Valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'assetto organizzativo.....	9
3. La Società.....	9
3.1 L'attività sociale.....	9
3.2 L'assetto societario.....	9
3.3 La crisi.....	10
3.4 Liberi sociali e scritture contabili.....	15
3.5 Il personale dipendente.....	15
4. Documentazione esaminata e data di riferimento.....	15
5. Analisti congruati.....	17
5.1 Scenario macroeconomico del settore sportivo calcistico.....	17
6. Il Piano e l'Accordo.....	20
6.1 La struttura del Piano.....	20
6.2 L'accordo con l'Inasport.....	22
6.3 L'accordo con l'attuale socio SSEI.....	23
6.4 L'accordo con il socio bancario.....	23
6.5 L'efficienza estesa dell'accordo con i creditori sociali.....	26
6.6 L'adesione all'istruttoria della Tramissione Fiscale.....	30
6.7 Le avvertenze economiche del Piano.....	32
7. Esame della situazione patrimoniale e verifica della veridicità dei dati azionari.....	32
7.1 Indagine sul sistema contabile e sulle procedure amministrative.....	32
7.2 Attivo.....	32
7.2.1 Immobilizzazioni immateriali.....	32



7.2.2	Immobilitazioni materiali	41
7.2.3	Immobilitazioni finanziarie	42
7.2.4	Rimanenze	43
7.2.5	Crediti verso clienti, controllanti, tributari, anticipati, verso altri e verso enti specifici del settore	43
7.2.6	Disponibilità liquide	45
7.2.7	Risconti attivi	45
7.2.8	Riepilogo attivo	46
7.3	Passiv	47
7.3.1	Fondi per imposte differite	47
7.3.2	Fondi per rischi ed oneri	47
7.3.3	Debiti verso banche, verso altri finanziatori, verso imprese collegate, verso imprese controllanti, tributari, altri debiti e verso enti specifici del settore fornitori	48
7.3.4	Rati e risconti passivi	53
7.3.5	Riepilogo del passivo	53
7.4	Conclusioni sulla veridicità dei dati	54
7.5	Situazione al 31 marzo 2023	54
7.6	Le previsioni di riserva	57
8.	Controversie pendenti e rischi potenziali	57
9.	Conclusioni in punto veridicità dei dati aziendali	57
10.	L'analisi di sensitività	58
11.	L'Accordo ed i tempi di esecuzione	60
11.1	La verifica - elementi problematici	60
12.	Analisi di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale	61
12.1	Considerazioni generali	61
12.2	La soddisfazione dell'Etarrio - la transazione fiscale ex art. 63 CCII	65
13.	Considerazioni di sintesi	67
14.	Dichiarazioni conclusive	68

1. Dichiarazioni preliminari (indipendenza e requisiti professionali)

Al sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, lo scrivente dichiara:

- ✓ di essere iscritto i) all'Albo dei Gestori della Crisi e Insolvenza delle Imprese al n. 10600, ii) al Registro dei Revisori legali al n. 13122 e di essere, quindi, legittimato a rilasciare le attestazioni previste dal CCII;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice civile e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti della Società debitrice, dei suoi soci, dei dipendenti, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito dell'Accordo;
- ✓ di non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale e di non aver mai prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né di essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né di aver posseduto partecipazioni in essa.

2. Principi ispiratori dell'operato dello scrivente

Alla luce della notevole criticità del parere richiesto al professionista, si ritiene che la relazione ex art. 57, comma 4, CCII debba prevedere una dettagliata illustrazione dei singoli controlli eseguiti, delle difficoltà incontrate e dei risultati raggiunti.

In sostanza, deve essere ricostruibile l'iter logico posto a base delle valutazioni, tramite la precisa indicazione della documentazione esaminata, della metodologia seguita, dei controlli effettuati, nonché dei risulti dei riscontri eseguiti.

In questo modo, i destinatari della relazione potranno esprimere un autonomo e motivato parere sull'Accordo, vagliandolo sulla base di un adeguato quadro informativo.

Qualsiasi creditore potrà, così, valutare l'operato professionale del redattore della relazione (direttamente o tramite l'ausilio di un proprio consulente) e, quindi, esprimere con consapevolezza un giudizio autonomo.

Ciò è anche nell'interesse del redattore, che è chiamato ad esprimere un problematico giudizio di verità, in un ambito tecnico caratterizzato dalla presenza di valutazioni, stime e congetture dei futuri valori di realizzo delle attività aziendali e delle successive evoluzioni patrimoniali, economiche e finanziarie delle grandezze in gioco.

Conseguentemente, aderendo a questo principio, la presente relazione - prima della formulazione del giudizio finale - è volta a descrivere, nel dettaglio, le procedure di controllo esperate e le ragioni delle scelte operate.

Lo scrivente ha ispirato il proprio operato ai principi delineati dalla S.C. di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013¹, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la completezza delle informazioni, affinché i "creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le contese valutazioni". All'attestatore è, in particolare, "attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno", affinché il tribunale e i creditori possano

¹ Trattasi, in particolare, di: "la completezza dei dati esaminati, la legittimità delle argomentazioni svolte e la correttezza delle conclusioni cui i periti si sono basati".
² In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, perché la valutazione timida ai creditori espressioni e determini il grado della procedura, presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i riscontri interni e le contese valutazioni, ... di cui i giudici debbono provvedere il professionista attestatore.



informazioni occorrenti per verificare "la congruità e la logica della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio";

- la congruità logica, per tale intendendosi la razionalità dell'iter che conduce, in modo argomentato e controllabile, dai dati e dalle informazioni raccolti e dalle verifiche condotte al giudizio reso;
- la coerenza delle conclusioni con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto macroeconomico e di settore in cui essa opera, non potendosi prescindere da un'accurata analisi dell'impresa e diagnosi della crisi, e, per loro tramite, da una corretta individuazione dei fattori di rischio cui va soggetta ogni attività aziendale.

2.1 Natura e finalità dell'attestazione di "veridicità"

La locuzione normativa non fornisce alcuna indicazione sul contenuto della relazione in punto veridicità dei dati aziendali, e neppure sui principi ai quali il professionista deve attenersi nello svolgimento dei riscontri e delle analisi necessarie al fine di redigere, in modo fondato, le attestazioni richieste dalla legge.

Nel silenzio della legge, di fondamentale ausilio al compito dell'attestatore sono i principi di revisione nazionali e internazionali, i principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDC/EC, i contributi e le linee guida provenienti dal mondo accademico e professionale, nonché gli orientamenti della giurisprudenza, nonché dai principi per la redazione dei piani di risanamento redatti nel maggio 2022 dal CNDC/EC con il contributo della Fondazione Nazionale Commercialisti.

Secondo l'interpretazione consolidata, il concetto di "veridicità" deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 Codice civile e, quindi, deve essere inteso in termini di "corrispondenza al vero".

Tuttavia, occorre sottolineare che il perimetro degli accertamenti richiesti al professionista incaricato non coincide con i dati contabili della società debitrice. Se l'attestazione di "veridicità" richiesta al professionista, come sembra corretto, ha una funzione strumentale rispetto all'obiettivo rappresentato dall'attuazione dell'Accordo, gli accertamenti che devono essere eseguiti sono, al tempo stesso, più estesi e più ridotti rispetto alle verifiche che sarebbero richieste da una revisione contabile estesa a tutti i dati aziendali. Per un verso, gli accertamenti sono più estesi perché devono considerare anche tutti quegli elementi che non trovano espressione nei dati contabili aziendali e che, tuttavia, influenzano le prospettazioni risolutive della crisi aziendale illustrate nel Piano; per contro, possono essere più limitati in quanto devono essere focalizzati sugli elementi principali la cui attendibilità è necessaria per l'esecuzione del Piano prospettato dall'impresa ricorrente ai propri creditori con la domanda di omologazione dell'Accordo.

Come in ogni corretta procedura di revisione, è necessario che l'organizzazione del lavoro sia preceduta dalla formazione di un giudizio professionale sull'affidabilità delle procedure interne. In questo modo, infatti, il professionista è in grado di organizzare i controlli tenendo conto delle criticità riscontrate e del grado di preparazione della struttura aziendale. Sotto questo profilo, è possibile affermare preliminarmente che la affidabilità di U.C. Sampdoria è apparentemente in relazione alle dimensioni caratteristiche dell'azienda, sia a livello di *know how* dei dipendenti preposti

amministrativo, che di procedure interne ed esterne di controllo², a fornire un adeguato supporto all'attività di revisione.

Di seguito sono, quindi, precisati i principi metodologici ai quali è stata informata l'attività di verifica condotta:

- L'attività di verifica della "base di dati" è stata svolta tenendo conto della natura strumentale di questa rispetto all'espressione del giudizio - logicamente consensuale - di attuabilità dell'Accordo. Tale è, infatti, l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi professionale;
- l'impostazione e lo svolgimento dell'attività di verifica in rassegna è stata volta a fronteggiare il rischio di errori significativi e di frodi che interessano i dati posti a base delle stime prognostiche assunte ai fini del Piano;
- l'attività di verifica dei dati aziendali è stata coerentemente informata ai seguenti principi di revisione, stabiliti dalla Commissione Paritetica per i Principi di Revisione: 315 - *La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi*; 520 - *Il concetto di significatività nella revisione*; 330 - *Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati*; 530 - *Completamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare*; 600 - *L'utilizzo del lavoro di altri revisori*.

L'approccio adottato dallo scrivente è, in particolare, di tipo *risk based* (cf. principio di revisione 330), nel senso che l'attestatore è chiamato a definire le proprie procedure di verifica sulla base della valutazione del rischio di errori significativi che il sistema di controllo adottato dall'impresa non sia in grado di prevenire o intercettare: la conoscenza dei controlli adottati dall'impresa per mitigare i rischi significativi è, dunque, determinante per impostare l'attività di verifica e determinare natura, ampiezza e tempistica delle procedure di verifica da adottare. L'attività di verifica della "base dati" è stata, quindi, articolata a valle dell'attività di *assessment* del rischio, la quale ha avuto luogo attraverso la preliminare disamina dell'assetto amministrativo e contabile e dell'ambiente di controllo.

Tale approccio ha consentito al sottoscritto attestatore di ricorrere a verifiche di processo, con particolare riguardo ai processi che sovraintendono alla rilevazione e all'estrazione dei "dati", cui è stata aggiunta la verifica diretta dei dati, che si è concentrata sui rischi meno pressidati dal sistema di controllo ed è stata condotta su base campionaria³, con profondità tanto maggiore quanto minore appariva il grado di affidabilità del sistema di controllo concretamente adottato dall'impresa.

Infine, è doveroso dare atto alla Società, in persona sia degli Amministratori che dei responsabili preposti ai vari settori oggetto di indagine, oltre che all'Organo di controllo, dello spirito di collaborazione che ha caratterizzato i rapporti con il sottoscritto. Ciò con

² Per "sistema di controllo" deve intendersi, ai presenti fini, "l'insieme delle strutture e delle procedure interne all'impresa dirette a verificare il funzionamento del sistema di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale ed operativa"; P. MONTALENTI, *La contabilità societaria: nuovi sviluppi, antichi problemi*, in Banca Borsa e titoli di credito, 2011, p. 538.

³ Si osserva che si tratta del medesimo approccio di verifica di processo adottato nei sinistri di c.d. *small business* finanziati, posti in essere ai sensi della L. 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la tutela dei mercati finanziari). I Dubbi sono sorti in merito alla possibilità di effettuare controlli a campione. Sul punto, chi scrive si richiama alla migliore dottrina (V. ZANICHELLI, *I orientamenti giurisprudenziali*, Torino, 2010, 174), la quale ritiene che l'indagine possa, che essere effettuata a campione.



particolare riguardo alle richieste di informazioni che - al di là delle verifiche e dei controlli effettuati - sono state assunte come vere ed accurate.

2.2 Natura e finalità del giudizio di attuabilità dell'Accordo

Ogni valutazione prognostica è intrinsecamente connotata da un rischio di avveciamento inerente i dati previsionali. Nondimeno, ogni attività d'impresa, del resto, ha, per propria natura, un imprescindibile fattore di rischio (oppunto, il rischio di impresa), che può essere sì mitigato, pur se a scapito della redditività, ma mai soppresso del tutto.

Il trasferimento del rischio sui creditori, con riferimento ai concordati liquidatori, è stato oggetto di considerazioni da parte della S.C. di Cassazione nella già citata sentenza a Sezioni Unite n. 1151/2013 che, nell'esaminare il significato del requisito di attuabilità del Piano, lo definisce come la "possibilità di realizzazione della proposta nei termini proporzionati", precisando che il giudizio deve essere reso in termini di "probabilità di successo del Piano" ed ha, per oggetto, anche "i rischi inerenti" allo stesso.

Con riferimento ai "rischi inerenti" al Piano, l'attestatore è, in particolare, chiamato a valutare il rischio connesso agli elementi di maggiore incertezza che investono il Piano e che assumono rilevanza ai fini della fattibilità di questo, nonché ad effettuare apposite prove di resistenza per verificare la "tenuta" del Piano in conseguenza del verificarsi dei ravvisati profili di rischio.

I destinatari dell'attestazione - i creditori e il Tribunale giudicante - sono, in tal modo, posti in condizione di conoscere l'approccio assunto dal professionista ai fini della misurazione della probabilità di successo del Piano sino alla esecuzione della proposta, così, di percepire i fattori di rischio ai quali il Piano va soggetto e le relative possibili conseguenze. Appare, al riguardo, illuminante il seguente passaggio della sentenza della Cassazione da ultimo citata: "è pertanto ragionevole, in sintonia con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano edicolativo carico i creditori, una volta che si sia stata corretta informazione sul piano". Infatti, perché la valutazione rimessa ai creditori "verga espresse e corrette e determini il giusto stato della procedura, [si] presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni ... al cui indidividuamento è per l'esperto deputato a provvedere il professionista attestatore".

La corretta e completa informativa dei creditori costituisce, pertanto, il presupposto affinché il rischio di avveciamento della proposta sia correttamente apprezzato e valutato dai creditori, sui quali esso si trasferisce.

Seguendo le indicazioni desumibili dalla pronuncia della S.C., nel momento stesso in cui l'attestatore dia evidenza degli effetti dei rischi che derivano sui dati di Piano, egli avrebbe assolto in modo logico e argomentato l'obbligo informativo posto a suo carico con riferimento al tema della probabilità di successo del Piano. I destinatari della attestazione

6 Il tema della probabilità di avveciamento non deve, ovviamente, essere confuso con quello della incertezza o della incertezza prognostica: laddove la costruzione dello stesso e il processo di preparazione del piano previsionale di avveciamento si basano sulla valutazione di dati storici e di mercato, l'attestatore sarà chiamato ad esprimere in fase di esecuzione delle c.d. prove di resistenza, ricorrendo l'intero piano nell'arco della coerenza di questo caso il tema non è quello della probabilità di avveciamento del piano, ma della coerenza di alcune logiche connesse alla sua costruzione. Con questa considerazione, probabilmente le scorte che si sono espresse in termini di alta probabilità o di estrema dovrebbero essere ricondotte dall'intera valutazione del rischio a quello forse più proprio della coerenza di errori di stima commessi nella redazione del piano e di sua attuazione.

ben potranno, infatti, percepire fino a quale punto il Piano sarà in grado di reggere di fronte alla volatilità degli eventi e da quale punto la sua tenuta potrà, invece, ritenere pregiudicata.

2.3 Modalità di svolgimento dei lavori di attestazione - Valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'assetto organizzativo

Le attività funzionali all'attestazione sono state condotte tenendo conto delle informazioni acquisite, della documentazione esaminata e delle verifiche svolte dal sottoscritto direttamente o per il tramite di altro collaboratore di studio, con specifiche competenze in materia giuridica, aziendalistica, contabile e di revisione legale.

Il sottoscritto ha verificato l'aggiornamento delle informazioni già disponibili e condotto le verifiche e gli approfondimenti necessari all'adempimento del presente incarico, esaminando la documentazione contabile, aziendalistica, sociale e contrattuale occorrente, richiedendo estrazioni dei dati aziendali necessari, esaminando pareri professionali e legali resi dai professionisti che assistono la società, incontrando e scambiando informazioni con gli advisor finanziari Procewathousecoopere S.p.A., con i Revisori Crowe Bonipani S.p.A., con gli Amministratori Marco Lanna, Antonio Romai, Gianni Piacconi e Alberto Bosco, con i Sindaci Marcello Pollio, Antonio Cattaneo e Massimiliano Quercio, con l'Esperto incaricato dalla Camera di Commercio di Genova Eugenio Bisoccoli e conducendo colloqui e interviste con i responsabili delle principali aree e funzioni aziendali.

Dalle verifiche condotte, il sottoscritto ha maturato il convincimento di una realtà strutturata su solide basi procedurali, peraltro poco flessibili.

Le attività di verifica di veridicità e di coerenza, nonché le analisi di affidabilità sono rappresentate in dettaglio nel prosieguo della presente relazione.

3. La Società

3.1 L'attività sociale

L'oggetto sociale di U.C. Sampdoria prevede:

"L'attività di attività sportive e l'attività di attività ad esse connesse o strumentali, dirette o indirette. Nell'ambito delle attività di carattere sportivo, la società ha ad oggetto, la formazione, la promozione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con la finalità e con l'assunzione delle norme e delle direttive della federazione italiana gioco calcio e dei suoi organi. Nell'ambito delle attività connesse o strumentali, la società ha per oggetto il compimento di attività e di servizi promozionali, pubblicitari, commerciali e di merchandising, nonché la prestazione di servizi connessi e/o complementari alla gestione di impianti, immobili e infrastrutture sportive".

La sede operativa e legale della e Società è a Genova in Piazza Borgo Pila n. 39.

3.2 L'assetto societario

Il Gruppo è composto da diverse società di diritto italiano e l'assetto è così sintetizzato:




	SS17/18	SS18/19	SS19/20
Diretti televisivi	44.715	51.494	34.254
Biglietteria	4.706	4.782	3.224
Ricavi commerciali	6.815	7.367	6.119
Altri ricavi	3.898	6.001	3.834
Ricavi ante player trading	60.134	69.585	47.431
Acquisti	(1.820)	(1.339)	(1.333)
Costi per servizi	(7.928)	(10.107)	(6.005)
Costi del personale sportivo	(49.304)	(52.942)	(51.418)
Costi del personale non sportivo	(4.472)	(4.052)	(3.578)
Godimento beni di terzi	(1.660)	(1.834)	(1.707)
Altre spese operative	(2.896)	(4.509)	(2.562)
Accantonamenti per rischi	(522)	(795)	(2.341)
EBITDA ante player trading	(5.466)	(5.958)	(23.515)
Plusvalenze player trading	45.120	55.767	50.279
Minusvalenze player trading	(1.522)	(423)	(2.930)
Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	678	(2.645)	2.636
Saldo netto attività player trading	44.276	52.699	49.979
Saldo netto attività player loans	(553)	1.480	2.788
Commissioni agenti	(10.831)	(9.087)	(11.624)
Saldo netto altre attività player trading	17.005	8.551	5.907
Saldo netto complessivo player trading	49.896	53.650	47.050
EBITUA consolidata	41.411	47.696	21.536

In particolare:

a) i ricavi ante *player trading*, composti principalmente da diritti televisivi e radio, gare, abbonamenti, *sponsor e royalties*, hanno subito un decremento di Euro 22,1 milioni, di cui solo 17,1 milioni imputabili ai minori introiti da diritti televisivi ciò è dovuto sia ad un peggioramento della posizione conseguita dalla Società nella classifica ripartizione dei proventi da diritti televisivi - sia ad una minor disponibilità complessiva (-15% rispetto al riennio precedente) di ricavi da diritti televisivi conseguenti all'aggiudicazione del contratto da parte della nuova emittente; in particolare, le restituzioni imposte dalle autorità governative al fine di limitare la diffusione della pandemia, hanno generato un crollo dei ricavi da biglietteria (-88% nella stagione 2020/2021 rispetto alla stagione 2018/2019) e dei ricavi incentivi la commercializzazione di abbigliamento e *gadgets sportivi* (-55% nella stagione 2020/2021 rispetto alla stagione 2018/2019);

b) l'effetto combinato di risultati sportivi inferiori alle attese, unitamente ad un minor potere di acquisto del principale club di calcio a causa della diffusione della pandemia, hanno impedito alla Società di raggiungere i risultati derivanti dalle attività di commercializzazione di giocatori tesserati in linea con quanto performato nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019; infatti, le plusvalenze derivanti da *player trading* sono diminuite di Euro 5,5 milioni, mentre le minusvalenze derivanti da *player trading* sono diminuite di Euro 2,3 milioni, mentre le minusvalenze derivanti da *player trading* hanno registrato un incremento di Euro 2,3 milioni.



Il capitale sociale di U.C. Sampdoria è pari ad Euro 14.000.000 ed è pressoché interamente detenuto dalla controllante Sport Spettacolo Holding S.r.l. (in seguito "SSH"); la Società a sua volta detiene il 50% di Luigi Ferraris S.r.l. (in seguito "Luigi Ferraris"). Complessivamente, le citate società saranno di seguito identificate anche come il "Gruppo".

3.3 La crisi

Nell'analizzare le cause che hanno determinato la crisi della Società, si rammenta che il settore calcistico ha subito negli ultimi anni molteplici conseguenze negative dovute agli effetti, diretti e indiretti, della pandemia da Covid-19, intesi principalmente in termini di riduzione delle attività di *player trading* e dei ricavi commerciali e di biglietteria, che hanno inevitabilmente avuto un importante impatto sulla situazione finanziaria, obbligandola a perseguire una gestione conservativa le cui direttive strategiche ed operative, pur nella necessità di conservare la competitività sportiva, sono state volte principalmente alla minimizzazione degli investimenti per l'acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori e, al contempo, all'ottimizzazione del monte ingaggi.

Dal punto di vista prettamente economico, infatti, è doveroso citare l'influenza della pandemia da Covid-19 tra le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, come da tabella sotto riportata:



c) gli altri ricavi derivanti dal *player trading*, composti interamente da *bonus* per cessioni dei diritti pluricennali, sono diminuiti di Euro 2,6 milioni.

In aggiunta, la Società, al fine di sostenere lo squilibrio finanziario generato dai citati eventi pandemici, ha fatto ricorso ad un nuovo indebitamento, previsto dalla legislazione vigente al fine di supportare le imprese in difficoltà, garantito dagli istituti SAEC e Mediocredito Centrale (MCC) i cui piani di rimborso, tuttavia, sono risultati non sostenibili a fronte della minor generazione di flussi di cassa da parte della Società.

Ciò premesso, è necessario evidenziare che nel periodo antecedente al Covid-19 la Società ha sempre generato un EBITDA complessivo positivo, mentre a seguito della pandemia lo stesso ha subito una drastica riduzione, fino a diventare negativo nella stagione sportiva 2020/2021.

EBITDA Operativo	SS17	18	SS19/20	SS19/20	SS20/21
EBITDA Patrimoniale	41.430	47.696	23.536	(10.042)	

Dal punto di vista finanziario, la Società ha registrato un significativo peggioramento del proprio *cash flow* operativo, come di seguito evidenziato:

	SS19/20	SS20/21
EBITDA (escl. player trading)	(5.954)	(23.515)
Imposte	(4.241)	4.393
Variazione CCN (escl. club e agenti)	399	5.840
Variazione CCN Lega	1.801	(2.792)
Altre variazioni CCN	(449)	13.711
Variazione IFR	36	51
Cash flow operativo (aut. cap.)	(6.408)	(2.261)
Distribuenti (investimenti)	(10.722)	(3.505)
Cash flow operativo (escl. player trading)	(19.130)	(6.874)
Player trading	20.890	(3.975)
Cash flow operativo	1.760	(10.850)

Le incertezze e gli scenari negativi sopra elencati si sono quindi aggiunti allo stato di tensione finanziaria del Club, legato ai fabbisogni tipici del settore, che la Società si trova ad affrontare ciclicamente. In particolare modo, nell'esercizio 2022 la Società ha coperto il proprio fabbisogno finanziario corrente anche tramite il ricorso ad anticipazioni finanziarie costituite dalla cessione di crediti per diritti audiovisivi della stagione corrente e dei crediti derivanti dalle operazioni di calciomercato e dalle sponsorizzazioni, finalizzati al mantenimento della continuità aziendale e del titolo sportivo (e quindi alla conservazione del patrimonio, nell'interesse di tutti gli *stakeholder*).

Tutto ciò premesso, si dettaglia in seguito la *rimessa* che ha portato all'adozione della delibera di cui all'art. 57 e seguenti del CCI:

- ✓ in data 20 ottobre 2022, il Collegio Sindacale ha trasmesso una lettera di Amministrazione, in cui viene appurato che la mancata positiva conclusione delle trattative di vendita della Società precedentemente discusse o la ricapitalizzazione della Società (anche da parte di un soggetto terzo) costituirebbero

circostanze decisive ai fini della individuazione e successiva adozione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi in cui versa la Società stessa;

✓ in data 18 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento all'avvio del percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa (la "Composizione Negoziata"), ha deciso di portare avanti un percorso che prevede: (i) di interloquire con la massima frequenza con il *Traite* e l'*Adalier* che, a valle dell'incontro, daranno informativa formale a Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale in merito alle trattative in essere, fermo che, al Presidente del Collegio Sindacale, (ii) di dare mandato ad un avvocato esperto anche del settore per assistere la società nella predisposizione della documentazione necessaria ad avviare interloquenza informale con la FIGC per comprendere se, anche se non previsto dalla legge, la Composizione Negoziata è compatibile con la normativa del settore di riferimento (NOIF); (iii) di verificare se vi sia comunque la possibilità di terminare la sessione invernale del calciomercato prima dell'avvio della Composizione Negoziata in quanto la realizzazione di operazioni di trasferimento potrebbe alleviare la situazione finanziaria del Club, "...in diparte il fatto che l'attivazione della Composizione Negoziata potrebbe presidiare le operazioni di compravendita necessarie sia a rendere maggiormente competitiva la rosa della squadra sia a realizzare ulteriori plusvalenze sul mercato, ma ciò senza ritardare l'attuale e continuo monitoraggio dell'evoluzione anche prospettica della situazione...";

✓ in data 17 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato: "(i) l'avvio della Composizione Negoziata mediante presentazione dell'istanza alla competente Camera di Commercio di Genova e contestuale istanza di nomina delle misure protettive; (ii) la nomina di *Proteff* Advisors-Copers (PWC) quale *advisor finanziario*, al fine di assistere la Società nella predisposizione del Piano e, più in generale, nel corso della Composizione Negoziata; (iii) conferire al Presidente, Sig. Lanna, ed al Consigliere dott. Pannoni, delegatamente, ogni più ampio potere al fine di predisporre e/o sottoscrivere tutta la documentazione e, più in generale, compiere tutti gli atti necessari o ampie solo opportuni per il compimento delle attività indicate ai precedenti punti (i) e (ii), anche tramite conferimento di incarichi ad *ad hoc* legali della Società...";

✓ in data 31 gennaio 2023, la Società ha depositato istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 CCI, tramite la piattaforma telematica presso il sito della camera di commercio di Genova;

✓ in data 1° febbraio 2023, la Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Genova ha nominato l'Avv. Eugenio Bisoccoli quale "esperto" per agevolare le trattative fra la Società, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di squilibrio finanziario della Società ("Esperto");

✓ in data 2 febbraio 2023, l'Esperto ha accettato l'incarico;

✓ al fine di consentire un ordinato svolgimento delle trattative, la Società ha applicato le misure protettive di cui all'art. 18 CCI - con istanza depositata nel registro delle imprese in data 3 febbraio 2023 -, nei confronti di tutti i creditori



sociali;

✓ con ricorso ex artt. 18 e 19 del C.C.I.I., depositato il 3 febbraio 2023, la Società ha richiesto la conferma delle misure protettive e, con decreto comunicato in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Genova ha confermato le anzidette misure nei confronti di tutti i creditori sociali per la durata di 120 giorni, i.e. fino al 5 giugno 2023 (il "Termine delle Misure Protettive");

✓ in data 27 maggio 2023 la Società ha sottoscritto un documento di *head of terms* vincolante con due investitori aventi ad oggetto i termini e condizioni di un'operazione funzionale al risanamento della Società ("l'Operazione");

✓ in data 29 maggio 2023, con delibera a rogito Notario Dott. Paolo Lizza, in corso di registrazione nel Registro delle Imprese, il Consiglio di Amministrazione di UCS ha deliberato, ai sensi dell'art. 120 bis C.C.I.I., *inter alia*:

- o di accedere allo strumento della regolazione della crisi di cui agli artt. 57 e ss. C.C.I.I., quale strumento previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
- o di approvare la bozza di piano economico-finanziario di cui all'art. 57, comma 2, C.C.I.I. (che sarà illustrato alla sez. III, che segue).

✓ in data 30 maggio 2023 l'assemblea straordinaria di UCS ha deliberato le operazioni sul capitale e le conseguenti modifiche statutarie, finalizzate al perfezionamento dell'Operazione;

✓ in data 3 giugno – in accoglimento dell'istanza depositata dalla Società in data 1° giugno 2023 – il Tribunale di Genova ha prorogato il termine delle Misure Protettive ai sensi dell'art. 19, comma 5, C.C.I.I., per la durata massima di legge, in funzione di mantenere le attuali tutele per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire il perfezionamento dell'Operazione;

✓ in data 12 giugno 2023, innanzi al Notario Paolo Lizza, la Società ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertibile per un importo massimo di Euro 40 milioni, anche in più *tranche*, alle seguenti condizioni:

- a) una prima *tranche*, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 20 milioni;
- b) una seconda *tranche*, per un valore nominale complessivo di Euro 10 milioni;
- c) durata del prestito fino al 29 maggio 2028;
- d) pagamento di interessi semestrali in misura pari all'1% annuo;
- e) facoltà, per la durata del prestito, di conversione delle obbligazioni in azioni della Società secondo il rapporto di 1 a 10 per un numero complessivo di 0,4 milioni di azioni; in caso di omologa, gli obbligazionisti della prima *tranche* avranno l'obbligo di convertire in azioni tutte le relative obbligazioni. Al contempo, i termini e le condizioni di rimborso relativi alle obbligazioni di cui alla seconda *tranche* saranno modificati (i) posticipando la scadenza al 31 dicembre 2043 e (ii) incrementando il margine prevedendo un importo di Euro 10 milioni per la prima *tranche* e di Euro 5 milioni per la seconda *tranche*;
- f) la Società, inoltre, potrà smettere ulteriori obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo di Euro 10 milioni, aventi le seguenti condizioni di quelle di cui alla seconda *tranche*, così come modificate alle condizioni di cui alla seconda *tranche*, per un valore nominale complessivo di Euro 10 milioni;

della lettera e) (i) e (ii) che precede.

3.4 Libri sociali e scritture contabili

I libri sociali, esibiti allo scrivente, risultano aggiornati secondo i termini di legge.

3.5 Il personale dipendente


La Società nel suo complesso occupa mediamente n. 227 addetti tra dipendenti e collaboratori.

4. Documentazione esaminata e data di riferimento

In ottemperanza al dettato normativo, è stata consegnata al sottoscritto la seguente documentazione predisposta dalla Società e dall'*advisor* finanziario:

1. Piano di risanamento intitolato "U.C. Sampdoria – Piano Industriale e manovra finanziaria", datato 15 giugno 2023;
2. proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 63 del C.C.I.I.;
3. elenco creditori della Società e relativa corrispondenza finalizzata all'eventuale adesione all'Accordo;
4. visura ordinaria della Società, della sua controllante SSH e della sua collegata Luigi Ferraris;
5. statuto e atto costitutivo della Società e della sua collegata Luigi Ferraris;
6. copia dei verbali concernenti le delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società e della sua controllante SSH dal 2017 al 2021;
7. copia di verbali concernenti le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società dal 2017 al 2022;
8. bilanci d'esercizio della Società, della sua controllante SSH e della sua collegata Luigi Ferraris al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021; progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022, soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
9. situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2023;
10. dichiarazioni fiscali IRRES, IRAP e CNM della Società e della sua controllante SSH relative ai periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con relative quietanze di versamento e ricevute di presentazione;
11. modello IVA della Società e della sua controllante SSH relativo ai periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con relative quietanze di versamento e relative liquidazioni periodiche IVA per i medesimi periodi d'imposta e ricevute di presentazione;
12. modello 770 della Società e della sua controllante SSH relativo ai periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 con relative quietanze di versamento e ricevute di presentazione;
13. contratto di investimento tra la Società ed il pool di investitori, Gestio Capital Ltd, Aser Group Holding Pte. Ltd e Blucerbhai S.r.l. (di seguito congiuntamente "l'Investitore") che regola i termini e le condizioni per l'ingresso nel capitale della Società;

7 Dati medi riferiti al 2022.



44. cante di lavoro e prospetti di dettaglio elaborati dalla società incaricata alla revisione legale.

L'analisi si è basata essenzialmente sulla documentazione appena elencata. Si è inoltre proceduto autonomamente alla ricerca di dati, notizie ed analisi necessariamente valutazione di congruità delle assonazioni economiche del Piano. La situazione patrimoniale di riferimento è stata stabilita al 31 dicembre 2022 ed a quella data sono relative le attività di controllo e di verifica eseguite dallo scrivente.

5. Analisi congiunturali


5.1 Scenario macroeconomico del settore sportivo calcistico

In un contesto che si accinge auspabilmente dopo 2 anni e mezzo a uscire dal quadro pandemico causato dal COVID-19, l'industria del Calcio continua ad affrontare una crisi sempre più profonda, soprattutto in termini di sostenibilità economica e finanziaria.

Oltre alla diminuzione dell'attività sportiva, la pandemia ha causato dei significativi impatti sul profilo economico del settore, a cominciare dal calcio professionistico. La perdita complessiva è passata da Euro 392 milioni del 2018/2019 ad Euro 829 milioni del 2019/2020, fino ad Euro 1,2 miliardi di "rosso" registrati nel 2020/2021, in base ai calcoli effettuati operando la riclassifica dei bilanci delle società calcistiche che chiudono l'esercizio al 31/12.

Il risultato è influenzato in modo significativo dalla diminuzione dei ricavi da stadio, a causa dell'obbligo di disporre le partite a porte chiuse: infatti, gli spettatori potenziali "perci" nelle 2 stagioni con impatto COVID-19 (2019/2020 e 2020/2021) ammontano ad Euro 23,1 milioni, con un impatto in termini di ricavi potenziali da *kickboxing* non realizzati pari a Euro 513,3 milioni.

In particolare, nella stagione 2020/2021, a fronte di una leggera ma continua decrescita delle entrate, che registrano una contrazione di circa il 3% rispetto all'esercizio precedente e si attestano su un valore pari a circa Euro 3,5 miliardi, i costi del club del Calcio Professionistico hanno seguito una traiettoria opposta e, stante anche alcuni effetti di differimento di costi occorsi nella stagione precedente per far fronte alla pandemia da COVID-19, hanno registrato una crescita del +7% rispetto alla stagione precedente attestandosi a circa Euro 4,5 miliardi.



È evidente che il COVID-19 abbia causato delle significative ripercussioni sul settore

- documenti necessari per l'accesso all'istituto della Composizione assistita della crisi di cui all'art 19 del CCEI;
- provvedimento del Tribunale di Genova del 6 febbraio 2023 che conferma le misure protettive di cui all'art 20 del CCEI.


Tale contenuto documentale è stato poi integrato mediante l'esame della seguente ulteriore documentazione, ritenuta dallo scrivente necessaria ai fini della formulazione del giudizio:

- elenco dei principali contratti in corso, in particolare riguardanti sponsorizzazioni, library e società di factoring;
- copia del contratto di *lease and back* inerente il match "Baciacca" stipulato tra Lesaint S.p.A. e SSB;
- perizia di stima relativa alle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2022;
- dettaglio dei crediti verso clienti (mediante circolarizzazioni, se disponibili, o tramite le opportune procedure alternative di verifica), verso le società di calcio, verso altri e delle fatture da emettere;
- dettaglio del calcolo delle imposte anticipate e differite;
- dettaglio dei conti correnti bancari con copia dei relativi estratti;
- dettaglio dei rami e risonni attivi;
- dettaglio dei fondi per rischi e oneri;
- dettaglio dei debiti verso fornitori (mediante circolarizzazioni, se disponibili, o tramite le opportune procedure alternative di verifica), verso le società di calcio, verso altri e delle fatture da ricevere;
- dettaglio dei debiti bancari a lungo termine;
- copia della documentazione relativa al personale dipendente;
- copia delle garanzie rilasciate da U.C. Sampdoria;
- copia dei contratti in essere relativi ai giocatori tesserati nella stagione sportiva 2022/2023;
- copia della documentazione relativa ai trasferimenti di giocatori tesserati avvenuti nelle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- elenco delle polizze assicurative stipulate ed ancora in essere nella stagione sportiva 2022/2023;
- copia dei contratti di affitto e di compravendita relativi agli immobili adibiti a negozio, appartamenti e ad uso ufficio;
- copia delle licenze depositate per l'iscrizione alla Serie A per la stagione sportiva 2022/2023;
- copia dei documenti consegnati a COVISOC per la stagione sportiva 2022/2023;
- relazioni dell'Organismo di Vigilanza 231 per le annualità 2019, 2020 e 2021;
- dettagli in merito alla frode subita per violazione dei dati personali;
- certificato unico dei debiti tributari rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- certificato unico dei debiti contributivi rilasciato da INPS e INAIL;
- dettaglio degli avvisi e cartelle pendente presso l'Agenzia delle Entrate;
- dettaglio dei ricorsi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e le altre autorità;
- dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nel corso della stagione sportiva;
- estratto delle informazioni riguardanti la Società presenti nell'archivio Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- folgi elettronici e prospetti di dettaglio elaborati dall'*adviser* finanziario;

Calcio. Si segnala, in primo luogo, la prolungata interruzione delle competizioni nella stagione sportiva 2019/2020: infatti, Serie A, Serie B, Coppa Italia e coppe europee sono state interrotte a marzo 2020, riprendendo solamente nel mese di giugno e terminando poi nell'agosto 2020. Ancora più rilevante il caso della Serie C: la *regular season*, infatti, è stata interrotta nel marzo 2020 e di fatto non è più ripresa, mentre nei mesi di giugno e luglio 2020 si sono disputati solo i *play-off* e i *play-out*.


Come brevemente anticipati, gli effetti della pandemia hanno anche comportato l'obbligo di disputare le partite a porte chiuse, senza la presenza di spettatori per l'intera durata della stagione sportiva 2020/2021 (tranne che per alcune partite delle prime giornate di campionato, in cui era stato fissato il tetto massimo di 1.000 spettatori), con il conseguente forte decremento dei ricavi derivanti dal *ticketing*, che risultano pari nel 2020/2021 ad appena Euro 37 milioni, rispetto agli Euro 287 milioni registrati nel 2019/2020 ed agli Euro 346 del 2018/2019.

Prima del *lockdown* 2020, peraltro, l'affluenza media della Serie A aveva raggiunto il dato record degli ultimi 19 anni e l'affluenza media della Serie C aveva toccato il miglior dato delle stagioni con divisione unica dal 2014/2015.




Oltre al decremento del *ticketing*, la voce di ricavo che mostra la maggior diminuzione riguarda le plusvalenze da cessione giocatori, più che dimezzate tra il 2019/2020 (Euro 817 milioni) e il 2020/2021 (Euro 404 milioni), passando dal 23% al 12% di incidenza sul totale aggregato del valore della produzione.

Continuano a crescere anche i costi della produzione, che arrivano a sfiorare Euro 4,6 miliardi (+7,0%). Gli stipendi raggiungono un'incidenza del 52% sul totale dei costi di produzione (rispetto al 47% del 2019/2020) e registrano una crescita di Euro 366,8 milioni (+18,4%).



Dal punto di vista della gestione finanziaria, nella Stagione Sportiva 2020/2021 l'indebitamento complessivo sfiora gli Euro 5,4 miliardi, in aumento del 3,5% rispetto al 2019/2020, mentre continua il trend di consolidamento del patrimonio netto dei club, che si attesta sugli Euro 786,7 milioni (rispetto ad Euro 713,7 milioni della precedente Stagione Sportiva).



Se, da un lato, osserviamo che la contrazione nelle ultime 2 stagioni sportive è principalmente ascrivibile all'emergenza COVID-19 ed è generalizzata a livello europeo, non si intravedono per il Calcio Professionistico Italiano, a differenza di altri campionati, effetti di "rimbalzo" nel breve termine.

Il COVID-19, infatti, ha enfatizzato le fragilità del sistema del calcio professionistico, il quale è convalescente da lunga data se si pensa che nei 12 anni precedenti all'impatto del COVID-19 sono state prodotte perdite aggregate pari a circa Euro 4,1 miliardi.

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Ricavi da ingresso stadio	341	266	25
Sponsor e attività commerciali	735	631	723
Diritti televisivi e audio	1.393	1.190	1.715
Altri ricavi	544	552	618
Perdite da cessione giocatori	894	834	482



in fine, gli eventuali proventi che dovessero residuare saranno distribuiti agli azionisti della Società.

6.3 L'accordo con l'attuale socio SSH

Affinché l'investitore possa dare seguito a quanto sopra descritto, SSH e la Società hanno sottoscritto in data 12 giugno 2023 una scrittura privata finalizzata alla cessione a favore dell'investitore di tutti i diritti di opzione e prelazione ivi menzionati dall'emissione del POC e dall'annesso aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversazione del POC.

L'accordo prevede che le parti contraenti assumano i seguenti impegni reciproci:

- i. rimborsare il debito nei confronti di SSH, pari a circa Euro 8,2 milioni, fino a concorrenza dello stesso, nei seguenti termini: (a) Euro 0,5 milioni entro e non oltre il 30 giugno 2024; (b) un importo pari al 12,5% dei corrispettivi che saranno riconosciuti alla Società per la cessione dei giocatori dell'attuale rosa nella finestra di mercato estivo della stagione 2023/2024, da corrispondere entro 30 giorni dal momento di ciascun incasso; (c) Euro 2 milioni entro e non oltre il 1 settembre 2024, qualora la Società partecipi al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025; (d) Euro 1,5 milioni entro e non oltre il 1 settembre 2025, qualora la Società partecipi al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026; (e) Euro 1,6 milioni entro e non oltre il 1 settembre 2026, qualora la Società partecipi al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2026/2027; qualora una o più delle condizioni di cui ai punti (b), (c), (d) ed (e) non dovessero verificarsi (o si verificassero solo in parte), l'accordo prevede che SSH rinunci ora per allora irrevocabilmente al corrispondente ammontare dei crediti vantati nei confronti della Società;
- ii. emissione da parte della Società, anche in più tranches, di un prestito obbligazionario convertibile non inferiore ad Euro 30 milioni, di cui la prima tranche, pari ad Euro 6 milioni, da sottoscrivere e liberare entro e non oltre il 19 giugno 2023;
- iii. concludere un accordo con Banca Sistema avente ad oggetto anticipazioni di crediti alla Società da effettuarsi entro il 16 giugno 2023 a mezzo factoring per un valore nominale di crediti ceduti non inferiore ad Euro 17 milioni;
- iv. liberare, entro il 30 giugno 2024, l'immobile adibito a sede legale dell'ipoteca iscritta a favore di ICS;
- v. testare la sede legale entro il 31 dicembre 2023, fermo restando che sino a tale data SSH non avrà diritto a percepire alcun canone di locazione;
- vi. cedere *pro solutio* a SSH tutti i diritti e le azioni pertinenti al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa (R.G. 22286/2020 - dott. Rolff), promosso da Lega Nazionale Professionisti Serie A contro MP & Silva S.r.l. in liquidazione, MP Silva Holding S.A. in Fallimento Media Limited, IMC Worldwide LLC, B4 Capital S.A. in liquidazione, H in liquidazione, B4 Italia S.r.l. in liquidazione, Marco Bianchi, Fabio Bruno De Denaro, Riccardo Silva,



vii. pagamento, entro e non oltre 10 giorni dall'omologazione dell'Accordo di ristrutturazione, di un indennizzo pari a Euro 0,8 milioni a titolo transattivo di tutte le pretese presenti e future avanzate da Massimo Ferrero in qualità di ex-componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Inoltre, SSH si impegna nei confronti degli investitori ad adoperarsi in buona fede - compiendo ogni azione e/o attività propedeutica a tale fine, anche di concerto con UCS - affinché quest'ultima subentrerà nella posizione contrattuale di SSH ai sensi del contratto di *loan back* di *Leasint S.p.A.* relativo al marchio "Pacifin".

6.4 L'accordo con il ceto bancario

Le proposte con il ceto bancario prevedono che la Società provveda a soddisfare i propri finanziatori alle seguenti condizioni:

Daliti bancari non garantiti da SAACE/MCC

- BPER (esposizione a breve termine - scoperto di conto corrente):
 - consolidamento e riscadenziamento al 31.12.2033;
 - rimborso integrale a scadenza in caso di mancato cambio di controllo della Società (*Exit*) entro il 31 dicembre 2033;
 - rimborso anticipato obbligatorio come da *Waterfall*, con stralcio (o*a par* allora) di qualsiasi importo residuo dopo la distribuzione della *Waterfall* all'*Exit* in caso di cambio di controllo di UCS (all'*Exit*), entro il 31 dicembre 2033.



Istituto di Credito Sportivo (ICS):

- nessun pagamento di interessi e capitale fino al 31 dicembre 2027; il pagamento del capitale e degli interessi sarà eseguito unicamente a decorrere dal 31 dicembre 2027;
- a far data dal 1° luglio 2027 il tasso di interesse sarà pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato di 475 punti base e sarà corrisposto semestralmente;
- il capitale scaduto alla data del 31 maggio 2023 sarà dovuto quanto al 50% in rate semestrali costanti a decorrere dal 31 dicembre 2027, quanto al 25% il 31 dicembre 2033 e quanto al residuo 25% al 31 dicembre 2034;
- conferma delle scadenze rispettivamente al 30 giugno 2039 e 30 giugno 2042 dei finanziamenti il cui rimborso è garantito dalle iscrizioni ipotecarie apposte sugli immobili denominati "Casa Stamp" e "Centro Sportivo Mugraini";
- estensione al 30 giugno 2024 del termine per ottenere la certificazione del collaudo dei lavori eseguiti al Centro Sportivo Mugraini;
- disponibilità a valutare la liberazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di proprietà di SSH a condizione di sostituzione con altra garanzia di graduazione di ICS;
- adesione alla proposta di istituzione di garanzia da parte del garante ICS - Garanzia.



BPER (esposizione a lungo termine):

- nessun pagamento di interessi e capitale fino al 31 dicembre 2027; il pagamento del capitale e degli interessi sarà eseguito unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2028;
- a far data dal medesimo anno 2028, il tasso di interesse sarà fisso e pari al 2,5% annuo;
- il piano di ammortamento riprenderà a partire dal 30 giugno 2028 in rate costanti;
- conferma della scadenza al 31 dicembre 2034 dei finanziamenti il cui rimborso è garantito dalle iscrizioni ipotecarie apposte sugli immobili di Bogliasco.

Debiti bancari garantiti da SACE/MCC

Trattasi dell'esposizione residua al 31 dicembre 2022 in essere nei confronti dei seguenti istituti finanziari:

- ✓ Banca Sistema: Euro 20.306.845;
- ✓ Macquarie Bank: Euro 30.520.125;
- ✓ Banca Progetto: Euro 2.906.940.

Nei confronti di tali creditori, l'Accordo prevede quanto segue:

- conferma delle relative garanzie da parte di SACE;
- nessun pagamento a titolo di capitale e interessi fino al 31 dicembre 2025; a decorrere dal 1° gennaio 2026 rideterminazione degli interessi maturandi come segue: (i) 2,5% dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 con il meccanismo di capitalizzazione *pay if you see*; (ii) analogamente, dal 1° gennaio 2028 fino a scadenza, 2,25% con il meccanismo di capitalizzazione *pay if you see* ed un pagamento pari allo 0,25% annuo; entrambi i tassi potranno essere rivisti al ribasso nell'ipotesi di ottemporanza ai requisiti ESG descritti nel relativo Accordo;
- gli interessi maturati ed impagati sino al 31 dicembre 2025 compreso saranno corrisposti al verificarsi del primo degli eventi tra l'*Exit* e la nuova scadenza dei finanziamenti;
- posticipo dell'attuale scadenza dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2043;
- rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
- impegno ora per allora alla rinuncia dell'eventuale credito che dovesse residuare all'atto della distribuzione dei proventi rinvenienti dalla cessione della partecipazione detenuta nella Società, purché la transazione perfezionata entro il 31 dicembre 2033; lo stralcio condizionato sarà applicato come segue: (i) il ceto bancario rinuncerà ad una quota pari al 10% del proprio esposto, fermo restando il loro diritto di escussione nei confronti di SACE/MCC, e (ii) SACE/MCC rinunceranno al diritto di regresso nei

confronti della Società per una quota pari al 50% dell'eventuale debito residuo;

- nessun rimborso obbligatorio in caso di cambio di controllo del capitale della società dopo il 31 dicembre 2033.

In merito alle adesioni ricevute alle proposte più sopra descritte, lo scrivente ha avuto modo di ricevere *confirms letter* da parte dei consulenti legali del ceto creditore bancario ove si precisa quanto segue:

- gli organi deliberanti di Banca Sistema, Macquarie Bank e SACE S.p.A. hanno approvato la relativa manovra di ristrutturazione dell'esposizione in essere, subordinandola la delibera alla sottoscrizione del relativo accordo di ristrutturazione a termini e condizioni allineati alla proposta formulata, nonché all'omologazione del Piano;
- il comitato crediti di ICS ha convalidato la proposta di ristrutturazione formulata, ritenendo con parere favorevole la delibera formale all'organo amministrativo della banca; la cui riunione è prevista nella giornata di martedì 20 giugno; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 C.C.H., anche in caso di esito negativo, la posizione creditoria in esame sarà assoggettata al medesimo trattamento della classe di competenza relativa ai crediti bancari di natura chirografaria;
- i rappresentanti di BPER hanno comunicato di aver sottoposto con parere favorevole agli organi deliberanti la proposta formulata, precisando che la riunione del competente organo è prevista nella giornata di martedì 20 giugno; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 C.C.H., anche in caso di esito negativo, la posizione creditoria in esame sarà assoggettata al medesimo trattamento della classe di competenza relativa ai crediti bancari di natura relativamente a Banca Progetto, la Società informa che quest'ultima non appare in grado di assumere delibera nei tempi utili all'operazione, in quanto non in grado di confrontarsi con il garante MCC. Essendo un creditore assimilabile per interessi economici e posizioni giuridica a crediti bancari garantiti da SACE, la posizione subirà l'estensione degli effetti dell'accordo previsto per questi ultimi.

Debiti inerenti il contratto di leasing

L'Accordo con SSI prevede che, subordinatamente all'accettazione da parte di Lonsaint S.p.A. dei termini e condizioni proposti dalla Società per la rimodulazione del piano di ammortamento del residuo debito, la Società subentrerà nella posizione di SSI quale utilizzatore del contratto di leasing originariamente concluso da quest'ultima.

Per quanto l'impegno al subentro sia da ritenersi eventuale in quanto condizionato alla discrezionale approvazione della società di leasing, il Piano considera, comunque, l'eventualità che si genererebbe in termini finanziari qualora la citata condizione si verificasse, apponendo in uno specifico fondo rischi l'ammontare scaturendo dal debito, BPER e considerando un pagamento del residuo debito in 40 rate semestrali di pari importo, cui la prima in scadenza in data 30 giugno 2025 e l'ultima in data 31 dicembre 2034.



saldo dell'opzione di riscatto in un'unica soluzione al 30 giugno 2045.

6.5 L'efficacia estesa dell'accordo con i creditori sociali

L'art. 61 del CCI stabilisce che le disposizioni relative agli accordi di ristrutturazione si applicano, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata temo contro dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

A tali fini, devono, tuttavia, essere rispettate alcune condizioni:

1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
2. l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 84 del C.C.I.I.;
3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria e salvo quanto previsto dall'art. 23 del C.C.I.I. laddove la suddetta percentuale è ridotta al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo, stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
5. il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di erendere gli effetti dell'accordo.

Alla luce di quanto sopra, la Società ha provveduto alla suddivisione dei creditori nelle seguenti categorie:

1. agenti e procuratori sportivi (più in generale, individui come "agenti"), ai quali viene proposto il pagamento del 40% del credito con un rimborso in quote costanti su un periodo di 3 anni;
2. fornitori con credito chirografato, ai quali viene proposto il pagamento del 70% del credito con un rimborso in quote costanti su un periodo di 3 anni;
3. fornitori con credito privilegiato, ai quali viene proposto il pagamento del 70% del credito con un rimborso in quote costanti su un periodo di 3 anni;
4. fornitori strategici operativi nel cantiere Bogliasso, ai quali viene proposto il pagamento del 90% del credito con un rimborso in quote costanti su un periodo di 3 anni;
5. istituti di credito che hanno concluso con la Società contratti di finanziamento garantiti da SACE ovvero da MCC, in relazione alla porzione di credito non coperta e, dunque, di natura chirografata, secondo le condizioni esposte al precedente;
6. SACE e MCC, in qualità di garanti per credito di regresso sotto a carico della Società, dell'esecuzione delle relative garanzie, secondo le condizioni esposte al precedente;

7. istituti di credito con credito derivante da contratti di mutuo ipotecario (ICS e IPER), secondo le condizioni esposte al paragrafo precedente;
8. l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto descritto al paragrafo successivo.

In particolare, le suddette categorie sono state individuate considerando:

- a) il titolo giuridico da cui il credito ha origine;
- b) la natura del credito;
- c) gli interessi economici, omogenei all'interno della medesima categoria, del singolo creditore, considerando la sua aspettativa di soddisfacimento.

Lo scrivente, preso atto che la Società ha formulato differenti proposte di rimodulazione del debito ad un numero complessivo di creditori la cui esposizione rappresenta alla data della presente il 76,97% della debitoria complessiva, in base ai controlli eseguiti ha avuto modo di accertare quanto riportato nelle tabelle seguenti:

Categoria (Euro/000)	Esposizione debitoria al 31/05/2023	% storico	Differenziale	% accordo raggiunto
Crediti oggetto di studio				
Agenti e procuratori sportivi	20.928	60%	8.371	66,50%
Posizioni di natura chirografata	6.261	30%	4.388	75,80%
Posizioni di natura privilegiata	2.630	30%	1.841	92,80%
Fornitori strategici	717	10%	645	65,10%
Agenzia delle Entrate	48.544	65%	16.990	
Totale	79.080		31.231	

Le percentuali di adesione alle proposte transattive formulate, come evidenziato in tabella, consentono di ritenere che analoghi stacchi saranno applicati anche ai creditori non aderenti, fatto salvo per la classe relativa all'Agenzia delle Entrate, per la quale, non essendo scaduti i termini di adesione, si rinvia alle considerazioni esposte al paragrafo 6.6.

L'accettazione delle proposte formulate a tali categorie di creditori determinerà all'atto dell'omologazione dell'accordo un beneficio economico-finanziario per la Società in misura pari ad Euro 46,8 milioni, beneficio che potrà essere ulteriormente accresciuto all'esito del processo di Esmt da parte dell'investitore come meglio precisato al paragrafo precedente.

Categoria (Euro/000)

Esposizione debitoria al 31/05/2023

Crediti oggetto di studio	Esposizione debitoria al 31/05/2023
Debiti bancari non garantiti da SACE/MCC	7.064
Debiti bancari garantiti da SACE/MCC	49.505
Debiti bancari ipotecari	13.642
Agenzia delle Entrate	1.459
Luigi Ferrandi S.r.l.	2.093
Spart Spettacolo Holding S.r.l.	8.208
Comun di Bogliasso	345
Debiti previdenziali	2.601

27

26

Relativamente ai creditori oggetto di accordo, si precisa quanto segue:

- i. i debiti bancari saranno oggetto di ristrutturazione in base a quanto meglio già precisato al paragrafo 6.4;
- ii. la posizione dell'Agenzia delle Entrate, relativa a debiti tributari in contenzioso ed oggetto di definizione agevolata, sarà assoggettata al trattamento meglio descritto al successivo paragrafo 6.6;
- iii. per ciò che concerne il debito verso Luigi Ferraris S.r.l., resta essere segnalato come il Comune abbia esteso la durata della concessione rilasciata a favore di quest'ultima sino al 30 giugno 2024; l'esposizione verso la partecipata è stata oggetto di negoziazione concordando un ripianamento del debito in 22 rate di Euro 95.132,07 ciascuna a partire dal 30 giugno 2023 e con scadenza al 31 marzo 2025; in aggiunta, la Società si impegnerà a versare regolarmente il canone mensile, pari ad Euro 122.508,34, a decorrere dal mese di giugno 2023;
- iv. l'esposizione verso SSH sarà oggetto di soddisfazione secondo quanto precisato al paragrafo 6.3;
- v. l'esposizione verso il Comune di Bogliasco è stata oggetto di modulazione con adesione del creditore giusta lettera di accettazione ricevuta in data 14 giugno;
- vi. i debiti previdenziali sono stati oggetto di rateizzazione in 24 mesi quanto ad Euro 2,6 milioni, con relativa accettazione da parte dell'ente previdenziale pervenuta in data 12 giugno;
- vii. il debito verso gli Organi sociali, invece, essendo principalmente inerente a compensi maturati dai rappresentanti di SSH in seno al consiglio di amministrazione della Società, a fronte della rinuncia da parte dell'attuale socio all'esercizio di qualsivoglia diritto di opzione onde consentire l'ingresso dell'Investitore nel capitale sociale della Società, sarà soddisfatto integralmente entro il secondo semestre 2023.

Calcolo (Euro/1000)

Altri debiti	17.574
Debiti verso personale	295
Trattamento fine rapporto	24.786
Debiti verso società di calcio	6.735
Debiti verso Factor	49.390
Totale	108.780
Indole personale	24.414
Percentuale crediti all'interno di società	26,97%

Per quanto concerne la categoria residuale degli Altri Debiti, si precisa quanto segue:

- il debito verso il personale è già stato parzialmente fido, per un ammontare pari ad Euro 6,2 milioni, nei primi giorni del corrente mese di giugno; il relativo saldo

sarà oggetto di integrale pagamento entro il termine di scadenza per l'iscrizione al campionato di Serie B (20 giugno);

- i debiti scaduti verso le società di calcio, al netto di quanto oggetto di compensazione operata direttamente dalla Lega Calcio in base ai regolamenti vigenti, ammontano ad Euro 4,7 milioni e saranno oggetto di integrale pagamento entro il termine di scadenza per l'iscrizione al campionato di Serie B (20 giugno);
- i debiti verso il Factor sono da ritenersi integralmente autoliquidanti, essendo destinati ad essere rimborsati contestualmente all'incasso dei residui ricavi per diritti televisivi spettanti.

La provvista necessaria ad eseguire i pagamenti strumentali all'ottenimento dell'iscrizione al campionato di Serie B, complessivamente pari ad Euro 20,7 milioni, è assicurata dai seguenti apporti di nuova finanza:

- aumento di capitale eseguito da parte dell'Investitore in data odierna pari ad euro 6 milioni, come descritto nel relativo paragrafo, e
- anticipazione a mezzo factoring del paracadute riconosciuto alla Società a seguito della retrocessione per un ammontare netto complessivo pari ad Euro 17 milioni, concesse alla Società in data 15 giugno, il cui rimborso, in caso di mancata omologa del Piano è, comunque, assicurato dalle garanzie all'uopo rilasciate dall'Investitore, il tutto, per un'evoluzione mensile delle disponibilità liquide sino alla data di parvisa omologa come da tabella seguente:

	1/6/23	30/6/23	30/6/23	1/7/23
Disponibilità liquide				
Dati televisivi ed altro				
Paracadute	18.300	-1.200	0	0
Bogliasco	0	1.538	1.630	204
Ricavi commerciali	925	0	0	1.500
Yacht club	0	94	150	100
Altri ricavi	1.460	0	0	0
Totale	27.584	-1.659	789	1.804
Termini, scadenze e altre finanze				
Altri fornitori	-373	-371	-309	-392
Factor	-229	128	-108	-178
IFP	0	0	0	0
IFP	0	0	0	0
Capitali IFP	-409	-20	0	0
Spesari e contabili	-10.025	-1.160	-	-
Bonus riscatti e area tecnica	0	0	0	0
CCA	0	-25	-	-
Totale	-10.731	-1.283	-	-
Altri	-659	-53	-20	-23
Fornitori	-659	-53	-20	-23

Pagamenti da successi di ristrutturazione:	
Acquisiti negoziati	-200
Leasing finanziari	-95
Contribuzioni	-50
Pagamenti SSH	-150
Investimenti (Centro sportivo)	-150
Totale	-595
Più: rating prezzato nazionale	-1.761
Più: rating altri mercati	1.761
Più: rating - rimborsamento salvo	10.000
Totale	9.311
Pagamento importo da ristrutturazione	-1.075
Totale	-1.075
Onci finanziari	0
Altri interessi	-76
Deposito ammortale	-880
Rimborsi linee di credito	-1.350
Debiti tributari	0
Totale	-2.306
Altri servizi	-1.384
Totale	-3.690
Più: rating prezzato nazionale	3.690
Totale	0
Contribuzione FOC	10.000
Altri servizi	14.000
Totale	24.000
Più: rating prezzato nazionale	24.000
Totale	48.000

6.6 L'adesione all'istituto della Transazione fiscale

In data 8 maggio 2023, la Società ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate (di seguito anche "ADE") di Genova e all'Agenzia delle Entrate Riscossione (anche "ADER") una proposta di transazione fiscale ex art. 63 del CCII per la definizione dei suddetti debiti tributari, nell'ambito del più ampio Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 del CCII.

Con successiva nota, la Società ha aggiornato la proposta e la relativa esposizione per debiti tributari, come di seguito sintetizzata:

- i. il soddisfacimento dei "debiti certi" (Euro 48.544.164,25) avverrà nella misura del 35% del loro ammontare, ovvero nella misura pari ad Euro 16.990.497,75, l'importo dei "debiti certi" dovesse risultare diverso da quello sopraindicato, il soddisfacimento di tali debiti avverrà comunque nella misura del 35% del loro ammontare o minore somma individuata. Il medesimo trattamento (nella misura del 35%) è previsto anche per i compensi, interessi di mora e debiti che dovesse risultare ADEER nei confronti della Società. Il pagamento delle somme sarà effettuato come segue:

- quanto ad Euro 7.775.000 entro il 30 giugno 2023,
- relativamente all'ulteriore importo di Euro 3.220.000 entro il 30 settembre 2023,
- quanto al residuo ammontare di Euro 5.995.457,49 mediante il versamento di n. 40 (quaranta) rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, non prima della definitiva della sentenza di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Il pagamento di tali "debiti certi" potrà essere eseguito anche mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari vantati dalla Sampdoria. I pagamenti di volta in volta eseguiti saranno, comunque, da intendersi prioritariamente imputati a integrale estinzione dei debiti oggetto di transazione formati nei periodi più recenti rispetto alla data di approvazione della medesima proposta transattiva. Il medesimo trattamento ivi descritto è previsto relativamente ai compensi, interessi di mora e debiti che si rendessero dovuti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ai "debiti certi". Su tali debiti, inoltre, saranno dovuti interessi di dilazione in ragione del tasso legale pro tempore vigente che verranno versati rata per rata, il soddisfacimento dei "debiti in contenzioso" (Euro 475.226,63), avverrà mediante la definizione agevolata delle lit pendenti disciplinata dall'art. 1, commi 186 e ss., del D. L. n. 197/2022. Il pagamento delle somme sarà eseguito in conformità alle disposizioni recate dal comma 194 dell'art. 1 del D. L. n. 197/2022.

Il soddisfacimento dei "debiti oggetto delle definizioni agevolate" già eseguite ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018 (Euro 80.906,83), mediante il versamento delle somme dovute in dipendenza di tali definizioni entro gli ordinari termini di pagamento previsti dalle relative disposizioni legislative.

Di seguito il riepilogo dei debiti tributari oggetto di proposta transattiva:

Dati fiscali ai sensi dell'art. 63 del CCII		Dati fiscali ai sensi dell'art. 57 del CCII		Dati fiscali ai sensi dell'art. 57 del CCII	
Tipologia (Euro (mil))	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Riscossione IRPEF / addizionali	31.156.359,12	9.346.907,74	3.299.232,40	40.002.519,26	14.315.881,74
IRAP	1.077.160,80	332.148,24	21.022,40	1.460.711,44	511.240,00
IVA	4.249.253,49	1.274.776,05	28.431,00	5.552.460,56	1.963.361,20
Importo tot. iv. (mil)	483.440,77	145.032,23	-	628.473,00	210.905,55
Totale				143.110,420	6.990.457,49

Dati fiscali ai sensi dell'art. 57 del CCII		Dati fiscali ai sensi dell'art. 57 del CCII		Dati fiscali ai sensi dell'art. 57 del CCII	
Tipologia (Euro (mil))	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IRAP	7.321,00	2.580,66	1.285,34	34.690,00	
IRPEF	14.655,00	54.420,00	7.489,54	116.502,54	
IVA	246.400,00	791.089,34	47.235,66	1.084.753,00	



Imposta di registro	141.922,00	-	141.922,00
Totale			141.922,00
Tipo tributo (Euro, %) Tributi Spese Tributi			
Ritenute IRPEF / addizionali	40.974,87	-	40.974,87
IRAP	7.011,03	-	7.011,03
IRES	18.079,35	-	18.079,35
IIVA	14.241,59	-	14.241,59
Totale			80.306,84

Gli ulteriori debiti tributari rispetto a quelli indicati nelle precedenti tabelle che dovessero emergere successivamente al deposito della proposta di transazione saranno assoggettati alle medesime regole ed ai medesimi criteri precedentemente indicati.

In caso di accoglimento della proposta transattiva, la Società resta obbligata per un biennio a mantenere i propri livelli occupazionali nella misura minima del 90% di quelli attualmente in essere.

In caso di risoluzione della transazione fiscale per inadempimento della Società, le obbligazioni tributarie vivrebbero integralmente come originariamente determinate, al netto dei soli pagamenti eventualmente già eseguiti. Nell'ipotesi di attivo pagamento degli importi dovuti, purché versati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme transattivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo.

In conclusione, l'accettazione della proposta transattiva determinerà un beneficio economico-finanziario per la Società, per i soli debiti non iscritti a ruolo, in misura pari ad Euro 31,6 milioni.

6.7 Le assunzioni economiche del Piano

Le linee guida del Piano posto a base della manovra finanziaria poggiano le basi sul piano industriale approvato dagli organi sociali della Società. Le principali linee guida del Piano prevedono:

- un'azione di risanamento sino al 30 giugno 2026, comprensiva delle stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;
- con riferimento alla sola stagione sportiva 2023/2024, i ricavi da diritti audiovisivi telegone conto del sostegno economico garantito alle società retrocesse (cd. "paracadute") il quale in ragione del fatto che la Società ha gareggiato nella massima serie per almeno tre delle ultime quattro stagioni, ammonta ad Euro 25 milioni (di cui Euro 2,5 da attribuire alla Lega Calcio all'atto dell'incasso del citato sostegno); gli altri ricavi del periodo in esame, pari ad Euro 13,6 milioni, rappresentano i proventi di sponsorizzazione, pubblicità ed altri, ridotti rispetto alla precedente in quanto parametrati alla serie cadetta;
- il ritorno nella massima serie al termine della stagione sportiva 2023/2024, permanenza nella stessa nelle stagioni successive;
- un ammontare complessivo dei ricavi da biglietti sino ad Euro 6,1 milioni, per

un incremento pari a ca. il 19% rispetto alla stagione sportiva precedente, a decorrere dal 2024/2025;

• un ammontare complessivo dei ricavi da sponsorizzazioni a vario titolo sino ad Euro 4,5 milioni, per un incremento pari al 50% rispetto alla stagione sportiva precedente, a decorrere dal 2024/2025;

• un ammontare complessivo dei ricavi pubblicitari sino ad Euro 3,5 milioni, per un incremento pari al 133% rispetto alla stagione sportiva precedente, a decorrere dal ritorno nella massima serie;

• una riduzione del costo del personale, nella stagione di permanenza nella serie cadetta, per un ammontare complessivo in linea con i valori medi delle altre squadre impegnate nella medesima serie con l'obiettivo di un'immediata promozione; successivamente, il Piano consisteva in un incremento di tale voce in linea con la media dei costi sostenuti dalle squadre che, al termine del campionato di Serie A, occupano tra la 12ª e la 17ª posizione della classifica finale;

• una contrazione delle spese generali e dei costi per servizi, rispettivamente del 65% e del 45%, nella stagione di permanenza in Serie B, con un successivo graduale aumento, onde tener conto dei maggiori oneri conseguenti al ritorno nella massima serie;

• la maturazione di plusvalenze derivante dalla compravendita di giocatori tesserati lungo la durata del Piano pari ad Euro 56,1 milioni a decorrere dalla seconda metà della stagione sportiva 2022/2023 o segnatamente Euro 18,1 milioni nella stagione 2022/2023, Euro 6,5 milioni nella stagione 2023/2024, Euro 17 milioni nella stagione 2024/2025 ed Euro 14,6 milioni nella stagione 2025/2026;

• l'acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per complessivi Euro 30 milioni nell'arco di Piano, ripartiti in quote costanti di Euro 10 milioni ciascuna a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024;

• la vendita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per complessivi Euro 77,4 milioni nell'arco di Piano, ripartiti: i) Euro 25,7 milioni nel secondo semestre 2023, ii) Euro 18,0 milioni nel 2024 e iii) Euro 22,5 milioni nel 2025;

• un EBITDA post attività player trading positivo a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 (comunque inferiore rispetto alla media realizzata nel periodo ante diffusione della pandemia);

• un saldo positivo della gestione straordinaria per la stagione sportiva 2023/2024 pari ad Euro 42,9 milioni, composto da: (i) Euro 15,3 milioni provenienti da storno debiti maturati verso gli altri creditori; (ii) Euro 31,5 milioni provenienti da rinvii dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale; (iii) Euro 1,7 milioni da oneri straordinari legati al processo di risanamento della Società; e (iv) Euro 1,8 milioni per ulteriori oneri legati al processo di ristrutturazione. Il riferimento a questi ultimi è di seguito riportato al dettaglio:





Descrizione operazioni - UCS (euro 000)	
Addebito finanziario e fiscale	650
Attivatore	160
Più	71
Addebito legali	350
Esporto	400
Varie	67
Totale	1.700

Le azioni sopra descritte si andranno a tradurre, secondo le previsioni della società, in azioni ordinarie della società, con i seguenti risultati previsti per anno fiscale:

Conto Economico - UCS	EY22PC	FY23B	FY24B	FY25B	H26B
Dieta televisivi	41.543	35.532	38.209	46.553	23.499
Biglietteria	4.634	5.072	5.654	6.089	3.044
Sponsorizzazioni e pubblicità	8.625	7.955	7.750	9.750	5.000
Altri ricavi	6.735	2.325	3.275	3.400	1.700
Ricavi netti player trading	60.536	50.869	54.888	65.724	32.243
Acquisi	(2.531)	(1.800)	(1.600)	(2.000)	(1.000)
Costi per servizi	(9.142)	(6.598)	(7.308)	(3.654)	(3.500)
Costo del personale tessero	(3.749)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(1.750)
Costo del personale non tessero	(2.256)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(1.000)
Godimento beni di terzi	(3.930)	(2.140)	(1.990)	(2.640)	(1.270)
Altre spese operative	(935)	(50)	(50)	(40)	(20)
Accantonamenti per rischi	(13.665)	(2.805)	9.656	13.534	7.349
EBITDA ante player trading	(6.443)	1.791	17.130	14.581	200
Saldo netto da player trading	(296)	400	400	400	200
Commissioni agenti	(7.494)	(5.042)	(3.510)	(4.044)	(1.032)
Saldo netto altre attività player trading	367	1.000	1.000	1.250	750
EBITDA gestionale	(13.866)	(1.851)	15.020	12.187	(62)
Ammortamenti giocatori tessero	(6.171)	(28.125)	(15.912)	(11.445)	(5.093)
Altri ammortamenti e accantonamenti	(1.595)	(6.643)	(6.860)	(7.250)	(3.776)
Gestione straordinaria	-	29.372	(270)	(240)	(109)
EBIT	(5.297)	(10.052)	1.633	6.763	(1.711)
Rogalir	(3.000)	(250)	-	-	-
Gestione finanziaria	(5.846)	(3.430)	(814)	(1.100)	(1.322)
EBE	(44.143)	(13.732)	819	5.663	(3.032)
Imposte	7.395	403	(2.346)	(4.034)	(729)
Risultato netto	(36.748)	(13.330)	(1.527)	1.629	(3.761)

L'effetto sullo stato patrimoniale delle politiche adottate è così previsto:



Stato Patrimoniale - UCS	FY22PC	FY23B	FY24B	FY25B	H26B
Dieta pluriennale alle prestazioni dei calciatori	87.090	34.324	27.042	17.073	12.580
Altri beni immateriali	85.576	80.214	74.859	69.315	66.192
Immobilitazioni materiali	16.678	16.122	15.566	15.010	14.732
Immobilitazioni finanziarie	1.102	1.982	1.102	1.102	1.102
Totale immobilizzazioni	190.446	132.642	118.569	103.501	94.606
Riserve	407	407	407	407	407
Crediti commerciali	14.232	156	156	156	156
Crediti verso società di calcio	20.790	28.721	25.420	27.760	21.010
Crediti tributari	114	300	300	300	300
Crediti per imposte anticipate	4.020	18.645	15.847	12.247	11.715
Altre attività	32.369	439	439	439	439
Rischi e risonanze attivi	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
Attivo corrente	73.698	50.474	44.376	43.156	35.834
Totale attivo	264.143	183.116	162.945	146.657	130.440
Debiti commerciali	29.713	17.568	11.483	5.943	4.939
Debiti verso società di calcio	27.080	14.078	14.320	15.250	10.250
Debiti verso il personale	10.473	5.820	7.580	7.780	5.685
Debiti tributari	32.477	6.502	5.903	5.304	5.005
Debiti per imposte differite	21.007	3.153	879	(815)	(1.590)
Fondi rischi	2.068	3.568	3.568	3.568	3.568
Altre passività	10.771	11.029	6.058	3.331	3.331
Rischi e risonanze passivi	19.509	13.750	5.550	5.690	5.690
Passivo corrente	159.097	75.470	65.462	46.013	34.852
Disponibilità liquide	(914)	(1.341)	(2.992)	(25.037)	(28.777)
Debiti bancari a breve termine	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
Debiti bancari a lungo termine	66.739	69.036	69.036	69.036	69.724
Prestito obbligazionario convertibile	-	-	-	-	-
Debiti verso società di financing (player trading)	-	-	-	-	-
Debiti verso società di financing (titoli TV)	8.571	8.567	12.000	15.000	15.000
Debiti verso società di financing (titoli pubblicitari)	19.213	-	-	-	-
Indebitamento netto	98.290	88.220	79.602	70.467	67.665
Capitale sociale	14.000	34.000	44.000	44.000	44.000
Riserve	59.919	59.919	59.919	59.919	59.919
Utile (perdita) portata a nuovo	(24.415)	(61.163)	(74.493)	(76.019)	(74.370)
Utile (perdita) d'esercizio	(36.748)	(13.330)	(1.527)	1.649	(3.616)
Partecio netto	12.756	19.426	27.899	29.548	25.932
Totale passivo	264.143	183.116	162.945	146.657	130.440

Di seguito il prospetto finale di cash flow:

Cash Flow - UCS	FY22PC	FY23B	FY24B	FY25B	H26B
EBITDA (ante player trading)	(13.666)	(2.805)	9.656	13.534	7.349
Imposte	7.395	403	(2.346)	(4.034)	(729)
Variazioni in CCN (escl. dub e agnat)	2.044	1.932	(6.085)	(5.540)	(2.990)
Saldo netto variazioni Lega	2.087	(729)	2.087	(729)	2.087
Altre variazioni di capitale circolante	11.085	(26.539)	(11.910)	(3.126)	(2.395)
Variazioni TFR	-	89	-	-	-

Cash flow operativo (ante imposte)	8.925	(27.759)	(16.685)	634	5.141
Disinvestimenti/(investimenti)	(3.696)	(725)	(950)	(1.150)	(375)
Cash flow operativo (post-imposte)	5.229	(28.484)	(11.635)	(316)	3.095
Player trading	1.128	2.547	9.933	8.695	1.668
Cash flow operativo	6.357	(25.937)	(1.702)	8.379	4.874
Imposte anticipate / differenze	(8.305)	(4.254)	523	1.906	(242)
Utilizzo fondi rischi e oneri	(87)	1.500	-	-	-
Disinvestimenti/(investimenti) finanziari	187	(880)	880	-	-
Gestione straordinaria	(3.000)	(250)	-	(240)	(109)
Royalties	(5.946)	(3.430)	(814)	(1.100)	(1.322)
Variazione capitale sociale	-	20.000	10.000	-	-
Cash flow operativo netto	(10.669)	15.141	8.938	8.945	3.082
Variazione debiti finanziari	6.436	(15.714)	3.033	3.100	738
Cash flow netto	(4.233)	427	11.651	12.045	3.740

7. Esame della situazione patrimoniale e verifica della veridicità dei dati aziendali

7.1 Indagine sul sistema contabile e sulle procedure amministrative
Preliminarmente, si evidenzia che la Società è soggetta alla revisione legale affidata a Crowe Bonpani S.p.A. e al controllo del collegio sindacale composto dai signori Marcello Pollio, Antonio Cattaneo e Massimiliano Quercio.
L'indagine è stata condotta principalmente tramite l'esame dell'impianto contabile, ripertiti confronti con i responsabili amministrativi e la società di revisione che ha condiviso le proprie carte di lavoro a supporto delle più rilevanti voci contabili e, in particolare, le voci relative a crediti verso clienti e debiti verso fornitori.
In aggiunta, lo scrivente ha svolto la seguente attività preliminare:

- accertamento delle scritture contabili e della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori;
- analisi del contenuto delle relazioni dell'organo di controllo e delle relative note per verificare l'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali nonché la corretta redazione dei bilanci di esercizio chiusi negli anni precedenti;
- verifica dell'esistenza, della corretta valutazione e della recuperabilità/esigibilità delle poste patrimoniali attive;
- controllo incrociato, per campioni significativi, delle consistenze creditorie e delle esposizioni debitorie alla data del 31.12.2022 attraverso il riscontro della documentazione contabile d'appoggio della debitrice con le circolarizzazioni eseguite dal revisore legale, integrate, ove necessario, dalle movimentazioni intervenute medio tempore;
- esame sulla base della documentazione fornita, della congruità delle poste patrimoniali passive;
- richiesta di pareri a consulenti tecnici finalizzati alla definizione dei valori di stima;
- verifica del contenzioso legale in essere con acquisizione delle relazioni delle cause e sulle probabilità di esito.

Il lavoro svolto dallo scrivente ha evidenziato, come già accennato nelle premesse, una



36

buona struttura amministrativa sia a livello contabile che di internal audit.
La data di riferimento del Piano è stata fissata nel 31 dicembre 2022, fermo restando quanto esposto nel capitolo successivo in merito alla situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2023. Lo scrivente ha ritenuto di condurre una limited review sulle poste di bilancio maggiormente critiche secondo i criteri che saranno di seguito evidenziati.
Nel Piano predisposto, la Società debitrice ha esposto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 che presenta una perdita pari ad Euro 36.747.686.
La situazione al 31 dicembre 2022 è sinteticamente di seguito descritta, nel confronto con la situazione al 31 marzo 2023:

Situazione patrimoniale (Euro)	31/12/2022	31/03/2023
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
1) Immateriali	236	207
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52.376.652	52.376.652
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.836.444	14.125.330
7) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	87.090.210	80.431.450
8) Altre immobilizzazioni immateriali	19.362.611	19.084.767
Totale	172.666.153	166.018.426
II) Materiali		
1) Terreni e fabbricati	9.901.509	9.844.060
2) Impianti e macchinari	4.950	4.284
3) Attrezzature diverse	225.075	205.592
4) Altri beni	161.800	153.920
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.384.685	6.384.685
Totale	16.678.019	16.591.941
III) Finanziarie		
1) Partecipazione in:		
6) Imprese collegate	40.000	40.000
2) Crediti		
b) verso imprese collegate	830.000	830.000
4) verso altri	211.660	212.168
Totale	1.041.660	1.042.168
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	190.445.832	187.677.534
C) Attivo circolante		
1) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	407.261	407.261



37

Totale	407.261	360.740
I) Crediti		
1) Verso clienti	14.232.134	4.954.663
2) Verso imprese collegate	25.000	25.000
3) Verso imprese controllanti	28.199.861	30.074.639
4) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	114.055	222.090
5-6a) Titoli emessi	4.019.583	3.779.891
5-6b) Imposte anticipate	4.154.098	1.217.137
5-6c) Verso altri	20.739.389	13.611.307
9) Crediti verso enti-attrezzature specifiche	71.484.320	53.824.747
Totale		
IV) Disponibilità liquide		186.092
1) Depositi bancari e postali	869.020	869.020
3) Danaro o valori in cassa	45.039	9.891
Totale	914.059	195.983
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	72.805.640	54.381.470
D) Ratei e sconti attivi	1.806.063	1.540.307
TOTALE ATTIVO	265.057.535	239.031.512
Passivo		
A) Patrimonio netto		
1) Capitale	14.000.000	14.000.000
III) Riserva da rivalutazione	56.682.471	56.682.471
IV) Riserva legale	2.800.000	2.800.000
VII) Altre riserve	436.072	436.072
VIII) Utili (perdite) portate a nuovo	(24.414.987)	(61.162.573)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	(36.747.686)	(10.577.269)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.755.870	2.178.601
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Per imposte, anche differite	21.006.564	20.806.977
4) Altri	2.067.900	4.036.704
Totale fondi per rischi ed oneri	23.074.464	24.843.681
C) TFR	280.535	295.480
D) Debiti		
4) Debiti verso banche	68.172.721	68.200.051
5) Debiti verso altri finanziatori	31.031.566	27.145.002
7) Debiti verso fornitori	29.712.522	29.712.522
10) Debiti verso imprese collegate	1.544.089	
11) Debiti verso imprese controllanti	6.681.339	



38

11-6a) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	143.149	143.149
12) Debiti tributari	32.476.910	31.680.153
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	613.725	2.115.118
14) Altri debiti	12.960.650	14.668.767
15) Debiti verso Istituti-Settore specifico	26.100.962	22.582.294
Totale debiti	209.437.630	193.123.329
E) Ratei e sconti passivi	19.509.037	19.193.221
TOTALE PASSIVO	265.057.535	239.031.512

Successivamente al 31 dicembre 2022, la Società ha continuato ad operare in continuità aziendale.

Nelle pagine successive sono sinteticamente indicate e commentate le voci dell'attivo e del passivo di cui alla situazione contabile così come predisposta dalla Società, sulla quale lo scrivente ha proceduto ad eseguire gli opportuni approfondimenti.

7.2 Attivo

Di seguito sono commentate le voci dell'attivo patrimoniale nei loro aspetti più rilevanti.

7.2.1 Immobilizzazioni immateriali

La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" comprende la concessione relativa ai terreni utilizzati dalla Società per il centro sportivo Magrini di Bogliasco e il marchio storico di proprietà della Società iscritti rispettivamente per Euro 13,6 milioni ed Euro 38,8 milioni a seguito della rivalutazione degli stessi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 110 della legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Per ciò che concerne la predetta concessione, la perizia di stima redatta dal Prof. Marcello in data 30 maggio 2023 ha evidenziato un valore economico della stessa pari ad Euro 22,5 milioni, superiore al valore netto di iscrizione in bilancio indicato al precedente capoverso. La medesima perizia, per ciò che concerne il marchio storico, ha evidenziato un valore economico dello stesso compreso tra Euro 16,4 milioni ed Euro 48,2 milioni, per un valore mediano di Euro 32,3 milioni, verso un valore contabile netto di Euro 38,8 milioni. A riguardo lo scrivente ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni:

- il Piano considera il ritorno nella massima scia dopo solo una stagione sportiva, con ciò riducendo al minimo eventuali impatti negativi sul valore del marchio iscritto in bilancio;
- i sostenitori della Società possono essere ricompresi tra le tifoserie storiche più legate alla propria squadra di calcio, dimostrando indipendentemente dalle effettive prestazioni sportive, di conseguenza una generazione di un livello di scavi da *marketing* pressoché costante;
- gli organi amministrativo e di controllo della Società, unitamente al revisore, hanno condiviso il mantenimento dell'attuale valore di iscrizione in bilancio;
- l'investitore ha formalmente confermato la propria disponibilità a sostenere in

39

Società nel caso in cui eventuali scostamenti significativi dal Piano, tra i quali ricomprendere anche eventuali effetti negativi derivanti dall'applicazione in futuro di impairment test ai beni immateriali, dovessero indurre un patrimonio netto con saldo negativo, tramite conversione parziale o totale di quanto concesso a titolo di finanziamento *super senior*.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ritiene plausibile non apporrate allo stato alcuna rettifica al valore contabile netto del marchio storico.

La voce "capitalizzazione costi vivavo" comprende le spese sostenute per il settore giovanile ed è pari a Euro 5,8 milioni. In tale voce sono stati capitalizzati, fino al 2020, i premi di partecipazione corrisposti per il tesseramento dei giovani calciatori, i costi per vitto, alloggio e trasporto con riferimento alle gare disputate dalle gre giovanili, i compensi e i rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori e tecnici del Settore Giovanile, i costi connessi alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni con riferimento all'attività dei calciatori del Settore Giovanile e le spese sanitarie sostenute a favore dei calciatori del Settore Giovanile.

La voce "diritti pluriennali calciatori" comprende i diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori ed è pari a Euro 87,1 milioni, così ripartito:

Valore netto contabile	Importo
Vivavo	2.299.220
Calciatori professionisti	84.769.174
Calciatrici	1.616

Il momento temporale di iscrizione in bilancio degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, e pertanto della rilevazione contabile dei diritti, è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. L'effetto del visto di esecutività da parte della Lega competente per i trasferimenti nazionali o dell'ITC ("International Transfer Certificate") da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i trasferimenti internazionali, retroagisce alla data di sottoscrizione.

La voce "Altre immobilizzazioni" è costituita in gran parte dall'archivio storico delle immagini televisive, Liberty Sampdoria, costituito dalle immagini acquisite con contratto concluso con Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. nell'anno 2008 e da quelle successive, per effetto del riconoscimento della titolarità di tali immagini in capo alla Società. Nel corso dell'esercizio 2020, l'archivio storico delle immagini televisive è stato oggetto di rivalutazione per Euro 9,5 milioni in applicazione dell'art. 110 della legge 13 ottobre 2020, n. 126; anche in tal caso, la perizia del Prof. Marcello evidenzia un valore economico di Euro 12,4 milioni, superiore anch'esso al valore netto di iscrizione in bilancio.

Alla voce immobilizzazioni in corso e acconti (Euro 13,8 milioni) trovano collocazione:

- il saldo residuo degli importi corrisposti in esercizi precedenti alla Eleven Finance per l'attività di *general contractor* non ancora capitalizzati (milioni);

- la quota a carico (Euro 0,2 milioni) dell'investimento sostenuto nell'esercizio 2015 sotto il coordinamento della Lega Serie A, congiuntamente al Genoa C.F.C. S.p.A. relativamente ai moduli luce in utilizzo presso lo stadio Luigi Ferraris per l'attività di manutenzione del terreno di gioco;
- gli acconti contrattuali e gli stati di avanzamento lavori (Euro 10,6 milioni) attualmente in corso di realizzazione per il rifacimento e costruzione della palazzina situata all'interno del Centro Sportivo di Bogliasco, della nuova tribuna per il campo principale e della nuova rete di sottoservizi;
- gli acconti contrattuali verso la controllante Sport Spettacolo Holding (Euro 2,5 milioni), in base all'impegno di quest'ultima ad esercitare il diritto di opzione di acquisto dei marchi Sampdoria da Mediocredito Italiano S.p.A. (effettiva proprietà di suddetti marchi sulla base di un "contratto di *lease back*" stipulato con la controllante Sport Spettacolo Holding in data 28 luglio 2011 e scadente 28 febbraio 2025) e così da permettere l'eventuale riacquisto da parte della Società;
- gli investimenti effettuati per l'allestimento di un negozio di proprietà presso lo Stadio Luigi Ferraris (Euro 0,01 milioni).

7.2.2 Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

La voce Terreni e fabbricati è principalmente costituita da:

- immobile acquistato per la residenza del Settore Giovanile "Casa Samp" per un valore netto contabile di Euro 5,4 milioni;
- immobili siti in Bogliasco (GE) destinati ad uso forestiera per un valore netto contabile di Euro 1,5 milioni;
- attribuzione e scorporo delle aree edificabili degli immobili di cui sopra, in applicazione dell'art. 36, commi 7, 7b e 8 del D.L. n. 223/2006 e circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007, per un valore forfettario di circa Euro 2,8 milioni;
- terreni siti nel Comune di Bogliasco propedeutici all'ampliamento del centro sportivo in corso acquistati nell'esercizio (Euro 0,2 milioni).

Macchine, mobili, arredi e attrezzature diverse

Le Macchine, mobili e arredi sono iscritti nello Stato Patrimoniale, al netto del fondo ammortamento e si riferiscono alle macchine d'ufficio, ai mobili d'ufficio ed agli arredi presentati presso gli uffici della sede, il Centro G. Muggianni di Bogliasco e la residenza Casa Samp.

Le Attrezzature diverse sono iscritte nello Stato Patrimoniale, al netto del fondo ammortamento e si riferiscono principalmente alle attrezzature sportive utilizzate dal Centro G. Muggianni di Bogliasco nonché altre attrezzature diverse in utilizzo presso la residenza del Settore Giovanile Casa Samp.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce immobilizzazioni in corso è principalmente costituita da:



- complesso immobiliare nel sito del Comune di Bogliasco acquistato in data 23 gennaio 2019 – denominato anche "Casa 1" e "Casa 2" – per un valore di Euro 4,7 milioni, anche tramite accollo di nuovo edificio fondistio precedentemente in capo al costruttore, destinato ad accogliere i nuovi uffici della società;
- capitalizzazioni di diversi lavori di interni e personalizzazioni del complesso immobiliare di cui sopra (circa Euro 1,3 milioni) ancora in corso di ultimazione;
- accenti contrattuali per diverse forniture di attrezzature e mobili da destinare (circa Euro 0,4 milioni) alle varie iniziative immobiliari in corso (Le. nuovi spogliatoi e nuovi uffici).

Complessivamente la voce "immobilizzazioni materiali e immateriali" risulta così valorizzata a Piano:

Immobilizzazioni immateriali	Saldo contabile al 31 dicembre 2022
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	236
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52.376.682
Immobilizzazioni in corso e acconti	13.836.444
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	87.090.210
Altre immobilizzazioni immateriali da capitalizzazione costi vivi	5.847.481
Altre immobilizzazioni immateriali	13.515.130
Totale	172.666.153

Immobilizzazioni materiali	Saldo contabile al 31 dicembre 2022
Terreni e fabbricati	9.901.509
Impianti e macchinari	4.950
Attrezzature diverse	225.075
Altri beni	161.800
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.384.685
Totale	16.979.019

7.2.3 Immobilizzazioni finanziarie

Tra le partecipazioni in società collegate è iscritta la partecipazione al 50% nella Ferraris, ovvero la *joint venture* di Sampdoria e Genoa, costituita ad hoc per l'utilizzo dell'impianto adibito a stadio in concessione dal Comune di Genova, con scadenza alla

data del 30 giugno 2023.

La voce crediti verso imprese collegate, pari ad Euro 0,9 milioni, è relativa al finanziamento soci infrastrutturale concesso alla Luigi Ferraris.

7.2.4 Rimanenze

Le Rimanenze di magazzino ammontano al 31 dicembre 2022 ad Euro 0,4 milioni. Le giacenze iscritte in bilancio includono le rimanenze di magazzino di materiale per il merchandising presso i magazzini del nuovo *Concept Store* "Sampdory" e dello Stadio L. Ferraris.

7.2.5 Crediti verso clienti, controllanti, tributari, anticipati, verso altri e verso enti specifici del settore

Crediti verso clienti

Tale voce è pari a Euro 14,2 milioni. A seguito del ridotto sconto ricevuto in risposta alle procedure di circolarizzazione per la verifica dei saldi, la società incaricata della revisione del bilancio ha condiviso l'esito delle procedure alternative applicate al fine di accertare la correttezza dei saldi esposti.

Si evidenzia, comunque, che tale voce è costituita per circa il 50% da crediti già confermati dalla Lega Calcio.

Di seguito i principali clienti:

Clienti	Importo (Euro/000)
DAZN	5.046
Infront	2.848
Macron	1.747
Media Partners & Silva	1.066
Lega nazionale calcio	728
SKY	641
Banca Ifis	518
Totale	12.594

Fatture da emettere

Di seguito il dettaglio delle fatture da emettere:

Descrizione	Saldo 31/12/22
Diritti TV area adriatici SS 21/22	74.555
Diritti TV zona adriatici SS 22/23	208.000
Proventi da royalties (Pictl, Google, Bertolacci, International Soccerlab)	1.200
Competenze licasso FIGC contributo Champions League SS 2022/2023	1.200
Contratti atleti di sponsorizzazioni	1.200
FIGC convocazioni nazionali settore giovanile	1.200
Autofinanziamento SS 22/23	1.200
SSR da I semestre 2020/2021 + II semestre 2020/2021 + I semestre 21/22+1/2 II semestre 21/22	1.200

FIGC: diritti a convocazione nazionali, qualificazioni mondiali	250.000
Progetto Next Generation	147.654
Altre	286.432
Saldo fatture da emettere	2.120.869

Lo scrivente ha potuto accertare che tali fatture sono state regolarmente emesse ed in gran parte incassate.

Crediti verso imprese controllanti

La voce, pari ad Euro 28,2 milioni accoglie i crediti verso la controllante Sport Spettacolo Holding derivanti dal consolidato fiscale.

I Crediti per il consolidato fiscale maturano nell'ambito della procedura del consolidato fiscale con la società SSH in vigore dall'esercizio 2015. Non risulta restato per iscritto il relativo regolamento.

L'iscrizione delle relative poste tra le componenti di credito è avvenuta al momento del trasferimento dei relativi rimborsi fiscali (utili o perdite).

Nello specifico la voce è composta dalle perdite fiscali trasferite per gli esercizi 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2022 (al netto di accenti ricevuti nel corso degli esercizi 2017 e 2018) e di utili fiscali trasferiti per gli esercizi 2017 e 2018.

Si evidenzia che le perdite trasferite nel corso di vigenza del consolidato, in caso di interruzione del processo di consolidamento fiscale, verranno attribuite alla Società, così come opzionato nella relativa dichiarazione. In tal caso, detta voce dà "credito verso la controllante" sarà riclassificata quale "credito per imposte anticipate" per un importo pari a Euro 27,5 milioni (corrispondenti a circa Euro 114,5 milioni di perdite fiscali riassegnate). In ragione dei redditi imponibili che il Piano prevede di generare nei prossimi esercizi, si ritiene che possano sussistere i presupposti per l'iscrizione di tale voce tra le poste dell'attivo patrimoniale.

Crediti per imposte anticipate

La voce pari a Euro 4 milioni ed accoglie l'iscrizione delle poste derivanti da alcune differenze temporanee fra il risultato dell'esercizio ed il reddito imponibile ai fini IRES. In merito ai presupposti per l'iscrizione, si rimanda a quanto espresso al paragrafo precedente.

Crediti verso altri

Pari ad Euro 4,2 milioni, include principalmente il credito per contributi Covid richiesti dalla Società a fronte delle spese sostenute e rimborsate per fronteggiare l'emergenza sanitaria (Euro 0,8 milioni), il credito per rimborsi assicurativi relativi all'fortunio di tesserati della Società (Euro 1,3 milioni), crediti nei confronti della squadra calcistica Danese Nordsjælland (Euro 0,8 milioni) ed il credito per il contributo relativo alla partecipazione di alcuni cessati della Società ai Mondiali in Qatar (Euro 0,8 milioni).

Crediti verso enti specifici del settore

Pari ad Euro 20,7 milioni, derivano dalla vendita dei diritti alle prestazioni sportive calciatori, sia a titolo temporaneo che definitivo e sono così dettagliati:

SQUADRA	Calciatore	Unità (1/100)	Altre (2/100)
U.S. SALERNITANA 1919	BONAZZOLI F.	1.750	1.750
HELLAS VERONA F.C.	CAPRARI G.	1.585	963
L.R. VICENZA	CENTAZZO N.	6	-
TORINO F.C.	CHIARLONE L.	10	-
A.S. ROMA	CIERVO R.	40	-
JUVENTUS F.C.	DRAGUSIN R. M.	166	-
VIS PESARO DAL 1898	EJAKTY.	9	9
U.S. SASSUOLO CALCIO	FORESTA A.	100	-
SPEZIA CALCIO	GIORGESCHI S.	100	-
U.S. SASSUOLO CALCIO	LEONE G. K.	200	-
TORINO F.C.	LUNETTY K.	960	-
F.C. CROTONE	MAURELLO A.	2	-
JUVENTUS F.C.	MULE E.	600	-
TERNANA	PALUMBO A.	30	-
SPEZIA CALCIO	PEZZILLO L.	100	-
S.S.C. NAPOLI	PETAGNA A.	2	-
EMPOLI F.B.C.	TONELLI L.	486	-
PRO VERCELLI	VACCAREZZA N.	173	420
ATALANTA B.C.	ZAPATA BANGUERO D. E.	1.600	-
VARESE	VARI	113	6
Crediti verso Società di calcio nazionali		3.024	1.147
CRYSTAL PALACE F.C.	ANDERSEN J.C.	47	-
ITTRAD F.C.	DA COSTA M.	8	-
CRUZERO E.C.	PRES RIBBERO J.R.	300	-
DUSSELDORFER TURN-UND SPORTVEREIN FORTUNA	KOWNACKI D.	15	-
GETAFE C.F.	JANKTO J.	982	-
BRENTFORD F.C.	DAMSGAARD M.	8.217	-
Crediti verso Società di calcio EUROPEE		9.568	
Totale		17.592	1.147

7.2.6 Disponibilità liquide

La voce Depositi bancari e postali, pari a Euro 0,9 milioni, è costituita dai saldi attivi dei conti correnti intrattenuti presso istituti di credito.

La voce Debito e valori in cassa, pari a Euro 0,05 milioni, rappresenta le somme giacenti nelle casse sociali alla data di chiusura dell'esercizio.

7.2.7 Risconti attivi

Sono pari a Euro 1,8 milioni e sono costituiti prevalentemente da sconti attivi per costi accessori campagna trasferimenti ovvero invio a futuri esercizi di sconti economici dei costi per l'intermediazione delle operazioni di acquisto e di scambio contrattuali di calciatori, sulla base dei sottostanti contratti economici;



44



45

- costo relativo all'acquisto di indumenti da gioco;
- costi per anticipazioni finanziarie ovvero l'imputazione per competenza dei costi per le operazioni di finanziamento posti in essere dalla società al fine di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario;
- costi per assicurazioni;
- costi relativi all'acquisizione temporanea dei giocatori.

7.2.8 Riepilogo attivo

Attivo	Saldi contabili al 31 dicembre 2022
Immobilizzazioni immateriali	
Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	236
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52.376.652
Immobilizzazioni in corso e acconti	13.836.444
Diritto plurimennale alle prestazioni del calciatore	87.090.210
Altre immobilizzazioni immateriali da capitalizzazione costi vivi	5.847.481
Altre immobilizzazioni immateriali	13.518.130
Immobilizzazioni materiali	
Terrati e fabbricati	9.901.509
Impianti e macchinari	4.950
Attrezzature diverse	225.075
Altri beni	161.800
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.384.685
Immobilizzazioni finanziarie	
Partecipazione in Luigi Ferraris Srl	40.000
Crediti verso imprese controllate	850.000
Altri crediti	211.660
Totale attivo immobilizzato	190.445.832
Rimanenze	
Prodotti finiti e merci	401.245.811
Crediti	
Crediti verso clienti	
Crediti vs Eraso	
Crediti verso imprese collegate	
Crediti verso imprese controllanti	28.199.864



Imposte anticipate	4.019.583
Altri crediti	4.154.098
Crediti verso enti-settore specifico	20.730.589
Disponibilità liquide	
Saldi attivi di c/c	869.020
Denaro e valori in cassa	45.039
Totale attivo circolante	72.895.640
Rischi e risonanti attivi	1.806.063

7.3 Passivo

Di seguito sono commentate le voci del passivo patrimoniale nei loro aspetti più rilevanti. Il passivo indicato è stato analizzato sulla base della documentazione rinvenuta e delle informazioni acquisite e in particolare:

- **C/C passivi** allo stesso modo dei rapporti bancari attivi, sono stati analizzati gli estratti conto bancari e le riconciliazioni con i saldi contabili;
- **Factorings** i debiti sono stati riconciliati con il documento di sintesi della società di factoring;
- **Mutui e finanziamenti** i debiti sono stati riconciliati con l'estratto delle circolarizzazioni di verifica dei saldi o, se non pervenuto, con il documento stipulativo fornito dalla banca;
- **Debiti verso fornitori**: a seguito del limitato riscontro ricevuto in risposta alle procedure di circolarizzazione per la verifica dei saldi, la società incaricata della revisione del bilancio ha condiviso l'esito delle procedure alternative applicate al fine di accertare la correttezza dei saldi esposti.

7.3.1 Fondi per imposte differite

Il fondo imposte differite, pari a Euro 21 milioni, è essenzialmente riferito alle differenze temporanee riconducibili alle plusvalenze conseguite negli esercizi precedenti e rinviata a tassazione negli esercizi successivi così come previsto dal Tuir, alle differenze temporanee generate dalla sospensione degli ammortamenti effettuata nel corso degli ultimi due esercizi e alle rivalutazioni effettuate alla chiusura dell'esercizio 2020, alle quali non è stata data valenza fiscale. Le imposte differite sono state calcolate considerando le aliquote in vigore al momento del rilevamento previsto.

7.3.2 Fondi per rischi ed oneri

Al 31 dicembre 2022, tale fondo, pari a Euro 2,1 milioni, è così composto:

- Euro 0,20 milioni relativi agli stanziamenti a fronte di migliorie effettuate all'Luigi Ferraris iscritti nelle immobilizzazioni in corso;
- Euro 0,13 milioni relativi ai voucher residui ancora utilizzabili fino al 30/06/2020 la Società ha emesso dei voucher per i propri abbonati relativo all'abbonamento non goduta a causa della chiusura degli stadi durante il covid-19;
- Euro 0,42 milioni relativi a penali per il mancato raggiungimento dei minimi nel contratto con Macron;



- Banca Sistema Factor per l'importo di Euro 3,3 milioni a fronte della cessione di crediti commerciali nei confronti di INFRONT e BANCA IFIS riconosciuti durante la stagione corrente;
- Banca Sistema Factor per l'importo di Euro 1,5 milioni a fronte della cessione dei diritti audiovisivi per la Stagione Sportiva 2023/2024.

Debiti verso fornitori

Di seguito si evidenziano gli importi più significativi dei debiti verso fornitori:

Cliente	Importo (Euro/000)
Dietz Sports B.V.	1.550
Luigi Ferraris S.r.l.	1.243
Sport Spettacolo Holding S.r.l. (ex Sampdoria Holding)	3.902
Macron Sp.A.	2.300
Tecnocelle S.r.l.	1.603
Legg Martin Riba (MLM Sport Management)	1.400
Frank Justin Teimboll	1.720
AC Sparta Praha Football A.S.	1.369
Valencia Club de Fútbol S.a.d.	3.449
FC Nordsjælland A/S	2.913
Football Club Dynamo Kyiv	500

Debiti verso imprese controllate

Il debito per Euro 1,5 milioni nei confronti della Luigi Ferraris S.r.l. si riferisce ai canoni per l'utilizzo dello stadio (Euro 1,2 milioni per fatture ricevute ed Euro 0,3 milioni per fatture da ricevere).

Debiti verso imprese controllate

Il debito per Euro 6,7 milioni nei confronti della controllante si riferisce ai canoni per l'utilizzo del marchio.

Debiti rivenuti

La composizione della voce è la seguente:

Descrizione	Bilancio 31.12.22 (Euro/000)
Debiti per rivenute Ermaf Ipef	28.785
Lavoratori dipendenti	2.104
Addegnati Ipef	-
Lavoratori autonomi	-
Collaboratori	238
Erasto c/IVA	221
Imposte dell'esercizio Irap	1.111
Imposta sostitutiva su rivalutazioni	483
Debiti per accertamenti con adesione	135

Le ritenute IRPEF per lavoratori dipendenti e le ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi si riferiscono alla rilevazione del debito sulle retribuzioni dei tesserati, dei dipendenti e sui compensi dei lavoratori autonomi. I maggiori debiti rispetto all'esercizio precedente riflettono la decisione della Società di avvalersi della possibilità di rateizzare le ritenute Ipef e relative addizionali sugli stipendi erogati così come previsto dalle diverse normative anti-Covid intervenute nel periodo pandemico; al 31 dicembre 2022 risultano in essere le seguenti rateizzazioni:

- rateizzazione dei versamenti sospesi in scadenza nel periodo da gennaio 2021 a febbraio 2021, secondo quanto previsto dalla L. 178/2020, pagabili in 24 rate da maggio 2021 ad aprile 2023;
- rateizzazione dei versamenti sospesi in scadenza nel periodo da gennaio 2022 a novembre 2022, secondo quanto previsto dalla L. 234/2021 (come successivamente prorogata e modificata) e da ultimo dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che ne prevede la possibilità di pagamento in 60 rate a partire da dicembre 2022.

I debiti verso l'Erasto sono stati versati dopo la data del 31 dicembre 2022 in coerenza con la normativa vigente.

Altri debiti

Pari a Euro 13 milioni è composta prevalentemente da:

- debiti verso i dipendenti, che si riferiscono alle retribuzione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 dei tesserati (pagamento in linea con le tempistiche previste dalle normative federali), nonché alle quote di premi individuali maturati (Euro 1,5 milioni) e ad altri debiti verso il personale dipendente (Euro 0,85 milioni) per compensi a titolo di incentivi all'esodo a favore di tesserati che alla data di redazione del bilancio risultano essere stati ceduti a titolo definitivo; tali importi vengono iscritti per competenza economica alla data di chiusura dell'esercizio anche se verranno corrisposti, come da accordi tra le parti, anche oltre la data di chiusura dell'esercizio.

Il debito include anche la mensilità relativa a dicembre 2022 nei confronti dei calciatori e dell'allenatore della prima squadra i quali, al fine di permettere alla Società di rispettare il pagamento previsto dalle normative federali per febbraio 2023, hanno rinunciato a detta mensilità tramite la sottoscrizione di un accordo in sede protetta a fronte del riconoscimento di un bonus variabile a seconda dei risultati sportivi da erogati con la mensilità di giugno 2023;

- debiti verso amministratori al 31 dicembre 2022 accoglie l'accantonamento agli emolumenti maturati sulla base delle delibere assunte a favore del Comitato di Amministrazione per gli esercizi dal 2020 al 2022;
- il saldo a debito di Euro 0,6 milioni verso la Lega Nazionale Professionisti per alcune partite correnti riferite alla stagione sportiva 2022/2023.

Debiti verso enti pubblici del settore

La voce, pari a complessivi Euro 26,1 milioni al 31 dicembre 2022, è costituita dai debiti

verso società calcistiche per rate residue sul prezzo d'acquisto dei diritti pluriennali sia a titolo temporaneo che definitivo e sono composti come segue:

Squadra	Calciatore	Euro 12 mesi Euro/00	Oltre 12 mesi Euro/00
Società nazionali			
JUVENTUS F.C.	AUDERO	2.000	-
ATALANTA B.C.	MULYADI E.	225	-
F.C. INTERNAZIONALE MILANO	AVOGADRI L.	100	-
F.C. INTERNAZIONALE MILANO	BONAZZOLI F.	800	320
U.S. SASSUOLO CALCIO	CANDREVA A.	1.200	1.650
	CAFUTO F.		
	CONTINI		
S.S.C. NAPOLI	BARANOVSKY N.	20	-
EMPOLI F.C.	DE SIMONE G.	500	200
DELFINO PESCARA 1936	M. DELLE MONACHE	594	600
UDINESE CALCIO	FERNANDES	269	-
BOLOGNA F.C.	BORGES B. M.	100	-
EMPOLI F.C.	FERRARI A.	500	200
EMPOLI F.C.	GAFFI G.	1.820	720
A.C. PISA 1909	LA GUMINA A.	125	50
F. C. PRO VERCELLI 1892	LEVERBE M.	292	368
ASCOLI CALCIO 1898 FC	MOSCALI	420	230
E.C. INTERNAZIONALE MILANO	SABIRI A.	220	-
SPA	SENESI S.	1.800	400
BRESCIA CALCIO	TORREGROSSA E.	859	74
Totale Debiti verso società di calcio	Vatic	11.843	4.512
Società estere			
F.C. NORDSJELLAND	DAMSGAARD M.	3.252	-
F.K. VOJVODINA	IVANOVIC M.	50	-
K.K.S. LECH POZNAŃ	KOWNACKI D.	47	-
K.K.S. LECH POZNAŃ	LINEITY K.	100	-
VALENCIA F.C.	MURILLO CERON	3.449	-
A.C. SPARTA PRAHA	J.F.	1.027	242
A.C. DEPORTIVO LARA	SECHICK P.	100	-
F.C. DYNAMO KYIV	SEGGOVIA P.	530	-
SOLIDARITY CONTRIBUTION	SUPRIAHA V.	531	-
Totale Debiti verso società di calcio	Vat	9.086	300
Totale		20.929	4.812

52

7.3.4 Ratei e risonanti passivi

In dettaglio i Ratei Passivi risultano composti come segue:

Descrizione	Bilancio 31.12.22 (Euro/000)
Ferie maturate e non godute	581
Mensilità aggiuntive	44
Contributi su rateo ferie e mensilità aggiuntive	545
Interessi passivi	-
Sanzioni- interessi su ravvedimenti	69
Totale	1.239

In dettaglio i Risonanti Passivi risultano composti come segue:

Descrizione	Bilancio 31.12.22 Euro/000
Quota abbonamenti stagione 2021/2022	1.387
Quota proventi diritti televisivi stagione 2021/2022	7.011
Quota proventi da sponsorizzazioni 2021/2022	633
Quota proventi pubblicità 2021/2022	2.508
Proventi contratto Rai per l'archivio Library Sampdoria	1.749
Proventi da cessioni temporanee calciatori	118
Altri	4.864
Totale	18.270

Tutti gli importi iscritti nei ratei e risonanti passivi hanno scadenza entro i cinque anni, ad esclusione di quanto relativo ai proventi legati alla Library Sampdoria, che in base ai termini contrattuali con Rai S.p.A. hanno potenziale competenza per un periodo di trent'anni. La voce "Altri" affide principalmente gli effetti contabili della cessione *pro-solus* di crediti maturandi nei confronti dei broadcaster "Sky", "CBS" e "INFRONT" per diritti televisivi della stagione 2022/2023.

7.3.5 Riepilogo del passivo

Passivo	Saldi contabili al 31 dicembre 2022
Fondi per rischi e oneri	
Per imposte, anche differite	
Altri	
Totale fondi per rischi ed oneri	
TFR	
Ddebiti	

53

Debiti verso banche	68.172.721
Debiti verso altri finanziatori	31.091.566
Debiti verso fornitori	29.712.522
Debiti verso imprese collegate	1.544.089
Debiti verso imprese controllanti	6.681.339
Debiti verso imprese sottoposte al controllo dello	143.149
Debiti tributari	32.476.910
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	613.725
Altri debiti	12.960.050
Debiti verso Enti-Settore specifico	26.100.962
Totale debiti	209.437.630
Riserve e risconti passivi	19.509.037

7.4 Conclusioni sulla veridicità dei dati
 A seguito delle verifiche effettuate, si ritiene che la situazione patrimoniale della Società rappresenti adeguatamente gli accadimenti accaduti alla data del 31 dicembre 2022, osservando quanto segue:

- ✓ la situazione contabile riflette quanto iscritto nelle scritture contabili alle date di riferimento;
- ✓ le attività e le passività incluse nella situazione contabile in esame risultano supportate da idonea documentazione;
- ✓ le attività iscritte nella predetta situazione contabile non appaiono significativamente sovrastimate né le passività sottostimate;
- ✓ la documentazione societaria che è stata messa a disposizione non fa ritenere che vi possano essere accadimenti societari e/o operazioni rilevanti non riflessi nella situazione contabile al 31.12.2022.

7.5 Situazione al 31 marzo 2023
 Appurato che, per consolidata prassi, la distanza tra la data di riferimento contabile e la data di redazione del Piano non deve superare il limite oltre il quale le previsioni del Piano richiedono un significativo aggiornamento, ragionevolmente quantificabile, in genere, in quattro mesi, si è ritenuto necessario procedere alla verifica dei principali scostamenti al 31 marzo 2023 (redatta secondo criteri finanziari) rispetto alla situazione di riferimento del Piano.

UICS	19.222	31.03.2024
UICCS - Utilità Euro/2023	87.090	
Debiti pluritemporali alle prestazioni dei calciatori	85.576	
Altre immobilizzazioni immateriali	16.678	
Immobilizzazioni materiali	1.102	
Immobilizzazioni finanziarie	1.004,46	
Totale immobilizzazioni	104.356	



Rimanenze	361	407
Crediti commerciali	4.955	14.232
Crediti verso società di calcio	13.616	20.750
Crediti tributari	114	114
Crediti per imposte anticipate	562	4.020
Fondo svalutazioni altri crediti	562	562
Crediti tributari	101	156
Crediti verso il personale	1	1
Crediti verso società controllanti e collegate	30.040	28.225
Altre attività	1.672	4.349
Altre attività	31.252	32.369
Riserve e risconti attivi	1.540	1.805
Totale attivo corrente	55.726	71.698
Totale attivo	239.439	264.143
Debiti commerciali	24.887	29.713
Debiti verso società di calcio	10.843	27.080
Debiti verso il personale	31.680	10.473
Debiti tributari	20.807	32.477
Debiti per imposte differite	4.087	21.007
Fondo per rischi e oneri	13.338	2.068
Altre passività	19.193	10.771
Riserve e risconti passivi	156.055	19.509
Totale passivo corrente	196	153.097
Disponibilità liquide	1.563	914
Debiti verso banche a lungo termine	66.793	1.434
Debiti verso società di calcio (player trading)	3.712	66.793
Debiti verso società di football (diritti televisivi)	8.527	8.527
Debiti verso società di football (sponsor e pubblicità)	8.330	19.213
Debiti verso società di football	3	3.292
Debiti verso società di football	12.045	31.032
Provisione finanziaria netta	80.205	96.200
Patrimonio netto	2.179	12.756
Totale passivo	239.439	264.143

Debiti pluritemporali alle prestazioni dei calciatori
 Nel primo trimestre 2023 i debiti pluritemporali alle prestazioni dei calciatori hanno subito una riduzione per Euro 6,7 milioni dovuta: i) alle cessioni dei giocatori Colley, Sabiti e Torregrossa, effettuate nella finestra invernale del calciomercato e ii) agli ammortamenti del periodo in corso. Si segnala che la società, in continuità con quanto avvenuto nei due anni precedenti, ha optato per la sospensione degli ammortamenti nel primo semestre 2023 e, pertanto, gli ammortamenti del periodo sono rifiniti esclusivamente ai calciatori ceduti o per i quali è certa la cessione al termine della stagione in virtù di vincoli contrattuali.

Crediti commerciali
 I crediti verso clienti hanno subito una riduzione pari a Euro 9,3 milioni principalmente agli incassi realizzati dalla Società nel periodo. In particolare, i principali crediti nei confronti di società per Euro 4,8 milioni ed Euro 2,6 milioni incassati dai clienti nazionali. Si precisa che i principali crediti dai clienti erano già stati oggetto di anticipazione tramite factor.



Crediti verso società di calcio

Al 31 marzo 2023 la società presenta crediti verso società di calcio per Euro 13,6 milioni, di cui Euro 8,1 milioni verso club nazionali ed Euro 5,5 milioni verso club esteri. I crediti verso club nazionali si sono ridotti come previsto dalla stanza di compensazione presso la Lega Calcio, mentre i crediti verso i club esteri hanno subito una riduzione principalmente per effetto dei pagamenti ricevuti relativamente alle cessioni dei giocatori Damsgaard e Jankto. Inoltre, sono stati iscritti nuovi crediti per Euro 1,7 milioni verso club esteri.

Crediti verso società controllanti e collegate

I crediti verso la società controllante sono aumentati ad Euro 30 milioni per effetto delle perdite fiscali relative al primo trimestre 2023 trasferite a SSH in virtù del regime di consolidamento fiscale.

Debiti commerciali

A causa della situazione di tensione finanziaria la Società si è trovata in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni nei confronti dei fornitori e, pertanto, i debiti commerciali sono aumentati di circa Euro 2,6 milioni. In particolare, la società ha visto aumentare la sua esposizione per Euro 1,3 milioni nei confronti di agenti e per Euro 1,3 milioni verso fornitori.

Debiti verso società di calcio

Al 31 marzo 2023 la società presenta debiti verso società di calcio per Euro 24,8 milioni, di cui Euro 13 milioni verso club nazionali, Euro 9,5 milioni verso club esteri e Euro 2,3 milioni verso la Lega Calcio. La riduzione nel periodo 31 dicembre 2022-31 marzo 2023 è principalmente imputabile ai pagamenti effettuati verso i club nazionali come previsto dalla stanza di compensazione.

Debiti tributari

Nel corso del primo trimestre 2023 la Società ha rispettato le scadenze previste dalla rateizzazione fiscale prevista dalla Legge Finanziaria 2023. Inoltre, la Società ha pagato i contributi dei dipendenti relativamente all'ultimo trimestre 2022 come previsto dalle NOIF. Tali pagamenti sono controbilanciati dai contributi non pagati maturati nel periodo in oggetto.

Fondi rischi e oneri

Il fondo rischi al 31 marzo è aumentato in seguito all'accantonamento per Euro 2 milioni, per i premi e *bonus* dovuti ai tesserati a fine stagione 2022/2023.

Debiti verso società di factoring

I debiti verso società di factoring si sono ridotti per Euro 19 milioni. Tale riduzione è dovuta ai pagamenti relativi ai crediti anticipati. In particolare, riflettono l'incasso:

- della seconda rata relativa alla cessione del giocatore Damsgaard;
- delle rate 4 e 5 relative ai debiti IV della stagione in corso;
- dei crediti nei confronti di IFIS e Infront.

Al termine dei controlli eseguiti, lo scrivente ritiene che sussista continuità nell'applicazione dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e quelli adottati per la predisposizione della situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2023, con ciò confermando l'attendibilità dei dati contabili sottoposti a verifica.

7.6 Le previsioni di tesoreria

Lo scrivente, infine, si è soffermato sull'andamento della tesoreria aziendale nei prossimi 12 mesi, in particolare sino alla data di presunta omologa dell'Accordo, rilevando quanto segue:

- le disponibilità liquide si mantengono sempre positive, pur registrandosi una significativa contrazione nei mesi di dicembre 2023 e febbraio 2024;
- nel mese di Giugno 2023 è previsto un apporto di capitale da parte dell'Investitore, pari ad Euro 6 milioni, atto a sostenere il pagamento di tutte le scadenze necessarie a consentire l'iscrizione al campionato di serie B, nonché per ulteriori Euro 24 milioni da ripartirsi tra capitale e POC nel mese di Settembre 2023, data di presunta omologa dell'Accordo;
- nel mese di Marzo 2024 è previsto un ulteriore apporto di capitale da parte dell'Investitore per complessivi Euro 10 milioni, allo scopo di meglio sostenere l'implementazione del processo di risanamento.

8. Controversie pendenti e rischi potenziali

Lo scrivente ha provveduto ad esaminare lo stato attuale dei giudizi pendenti e dei rischi potenziali, rilevando quanto segue:

- rischi di accertamento tributativo: non risultano notificati alla Società accertamenti in rettifica degli imponibili dichiarati ai fini delle imposte dirette e/o indirette ulteriori rispetto a quanto già oggetto di transazione fiscale;
- controversie giurisdizionali: non risultano notificate alla Società richieste risarcitorie da ex dipendenti o altri atti che possano essere riconducibili a controversie di natura giurisdizionale, fatta eccezione per quanto già adeguatamente accantonato nei relativi fondi per rischi ed oneri futuri.

9. Conclusioni in punto veridicità dei dati aziendali

Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dei controlli esperiti dal sottoscritto, al fine dell'espressione del proprio giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati aziendali, tenuto conto dell'esito della verifica, ricordato che la verifica di veridicità dei dati aziendali è stata condotta in via funzionale all'attestazione di fattibilità del Piano e dell'Accordo esaminando i dati sui quali poggiano gli stessi e che assumono rilevanza per la fattibilità del primo e la capacità di adempimento della seconda, lo scrivente dà atto che non sono emersi elementi di anomalia che inducano l'attestatore a non ritenere attendibili i dati contabili di partenza (nonché quelli extraccontabili sui quali poggia il Piano o comunque utilizzati per attestare la ragionevolezza delle stime prognostiche), e che non ricorrono, di conseguenza, circostanze che precludano l'espressione del giudizio positivo di veridicità dei dati. A tutto quanto sopra, è possibile affermare che i dati di partenza cui la Società si riferisce per elaborare il Piano, sono ritenuti sufficientemente affidabili e, dunque, anche



nell'accezione che la Suprema Corte di Cassazione ha dato a tale termine in relazione alle norme sulla redazione dei bilanci delle società di capitali.

10. L'analisi di sensitività

Visto il Piano della Società si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione su alcune grandezze chiave, stressandone il valore al fine di apprezzarne l'impatto sulle aspettative dei creditori e sul livello di cassa minima a fine Piano.

È stato quindi ritenuto opportuno simulare le seguenti variazioni:

1. assumere il ritorno nella massima serie al termine della stagione sportiva 2024/2025, ergo dopo due stagioni sportive nella serie cadetta, con conseguente slittamento temporale dei maggiori ricavi indotti dalla partecipazione al campionato di Serie A ("Scenario 1");
2. ridurre del 50% il valore delle cessioni derivanti dall'attività di *player trading* negli esercizi 2024 e 2025, assumendo una maggiore difficoltà di ottenere il migliore risultato possibile dalla cessione dei giocatori in forza alla Società per effetto di un deteriorato potere contrattuale ("Scenario 2").

Scenario 1

Nella tabella che segue si propone l'effetto dell'applicazione dello scenario di cui al punto 1 che precede e la relativa incidenza sui flussi di cassa prodotti e sulle disponibilità liquide a fine Piano:

Base case	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	
Ricavi ante <i>player trading</i>	50.883	54.888	65.822	33.243
EBITDA ante <i>player trading</i>	(2.805)	9.656	13.534	7.349
Saldo netto <i>player trading</i>	(1.851)	15.020	12.187	(82)
EBITDA gestionale	(4.656)	24.676	25.721	7.267
Capitale circolante netto (incl. football)	(36.638)	(22.186)	(12.109)	(10.475)
Patrimonio netto	19.426	27.899	29.548	25.932
Cash Flow Operativo	16.141	8.618	8.945	3.002
Disponibilità liquide	(1.341)	(12.992)	(25.037)	(28.777)

Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	
Ricavi ante <i>player trading</i>	50.883	32.313	44.032
EBITDA ante <i>player trading</i>	(2.805)	6	4.999
Saldo netto <i>player trading</i>	(1.851)	10.902	12.769
EBITDA gestionale	(4.656)	10.908	17.768
Capitale circolante netto (incl. football)	(36.638)	(22.594)	(17.447)
Patrimonio netto	19.426	18.440	14.847
Cash Flow Operativo	16.141	(3.755)	6.681

Disponibilità liquide (1.341) (619) (10.400) (14.140)

Della	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Ricavi ante <i>player trading</i>	(22.575)	(21.770)	(21.770)	(21.770)
EBITDA ante <i>player trading</i>	(9.450)	(9.535)	(9.535)	(9.535)
Saldo netto <i>player trading</i>	(4.115)	582	582	582
EBITDA gestionale	(13.767)	(7.953)	(7.953)	(7.953)

Capitale circolante netto (incl. football)	(408)	(6.333)	(6.333)	(6.333)
Patrimonio netto	(9.459)	(44.700)	(44.700)	(44.700)
Cash Flow Operativo	(12.373)	(2.264)	(2.264)	(2.264)
Disponibilità liquide	12.373	14.637	14.637	14.637

Dall'analisi dello scenario in esame, emerge quanto segue:

- i. una riduzione dei ricavi ante *player trading* di complessivi Euro 44,3 milioni;
 - ii. una riduzione dei ricavi da *player trading* di circa il 30% rispetto al Piano;
 - iii. una contrazione dell'EBITDA di complessivi Euro 21,7 milioni;
 - iv. una diminuzione del patrimonio netto di complessivi Euro 14,7 milioni;
 - v. una riduzione delle disponibilità liquide di complessivi Euro 14,6 milioni.
- Ad avviso dello scrivente, in ogni caso, si ritiene che le azioni di risanamento previste nell'ambito del Piano siano comunque in grado di consentire alla Società di mantenere un sostanziale equilibrio economico finanziario.

Scenario 2

Di seguito l'impatto dell'applicazione dello scenario di cui al punto 2 ed il relativo effetto sui flussi di cassa prodotti e sulle disponibilità liquide a fine Piano:

Base case	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	
Ricavi ante <i>player trading</i>	50.883	54.888	65.822	33.243
EBITDA ante <i>player trading</i>	(2.805)	9.656	13.534	7.349
Saldo netto <i>player trading</i>	(1.851)	15.020	12.187	(82)
EBITDA gestionale	(4.656)	24.676	25.721	7.267

Capitale circolante netto (incl. football)	(36.638)	(22.186)	(12.109)	(10.475)
Patrimonio netto	19.426	27.899	29.548	25.932
Cash Flow Operativo	16.141	8.618	8.945	3.002
Disponibilità liquide	(1.341)	(12.992)	(25.037)	(28.777)

Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4	
Ricavi ante <i>player trading</i>	50.883	32.313	44.032
EBITDA ante <i>player trading</i>	(2.805)	6	4.999
Saldo netto <i>player trading</i>	(1.851)	10.902	12.769
EBITDA gestionale	(4.656)	10.908	17.768
Capitale circolante netto (incl. football)	(36.638)	(22.594)	(17.447)
Patrimonio netto	19.426	18.440	14.847
Cash Flow Operativo	16.141	(3.755)	6.681

Riservi ante <i>players trading</i>	50.883	54.888	65.822	33.243
EBITDA ante <i>players trading</i>	(2.805)	9.686	13.534	7.349
Saldo netto <i>players trading</i>	(1.851)	7.970	1.612	(82)
EBITDA gestionale	(4.656)	11.625	15.146	7.267
Capitale circolante netto (incl. <i>football</i>)	(36.638)	(30.436)	(19.109)	(7.475)
Patrimonio netto	19.426	22.916	16.941	13.225
Cash Flow Operativo	16.141	10.083	(2.467)	3.002
Disponibilità liquide	(1.341)	(7.777)	(5.725)	(0.465)

Dati	D. 24/6	FV. 24/6	PV. 31/5	IR. 30/5
Riservi ante <i>players trading</i>	-	-	-	-
EBITDA ante <i>players trading</i>	-	-	-	-
Saldo netto <i>players trading</i>	-	(7.058)	(10.575)	-
EBITDA gestionale	-	(7.058)	(10.575)	-

Capitale circolante netto (incl. <i>football</i>)	-	(8.250)	(7.000)	(7.000)
Patrimonio netto	-	(5.083)	(12.707)	(12.707)
Cash Flow Operativo	-	1.475	(1.412)	-
Disponibilità liquide	-	5275	19.312	19.312

Lo scenario esaminato evidenzia quanto segue:

- una contrazione dell'EBITDA di complessivi Euro 17,6 milioni;
- una diminuzione del patrimonio netto di complessivi Euro 12,7 milioni;
- una riduzione delle disponibilità liquide di complessivi Euro 19,3 milioni.

Anche in questo scenario, si ritiene che la Società sia in grado di sostenere gli effetti finanziari negativi generati dallo scenario in esame, senza incidere sostanzialmente sul proprio equilibrio economico finanziario.

11. L'Accordo ed i tempi di esecuzione

11.1 Le verifiche - elementi problematici

A causa dell'aleatorietà connessa alla effettiva realizzazione di qualsiasi evento futuro, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potranno essere significativi, anche in considerazione dell'attuale situazione di generale debolezza finanziaria del settore di appartenenza.

Nello stabilire la natura ed estensione delle procedure di verifica adottate, lo scrivente ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

- la possibilità di errori rilevanti nei prospetti di calcolo del Piano;
- l'adeguatezza e l'attendibilità delle assunzioni poste alla base dello stesso Piano;
- la conoscenza e l'esperienza maturata in altri analoghi



precedentemente svolti.

Quanto alla valutazione della chiarezza espositiva del Piano e delle informazioni ivi contenute, è stato considerato se:

- le relative assunzioni siano adeguatamente evidenziate;
- i principi contabili ed i metodi di stima adottati siano sufficientemente chiari e corretti nella loro applicazione;
- l'impatto di eventuali scostamenti rispetto alle assunzioni del Piano (analisi di sensitività).

A questo ultimo riguardo, meritò evidenziate che il Piano si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni già adottate, le quali includono, necessariamente, previsioni oggi non verificabili, con particolare riguardo a:

- promozione al termine di una sola stagione sportiva nella massima serie;
- posizionamento in classifica finale per le stagioni sportive successive;
- valore di effettivo realizzo derivante dalle operazioni di *player trading*.

12. Analisi di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale

12.1 Considerazioni generali

Ai fini dell'omologazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis C.C.I., l'attestatore deve accettare che la proposta di transazione sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori comparando tale proposta con uno scenario di liquidazione giudiziale.

Per procedere a tale giudizio, il sottoscritto, utilizzando i dati di riferimento al 31.12.2022 ha proceduto ad una valutazione dell'attivo in sede di liquidazione giudiziale, determinato le spese di procedura (spese di giustizia/cunatore, fondo spese ed oneri), riclassificato i creditori tra privilegiati e chirografari ed infine ha elaborato il piano di liquidazione del passivo liquidatorio sulla base dei gradi di privilegio.

Il confronto con la procedura va effettuato in concreto, tenendo conto della percentuale di soddisfacimento realizzabile dalla procedura, del grado di certezza della soddisfazione, del tempo di adempimento, nonché di tutte le situazioni che di fatto incidono sulla convenienza della soddisfazione, a prescindere dalla conservazione dell'impresa del debitore, non costituendo essa finalità primaria della procedura, ma mera eventualità da coordinarsi con l'interesse del singolo creditore.

Preliminarmente, si precisa che le società di calcio, per la loro natura, appartengono a due ordinamenti:

- quello sportivo, in virtù dell'affiliazione e quindi di un legame di natura contrattuale e volontaria con la F.I.G.C.; e
- quello ordinario, in virtù della loro natura di società commerciali.

Le società sportive sono quindi obbligatoriamente assoggettate al regime giuridico vigente per le società commerciali, ma operano all'interno di un ordinamento "parallelo" quale l'ordinamento sportivo. Relativamente agli effetti della liquidazione giudiziale di una società di calcio, occorre quindi considerare, oltre alle norme del Codice della società di calcio, anche quelle del diritto sportivo.

L'aspetto più peculiare della liquidazione giudiziale di una società di calcio è il suo destino del "titolo sportivo", ossia "il riconoscimento da parte della F.I.C.C. dello status di *titolo sportivo che costituisce, ancorando gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione in una*



gratuito e/o di pagamenti preferenziali di debiti non scaduti.

Per quanto riguarda gli atti a titolo oneroso, lo scrivente non ha rilevato, nel corso delle attività di verifica finalizzate all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, operazioni potenzialmente revocabili.

12.2. La soddisfazione dell'Esercizio - la transazione fiscale ex art. 63 CCII

Il Piano, come già precisato, prevede l'adesione all'istituto della transazione fiscale ex art. 63 CCII, stabilendo per l'Esercizio un sacrificio corrispondente a quanto sopra ampiamente descritto.

Nell'ambito della citata norma, il legislatore ha enunciato il principio secondo il quale «*nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi oneri amministrativi delle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatori e dei relativi oneri. In tali casi l'attuazione del progetto non è pregiudiziale, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, che inverte anche alla conoscenza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale...*».

Rispetto alla corrispondente previsione dell'art. 88 del CCII in materia di concordato preventivo, la norma non richiede né i requisiti della convenienza e della non detrazione del trattamento per i crediti cruciali privilegiati, né del trattamento differenziato o più favorevole dei crediti cruciali chirografari. Ciò si giustifica in forza della possibilità di derogare, in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti, all'ordine delle cause legittime di prelazione, recentemente affermata anche dalla Suprema Corte con l'ordinanza a Sezioni Unite n. 17155 del 26 maggio 2022: in detta pronuncia, è stato affermato, infatti, per la prima volta, il principio per cui le norme in materia di transazione fiscale previste dall'art. 182-ter della L. Fall. (ora art. 63 del CCII) relativamente ai crediti tributari e contributivi costituiscono deroghe alla regola dettata dall'art. 160, comma 2, della L. Fall., che consente la degradazione dei crediti privilegiati solo in ipotesi di incapienza dell'attivo patrimoniale, e che rimane invece applicabile a tutti gli altri crediti.

Peraltro, il requisito della convenienza del trattamento rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale è comunque indirettamente richiesto, costituendo specifico oggetto di attestazione del professionista.

Nel richiamare integralmente le considerazioni esposte nel prospetto riepilogativo di cui al paragrafo precedente, lo scrivente, inoltre, si è soffermato sull'approfondimento delle proiezioni di Piano fino all'esercizio 2033, riportate nelle tabelle successive, predisposte dalla Società su basi semplificate e con criteri prudenziali.



Grande Economia - IFCB	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Utile netto	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Riserva utile player trading	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Utile netto player trading	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252	10.252
EBITDA	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208	6.208
EBIT	665	665	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
EBT	(713)	(1.029)	(864)	(395)	(206)	(216)	(232)	(249)	(266)	(283)	(300)	(317)
Margino netto	(1.033)	(2.116)	(1.579)	(1.584)	(1.592)	(1.599)	(1.606)	(1.613)	(1.620)	(1.627)	(1.634)	(1.641)

Dalla tabella susseguente, si evince come i proventi netti di Euro 17,6 milioni sarebbero in grado di soddisfare unicamente la quasi totalità dei debiti verso il personale, con recupero nullo per gli altri creditori privilegiati e chirografari.

Con riferimento, invece, alle possibili azioni risarcitorie occorre esaminare la sussistenza di possibili azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

Le valutazioni compiute in ordine alla esportabilità dell'azione di responsabilità si basano: (i) sulle informazioni e sui documenti ottenuti nel corso delle verifiche contabili condotte, (ii) sulle indicazioni fornite dai consulenti incaricati dalla Società di analizzare gli eventi pregiudiziali (iii) su autonome valutazioni dei fatti e delle teoriche pretese risarcitorie.

Si deve promettere che gli esami condotti non consentono, a causa della notevole difficoltà di questo tipo di stime e delle obiettive carenze informative, di accettare con sufficiente grado di certezza (i) né se l'azione sia pienamente fondata e (ii) neppure se i possibili convenuti siano stati correttamente identificati quali responsabili della pretesa risarcitoria, (iii) né la misura con cui ciascuno di loro potrebbe aver partecipato all'ascerito danno, (iv) né se essi siano in grado di far fronte al risarcimento del danno eventualmente decretato dal loro competente, (v) né se, infine, intendano o possano proporre o accettare ipotesi transattive.

A tal fine, lo scrivente, rimandando anche ogni considerazione in merito all'alea dell'eventuale processo, alla possibilità di eventuali definizioni bonarie delle controversie ed alla possibile infruitosità delle azioni risarcitorie:

1) tenuto conto che la crisi della Società, come specificato nell'apposita sezione della presente relazione, ha avuto inizio con la diffusione della pandemia, situazione confermata anche dall'evidenza di un saldo positivo del patrimonio netto relativo alla stagione sportiva pre-pandemica,

ii) accertato, per quanto si è potuto verificare ed a seguito di confronti con l'organo di controllo, che gli organi sociali non hanno posto in essere atti e/o operazioni tali da arrecare alla Società un grave pregiudizio economico - finanziario, ovvero manifestamente imprudenti e azzardati od estranei all'oggetto sociale,

ritiene che non siano stati compiuti atti commissari e/o omissivi da cui trarre una fonte di responsabilità a carico degli organi sociali.

Lo scrivente, infine, non ha avuto modo di eseguire specifici approfondimenti in merito ai profili di responsabilità evocati dall'art. 2497 Codice civile, fermo restando che dalla disamina dell'ultimo bilancio disponibile non emergono ulteriori atti significativi rispetto a quanto iscritto a seguito dei rapporti *intercompany* con la Società stessa.

Dovendo simulare nel presente elaborato gli effetti conseguenti alla dichiarazione della liquidazione giudiziale, lo scrivente ha verificato, nell'ambito delle analisi condotte in merito alla veridicità dei dati aziendali, l'esistenza di eventuali operazioni potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 165 CCII (azioni revocabili).

Gli atti a titolo gratuito ed i pagamenti di debiti non scaduti compiuti nei precedenti la dichiarazione di liquidazione giudiziale si intendono privi di efficacia se l'azione promossa dal Curatore ha dichiarativa e non è soggetta a prescrizione. Dalle analisi svolte, non sono state identificate operazioni rappresentative di atti a titolo gratuito.



Stato patrimoniale - A/S	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30
Attivo fisso	97.00	94.47	93.16	91.85	90.54	89.23	87.92	86.61	85.30	84.00	82.69
Rimanenze	407	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Crediti commerciali	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760
Crediti verso società di calcio	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Crediti tributari	12.395	12.592	12.617	12.655	12.694	12.732	12.770	12.808	12.846	12.884	12.922
Crediti pre-imposte anticipate	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
Altre attività	1.906	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
Rischi e strumenti derivati	43.253	43.450	43.647	43.844	44.041	44.238	44.435	44.632	44.829	45.026	45.223
Totale Attivo	140.252	137.897	136.435	135.000	133.565	132.130	130.695	129.260	127.825	126.390	124.955
Debiti onerosi	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
Debiti verso società di calcio	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Debiti verso il personale	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
Debiti tributari	4.705	4.106	3.507	2.908	2.309	1.710	1.111	512	512	512	512
Fondo rischi	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Altre passività	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
Totale Passivo	46.227	46.628	47.029	47.430	47.831	48.232	48.633	49.034	49.435	49.836	50.237
Disponibilità liquide	9.740	9.677	9.614	9.551	9.488	9.425	9.362	9.299	9.236	9.173	9.110
Scoperto di conto corrente	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
Debiti verso banche	69.724	71.083	72.442	73.801	75.160	76.519	77.878	79.237	80.596	81.955	83.314
Debiti verso Finisud	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Posizione finanziaria netta	66.411	66.889	67.367	67.845	68.323	68.801	69.279	69.757	70.235	70.713	71.191
Posizione finanziaria netta	22.251	22.449	22.647	22.845	23.043	23.241	23.439	23.637	23.835	24.033	24.231
Totale Passivo	80.254	79.257	78.260	77.263	76.266	75.269	74.272	73.275	72.278	71.281	70.284

Le analisi effettuate per l'emissione dell'attestazione sono espresse con pienezza relativamente alle annualità di Piano; sebbene l'espressione di un giudizio relativo a eventi che si verificano in momenti temporali che superano l'arco temporale del Piano non possa essere per forza di cose essere caratterizzata da altrettanta efficacia, in merito alle proiezioni sviluppate per gli esercizi successivi (fino al 2033) su base inerziale e ricorrendo come da prassi ad assunzioni semplificate, lo scrivente può attestare che anche le assunzioni e le previsioni concernenti gli anni successivi sono ragionevoli, prudenti e di "continuità". La stessa continuità aziendale è da considerarsi un sicuro elemento ulteriore di convenienza per l'Erasio, poiché consentirebbe la creazione di nuova ricchezza e l'insorgenza di future imposizioni, evitando il sostentimento degli oneri sociali che inevitabilmente si genererebbero nel caso della cessazione di un'attività d'impresa. Invero, il cd. "surplus" generato dalla continuità è idoneo a garantire all'Erasio introiti maggiori rispetto a quelli conseguibili nell'ipotesi liquidatoria, tenuto conto che parte dei flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività sarebbero destinati all'Amministrazione Finanziaria.

Alla luce dei dati susposti, lo scrivente è in grado di confermare come la transazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate risulti sicuramente più vantaggiosa rispetto allo scanzano liquidatorio in quanto:

- la prosecuzione dell'attività consentita di evitare, in particolare, lo scanzano contrattuale di tutti i giocatori, come previsto dalla normativa federale vigente, con

conseguente accrescimento del valore patrimoniale inerente ai diritti pluricennali alle prestazioni dei calciatori;

ii. la generazione positiva dei flussi di cassa previsti nell'ambito del Piano consentita il puntuale adempimento dei pagamenti relativi al residuo debito fiscale, nel rispetto dei termini descritti all'interno della proposta transattiva.

Pertanto, la proposta di transazione fiscale risulta conveniente per l'Amministrazione finanziaria, posto che prevede il soddisfacimento dei crediti tributari in ragione del 35% del loro ammontare, mentre in caso di liquidazione giudiziale, che costituire l'unica alternativa possibile all'accordo di ristrutturazione dei debiti, tali crediti non verrebbero soddisfatti in alcuna misura.

Al sensi del comma 2 dell'art. 63 C.C.I., l'adesione dell'Agenzia delle Entrate deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione; poiché il suddetto termine scade successivamente alla sottoscrizione della presente attestazione, lo scrivente ha avuto modo di esaminare a tal proposito la *conferma letter* ricevuta dal Prof. Dott. Giulio Andreani, professionista incaricato dalla Società di addiventare ad un accordo in merito alla proposta di transazione fiscale.

Il documento citato riferisce che sussistono tutti i presupposti affinché la proposta venga approvata dall'Agenzia delle Entrate, così come verbalmente confermato durante i colloqui intercorsi con la Direzione Provinciale di Genova.

Pertanto, alla luce di quanto più sopra descritto in merito alla convenienza della proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale, fatto salvo lo scenario di *exam show* fiscale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 63 C.C.I., che prevede l'omologazione forzata della proposta disposta dal Tribunale competente, lo scrivente reputa ragionevole attendersi l'adesione da parte dell'Agenzia stessa.

13. Considerazioni di sintesi

Si dà atto che la Società ha proceduto a stimare i presumibili esiti del processo di risanamento sulla base di criteri razionali, applicati correttamente in un'ottica conservativa e opportunamente esplicitati.


Sul fronte del passivo, la Società ha tenuto conto dell'intera esposizione debitoria risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, che ha correttamente articolato in funzione del rango dei creditori.

A detta esposizione debitoria, inoltre, sono stati aggiunti gli ulteriori debiti, attuali o potenziali, connessi ai plurimi rapporti che la Società intrattiene a vario titolo.

Le verifiche condotte sui processi valutativi dell'attivo e sulla corretta rappresentazione del passivo sono analiticamente descritte nella presente relazione e consentono di affermare che le proiezioni formulate dalla Società, sebbene inerenti una realtà aziendale complessa e variegata, risultano accurate e nel complesso ragionevoli.

Al riguardo, tuttavia, occorre altresì precisare come, in quanto frutto di stime orientate a definire il più probabile valore di realizzo prospettico, i descritti esiti del liquidatorio devono essere interpretati in termini di "ragionevolezza", potendosi nel concreto, fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi.

A questo proposito, tuttavia, si ritiene, sulla base dei riscontri effettuati, che i rischi connessi all'insorgenza di eventuali minusvalori possano considerarsi sostanzialmente



ii) con riferimento al requisito di cui all'art. 63, comma 2-bis CCII, funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori tributari rispetto ad una ipotesi di liquidazione giudiziale.

Sulla base del Piano, degli accordi strumentali al processo di risanamento esaminati e delle proposte formulate ai creditori sociali, lo scrivente può esprimere il proprio giudizio positivo in merito all'attuabilità del Piano che appare plausibile e adeguatamente definito.

Il novellato articolo 85 delle Norme Organizzative Interne Federiali ("NOIF") stabilisce che "... in caso di riavvio agli inizi di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedere in continuità aziendale ibrida, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura equitativa ed un piano economico-finanziario, assicurato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità della società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di completanza, prescritti dalla precedenti lettere A), B), C) e D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in caso alla omologazione della complementare Attività Giudiziarie o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente affitti di subbitazione..."

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente, ferme le precisazioni richiamate nell'ambito della presente relazione, dopo aver esaminato anche il piano di tesoreria predisposto dall'editore finanziario suo al 30 giugno 2024, conferma, anche con apposito verbale di asseverazione, che la Società evidenzia la capacità di operare in continuità sino al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Con osservanza.

Padova, 16 Giugno 2023



Dr. Giovanni Carlini



neutralizzati; dall'approccio generalmente conservativo seguito dalla Società nella rappresentazione della propria situazione patrimoniale e finanziaria;

dal fatto che tutto l'attivo offerto può dirsi "definito" (perché oggetto di offerta irrevocabile sostenuta da un contratto di finanziamento volto a garantire all'offerente le necessarie risorse finanziarie).

Alla luce di quanto espresso, pertanto, il Piano e l'Accordo appaiono idonei a permettere il riequilibrio economico-finanziario della Società e ad assicurare il pagamento dei suoi crediti.

Inoltre, con particolare riferimento alla proposta di transazione fiscale, si ribadisce come la stessa appaia conveniente per l'Amministrazione finanziaria, prevedendo il soddisfacimento dei crediti tributari in ragione del 35% del loro ammontare, in luogo di un soddisfacimento nullo in caso di liquidazione giudiziale.

14. Dichiarazioni conclusive

Dall'esame delle informazioni acquisite, della documentazione sopra elencata ed a seguito delle considerazioni svolte, ai fini della valutazione di fattibilità del Piano, e quindi, dell'adempimento degli obblighi concordati, lo scrivente professionista, adottando tutte le precauzioni richieste dalla prassi in materia, è in grado di trarre le conclusioni che seguono in merito a:

- a) la veridicità dei dati aziendali alla data di riferimento del 31 dicembre 2022;
- b) la fattibilità del Piano.

Con riferimento alla veridicità dei dati aziendali (da intendersi alla data di riferimento del 31 dicembre 2022) così come esposti nei termini riassuntivi di cui alla tabella indicata e riportati nel capitolo 7 della presente Relazione, il sottoscritto può dare atto che quanto rappresentato dalla Società rispecchia la sua effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, tenuto anche conto delle successive spese di funzionamento fino all'esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'identificazione e la descrizione delle attività e delle passività aziendali risultano, inoltre, sufficientemente analitiche e complete, tale da consentire l'immediata percezione della misura dello stato di crisi della Società, della natura delle attività che compongono il patrimonio aziendale e dei loro vincoli di complementarietà.

Da quanto precede il sottoscritto, richiamate tutte le considerazioni espresse nel presente lavoro, per le motivazioni meglio delineate nella unitazione, può esprimere un giudizio positivo in ordine alla veridicità dei dati aziendali sottoposti dalla Società.



Con riferimento alla fattibilità del Piano, considerato che esso si basa sulle ipotesi contenute nel precedente capitolo 6, il sottoscritto ad esito del lavoro svolto, può affermare che le ipotesi appaiono ragionevoli e sufficienti per garantire il buon esito del Piano e, di quanto meglio precisato nei paragrafi 6.5 e 6.6, attestare che quest'ultimo si presuppone idoneo a consentire il pagamento dei crediti sociali nei termini ed alle condizioni previsti, e

N. 48835 di Rep.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il mese di giugno, il giorno sedici

Il 16 giugno 2023

in Padova, via E. degli Scrovegni n. 3.

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PRENDA Notale alla

residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è comparso il signor:

CERCHIARI Cristiano nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1965,

dimiliato in Padova (PD), Galleria dei Borromeo n. 3,

codice fiscale CRC CSR 65A16 H501N, iscritto nel Registro dei

Revisori Legali al n. 13122 e all'albo dei gestori della

crisi e insolvenze al n. 10600.

Detto componente, della cui identità personale sono certo, mi

ha presentato la relazione di attestazione che precede,

chiedendo di asseverarla con giuramento.

Adorando alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il

componente il quale presta quindi il giuramento di rito

ripetendo la formula:

«Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a

me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far

conoscere al giudice la verità».

Atto dettoscritto a mia cura da persona fida e da me

completato e letto al componente che approva e sottoscrive.

È una pagina su quattro fogli.

[Signature]



Allegato B

(Indebitamento Finanziario Esistente)

Importi per capitale ed interessi al 31.05.2023

Indebitamento finanziario esistente (€)	Scoperto CC	Totale debito BT	SACE	MCC	Ipotecario	Totale debito MLT	Totale debito
Finanziamento Macquarie 1	- €	- €	16.472.980 €	- €	- €	16.472.980 €	16.472.980 €
Finanziamento Macquarie 2	- €	- €	15.531.667 €	- €	- €	15.531.667 €	15.531.667 €
Totale Macquarie	- €	- €	32.004.647 €	- €	- €	32.004.647 €	32.004.647 €
Finanziamento Banca Sistema 1	- €	- €	7.696.944 €	- €	- €	7.696.944 €	7.696.944 €
Finanziamento Banca Sistema 2	- €	- €	5.785.734 €	- €	- €	5.785.734 €	5.785.734 €
Finanziamento Banca Sistema 3	- €	- €	3.899.326 €	- €	- €	3.899.326 €	3.899.326 €
Finanziamento Banca Sistema 4	- €	- €	2.006.667 €	- €	- €	2.006.667 €	2.006.667 €
Finanziamento Banca Sistema 5	- €	- €	1.349.047 €	- €	- €	1.349.047 €	1.349.047 €
Totale Banca Sistema	- €	- €	20.737.717 €	- €	- €	20.737.717 €	20.737.717 €
Finanziamento Banca Progetto	- €	- €	- €	3.017.938 €	- €	3.017.938 €	3.017.938 €
Totale Banca Progetto	- €	- €	- €	3.017.938 €	- €	3.017.938 €	3.017.938 €
Finanziamento Ipotecario ICS 1	- €	- €	- €	- €	5.286.497 €	5.286.497 €	5.286.497 €
Finanziamento Ipotecario ICS 2	- €	- €	- €	- €	4.064.132 €	4.064.132 €	4.064.132 €
Totale ICS	- €	- €	- €	- €	9.350.630 €	9.350.630 €	9.350.630 €
Finanziamento Ipotecario BPER 1	- €	- €	- €	- €	1.403.874 €	1.403.874 €	1.403.874 €
Finanziamento Ipotecario BPER 2	- €	- €	- €	- €	2.997.588 €	2.997.588 €	2.997.588 €
Scoperto c/c BPER 1	481.667 €	481.667 €	- €	- €	- €	- €	481.667 €
Scoperto c/c BPER 2	1.018.113 €	1.018.113 €	- €	- €	- €	- €	1.018.113 €
Totale BPER	1.499.780 €	1.499.780 €	- €	- €	4.401.462 €	4.401.462 €	5.901.242 €
Totale indebitamento finanziario	1.499.780 €	1.499.780 €	52.742.363 €	3.017.938 €	13.752.092 €	69.512.394 €	71.012.173 €

Banca	Scoperto CC	Totale debito BT	SACE	MCC	Ipotecario	Totale debito MLT	Totale debito
Macquarie	- €	- €	32.004.647 €	- €	- €	32.004.647 €	32.004.647 €
Banca Sistema	- €	- €	20.737.717 €	- €	- €	20.737.717 €	20.737.717 €
Istituto Credito Sportivo	- €	- €	- €	- €	9.350.630 €	9.350.630 €	9.350.630 €
BPER	1.499.780 €	1.499.780 €	- €	- €	4.401.462 €	4.401.462 €	5.901.242 €
Banca Progetto	- €	- €	- €	3.017.938 €	- €	3.017.938 €	3.017.938 €
Totale	1.499.780 €	1.499.780 €	52.742.363 €	3.017.938 €	13.752.092 €	69.512.394 €	71.012.173 €

Finanziamenti ipotecari Parte I	
Esposizione Istituto	Scoperto CC
Finanziamento Ipotecario ICS 1	5.286.497 €
Finanziamento Ipotecario ICS 2	4.064.132 €
Totale esposizione ipotecaria ICS	9.350.630 €
Finanziamento Ipotecario BPER 1	1.403.874 €
Finanziamento Ipotecario BPER 2	2.997.588 €
Totale esposizione ipotecaria BPER	4.401.462 €
Totale indebitamento ipotecario	13.752.092 €

Finanziamenti garantiti SACE/MCC Parte II		
Esposizione Istituto	Garanzia SACE	Garanzia MCC
Finanziamento Macquarie 1	16.472.980 €	- €
Finanziamento Macquarie 2	15.531.667 €	- €
Totale Macquarie	32.004.647 €	- €
Finanziamento Banca Sistema 1	7.696.944 €	- €
Finanziamento Banca Sistema 2	5.785.734 €	- €
Finanziamento Banca Sistema 3	3.899.326 €	- €
Finanziamento Banca Sistema 4	2.006.667 €	- €
Finanziamento Banca Sistema 5	1.349.047 €	- €
Totale Banca Sistema	20.737.717 €	- €
Finanziamento Banca Progetto	- €	3.017.938 €
Totale Banca Progetto	- €	3.017.938 €
Totale indebitamento garantito SACE/MCC	52.742.363 €	3.017.938 €

Allegato C

(Indebitamento Complessivo Esistente)

Allegato C			
Indebitamento complessivo esistente (€)	31.05.2023	Creditori estrangei	% accordo raggiunto
Finanziamenti garantiti SACE/MCC (90%)	50,184,272		95%
Finanziamenti non garantiti SACE/MCC (10%)	7,075,810		96%
Mutui ipotecari	13,752,091.93		100%
Fornitori privilegiati	2,684,364		95%
Fornitori chirografari	6,417,957		79%
Fornitori strategici Bogliasco	761,247		93%
Comune di Bogliasco	345,354		100%
Organi sociali	1,026,618	Sì	
Agenti	20,928,081		82%
Luigi Ferraris S.r.l.	2,092,906		100%
Sport Spettacolo Holding S.r.l.	8,207,839		100%
Debiti verso Erario	49,100,298	Sì - Nota 1	
Debiti verso personale	17,574,000	Sì	
Debiti previdenziali	2,601,026	Sì - Nota 2	
Trattamento fine rapporto	295,480	Sì	
Debiti verso società di calcio	24,886,560	Sì	
Debiti verso Factor	6,735,318	Sì	
Totale	214,669,221.08		
<i>Nota 1: depositata proposta di transazione fiscale con riferimento al 99% del debito verso l'erario; in ogni caso, è applicabile cram-down</i>			
<i>Nota 2: perfezionato accordo di rateizzazione</i>			

Allegato D

(Modalità di Valutazione e Monitoraggio Iniziative ESG)

Il documento si compone di quattro sezioni:

1. Target e KPI di valutazione delle iniziative ESG concordate con la Società
2. Modalità di definizione della decurtazione degli interessi PIK (pre 1° gennaio 2028) / *cash* (post 1° gennaio 2028) sulla base dei risultati raggiunti
3. Modalità e tempistiche di monitoraggio dei suddetti KPI ESG
4. Reportistica che la Società si impegna a condividere con SACE

1. Target e KPI di valutazione delle iniziative ESG

Nella tabella sottostante (cfr. Tabella 1) si riportano i KPI sui quali SACE valuterà lo stato d'implementazione delle iniziative ESG ai fini della decurtazione degli interessi PIK / *cash* nel periodo oggetto di valutazione.

Per ciascuna iniziativa ESG sono esplicitati i target da raggiungere ed i relativi KPI di valutazione.

All'interno della Tabella 1 si riportano i KPI di valutazione delle iniziative ESG in relazione all'intero periodo di riferimento.

Tabella 1 – Target e KPI di valutazione dell'intero periodo di riferimento (risultati alla data del 30 giugno)

#	Iniziativa ESG	KPI monitorato <i>Annuale</i>	Target <i>Annuale</i>	Valutazione % raggiungimento target Parametro	Score
1.	Accesso gratuito alle strutture sportive di Unione Calcio Sampdoria per i minori appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a euro 15.000	% minori appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a euro 15.000 con accesso gratuito alle strutture	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto < 100% • Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	0% 100%
2.	Accesso gratuito alle gare "in casa" di Unione Calcio Sampdoria per i soggetti con disabilità o con ISEE inferiore a euro 15.000	% soggetti disabili o con ISEE inferiore a euro 15.000 con accesso gratuito alle gare	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto < 100% • Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	0% 100%
3.	Organizzazione di eventi sportivi e devoluzione dei proventi organizzazioni no profit (ONLUS), organizzazioni di beneficenza e/o società innovative (c.d. startup) locali meritevoli di supporto	# eventi organizzati	• # eventi organizzati ≥ 2	• 0 eventi organizzati • 1 evento organizzato • ≥ 2 eventi organizzati	0% 50% 100%
4.	Organizzazione di aste di beneficenza aventi ad oggetto la vendita di magliette da gioco dei top	# magliette da gioco vendute	• # magliette vendute ≥ 45	< 20 magliette vendute • 20 - 44 magliette vendute	0% 50%

<p>3 giocatori usate nelle gare "in casa" e devoluzione dei proventi organizzazioni no profit (ONLUS), organizzazioni di beneficenza e/o società innovative (c.d. startup) locali meritevoli di supporto</p>	<p>• ≥ 45 magliette vendute</p>	<p>100%</p>
<p>5. Organizzazione di visite educative presso istituti scolastici e centri di Genova per diffondere i valori etici e morali fondanti dello sport, e affrontare tematiche sociali di rilevanza attuale (e.g. bullismo, criminalità giovanile)</p>	<p># visite educative effettuate</p> <p>• # visite effettuate ≥ 6</p>	<p>• <3 visite effettuate 0%</p> <p>• 3 - 5 visite effettuate 50%</p> <p>• ≥ 6 visite effettuate 100%</p>

2. Modalità di definizione della decurtazione degli interessi sulla base dei risultati raggiunti

Per valutare (i) la riduzione degli interessi PIK (pre 1° gennaio 2028), e/o (ii) il parziale o totale azzeramento della quota di interessi *cash* (post 1° gennaio 2028) da parte di SACE a beneficio della Società, sono stati definiti due principali step:

- a. Calcolo score complessivo di raggiungimento degli obiettivi ESG
- b. Decurtazione interessi sulla base di apposita matrice di corrispondenza

2a. Calcolo score complessivo

Lo score complessivo è calcolato come media semplice dei singoli score delle iniziative ESG. Di seguito sono rappresentati la metodologia generica di calcolo e un esempio illustrativo.

Metodologia – Calcolo score complessivo

$$\text{Score finale} = \frac{(\text{Score iniziativa \#1} + \text{Score iniz. \#2} + \text{Score iniz. \#3} + \text{Score iniz. \#4} + \text{Score iniz. \#5})}{5}$$

Esempio – Raggiungimento target effettivo e calcolo score finale al 31 dicembre

#	Iniziativa ESG	KPI monitorato	Target	Valutazione % raggiungimento target	
				Parametro effettivo	Score
1.	Accesso gratuito alle strutture sportive di Unione Calcio Sampdoria	% minori appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a euro	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	• Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%	100%

- minori appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a euro 15.000 con accesso gratuito alle strutture
- 2 Accesso gratuito alle gare "in casa" di Unione Calcio Sampdoria per i soggetti con disabilità o con ISEE inferiore a euro 15.000
 - % soggetti disabili o con ISEE inferiore a euro 15.000 con accesso gratuito alle gare
 - Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 100%
 - Accessi gratuiti / accessi totali aventi diritto = 75%
 - 3 Organizzazione di eventi sportivi e devoluzione dei proventi in beneficenza
 - # eventi organizzati
 - # eventi organizzati ≥ 2
 - 3 eventi organizzati
 - 100%
 - 4 Organizzazione di aste di beneficenza aventi ad oggetto la vendita di magliette da gioco dei top 3 giocatori usate nelle gare "in casa"
 - # magliette da gioco vendute
 - # magliette vendute ≥ 45
 - 30 magliette vendute
 - 50%
 - 5 Organizzazione di visite educative presso istituti scolastici e centri di Genova per affrontare tematiche sociali
 - # visite educative effettuate
 - # visite effettuate ≥ 6
 - 7 visite effettuate
 - 100%

$$\text{Score finale} = \frac{100\% + 0\% + 100\% + 50\% + 100\%}{5} = 70\%$$

2b. Matrice di corrispondenza raggiungimento obiettivi - decurtazione interessi PIK / cash

Nella Tabella 2 sottostante si riporta la matrice di corrispondenza tra lo score complessivo di raggiungimento degli obiettivi (così come calcolato al punto precedente), la % di decurtazione di interessi PIK (pre 1° gennaio 2028) e cash (post 1° gennaio 2028) per il periodo di riferimento e il tasso d'interesse PIK / cash da applicare.

Tabella 2 – Matrice di corrispondenza tra score finale, % di decurtazione interessi PIK / cash e tasso d'interesse PIK / cash da applicare

Score complessivo	Decurtazione interessi PIK (%) (pre-2028)	Decurtazione interessi cash (%) (post-2028)	Tasso d'interesse cash da applicare
0% - 25%	2,5 p.a. (inv.)	0%	0,25%

26% - 50%	da 2,5 a 2,44	25%	0,188%
51% - 75%	da 2,5 a 2,375	50%	0,125%
75% - 100%	da 2,5 a 2,25	100%	0%

3. Modalità e tempistiche di monitoraggio dei KPI ESG

Modalità	<p>La Società si impegna ad inviare adeguata reportistica (come definita nella <i>Sezione 4</i>) sotto forma di autodichiarazione per consentire a SACE di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Valutare l'effettivo raggiungimento dei KPI di cui alla sezione precedente- Effettuare eventuali controlli a campione <p>La reportistica deve essere inviata in formato PDF</p> <p>In base alle informazioni condivise ed eventuali controlli a campione, SACE valuterà l'effettivo raggiungimento dei KPI concordati e procederà all'eventuale decurtazione parziale o totale degli interessi <i>cash</i> del periodo. Qualora SACE confermi la percentuale di raggiungimento dei KPI auto dichiarata dalla Società, la quota interessi PIK (pre 1° gennaio 2028) o <i>cash</i> (post 1° gennaio 2028) sarà decurtata automaticamente sulla base di quanto riportato all'interno della matrice di corrispondenza (Tabella 2). In caso contrario, SACE si impegna a comunicare tempestivamente alla Società il diverso esito di valutazione fornendo adeguata motivazione. Gli interessi PIK / <i>cash</i> saranno decurtati sulla base della valutazione effettuata da SACE.</p>
Tempistiche	<p>Il raggiungimento dei KPI relativi alle iniziative ESG sarà valutato da SACE su base annuale. La Società si impegna a fornire adeguata reportistica a SACE entro e non oltre il:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15 luglio di ogni anno di validità dell'accordo per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali, relativamente ai 12 mesi precedenti.

Integrazioni e mancata ricezione reportistica

Gli interessi PIK (pre-2028) matureranno totalmente nel periodo di riferimento in caso di:

- Mancata ricezione della reportistica (cfr. *Sezione 4*) nei tempi concordati
- Reportistica non conforme rispetto a quanto concordato (cfr. *Sezione 4*)
- Irregolarità e dichiarazioni mendaci riscontrate a valle di controlli a campione.

Nel caso di specifiche informazioni mancanti e necessarie alla valutazione dell'effettivo raggiungimento dei target, SACE si impegna a inviare pronta segnalazione alla Società per richiederne l'integrazione. La Società si impegna a condividere con SACE le informazioni richieste in modo tempestivo, così da permettere la valutazione dell'effettivo raggiungimento delle iniziative ESG.

Gli interessi *cash* (post 1° gennaio 2028) saranno totalmente dovuti nel periodo di riferimento in caso di:

- Mancata ricezione della reportistica (cfr. *Sezione 4*) nei tempi concordati
- Reportistica non conforme rispetto a quanto concordato (cfr. *Sezione 4*)
- Irregolarità e dichiarazioni mendaci riscontrate a valle di controlli a campione

Nel caso di specifiche informazioni mancanti e necessarie alla valutazione dell'effettivo raggiungimento dei target, SACE si impegna a inviare pronta segnalazione alla Società per richiederne l'integrazione. La Società si impegna a condividere con SACE le informazioni richieste in modo tempestivo, così da permettere la valutazione dell'effettivo raggiungimento delle iniziative ESG.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di mancata integrazione delle informazioni richieste, (i) matureranno integralmente gli interessi PIK, o (ii) la Società è tenuta al pagamento dell'importo di interessi *cash* dovuto nel periodo di riferimento. Tale importo è calcolato applicando il tasso d'interesse *cash* riportato nella matrice di corrispondenza (cfr. Tabella 2) al debito outstanding al 30/06 dell'anno di rilevazione degli obiettivi. Il pagamento degli interessi *cash* da parte della Società dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione dell'esito negativo della valutazione.

Infine, SACE si riserva di modificare la reportistica richiesta ed i tempi e le modalità di ricezione della stessa. Tali modifiche saranno concordate ad ogni modo insieme alla Società.

4. Reportistica

La Società si impegna a condividere con SACE nei tempi e modi definiti nel paragrafo precedente (vedi *Sezione 3*), i seguenti documenti:

- a. Cruscotto di sintesi KPI
- b. Allegati tecnici

4a. Cruscotto di sintesi KPI

La Società si impegna a dichiarare le informazioni relative al raggiungimento degli obiettivi all'interno del cruscotto di sintesi predisposto da SACE.

Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi alla fine periodo di riferimento sarà effettuato anche mediante un documento Excel che sarà fornito da SACE alla Società.

Oltre alla valorizzazione dei KPI, come definito nei paragrafi precedenti, si richiede alla Società una stima economica delle esternalità positive create grazie all'implementazione delle iniziative ESG.

Le istruzioni di dettaglio per la compilazione del cruscotto sono riportate direttamente all'interno del documento Excel.

I dati riportati nel documento Excel sopracitato sono da intendersi come autodichiarazione da parte della Società dei risultati raggiunti nell'anno solare in corso di valutazione.

4b. Allegati tecnici

La Società si impegna a fornire a SACE i seguenti allegati, intesi come prova dell'avvenuta implementazione delle iniziative ESG e abilitanti per i controlli a campione. SACE si riserva la possibilità di richiedere ulteriori documenti e informazioni al fine di effettuare verifiche ex-post a campione.

Ove opportuno e nel rispetto della normativa Privacy, la Società si impegna a dare adeguata informativa e ricevere approvazione alla condivisione dei dati da parte dei soggetti coinvolti.

#1. Accesso gratuito alle strutture sportive di UCS

- Copia comunicati stampa o pagine di giornale che attestino la sponsorizzazione dell'iniziativa

#2. Accesso gratuito alle gare in casa di UCS

- Copia comunicati stampa o pagine di giornale che attestino la sponsorizzazione dell'iniziativa

#3. Organizzazione eventi sportivi di solidarietà

- Copia comunicati stampa o pagine di giornale che attestino l'effettivo svolgimento dell'evento di solidarietà e la sponsorizzazione dello stesso
- Resoconto (es. copie bonifici) proventi devoluti in beneficenza, con evidenza di importi e beneficiari

#4. Organizzazione aste di beneficenza

- Copia comunicati stampa o pagine di giornale che attestino l'effettivo svolgimento dell'evento di solidarietà e la sponsorizzazione dello stesso
- Resoconto (es. copie bonifici) proventi devoluti in beneficenza, con evidenza di importi e beneficiari
- Elenco organizzazioni locali beneficiarie e relativi contatti (nominativi e ruolo, numero telefonico, e-mail)

#5.
Organizza-
zione visite
educative

- Elenco istituti scolastici e centri di sostegno giovanili visitati e relativi contatti (nominativi e ruolo, numero telefonico, e-mail)
- Documentazione rilasciata dagli istituti scolastici e centri di sostegno che attestino l'incontro

Allegato E

(Marchi Sampdoria)

MARCHI	IMMAGINE	TITOLARE MARCHIO	LETTERALE/PICTORALE	MERCATO	PAESE	CLASSE	ALFABETICO STUDIO FERRARESE	ES POSITO ORIGINALE	ES POSITO	ULTIMO RINNOVO	SCADENZA
GENEALOGIA NOSTRA SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Europeo/Italiano		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021		18/08/2021
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Internazionale	U.C. SAMPDORIA S.P.A. - Via S. Maria Nuova, 12 - 16126 Genova - Tel. 010/5711111	18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	21/07/2024	21/07/2024
SAMP MAGAZINE		SAMP MAGAZINE S.R.L.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA FOOD		SAMPDORIA FOOD S.R.L.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
TESTA MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SCUDO MARINARO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Picturale	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
LEGO STORICO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
LEGO STORICO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
LEGO STORICO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
LEGO STORICO		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022
SAMPDORIA		U.C. SAMPDORIA S.P.A.	Alfabetico	Italy		18.08.2018-18.08.2021	11/20/1374	18.08.2018-18.08.2021	18.08.2021	11/07/2022	11/07/2022

Allegato F

(Piani di ammortamento Finanziamenti Ipotecari)

Finanziamento Ipotecario ICS 1

Istituto per il Credito Sportivo

Finanziamento ipotecario ICS 1 (mutuo nr. 43363)

Capitale da rimborsare	4.807.001,48 €
Interessi maturati e non pagati al 30.06.23 <i>(valore da rideterminare dopo che sarà nota la "Data di Efficacia")</i>	500.700,99 €
Tasso variabile (euribor 6m + 4,75%)	8,48%

Scadenza Rata	Quota capitale	Interessi	Quota Interessi maturati e non pagati alla "Data di Efficacia"	Totale Rata	Debito Residuo
31/12/2027	28.855,39 €	203.816,86 €	-	232.672,25 €	4.778.146,09 €
30/06/2028	30.078,86 €	202.593,39 €	-	232.672,25 €	4.748.067,23 €
31/12/2028	31.354,20 €	201.318,05 €	-	232.672,25 €	4.716.713,02 €
30/06/2029	32.683,62 €	199.988,63 €	-	232.672,25 €	4.684.029,40 €
31/12/2029	34.069,41 €	198.602,85 €	-	232.672,25 €	4.649.959,99 €
30/06/2030	35.513,95 €	197.158,30 €	-	232.672,25 €	4.614.446,04 €
31/12/2030	37.019,74 €	195.652,51 €	-	232.672,25 €	4.577.426,30 €
30/06/2031	38.589,38 €	194.082,88 €	-	232.672,25 €	4.538.836,92 €
31/12/2031	40.225,57 €	192.446,69 €	-	232.672,25 €	4.498.611,35 €
30/06/2032	41.931,13 €	190.741,12 €	-	232.672,25 €	4.456.680,22 €
31/12/2032	43.709,01 €	188.963,24 €	-	232.672,25 €	4.412.971,21 €
30/06/2033	45.562,28 €	187.109,98 €	-	232.672,25 €	4.367.408,93 €
31/12/2033	1.249.244,49 €	185.178,14 €	-	1.434.422,62 €	3.118.164,44 €
30/06/2034	100.462,08 €	132.210,17 €	-	232.672,25 €	3.017.702,36 €
31/12/2034	1.306.472,04 €	127.950,58 €	-	1.434.422,62 €	1.711.230,32 €
30/06/2035	160.116,09 €	72.556,17 €	-	232.672,25 €	1.551.114,23 €
31/12/2035	166.905,01 €	65.767,24 €	-	232.672,25 €	1.384.209,22 €
30/06/2036	173.981,78 €	58.690,47 €	-	232.672,25 €	1.210.227,43 €
31/12/2036	181.358,61 €	51.313,64 €	-	232.672,25 €	1.028.868,82 €
30/06/2037	189.048,22 €	43.624,04 €	-	232.672,25 €	839.820,61 €
31/12/2037	197.063,86 €	35.608,39 €	-	232.672,25 €	642.756,74 €
30/06/2038	205.419,37 €	27.252,89 €	-	232.672,25 €	437.337,38 €
31/12/2038	214.129,15 €	18.543,10 €	-	232.672,25 €	223.208,23 €
30/06/2039	223.208,23 €	9.464,03 €	500.700,99 €	733.373,24 €	0,00 €
	4.807.001,48 €	3.180.633,37 €	500.700,99 €	8.488.335,84 €	

Finanziamento Ipotecario ICS 2

Istituto per il Credito Sportivo	
Finanziamento ipotecario ICS 2 (mutui nr. 45962/58484)	
Capitale da rimborsare	3.911.380,50 €
Interessi maturati e non pagati al 30.06.23	167.901,48 €
<i>(valore da rideterminare dopo che sarà nota la "Data di Efficacia")</i>	
Tasso variabile (euribor 6m + 4,75%)	8,48%

Scadenza Rata	Quota capitale	Interessi	Quota interessi maturati e non pagati		Totale Rata	Debito Residuo
			alla "Data di Efficacia"			
31/12/2027	1.841,46 €	165.842,53 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.909.539,04 €
30/06/2028	1.919,54 €	165.764,46 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.907.619,51 €
31/12/2028	2.000,92 €	165.683,07 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.905.618,58 €
30/06/2029	2.085,76 €	165.598,23 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.903.532,82 €
31/12/2029	2.174,20 €	165.509,79 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.901.358,62 €
30/06/2030	2.266,39 €	165.417,61 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.899.092,23 €
31/12/2030	2.362,48 €	165.321,51 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.896.729,75 €
30/06/2031	2.462,65 €	165.221,34 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.894.267,10 €
31/12/2031	2.567,07 €	165.116,93 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.891.700,04 €
30/06/2032	2.675,91 €	165.008,08 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.889.024,13 €
31/12/2032	2.789,37 €	164.894,62 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.886.234,76 €
30/06/2033	2.907,64 €	164.776,35 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	3.883.327,12 €
31/12/2033	980.876,05 €	164.653,07 €	- €	1.145.529,12 €	1.145.529,12 €	2.902.451,07 €
30/06/2034	44.620,07 €	123.063,93 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	2.857.831,01 €
31/12/2034	1.024.357,08 €	121.172,03 €	- €	1.145.529,12 €	1.145.529,12 €	1.833.473,93 €
30/06/2035	89.944,70 €	77.739,29 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.743.529,23 €
31/12/2035	93.758,35 €	73.925,64 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.649.770,88 €
30/06/2036	97.733,71 €	69.950,29 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.552.037,17 €
31/12/2036	101.877,62 €	65.806,38 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.450.159,56 €
30/06/2037	106.197,23 €	61.486,77 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.343.962,33 €
31/12/2037	110.699,99 €	56.984,00 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.233.262,34 €
30/06/2038	115.393,67 €	52.290,32 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	1.117.868,67 €
31/12/2038	120.286,36 €	47.397,63 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	997.582,31 €
30/06/2039	125.386,50 €	42.297,49 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	872.195,81 €
31/12/2039	130.702,89 €	36.981,10 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	741.492,92 €
30/06/2040	136.244,69 €	31.439,30 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	605.248,23 €
31/12/2040	142.021,47 €	25.662,53 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	463.226,77 €
30/06/2041	148.043,18 €	19.640,81 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	315.183,59 €
31/12/2041	154.320,21 €	13.363,78 €	- €	167.683,99 €	167.683,99 €	160.863,38 €
30/06/2042	160.863,38 €	6.820,61 €	167.901,48 €	335.585,47 €	335.585,47 €	0,00 €
	3.911.380,50 €	3.074.829,49 €	167.901,48 €		7.154.111,47 €	

Finanziamento Ipotecario BPER 1 (n° 417-24008523)

Debito alla Data di Riferimento	2.997.588,30				
- di cui interessi da rimborsare a scadenza	109.106,00				
- di cui capitale da ammortizzare	2.888.482,30				
Tasso di interesse annuo	2,5%				
Data	Quota capitale in ammortamento	Interessi in ammortamento	Rata ammortamento	Interessi da rimborsare a scadenza	Debito residuo
31/12/2023					2.888.482,30
30/06/2024					2.888.482,30
31/12/2024					2.888.482,30
30/06/2025					2.888.482,30
31/12/2025					2.888.482,30
30/06/2026					2.888.482,30
31/12/2026					2.888.482,30
30/06/2027					2.888.482,30
31/12/2027					2.888.482,30
30/06/2028	190.077,00	36.106,03	226.183,03		2.698.405,30
31/12/2028	192.452,96	33.730,07	226.183,03		2.505.952,34
30/06/2029	194.858,62	31.324,40	226.183,03		2.311.093,71
31/12/2029	197.294,36	28.888,67	226.183,03		2.113.799,36
30/06/2030	199.760,54	26.422,49	226.183,03		1.914.038,82
31/12/2030	202.257,54	23.925,49	226.183,03		1.711.781,28
30/06/2031	204.785,76	21.397,27	226.183,03		1.506.995,51
31/12/2031	207.345,58	18.837,44	226.183,03		1.299.649,93
30/06/2032	209.937,40	16.245,62	226.183,03		1.089.712,52
31/12/2032	212.561,62	13.621,41	226.183,03		877.150,90
30/06/2033	215.218,64	10.964,39	226.183,03		661.932,26
31/12/2033	217.908,88	8.274,15	226.183,03		444.023,38
30/06/2034	220.632,74	5.550,29	226.183,03		223.390,65
31/12/2034	223.390,65	2.792,38	226.183,03	109.106,00	(0,00)
TOTALE	2.888.482,30	278.080,10	3.166.562,40	109.106,00	

Finanziamento Ipotecario BPER 2 (n° 217-24008522)

Debito alla Data di Riferimento	1.403.874,08
- di cui interessi da rimborsare a scadenza	31.232,00
- di cui capitale da ammortizzare	1.372.642,08
Tasso di interesse annuo	2,5%

Data	Quota capitale in ammortamento	Interessi in ammortamento	Rata ammortamento	Interessi da rimborsare a scadenza	Debito residuo
31/12/2023					1.372.642,08
30/06/2024					1.372.642,08
31/12/2024					1.372.642,08
30/06/2025					1.372.642,08
31/12/2025					1.372.642,08
30/06/2026					1.372.642,08
31/12/2026					1.372.642,08
30/06/2027					1.372.642,08
31/12/2027					1.372.642,08
30/06/2028	90.326,91	17.158,03	107.484,94		1.282.315,17
31/12/2028	91.456,00	16.028,94	107.484,94		1.190.859,17
30/06/2029	92.599,20	14.885,74	107.484,94		1.098.259,97
31/12/2029	93.756,69	13.728,25	107.484,94		1.004.503,28
30/06/2030	94.928,65	12.556,29	107.484,94		909.574,63
31/12/2030	96.115,26	11.369,68	107.484,94		813.459,38
30/06/2031	97.316,70	10.168,24	107.484,94		716.142,68
31/12/2031	98.533,16	8.951,78	107.484,94		617.609,52
30/06/2032	99.764,82	7.720,12	107.484,94		517.844,70
31/12/2032	101.011,88	6.473,06	107.484,94		416.832,82
30/06/2033	102.274,53	5.210,41	107.484,94		314.558,30
31/12/2033	103.552,96	3.931,98	107.484,94		211.005,34
30/06/2034	104.847,37	2.637,57	107.484,94		106.157,96
31/12/2034	106.157,96	1.326,97	107.484,94	31.232,00	-
TOTALE	1.372.642,08	132.147,06	1.504.789,14	31.232,00	

Allegato G

(Cambio di Controllo - Proventi Netti)

Ipotesi

"Investimento" POC sottoscritto per un importo pari a EUR 40,0,m

Definizioni

"Esborso" indica l'importo in euro corrispondente all'Enterprise Value identificato dal Terzo Acquirente.

"Cassa Disponibile" indica le disponibilità finanziarie liquide della Società (cassa) alla data dell'apporto di cui al Paragrafo (a)(ii) dell'Articolo 7.2.2 da parte del Terzo Acquirente.

"Costi della Procedura di Vendita" indica i costi in relazione alla Procedura di Vendita ragionevolmente sostenuti da parte dei Soci UCS e documentati

Esempio 1:

Proventi Netti sufficienti al rimborso integrale del 100% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC e dei crediti verso Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto e BPER derivanti da Linee Consolidate BPER

		Totale	Rimborsato	Rinunciato	Residuo	Cassa disponibile e Proventi Netti		
						Apportati	Direttamente a favore Soci UCS	Totale
(+)	Esborso	200,0				47,1	152,9	200,0
(+)	Cassa Disponibile	10,0				10,0		10,0
(-)	Costi della Procedura di Vendita	(2,0)					(2,0)	(2,0)
(-)	l'indebitamento Finanziario il cui rimborso non sia previsto mediante utilizzo dei Proventi Netti	(12,0)					(12,0)	(12,0)
(=)	Proventi Netti	196,0			196,0	57,1	138,9	196,0
(A)	50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK)	25,0	(25,0)			(25,0)		(25,0)
(B)	Investimento e residuo Investimento, tale da garantire un IRR pari al 35% da parametrarsi all'effettiva durata dell'Investimento in caso di frazioni di anno	135,0	(135,0)				(135,0)	(135,0)
7.2.2 (b) (i)	Rimborso e remunerazione in primo luogo	160,0	(160,0)		36,0	(25,0)	(135,0)	(160,0)
	50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK)	25,0	(25,0)			(25,0)		(25,0)
7.2.2 (b) (ii)	Rimborso e remunerazione in secondo luogo	25,0	(25,0)		11,0	(25,0)		(25,0)
(A)	Banca Sistema, Macquarie e Banca Progetto (pari passu tra gli stessi) derivanti dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie e dai Crediti Banca Progetto	5,6	(5,6)			(5,6)		(5,6)
(B)	BPER derivanti dalle Linee BT Consolidate BPER	1,5	(1,5)			(1,5)		(1,5)
7.2.2 (b) (iii)	Rimborso e remunerazione in terzo luogo	7,1	(7,1)		3,9	(7,1)		(7,1)
	Residuo per i Soci UCS				3,9	(0,0)	3,9	3,9

Esempio 2:

Proventi Netti insufficienti al rimborso integrale del 100% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC e dei crediti verso Banca Sistema, Macquarie, Banca Progetto e BPER derivanti da Linee Consolidate BPER

		Totale	Rimborsato	Rinunciato	Residuo	Cassa disponibile e Proventi Netti		
						Apportati	Direttamente a favore Soci UCS	Totale
(+)	Esborso	170,0				21,3	148,7	170,0
(+)	Cassa Disponibile	10,0				10,0		10,0
(-)	Costi della Procedura di Vendita	(1,7)					(1,7)	(1,7)
(-)	l'indebitamento Finanziario il cui rimborso non sia previsto mediante utilizzo dei Proventi Netti	(12,0)					(12,0)	(12,0)
(=)	Proventi Netti	166,3			166,3	31,3	135,0	166,3
(A)	50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK)	25,0	(25,0)			(25,0)		(25,0)
(B)	Investimento e residuo Investimento, tale da garantire un IRR pari al 35% da parametrarsi all'effettiva durata dell'Investimento in caso di frazioni di anno	135,0	(135,0)				(135,0)	(135,0)
7.2.2 (b) (i)	Rimborso e remunerazione in primo luogo	160,0	(160,0)		6,3	(25,0)	(135,0)	(160,0)
	50% dei Crediti Privilegiati SACE/MCC (inclusi interessi maturati e non ancora pagati, inclusi gli Interessi PIK)	25,0	(6,3)	18,7		(6,3)		(6,3)
7.2.2 (b) (ii)	Rimborso e remunerazione in secondo luogo	25,0	(6,3)	18,7		(6,3)		(6,3)
(A)	Banca Sistema, Macquarie e Banca Progetto (pari passu tra gli stessi) derivanti dai Crediti Banca Sistema, dai Crediti Macquarie e dai Crediti Banca Progetto	5,6		5,6				
(B)	BPER derivanti dalle Linee BT Consolidate BPER	1,5		1,5				
7.2.2 (b) (iii)	Rimborso e remunerazione in terzo luogo	7,1		7,1				
	Residuo per i Soci UCS							

Allegato H

(Contenziosi)

1. atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 22 febbraio 2023, in forza del decreto ingiuntivo n. 3610/2022 dell'importo di Euro 10.608,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 30 novembre 2022 (R.G. n. 10285/2022) e notificato il 2 dicembre 2022 ad istanza del Sig. Marco Petrin e divenuto definitivo;
2. atto di precetto dell'importo di Euro 191.674,33, notificato in data 13 dicembre 2022 in forza di decreto ingiuntivo n. 278/2022, emesso dal Tribunale di Genova in data 4 febbraio 2022 (R.G. n. 624/2022) e notificato il 7 febbraio 2022 ad istanza di Offside Ltd;
3. atto di precetto dell'importo di Euro 467.108,59, notificato in data 11 gennaio 2023 e successivo atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 22 febbraio 2023, in forza di decreto ingiuntivo n. 4622/2019 emesso dal Tribunale di Brescia (R.G. n. 12853/2022) in data 16 novembre 2022 su istanza di TMP Soccer S.r.l.;
4. atto di precetto dell'importo di Euro 64.897,55, notificato il 26 gennaio 2023 in forza di decreto ingiuntivo n. 1020/2022 emesso dal Tribunale di Genova (R.G. n. 3115/2022) in data 16 aprile 2022 e notificato il 6 maggio 2022 su istanza di Close Protection Agency S.r.l.;
5. decreto ingiuntivo n. 1498/2022 dell'importo di Euro 12.220,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 6 giugno 2022 (R.G. n. 4040/2022) e notificato il 6 giugno 2022 ad istanza di Esports Academy Italia A.S.D., avverso il quale pende giudizio di opposizione promosso dalla Società;
6. decreto ingiuntivo n. 493/2023 dell'importo di Euro 82.350,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 14 febbraio 2023 (R.G. n. 1057/2023) e notificato il 15 febbraio 2023 ad istanza di Italian Managers Group Sports S.r.l.;
7. decreto ingiuntivo n. 540/2023 dell'importo di Euro 42.700,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 17 febbraio 2023 (R.G. n. 1059/2023) e notificato il 22 febbraio 2023 ad istanza di Ballers S.r.l.;
8. decreto ingiuntivo n. 586/2023 dell'importo di Euro 171.288,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 20 febbraio 2023 (R.G. n. 1562/2023) e notificato il 27 febbraio 2023 ad istanza del Sig. Fall Cheikh Sadibou;
9. decreto ingiuntivo n. 645/2023 dell'importo di Euro 150.000,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 24 febbraio 2023 (R.G. n. 1870/2023) e notificato il 27 febbraio 2023 ad istanza di RDF Football Ltd;
10. decreto ingiuntivo n. 699/2023 dell'importo di Euro 100.000,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 28 febbraio 2023 (R.G. n. 1797/2023) e notificato il 6 marzo 2023 ad istanza del Sig. Andrea Cattoli;
11. decreto ingiuntivo n. 1685/2023 dell'importo di Euro 150.000,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 12 giugno 2023 (R.G. n. 5313/2023) e notificato il 13 giugno 2023 ad istanza di RDF Football Ltd;
12. decreto ingiuntivo n. 1891/2023 dell'importo di Euro 36.600,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Genova in data 7 luglio 2023 (R.G. n. 5288/2023) e notificato il 11 luglio 2023 ad istanza di G.E.V. Sport & Management S.r.l.;

13. decreto ingiuntivo n. 4091/2023 dell'importo di Euro 2.560,00 oltre interessi e spese, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 14 febbraio 2023 (R.G. n. 6327/2023) e notificato il 24 maggio 2023 ad istanza di King Holiday S.r.l.;
14. decreto ingiuntivo n. 11107/2023 dell'importo di Euro 19.478,00 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Roma in data 30 giugno 2023 (R.G. n. 24998/2023) e notificato il 6 luglio 2023 ad istanza di Grand Union Capital S.r.l. in qualità di mandataria di Eurosanità S.p.A.;
15. atto di precetto dell'importo di Euro 43.695,33, notificato il 14 luglio 2023 in forza di decreto ingiuntivo n. 11959/2023 emesso dal Tribunale di Roma (R.G. n. 29212/2023) in data 14 luglio 2023 su istanza di Ssd Futbolclub S.r.l.;
16. lodo arbitrale emesso dal Tribunale dello Sport di Losanna in data 15 settembre 2020 e dichiarato efficace in Italia con decreto n. 17/2021 emesso dalla Corte di Appello di Genova (R.G. n. 44/2021) il 9 febbraio 2021 e notificato in pari data, su istanza di Goal Services Consulting S.A., rispetto al quale – a seguito di accordi *inter partes* – l'esposizione residua della Società ammonta a Euro 450.000,00.
17. Procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. promosso da Sport Spettacolo Holding S.r.l. contro U.C Sampdoria S.p.A. dinanzi al Tribunale di Genova sezione V Civile - specializzata impresa (giudice dott. Paolo Gibelli – R.G. n. 6179/2023) atto ad *“inibire alla U.C. Sampdoria S.p.A. ogni futuro atto e/o delibera assembleare e/o delibera del consiglio di amministrazione diretto a dare ulteriore esecuzione al prestito obbligazionario convertibile e dunque ordinare la sospensione di ogni attività finalizzata all'emissione di nuove azioni della U.C. Sampdoria S.p.A. da offrire in opzione e/o prelazione agli azionisti”*

*** **

Laddove concordiate con la nostra Proposta, Vi chiediamo di ritrascrivere il testo della stessa, da restituirci debitamente firmato a Vostra cura in segno di piena, irrevocabile e incondizionata accettazione della medesima.

Con i migliori saluti.

UC SAMPDORIA S.P.A.


A circular stamp of UC Sampdoria S.p.A. is visible, featuring a soccer ball in the center and the text 'UC SAMPDORIA S.P.A.' around the perimeter.

Nome: ALBERTO BOSCO

Titolo: CONSIGLIERE DELEGATO

AVV. EUGENIO BISSOCOLI

Via Fatebenefratelli 5, 20121 – Milano / Tel. +39 02 49 51 89 80

Via Roma 6/3, 16121 – Genova / Tel. +39 010 77 67 715

PEC: avv.eugenioBissocoli@pec.it

Genova, 1° agosto 2023

Spettabile
Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova
Via pec "composizione.negoziata@cert.camcom.it"

E p.c.

Spettabile
U.C. Sampdoria S.p.A.
Via pec "ucsampdoria@legalmail.it"

Oggetto: Proroga della durata dell'incarico di esperto nella composizione negoziata di UC Sampdoria S.p.A. - INEG_0000001602

1. Premessa

In data 31 gennaio 2023, UC Sampdoria S.p.A., P.IVA 00973780109, codice fiscale e n.ro iscrizione al Registro Imprese 80036450106 ("UCS" o la "Società"), ha depositato istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il "Codice della Crisi" o "CCII"), tramite la piattaforma telematica presso il sito della Camera di Commercio di Genova (INEG_0000001602).

In data 1° febbraio 2023, la commissione costituita presso la Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art. 13, co. 6, CCII ha nominato lo scrivente come esperto della composizione negoziata.

In data 2 febbraio 2023, lo scrivente ha provveduto a depositare presso la piattaforma telematica la dichiarazione di accettazione della nomina di esperto della composizione negoziata. Nella medesima data, lo scrivente ha trasmesso la dichiarazione di accettazione all'organo amministrativo di UCS.

Ai sensi dell'art. 17, co. 7, CCII, la durata dell'incarico dell'esperto è pari a centottanta giorni a decorrere dall'accettazione e, pertanto, nel caso di specie la scadenza del periodo di durata della composizione negoziata è attualmente fissata per il 1° agosto 2023.

La medesima norma, peraltro, prevede che l'incarico possa proseguire per non oltre centottanta giorni quando "la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale ai sensi degli art. 19 e 22" CCII. Come di seguito esposto, in data 3 giugno 2023, a seguito di istanza ex art. 19, quinto comma, CCII presentata da UCS, il Giudice Delegato del Tribunale di Genova, Dott. Andrea Balba, ha prorogato le misure protettive per ulteriori 120 giorni.

2. La conferma e la proroga delle misure protettive

Contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, UCS ha presentato istanza di applicazione delle misure protettive *erga omnes* di cui all'art. 18 CCII, affinché i creditori non potessero acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potessero iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 CCII, in data 3 febbraio 2023, UCS ha presentato il ricorso per la conferma delle predette misure protettive *erga omnes*. Con decreto notificato il 14 febbraio 2023, il Giudice Delegato del Tribunale di Genova, Dott. Andrea Balba, ha confermato le misure protettive generali richieste dalla Società per la durata massima pari a centoventi giorni, i.e. fino al 5 giugno 2023.

In data 1° giugno 2023, UCS ha depositato ricorso *ex art. 19*, quinto comma, CCII chiedendo all'Ill.mo Tribunale di “*prorogare per la durata massima di legge, ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII, l’applicazione delle Misure Protettive erga omnes, come già concesse a Unione Calcio Sampdoria - Società per Azioni con decreto comunicato alla Società in data 14 febbraio 2023*”.

In data 3 giugno 2023 lo scrivente ha depositato il proprio parere sulla richiesta di proroga delle misure protettive, concludendo di ritenere “*ragionevole la concessione di una proroga delle misure protettive che, prudenzialmente, si suggerisce nel termine massimo di centoventi giorni in considerazione della complessità e dell’importanza del risanamento oggetto della presente composizione negoziata*”.

Con provvedimento del 3 giugno 2023 il Giudice Delegato del Tribunale di Genova, Dott. Andrea Balba, ha prorogato per ulteriori 120 giorni le misure protettive in scadenza il 5 giugno (tali misure erano state originariamente richieste da UCS con l’istanza di nomina dell’esperto e confermate dal medesimo Tribunale per 120 gg. con effetto dal 6 febbraio 2023).

3. Sintesi dello stato della composizione negoziata

Successivamente alla conferma delle misure protettive da parte del Tribunale e all’implementazione delle misure finalizzate a fare fronte alle scadenze di pagamento dei debiti sportivi di metà febbraio, di fine maggio e del 20 giugno, gli sviluppi della composizione negoziata di UCS possono essere sintetizzati come segue.

- (a) Nei mesi di febbraio e marzo si sono tenute diverse riunioni (i) con i fornitori (finalizzate principalmente a garantire la prosecuzione della continuità aziendale), (ii) con il trustee (Dott. Vidal) e alcuni investitori finalizzate alla verifica dell’evoluzione delle trattative con questi ultimi e (iii) con gli organi sociali e gli *advisor* di UCS finalizzate anche alla predisposizione delle linee guida del piano industriale e della manovra finanziaria.
- (b) Nei mesi di febbraio, marzo e aprile si sono tenuti molteplici incontri e interlocuzioni con i possibili investitori, a seguito delle quali sono state formulate e inviate a UCS e al sottoscritto alcune manifestazioni di interesse all’investimento in UCS.
- (c) In data 21 aprile 2023, a seguito di diverse interlocuzioni in via informale e richieste, si è tenuto a Roma un incontro con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ad esito del quale è emersa la sostanziale impercorribilità di soluzioni di risanamento che contemplino la “continuità indiretta”.
- (d) In data 8 maggio 2023, UCS ha presentato all’Amministrazione Finanziaria una proposta di transazione fiscale.
- (e) In data 26 maggio 2023, è pervenuta una proposta vincolante da parte di Merlyn Advisor, la quale, come da comunicazione del CdA del 27 maggio 2023, benché migliorativa rispetto a quanto ipotizzato nelle precedenti manifestazioni di interesse, non è stata accettata da UCS.
- (f) In data 23 maggio 2023, UCS ha ricevuto da Gestio Capital L.t.d. (“**Gestio**”) e Aser Group Holding Pte. Ltd (“**Aser**”, congiuntamente a Gestio, l’“**Investitore**”) una proposta vincolante recante gli *Head of Terms* dell’operazione di investimento finalizzato al riequilibrio della situazione economico-finanziaria di UCS.
- (g) In data 27 maggio 2023, a seguito di alcune negoziazioni con gli *advisor* di UCS e chiarimenti, l’Investitore ha inviato a UCS una nuova una proposta vincolante recante gli *Head of Terms* dell’Operazione che UCS, dopo una valutazione insieme ai suoi *advisor*, ha deciso di accettare (“**HOT**” o l’“**Accordo**”).

- (h) L'Accordo con l'Investitore è, in particolare, funzionale ad assicurare, tramite la sottoscrizione e il versamento del POC di cui sopra, *in primis* l'adempimento della Società alle obbligazioni di pagamento dei c.d. "debiti sportivi" entro il termine del 20 giugno 2023, in funzione di consentire l'iscrizione al Campionato di Serie B e il mantenimento del titolo sportivo e, successivamente, alla presentazione di un ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 57 CCII*.
- (i) In data 29 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di UCS, con il supporto dei propri *advisor* finanziari e legali, ha deliberato, ai sensi dell'art. 120-*bis* CCII, *inter alia*, (i) di accedere allo strumento della regolazione della crisi di cui agli artt. 57 e ss. CCII, quale strumento previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b), CCII; e (ii) di approvare la bozza di piano economico-finanziario di cui all'art. 57, co. 2, CCII.
- (l) In data 30 maggio 2023, l'assemblea straordinaria di UCS ha deliberato di approvare le operazioni sul capitale e le conseguenti modifiche statutarie, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di risanamento, ivi inclusa la delega all'organo amministrativo degli aumenti di capitale al servizio del POC.
- (m) In data 1° giugno 2023, si sono tenuti incontri con gli istituti di credito e con la maggioranza dei creditori finalizzati alla discussione del piano di risanamento e alla finalizzazione degli accordi relativi alla manovra finanziaria
- (n) In data 1° giugno 2023, i legali degli istituti finanziatori - Molinari Agostinelli Studio Legale - hanno rilasciato una *comfort letter* dalla quale risulta, tra gli altri, che l'HoT è stato circolato a tutti i creditori finanziari e i rappresentanti di ciascun creditore finanziario hanno confermato l'intenzione di sottoporre ai rispettivi organi deliberanti la manovra finanziaria in corso di discussione.
- (o) Sempre in data 1° giugno 2023, il Dott. Cristiano Cerchiai (il professionista indipendente cui UCS ha conferito l'incarico di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 57, co. 4, CCII) ha circolato una pre-attestazione in cui ha espresso un giudizio positivo con riferimento sia alla veridicità dei dati aziendali sia all'attuabilità del piano *ex art. 57 CCII* subordinatamente al verificarsi a stretto giro di alcune condizioni.
- (p) Con delibera del C.d.a. del 12 giugno 2023, UCS ha deliberato di emettere sino a euro 40 milioni di POC con contestuale aumento di capitale sociale scindibile al servizio della relativa conversione.
- (q) In data 14 giugno 2023, UCS ha comunicato all'esperto il raggiungimento da parte di tutte le categorie dei creditori (commerciali, privilegiati, Agenti e "Strategici Bogliasco") di una percentuale di adesione superiore al 60% e di un accordo specifico con gli altri creditori singolarmente considerati (SSH, Luigi Ferraris e Comune di Bogliasco).
- (r) In data 15 giugno 2023, Investitore e UCS hanno sottoscritto un accordo di investimento e un accordo di sottoscrizione, in esecuzione dei quali l'Investitore:
 - (i) ha sottoscritto e liberato, con effetto immediato e in favore della Società, per la quota di propria spettanza ai sensi del diritto di opzione e sottoscrizione cedute da SSH, una prima *sub-tranche* del POC per un totale di 5.997.600 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00), esercitando contestualmente il diritto di conversione di tale *subtranche* in n. 59.976.000 azioni UCS di nuova emissione;

- (ii) ha sottoscritto, con efficacia sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale *ex art.* 22, comma 2, lett. a) CCII entro il 20 giugno 2023 le restanti tranche del POC per un ammontare complessivo di 24 milioni.
- (s) Con provvedimento emesso il 16 giugno 2023, a seguito di istanza depositata da UCS l'8 giugno 2023, e previo parere favorevole dell'ausiliario nominato, dott. Stefano Gorgoni, corredato dalla relazione dell'esperto, il Tribunale di Genova ha autorizzato la prededucibilità del POC fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 30 milioni, consentendo così ad UCS il rispetto delle scadenze federali funzionali all'iscrizione al Campionato di Serie B della SS 23/24 (la cui domanda alla FIGC e alla COVISOC è stata trasmessa in data 19 giugno 2023).
- (t) In data 30 giugno UCS si è formalmente iscritta al Campionato di Serie B della SS 23/14, tutelando così il titolo sportivo e la continuità aziendale.
- (u) Con ricorso *ex artt.* 669 bis e 700 c.p.c., notificato a UCS in data 14 luglio 2023 unitamente al decreto di fissazione udienza, SSH ha promosso il procedimento cautelare R.G. N. 6179/2023, chiedendo al Tribunale di Genova sostanzialmente di inibire la ulteriore conversione del POC in capitale sociale di UCS.
- (v) In data 20 luglio 2023, l'esperto ha trasmesso a SSH, Trust Rosan, Holding Max e UCS una lettera con la quale ha invitato il ricorrente a valutare l'opportunità di rinunciare alla richiesta di inibitoria in via d'urgenza degli aumenti di capitale di UCS e, se del caso, di fare ricorso ad una diversa tutela giudiziale delle asserite pretese che non sia d'ostacolo al buon esito del risanamento di UCS.
- (z) In data 25 luglio si è tenuta di fronte al Trib. di Genova l'udienza relativa a tale cautelare, in cui il giudice ha dato termine alle parti per una breve memoria di replica al 31 luglio 2023 e fissato udienza conclusiva (già convertita in trattazione scritta) il 1° agosto 2023 alle ore 11, riservandosi.
- (aa) In data 1° agosto 2023, UCS, le banche finanziatrici e l'Investitore, in esecuzione del piano di risanamento approvato nel giugno 2023 dai rispettivi organi deliberanti, hanno formalizzato e sottoscritto l'accordo relativo alla ristrutturazione del debito di UCS *ex art.* 57 CCII.
- (bb) In data 1° agosto 2023, Blucerchiati S.r.l. (società controllata dall'Investitore) ha versato a UCS euro 5 milioni in esecuzione degli obblighi di sottoscrizione del POC al fine di consentire a UCS di fare fronte alle scadenze di pagamento di debiti sportivi del primo agosto.

4. Proroga della durata dell'incarico di esperto nella composizione negoziata

In relazione a quanto sopra esposto e all'attività sin qui svolta, ritengo sia ragionevole e giustificata la proroga della durata dell'incarico di esperto nella composizione negoziata della crisi, in considerazione:

- (a) dell'avvenuta proroga delle misure protettive per ulteriori centoventi giorni, come da provvedimento del 3 giugno 2023 del Tribunale di Genova (Dott. Andrea Balba);
- (b) della avvenuta sottoscrizione (e parziale liberazione) del POC da parte di Blucerchiati S.r.l. e dell'iscrizione di UCS al campionato professionistico di serie B;
- (c) dell'intervenuta formalizzazione degli accordi con la maggior parte dei creditori di UCS, inclusi i creditori commerciali e finanziari, funzionale alla presentazione di una domanda di omologa dell'ADR *ex artt.* 57 e 61 CCII;

- (d) dell'intenzione di UCS di addivenire nelle prossime settimane al deposito presso il Tribunale di Genova di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 57 CCII* e, se del caso, *ex art. 61 CCII*, beneficiando della riduzione della percentuale prevista dall'art. 23, comma 2, lt. b) CCII.

* * *

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel frattempo, invio i miei migliori saluti.

L'esperto

(Eugenio Bissocoli)